SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 317

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 22 dicembre 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Commissione nazionale per le società e la borsa

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia delle entrate

Agenzia italiana del farmaco

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Biella e Vercelli

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 42

Agenzia delle entrate

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2020, n. **175**.

Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, in materia di articolazioni decentrate dell'organizzazione giudiziaria.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'articolo 17;

Visto l'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede procedure semplificate e accelerate per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri mediante l'adozione, entro il 30 giugno 2019, di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto l'articolo 1, comma 5-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che ha autorizzato, per i Ministeri della giustizia, della salute e del lavoro e delle politiche sociali, l'utilizzazione delle procedure predette fino al 31 ottobre 2020;

Visti gli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante: «Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari, nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 2, comma 1, lettere *s)* e *t)*, e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante: «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», e in particolare l'articolo 1, comma 7;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)», e in particolare l'articolo 1, comma 526;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16, recante: «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari»;

Visto l'articolo 16-*ter*, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato il predetto comma 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, e in particolare l'articolo 1, commi 435 e 436»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, recante «Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n, 84, recante: «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84»;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2020;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 ottobre 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 30 ottobre 2020;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Adeguamento delle competenze della Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e modifiche in materia di amministrazione periferica dell'organizzazione giudiziaria.

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente: «*e)* per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;» e la lettera *f)* è soppressa;

b) all'articolo 5, comma 2:

1) all'alinea, le parole: «, oltre alle direzioni generali regionali,» sono soppresse;

2) alla lettera *a)*, le parole «tra le circoscrizioni delle singole Direzioni regionali e trasferimenti» sono soppresse;

3) alla lettera *b)*, dopo le parole: «elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015;» sono inserite le seguenti: «elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;»;

c) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8 *(Organi di decentramento amministrativo)*. — 1. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale generale del Ministero i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria di cui all'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e relativa tabella E) come sostituita dalla tabella B) allegata al presente regolamento.

2. Costituiscono organi periferici di livello dirigenziale non generale del Ministero gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e i centri per la giustizia minorile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.»;

d) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 *(Funzioni degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)*. — 1. Sulla base di programmi, indirizzi e direttive impartite dalla direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie, ferma la facoltà di delega di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria esercitano le seguenti attribuzioni nell'ambito territoriale di competenza:

a) analisi comparativa dei costi relativi alle diverse tipologie di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari;

b) acquisti di beni e servizi per il fabbisogno degli uffici giudiziari e gestione delle risorse materiali, dei beni e servizi dei medesimi uffici;

c) attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392;

d) supporto e ausilio all'attività delle conferenze permanenti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133, nella determinazione del fabbisogno di beni e servizi degli uffici giudiziari;

e) predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili adibiti ad uffici giudiziari;

f) attività di raccordo con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia del demanio per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.»;

e) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10 *(Risorse finanziarie degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)*. — 1. Il direttore generale delle risorse materiali e delle tecnologie assegna le risorse finanziarie e strumentali al dirigente preposto agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;

f) gli articoli da 11 a 15 sono abrogati;

g) all'articolo 16:

1) al comma 2 i primi due periodi, nonché, al terzo periodo, le parole: «, ivi compreso il trasferimento alle direzioni regionali delle strutture e risorse degli uffici di coordinamento interdistrettuale per i sistemi informativi automatizzati», sono soppressi;

2) al comma 4 i primi tre periodi sono soppressi;

3) il comma 7 è abrogato;

4) al comma 12, terzo periodo, le parole: «di livello generale e non generale» sono sostituite dalle seguenti: «di livello generale o non generale»;

h) la tabella A è soppressa e le tabelle C e D sono sostituite, rispettivamente, dagli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Modifiche alla tabella sulla dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità

1. La tabella F) allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, è sostituita dall'allegato III, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla riorganizzazione degli uffici della direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, nonché alla definizione dei relativi compiti, conseguenti alle modifiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, numero 3), alla individuazione degli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria e alla definizione della loro competenza territoriale, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 1, le funzioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto, sono esercitate dalla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133.

3. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo, che compete alla direzione generale di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, tra la medesima direzione generale e gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria.

4. L'ufficio speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, resta operante fino alla data di entrata in funzione dell'ufficio periferico dell'organizzazione giudiziaria individuato come competente a norma del comma 1.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze pubbliche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 ottobre 2020

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CONTE

Il Ministro della giustizia
BONAFEDE

Il Ministro per la pubblica amministrazione
DADONE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GUALTIERI

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2795

Allegato I (articolo 1, comma 1, lettera *h)*)
sostituisce la tabella C) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 84 del 2015

Ministero della giustizia	
Dotazione organica complessiva del personale dirigenziale	
Qualifiche dirigenziali - carriera amministrativa	Dotazione organica
Dirigenti prima fascia	17
Dirigenti seconda fascia	388
Totale dirigenti	405
Qualifiche dirigenziali - carriera penitenziaria	Dotazione organica
Dirigenti generali penitenziari	17
Dirigenti penitenziari	341
Totale dirigenti	358

Allegato II (articolo 1, comma 1, lettera *h)*)
sostituisce la tabella D) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Ministero della giustizia	
Amministrazione giudiziaria	
Dipartimento per gli affari di giustizia Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti prima fascia	13
Dirigenti seconda fascia	326
Totale dirigenti	339
Aree	Dotazione organica
Terza area	11.993
Seconda area	26.715
Prima area	4.415
Totale qualifiche dirigenziali	339
Totale aree	43.123
Totale complessivo	43.462

Allegato III (articolo 2, comma 1)
sostituisce la tabella F) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015

Ministero della giustizia	
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità	
Dotazione organica complessiva del personale amministrativo	
Qualifiche dirigenziali	Dotazione organica
Dirigenti prima fascia - carriera amministrativa	3
Dirigente generale penitenziario	1
Dirigenti seconda fascia - carriera amministrativa	16
Dirigenti esecuzione penale esterna e IPM - carriera penitenziaria	41
Totale dirigenti	61
Aree	Dotazione organica
Terza area	2.378
Seconda area	985
Prima area	115
Totale qualifiche dirigenziali	61
Totale aree	3.478
Totale complessivo	3.539

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art.17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Si riporta il testo dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità):

«Art. 4-*bis (Procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri)*. — 1. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, anche con riferimento agli adeguamenti conseguenti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2019, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente articolo sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri richiede il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica):

«Art. 1 *(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*. — 1. - 5-*ter*. (*Omissis*).

5-*quater*. Al fine di semplificare e accelerare il riordino dell'organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, compresi quelli di diretta collaborazione, è autorizzata per i medesimi, fino al 31 ottobre 2020, l'utilizzazione delle procedure di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

6. - 10-*septiesdecies*. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo degli articoli 4, comma 4, 5, 16, 17, 18, 19 e 55, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 4 *(Disposizioni sull'organizzazione)*. 1. - 3. (*Omissis*).

4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché la distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.

4-*bis*. - 6. (*Omissis*).»

«Art. 5 *(I dipartimenti)*. — 1. I dipartimenti sono costituiti per assicurare l'esercizio organico ed integrato delle funzioni del ministero. Ai dipartimenti sono attribuiti compiti finali concernenti grandi aree di materie omogenee e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unità di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite.

2. L'incarico di capo del dipartimento viene conferito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del ministro.

4. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.

5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:

a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del ministro;

b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza, nonché di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento;

d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;

e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento;

f) è sentito dal ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

g) può proporre al ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;

h) è sentito dal ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

6. Con le modalità di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono essere definiti ulteriori compiti del capo del dipartimento.»

«Art. 16 *(Attribuzioni)*. — 1. Il ministero di grazia e giustizia e il ministero di grazia e giustizia assumono rispettivamente la denominazione di ministro della giustizia e ministero della giustizia.

2. Il ministero della giustizia svolge le funzioni e i compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi e dai regolamenti in materia di giustizia e attività giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il consiglio superiore della magistratura, attribuzioni concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini professionali, archivi notarili, cooperazione internazionale in materia civile e penale.

3. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree funzionali:

a) servizi relativi alla attività giudiziaria: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

b) organizzazione e servizi della giustizia: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza;

c) servizi dell'amministrazione penitenziaria: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati;

d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.

4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve le disposizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'articolo 8 della legge 24 marzo 1958, n. 195.»

«Art. 17 *(Ordinamento)*. — 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.»

«Art. 18 *(Incarichi dirigenziali)*. — 1. Agli uffici di diretta collaborazione con il ministro ed ai dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e amministrative, i professori e ricercatori universitari, gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche soggetti estranei all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti all'interno dei dipartimenti, sono preposti i dirigenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria; quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri soggetti elencati al comma 1.»

«Art. 19 *(Magistrati)*. — 1. Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità.»

«Art. 55 *(Procedura di attuazione ed entrata in vigore)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Sino all'attuazione del comma 1, con regolamento adottato ai sensi del comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si può provvedere al riassetto dell'organizzazione dei singoli ministeri, in conformità con la riorganizzazione del governo e secondo i criteri ed i principi previsti dal presente decreto legislativo.

4. - 9. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione):

«Art. 1 *(Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)*. — 1. - 6. (*Omissis*).

7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

8.- 83. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge di stabilità 2015):

«Art. 1. — 1. - 525. (*Omissis*).

526. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«A decorrere dal 1° settembre 2015 le spese obbligatorie di cui al primo comma sono trasferite dai comuni al Ministero della giustizia e non sono dovuti ai comuni canoni in caso di locazione o comunque utilizzo di immobili di proprietà comunale, destinati a sedi di uffici giudiziari. Il trasferimento delle spese obbligatorie non scioglie i rapporti in corso e di cui è parte il comune per le spese obbligatorie di cui al primo comma, né modifica la titolarità delle posizioni di debito e di credito sussistenti al momento del trasferimento stesso. Il Ministero della giustizia subentra nei rapporti di cui al periodo precedente, fatta salva la facoltà di recesso. Anche successivamente al 1° settembre 2015 i locali demaniali adibiti ad uso di uffici giudiziari continuano a conservare tale destinazione»;

b) gli articoli 2, 3, 4 e 5 sono abrogati con decorrenza dal 1° settembre 2015.

527. - 735. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'articolo 16-*ter*, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili):

«Art. 16-*ter (Potenziamento dell'amministrazione finanziaria)*. — 1. - 6. (*Omissis*).

7. L'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, compresa quella degli uffici di diretta collaborazione, è adeguata con riferimento alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 mediante uno o più regolamenti che possono essere adottati, entro il 30 giugno 2020, con le modalità di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Con effetto dal 31 marzo 2020, al comma 1 del predetto articolo 4-*bis* del decreto-legge n. 86 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2018, le parole: «ha facoltà di richiedere» sono sostituite dalla seguente: «richiede».

8. - 12. (*Omissis*).».

— Si riporta l'articolo 1, commi 435 e 436, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):

«Art. 1. — 1. - 434. (*Omissis*).

435. Al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per la funzionalità dell'organizzazione giudiziaria anche in conseguenza del trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari";

b) all'articolo 3, comma 1, le parole: "dal direttore generale regionale o interregionale territorialmente competente, ovvero" e le parole: ", secondo le rispettive competenze e" sono soppresse;

c) all'articolo 4, comma 1, le parole: ", per quanto di rispettiva competenza, dal direttore regionale o interregionale di cui all'articolo 8, dal direttore tecnico di cui all'articolo 5, per i distretti di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o" sono soppresse;

d) l'articolo 5 è abrogato;

e) il capo II è sostituito dal seguente:

"CAPO II *(Articolazioni decentrate del ministero della giustizia)*. — Art. 6 *(Uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria)*. — 1. Il Ministero della giustizia, nell'ambito della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'articolo 7, esercita, con organi periferici di livello dirigenziale non generale, sulla base di programmi, indirizzi e direttive disposti dall'amministrazione centrale, le funzioni e i compiti in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia anche derivanti dal trasferimento delle competenze di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Gli uffici di cui al comma 1 svolgono altresì attività di raccordo con le amministrazioni competenti per la realizzazione di interventi in materia di edilizia giudiziaria.

3. Al fine di assicurare una più completa attività di determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari, il presidente del locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati fa parte, con diritto di voto, degli organismi collegiali di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133. Per la predetta partecipazione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. All'eventuale rimborso delle spese di missione si provvede con le risorse finanziarie del Ministero della giustizia disponibili a legislazione vigente.

Art. 7 *(Organico)*. — 1. Per il compiuto svolgimento delle specifiche attribuzioni di cui all'articolo 6, la dotazione organica del personale dirigenziale non generale dell'amministrazione giudiziaria è aumentata di 10 unità.

2. Ai medesimi fini del comma 1, la dotazione organica dell'amministrazione giudiziaria è altresì aumentata di complessive 150 unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenenti all'Area III e all'Area II. All'individuazione delle figure professionali si provvede ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Per la copertura della dotazione organica come rideterminata ai sensi dei commi 1 e 2, il Ministero della giustizia è autorizzato, nel triennio 2020-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione giudiziaria previste dalla normativa vigente.

4. Il posto di direttore generale dell'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli è soppresso e le funzioni e i compiti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102, sono esercitati da uno degli uffici di cui all'articolo 6 del presente decreto con sede in Napoli.

Art. 8 *(Risorse)*. — 1. L'assegnazione delle risorse finanziarie e strumentali al dirigente amministrativo preposto agli uffici periferici di cui all'articolo 6 per l'espletamento del suo mandato è effettuata dal competente direttore generale dell'amministrazione centrale secondo i criteri indicati dal Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera *c)*, 14, comma 1, lettera *b)*, e 16, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".
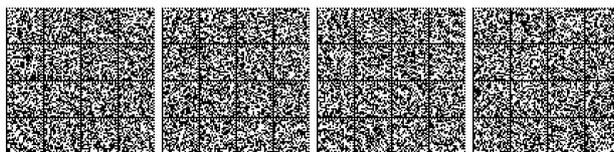
436. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 435, è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.918.335 a decorrere dall'anno 2020.

437. - 884. (*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 1, 5 e 16 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come modificato dal presente decreto:

«Art. 1 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) per "Ministro" il Ministro della giustizia;

b) per "Ministero" il Ministero della giustizia;

c) per "decreto legislativo» il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

d) per "amministrazione centrale" i dipartimenti, le direzioni generali e le altre articolazioni centrali previsti dal titolo II del presente decreto;

e) *per "uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria" gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;*

f) *(Soppressa).»*

«Art. 5 *(Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi)*. — 1. Il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le aree funzionali individuate dall'articolo 16, comma 3, lettera *b)*, del decreto legislativo.

2. Per l'espletamento delle funzioni del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi sono istituiti i seguenti uffici dirigenziali generali, con le competenze per ciascuno di seguito indicate:

a) Direzione generale del personale e della formazione: ruolo e matricola del personale dirigenziale e non dirigenziale; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; reclutamento, nomina e prima assegnazione del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'amministrazione periferica e degli uffici giudiziari diversi da quelli nazionali nei casi previsti dall'articolo 35, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; reclutamento per mobilità; piano delle assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; gestione del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; trasferimento del personale amministrativo da e per altre amministrazioni; comandi verso altre amministrazioni e collocamenti fuori ruolo; provvedimenti disciplinari più gravi della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni; formazione professionale dei dirigenti; formazione e riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; relazioni sindacali; provvedimenti in materia pensionistica, ferme le competenze della Direzione generale dei magistrati; Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari. Restano ferme le competenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e quelle del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

b) Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie: determinazione del fabbisogno di beni e servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; attività connesse all'onere delle spese per la gestione degli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392; stipula degli accordi e delle convenzioni quadro di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133; elaborazione degli indirizzi e delle linee di pianificazione strategica e adozione delle misure organizzative di cui all'articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2015; *elaborazione dei programmi, degli indirizzi e delle direttive da impartire agli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia di cui alla presente lettera;* acquisti, per importi pari o superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di beni e servizi omogenei ovvero comuni a più distretti di corte di appello; acquisizione di veicoli; acquisizione, progettazione e gestione dei beni mobili, immobili e dei servizi dell'amministrazione centrale e degli uffici giudiziari nazionali; emissione del parere previsto dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119; predisposizione degli elementi necessari alla determinazione delle priorità di intervento ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; espletamento dei compiti e delle funzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254; servizio di documentazione degli atti processuali a norma dell'articolo 51 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; predisposizione e attuazione dei programmi per l'acquisto, la costruzione, la permuta, la vendita, la ristrutturazione di beni immobili; competenze residue del Ministero in materia di predisposizione e attuazione degli atti in materia di procedimenti relativi alla concessione ai comuni di contributi per le spese di gestione degli uffici giudiziari. La Direzione generale esercita altresì una competenza generale in materia di procedure contrattuali del Ministero e a tal fine si avvale dell'attività istruttoria svolta dalle direzioni generali interessate all'esecuzione dei contratti; sono comprese le procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi di telecomunicazione e fonia in coerenza con le misure di coordinamento strategico e di indirizzo dello sviluppo dei sistemi di telecomunicazione e fonia adottate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I raccordi con le competenze in materia di risorse e tecnologie degli altri dipartimenti sono definiti con i decreti di cui all'articolo 16, comma 2;

c) Direzione generale del bilancio e della contabilità: adempimenti connessi alla formazione del bilancio di previsione, al disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e al conto consuntivo; predisposizione del budget economico per centri di costo e rilevazione dei costi; variazioni di bilancio; predisposizione del conto annuale; erogazione del trattamento economico fondamentale e accessorio al personale dell'amministrazione centrale; erogazione del trattamento economico fondamentale al personale degli Uffici giudiziari centrali; gestione dei fondi relativi al trattamento economico accessorio; rimborso degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale comandato da altre amministrazioni ed enti; servizio dei buoni pasto spettanti ai dipendenti dell'amministrazione giudiziaria; liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme spettanti al personale;

d) Direzione generale dei magistrati: attività preparatorie e preliminari relative all'esercizio dell'azione disciplinare e altre attività di supporto nelle materie di competenza del Ministro in ordine ai magistrati professionali e onorari, salve le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero, e conseguenti rapporti con il Consiglio superiore della magistratura; gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria; tabelle di composizione degli uffici giudiziari; gestione dei concorsi per l'ammissione in magistratura; provvedimenti in materia pensionistica relativi al personale di magistratura; contenzioso relativo al personale di magistratura;

e) Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati: attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia; adempimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, quale ufficio unico responsabile per la transizione digitale a norma della medesima disposizione; programmazione, progettazione, sviluppo, gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia per tutti gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; integrazione e interconnessione dei sistemi nel rispetto degli standard; interconnessione con i sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia delle altre amministrazioni; pareri di congruità tecnico-economica sugli acquisti per i quali non è richiesto il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia digitale; predisposizione e gestione del piano per la sicurezza informatica dell'Amministrazione della giustizia; promozione e sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica, telecomunicazione, telematica e fonia; procedure di formazione dei contratti riguardanti l'acquisizione di beni e servizi informatici e dei connessi lavori di impiantistica riguardanti esclusivamente le sale server;

f) Direzione generale di statistica e analisi organizzativa: compiti previsti dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, quale ufficio del Sistema statistico nazionale, ivi compresa la realizzazione e gestione di banche dati di statistica giudiziaria; redazione del programma statistico nazionale attraverso l'individuazione di criteri unici e omogenei sul territorio nazionale, assicurando a livello centrale, per i rapporti con l'ISTAT, il coordinamento con gli uffici del Ministero, gli uffici amministrativi decentrati e gli uffici giudiziari; rapporti con organismi europei e internazionali di settore.

3. Il Capo del dipartimento svolge altresì le seguenti funzioni:

a) rilevazione dei fabbisogni e programmazione degli interventi su circoscrizioni giudiziarie, dotazioni, piante organiche di personale da destinare alle varie strutture e articolazioni dell'amministrazione giudiziaria, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

b) gestione dell'Ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi degli articoli 1, comma 4, lettere *b)* e *c)*, e 8, della legge 7 giugno 2000, n. 150.»
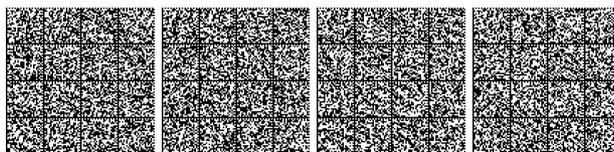
«Art. 16 *(Disposizioni transitorie e finali)*. — 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale nonché alla definizione dei relativi compiti e alla distribuzione dei predetti tra le strutture di livello dirigenziale generale si provvede con decreti del Ministro, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Non possono essere individuati uffici dirigenziali non generali in numero superiore a quello dei posti di dirigente di seconda fascia previsti, per ciascun dipartimento, nelle tabelle *D)*, *E)*, *F)* e *G)* allegate al presente decreto.

2. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione e all'informatizzazione delle strutture degli uffici dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nonché dell'Amministrazione degli archivi notarili; con i medesimi decreti possono essere istituiti presidi territoriali in luogo dei soppressi provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria e ne sono definiti competenze e compiti. Con uno o più decreti del Ministro si provvede alla razionalizzazione ed all'informatizzazione delle strutture degli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità nonché alla definizione di linee operative omogenee per l'attività di gestione trattamentale.

3. Con uno o più decreti del Ministro, nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari e delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione.

4. Le strutture organizzative esistenti, interessate dal processo di riorganizzazione di cui al presente decreto, e i corrispondenti incarichi dirigenziali, sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima fascia relativi alla nuova organizzazione del Ministero da concludersi entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

5. Alle necessità di riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale previste dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede anche mediante la soppressione dei corrispondenti posti recati in aumento dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

6. La tabella A) allegata al decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, è sostituita dalla tabella A) allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

7. (Abrogato).

8. La tabella E) allegata alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, è sostituita dalla tabella *B)* allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante.

9. Le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dell'Amministrazione degli archivi notarili, sono previste dalle tabelle C), D), E), F) e G) allegate al presente decreto e che ne costituiscono parte integrante. Con successivi decreti del Ministro della giustizia ripartisce i contingenti di personale come sopra rideterminati nelle fasce retributive e nei profili professionali.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e la riduzione di cui all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, il Ministro provvede con proprio decreto all'attribuzione delle risorse ai dipartimenti.

11. Con successivo decreto del Ministro di natura regolamentare è definito il nuovo modello organizzativo della Direzione generale della formazione.

12. È istituita una struttura temporanea, di livello dirigenziale generale, per il coordinamento delle attività nell'ambito della politica regionale, nazionale e comunitaria, che ha la responsabilità del coordinamento, gestione e controllo dei programmi e degli interventi volti, nell'ambito della politica di coesione, al perseguimento degli obiettivi del Ministero inerenti all'organizzazione del sistema giustizia. La conferenza dei capi dipartimento di cui all'articolo 3, comma 6, svolge altresì funzione di programmazione, indirizzo e controllo relativamente alle competenze della direzione di cui al primo periodo. Ai fini dell'invarianza della spesa e nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero sono resi indisponibili in misura corrispondente posti di funzione dirigenziale, di livello generale *o* non generale, equivalenti dal punto di vista finanziario.

13. Le dotazioni organiche del Ministero sono definite dal presente decreto ad ogni effetto di legge.».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'articolo 5, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, si vedano le note all'articolo 1.

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. - 4. (*Omissis*).

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. (*Omissis*).».

— Per il testo dell'articolo 4, comma 4, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84:

«Art. 9 *(Funzioni e compiti)*. — 1. Il Direttore regionale, nel rispetto delle disposizioni e sotto la vigilanza dei capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, svolge i compiti attribuitigli dal decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e dal presente regolamento, in coordinamento, per le materie di rispettiva competenza, con le articolazioni dell'amministrazione centrale.

2. Il Direttore regionale:

a) gestisce le risorse umane, materiali e finanziarie di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 ed esercita i relativi poteri di spesa;

b) definisce per gli uffici giudiziari i limiti entro i quali possono essere adottati gli atti che comportano oneri di spesa;

c) assegna agli uffici le risorse finanziarie e strumentali a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240;

d) svolge le attività di programmazione, individuazione, rilevazione, controllo, gestione, verifica, anche a consuntivo, delle risorse finanziarie assegnate; verifica la coerenza tra lo stanziamento e l'allocazione effettiva delle risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione degli obiettivi programmati; svolge attività di analisi e rendiconto periodica finalizzata al supporto decisionale; analizza gli scostamenti tra quanto programmato e quanto conseguito; svolge le attività di individuazione, rilevazione, controllo e gestione di dati e informazioni finalizzate al supporto dei processi decisionali e del controllo di gestione dell'amministrazione centrale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2015, n. 133:

«Art. 6 *(Rapporti con l'amministrazione centrale)*. — 1. - 2. (*Omissis*).

3. Ferme le competenze del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero connesse alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari, ivi incluse le competenze dei titolari delegati ai poteri di spesa, possono essere delegate ai capi degli uffici giudiziari le competenze relative alla formazione dei contratti necessari all'attuazione dei compiti di cui all'articolo 4, comma 1. Nella
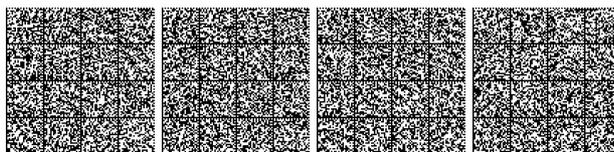
materia della sicurezza le medesime competenze possono essere delegate al procuratore generale.».

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1994, n. 102 (Istituzione di un ufficio speciale presso il Ministero di grazia e giustizia per la gestione e la manutenzione degli uffici giudiziari della città di Napoli):

«Art. 1. — 1. Nell'ambito della organizzazione del Ministero di grazia e giustizia è istituito l'ufficio speciale per la gestione e la manutenzione del nuovo complesso giudiziario della città di Napoli e degli edifici e locali ospitanti uffici giudiziari nella stessa città, nonché degli edifici e locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

2. All'ufficio speciale sono attribuite, in deroga all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, le attività necessarie a rendere funzionante il nuovo complesso giudiziario e l'edificio destinato a sede della procura della Repubblica presso il tribunale, entrambi siti nel centro direzionale di Napoli, le attività concernenti la gestione, la manutenzione e la conservazione dei beni immobili e delle strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, la ventilazione, la telefonia, le reti informatiche, il controllo informatico centralizzato delle strutture, la pulizia e custodia degli immobili e loro pertinenze, e quant'altro necessario per il funzionamento degli edifici giudiziari della città di Napoli. Le attività di cui al periodo precedente sono attribuite all'ufficio speciale anche in relazione agli edifici e ai locali ospitanti il tribunale di Napoli nord e la procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

3. L'ufficio speciale ha sede presso il nuovo complesso giudiziario della città di Napoli, sito nel centro direzionale di tale città.».

20G00194

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 settembre 2020.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante disposizioni applicative per il funzionamento del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILPPO ECONOMICO

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio», e, in particolare, l'art. 103 ove si prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Registro pubblico generale delle opere protette ai sensi della medesima legge;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 98 del 2011, secondo il quale il Ministro per i beni e le attività culturali emana, annualmente, un atto di indirizzo contenente, con riferimento a tre esercizi sociali, gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», che all'art. 32 istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, con conseguente soppressione del Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e le opere audiovisive, di cui al comma 2 del citato art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

Visto, in particolare il comma 7 dell'art. 32 della citata legge 14 novembre 2016, n. 220, ove si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni previste dal comma 6 del medesimo art. 32, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, recante «Disposizioni applicative per l'attivazione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*» e, in particolare, l'art. 23;
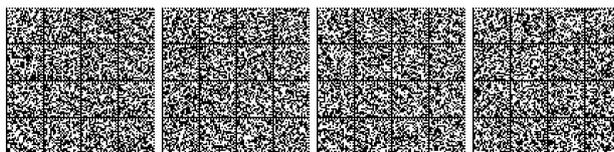
Visto l'atto di indirizzo del 30 marzo 2020, emanato dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, concernente gli obiettivi strategici della società a responsabilità limitata «Istituto Luce - Cinecittà», da realizzarsi nell'anno 2020 e per il triennio 2020-2022, con il quale è stato assegnato alla società il supporto alla Direzione generale Cinema e audiovisivo nella implementazione e tenuta del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, attraverso la realizzazione di un portale telematico e la dematerializzazione di tutta la documentazione afferente il PRC presso la SIAE;

Considerato che, ai sensi dell'art. 32, comma 3, lettera *a)* della legge 14 novembre 2016, n. 220, attraverso il Registro sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi, sino a prova contraria, dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori;

Rilevata la necessità che le disposizioni di funzionamento dell'istituendo Registro siano rese coerenti ed omogenee rispetto agli effetti di pubblicità previsti dall'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, già validi per il Registro pubblico delle opere protette e il Pubblico registro cinematografico;

Rilevata la necessità di modificare le disposizioni applicative contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, in conformità all'art. 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, in ragione delle esigenze attuative del Registro istituito dal medesimo articolo;

Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, numero 1, la parola: «rispettivamente» è soppressa e le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali e per il turismo»;

b) al comma 2, il numero 2 è sostituito dal seguente: «2. "DG Cinema e audiovisivo": la Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;»;

c) al comma 2, numero 4, punto 1, le parole: «; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo i parametri»;

d) al comma 2, numero 4, punto 4, le parole: «come distinta al precedente punto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al punto».

Art. 2.

Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «avvalendosi delle» sono sostituite dalle seguenti: «con le» e, dopo le parole: «legislazione vigente,», sono inserite le seguenti: «avvalendosi di Istituto Luce-Cinecittà S.r.l., istituita dall'art. 14, comma 6 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,»;

b) al comma 2, lettera *a)*, le parole: «dell'attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «, mediante verifica degli atti di attribuzione» e, dopo le parole: «opere cinematografiche e audiovisive», sono aggiunte le seguenti: «iscritte nel Registro»;

c) al comma 2, lettera *b)*, le parole: «e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «, nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea e dai Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa,» e il numero 1 è abrogato;

d) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale».

Art. 3.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, la parola: «dichiarativa» è sostituita dalle seguenti: «e di opponibilità a terzi» e le parole: «sul Registro vengono iscritte» sono sostituite dalle seguenti: «sono iscritte nel Registro»;

b) al comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* in via obbligatoria, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa nonché gli atti, gli accordi e le sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, incluse le cessioni dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;»;

c) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, che non hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di Fondi sovranazionali cui l'Italia partecipa, nonché tutti gli atti, gli accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia e all'estero, delle medesime opere;»;
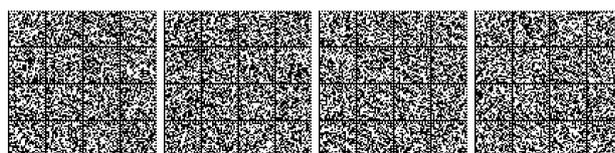
d) al comma 1, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente: «b-*bis*) in via facoltativa, le opere cinematografiche e audiovisive non aventi nazionalità italiana, incluse quelle importate in Italia, nonché gli atti, accordi e sentenze aventi ad oggetto i diritti relativi alla distribuzione, rappresentazione o sfruttamento in Italia delle medesime opere, per le quali è ammessa l'iscrizione anche da parte del distributore nazionale o internazionale.»;

e) il comma 2 è abrogato;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I dati relativi alle sovvenzioni pubbliche, nonché all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione dei diritti di antenna alle reti del servizio pubblico delle opere iscritte al Registro, sono liberamente accessibili e consultabili sul sito internet istituzionale della DG Cinema e audiovisivo, tramite apposito link al sito istituzionale del Ministero.».

Art. 4.

Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il produttore, l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che esercita l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, richiede l'iscrizione delle medesime opere nel Registro, presentando apposita domanda alla DG Cinema e audiovisivo entro novanta giorni dalla data della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web. È fatto salvo quanto disposto dall'art. 4, commi 1, lettera b-*bis*), e 3.»;

b) al comma 2, le parole: «utilizzando la piattaforma messa a disposizione dalla DG Cinema ed» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le indicazioni specifiche contenute nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo e»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma 2-*bis*: «2-*bis*. Nel caso di opera cinematografica o audiovisiva destinataria di contributi pubblici di cui all'art. 3, comma 2, lettera *b)*, con la richiesta di iscrizione deve essere allegata copia degli atti concessori o indicato il sito istituzionale che riporta i dati relativi all'assegnazione dei contributi. La richiesta di iscrizione di un'opera cinematografica o audiovisiva italiana destinataria di contributi concessi ai sensi della legge 14 novembre 2016, n. 220, attesta, mediante dichiarazione della Cineteca nazionale, l'avvenuto deposito dell'opera ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. Qualora, al momento della richiesta di iscrizione, l'opera non sia stata ultimata e, conseguentemente, non ancora depositata presso la Cineteca nazionale, la dichiarazione di cui al secondo periodo deve essere comunque trasmessa ad integrazione della richiesta di iscrizione entro il termine di cui al comma 1.».

Art. 5.

Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Ai fini della trascrizione degli atti di cui all'art. 4, è presentata apposita nota di trascrizione contenente gli elementi indicati nell'allegato 3 e secondo quanto specificato nei moduli predisposti dalla DG Cinema e audiovisivo.»;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-*bis*: «1-*bis*. Qualora un atto abbia per oggetto più opere cinematografiche e audiovisive, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascuna opera.»;

c) il comma 2 è abrogato;

d) al comma 3, le parole: «si riferisce» sono sostituite dalle seguenti: «e la nota si riferiscono. Per le opere di cui all'art. 5, comma 1, la DG Cinema e audiovisivo verifica altresì la regolarità e la continuità dei trasferimenti dei diritti.»;

e) al comma 4, le parole: «ovvero la mancata trascrizione specificando, in quest'ultimo caso, le relative motivazioni» sono sostituite dalle seguenti: «o la richiesta di rettifiche, integrazioni oppure le motivazioni della mancata trascrizione»;

f) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-*bis*. Con l'eccezione degli atti di concessione di sovvenzioni pubbliche, ai fini della trascrizione sul Registro, gli atti di cui all'art. 4 devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e devono essere presentati in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con apposito decreto, il direttore generale Cinema e audiovisivo può specificare le ulteriori modalità operative relative alla tenuta del Registro.».

Art. 6.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. L'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, è sostituito dal seguente:

«1. Il Registro assicura la pubblicità e l'opponibilità a terzi sino a prova contraria, ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 14 novembre 2016, n. 220, dell'esistenza dell'opera cinematografica e audiovisiva, mediante verifica dei relativi atti di attribuzione agli autori e ai produttori, nonché della pubblicità in merito all'assegnazione dei contributi previsti dalla vigente normativa e in merito all'acquisto, alla distribuzione e alla cessione di diritti d'antenna alle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

2. Il Registro tenuto dalla DG Cinema e audiovisivo è pubblico. La nota di trascrizione, nonché gli estremi degli atti e dei documenti allegati, sono accessibili nel rispetto della normativa vigente.».

Art. 7.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «bilancio dello Stato,» sono inserite le seguenti: «per essere riassegnate ad apposito capitolo della DG Cinema e audiovisivo dello stato di previsione della spesa del Ministero,»;

b) al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: «opera cinematografica» sono inserite le seguenti: «o audiovisiva»;

c) al comma 1, dopo la lettera *a)*, è inserita la seguente: «a-*bis*) per ogni iscrizione di cortometraggio, film o altra opera audiovisiva di cortometraggio euro 55,65;»;

d) al comma 1, la lettera *b)* è abrogata;

e) al comma 1, lettera *c)*, le parole: da «qualora» fino alla fine della lettera sono soppresse;

f) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Oltre alle tariffe di cui al comma 1, trovano applicazione le norme sull'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»;

g) al comma 2, le parole: «come sopra» sono soppresse, dopo la parola: «determinate» sono inserite le seguenti: «ai sensi del comma 1» e le parole: «dei beni e delle attività culturali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «per i beni e le attività culturali e per il turismo».

Art. 8.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «al» è sostituita dalle seguenti: «all'art. 103, comma 2 della», le parole: «art. 103, comma 2,» sono soppresse e, dopo la parola: «cinema», sono inserite le seguenti: «e audiovisivo»;

b) al comma 3, le parole: da «, ad eccezione» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «. Sono iscrivibili presso il nuovo Registro le opere di cui all'art. 5, comma 1 del presente decreto, non iscritte nel soppresso Registro pubblico speciale tenuto dalla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.) e in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2017.».

Art. 9.

Modifiche agli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018

1. All'allegato 1 «Contenuto del Pubblico registro» al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla sezione A:

1) la lettera *f)* è abrogata;

2) alla lettera *g)*, sono premesse le seguenti parole: «se ottenuto,»;

3) alla lettera *h)*, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «e, qualora conseguito, gli estremi del riconoscimento in via provvisoria della nazionalità italiana»;

4) alla lettera *i)*, sono premesse le seguenti parole: «per le opere ultimate di cui all'art. 5, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del presente decreto,»;

5) alla lettera *j)*, le parole: «di prima proiezione in pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute»;

6) la lettera *k)* è abrogata;

7) alla lettera *m)*, le parole: «i dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti»;

8) alla lettera *n)*, le parole: «i contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali e sovranazionali» sono sostituite dalle seguenti: «copia degli atti concessori, o stralcio dal sito istituzionale con i dati essenziali, dei contributi pubblici statali, regionali, degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea o di un Fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa» e il numero 1 è abrogato;

9) alla lettera *o)*, le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili»;

b) alla sezione B:

1) alla lettera *e)*, le parole: «la data di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «la data di acquisizione dei diritti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per la proiezione ovvero la diffusione in Italia»;

2) alla lettera *g)*, le parole: «di prima proiezione in pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «della prima uscita in sala o della prima diffusione televisiva o sul web, ove già avvenute»;

3) alla lettera *h)*, le parole: «i dati» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti»;

4) alla lettera *i)*, le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale, ove disponibili».

2. All'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Tipologia degli atti soggetti a trascrizione nel Registro», al numero 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «radio-televisivo» sono sostituite dalle seguenti: «radiofonico, televisivo e multimediale»;

b) la lettera *l)* è sostituita dalla seguente: «*l)* gli atti relativi a vicende societarie idonee a modificare o estinguere i diritti di cui alle lettere precedenti;»;

c) la lettera *m)* è abrogata;

d) alla lettera *o)*, le parole: «le domande giudiziali,» sono soppresse;

e) alla lettera *p)*, dopo le parole: «dell'Unione europea», sono inserite le seguenti: «o di un Fondo sovranazionale cui l'Italia partecipa»;

f) dopo la lettera *p)*, è inserita la seguente: «p-*bis*) gli atti di cessione del credito di imposta e dei contributi pubblici ricevuti ai sensi della legge n. 220 del 2016, per le medesime opere;».
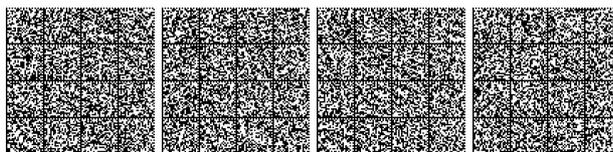
3. All'allegato 2 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 1 è sostituito dal seguente: «1. Con l'eccezione di quelli previsti dalla lettera *o)*, ai fini della trascrizione sul Registro, tutti gli atti di cui al presente allegato, stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto nella forma prescritta a norma di legge per la loro validità, devono essere debitamente registrati presso l'Agenzia delle entrate e presentati in modalità telematica, con firma digitale, alla DG Cinema e audiovisivo.»;

b) il numero 2 è abrogato;

c) al numero 3, sono aggiunte, in fine, le parole seguenti: «, se richiesto dalla legge in relazione all'atto da trascrivere, oppure da una traduzione con attestazione di conformità all'originale»;

d) i numeri 4 e 5 sono abrogati.

4. All'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018, «Nota di trascrizione» sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, lettera *c)*:

1) al punto 1, le parole: «con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente» sono soppresse;

2) il punto 3 è abrogato;

3) al punto 5, le parole: «dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti giuridici che s'intendono rendere conoscibili»;

4) al punto 6, le parole: «del suddetto evento giuridico» sono sostituite con le seguenti: «degli stessi atti giuridici» e le parole: «ed alla quantità» sono sostituite dalle seguenti: «e alla tipologia»;

b) al numero 3, lettera *b)*, punto 5, dopo la parola: «rispetto», è inserita la seguente: «di».

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Alla denominazione «DG Cinema», ovunque ricorra nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2018 e negli atti a questo allegati, è sostituita la denominazione «DG Cinema e audiovisivo», in adeguamento al regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto la DG Cinema e audiovisivo assicura l'operatività del Registro e ne dà pubblico avviso nel proprio sito web. La richiesta di iscrizione al Registro di opere, la cui prima uscita in sala o la prima diffusione televisiva o sul web è avvenuta nel periodo dal 1° gennaio 2017 al centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, deve essere presentata entro novanta giorni dalla data del pubblico avviso di cui al primo periodo.

3. Con provvedimento del direttore generale Cinema e audiovisivo, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, delle informazioni e della documentazione concernenti il Registro pubblico speciale per le opere cinematografiche e audiovisive, soppresso dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, che confluisce nel Registro di cui al presente decreto.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2757

20A06988

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2020.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, concernenti il Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 4;

Visto, in particolare, l'art. 7, commi 1, 2 e 3, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, ai sensi del quale il Presidente del Consiglio dei ministri individua, con propri decreti, le aree funzionali omogenee da affidare alle strutture in cui si articola il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e indica, per tali strutture e per quelle di cui si avvalgono ministri o Sottosegretari di Stato da lui delegati, il numero massimo degli
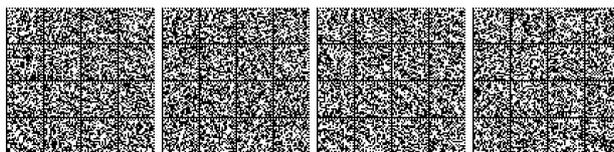
uffici e dei servizi, restando l'organizzazione interna delle strutture medesime affidata alle determinazioni del Segretario generale o dei ministri e sottosegretari delegati, secondo le rispettive competenze;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'art. 21 relativo al Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 74-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, nella legge n. 27 del 24 aprile 2020, in cui si dispone che la dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia della protezione civile, di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è incrementata nella misura di un posto di prima fascia e di un posto di seconda fascia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro è stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, a esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto opportuno procedere alla ridefinizione dell'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di adeguare l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile alle modifiche introdotte dal citato art. 74-*bis*, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Informate le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'art. 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012

1. All'art. 21, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, le parole: «non più di sette uffici» sono sostituite dalle seguenti: «non più di otto uffici» e le parole: «non più di trentatré servizi» sono sostituite dalle seguenti: «non più di trentaquattro servizi».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto è adottato il decreto di organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012.

2. L'attuale organizzazione del Dipartimento della protezione civile resta ferma sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2020

p. *Il Presidente*
del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 2020
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 2623

20A07020

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 24 novembre 2020.

Ammissione alle agevolazioni del progetto di cooperazione internazionale «HA-CTion» nell'ambito del programma FLAG ERA III, Call 2019. (Decreto n. 1953/2020).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Vista il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48, recante regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020);

Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonché dell'università e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»;

Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;

Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale;

Visto, infine, il decreto direttoriale n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non è prevista la valutazione tecnico scientifica *ex ante* né il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del Comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012;

Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali;

Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con decreto direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, delle Linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016;

Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative *ex* art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attività di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;
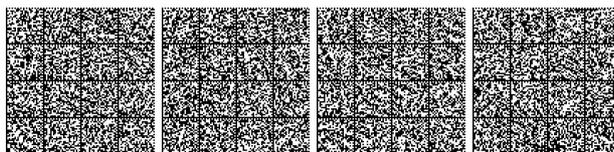
Vista la legge del 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR);

Considerata la peculiarità delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilità speciale n. 5944;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilità speciale – IGRUE, in particolare il conto di contabilità speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi;

Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilità speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (Eranet, CSA, Art. 185, etc.);

Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019 registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31 di riparto del FIRST 2018;

Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2018, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632 del 12 maggio 2020, reg UCB n. 506 del 14 maggio 2020;

Visto il contratto (*Grant Agreement*) n. 825207 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet cofund FLAG-ERA III e il *Consortium agreement* che disciplina i diritti e i doveri delle parti e, in particolare, le modalità di trasferimento dei fondi europei ai singoli enti finanziatori;

Visto il bando transnazionale FLAG ERA III *Call* 2019, comprensivo delle *Guidelines for Applicants*, pubblicato dall'Eranet FLAG ERA III, «*Joint Transnational Call 2019 for research projects in synergy with the two FET Flagships Graphene Flagship & Human Brain Project*» in data 19 novembre 2018 con scadenza il 19 febbraio 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani;

Atteso che il MUR partecipa alla *Call* 2019 con il budget finalizzato al finanziamento dei progetti nazionali a valere sui Fondi FIRST nella forma di contributo alla spesa, come da lettera di impegno n. 3712 del 6 marzo 2018;

Considerato l'avviso integrativo n. 3125 del 21 novembre 2018;

Visto l'art. 19, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che «le disposizioni del presente decreto si applicano ai progetti presentati a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ovvero a quelli presentati prima della sua entrata in vigore qualora soddisfino tutte le condizioni di cui al presente decreto»;

Vista la decisione finale dell'iniziativa Eranet cofund FLAG-ERA III con la quale è stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «*HA-CTion - Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear memory*», avente come obiettivo quello di analizzare in modelli preclinici l'architettura e la funzione di circuiti neuronali istaminergici ipotalamici afferenti alla corteccia, ippocampo, amigdala implicati nelle varie fasi della formazione di memorie emotive, con un costo complessivo pari a euro 214.285,00;

Vista la nota n. 19527 del 31 ottobre 2019, a firma del dirigente dell'Ufficio VIII dott. Consoli, con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale effettuata sui progetti presentati in risposta al bando e la lista dei progetti a partecipazione italiana meritevoli di finanziamento, fra i quali il progetto dal titolo «*HA-CTion - Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear memory*» e la nota n. 5348 del 7 aprile 2020 che specifica il capitolo di spesa del FIRST 2018;

Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali *ex* art. 18, decreto ministeriale n. 593/2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruità dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario;

Visto il decreto direttoriale n. 247 del 3 marzo 2020, reg UCB n. 839 del 31 marzo 2020, di nomina dell'esperto tecnico scientifico prof. Maurizio Corbetta di eventuali sostituti;

Atteso che l'esperto prof. Maurizio Corbetta ha approvato il capitolato tecnico allegato al presente decreto, in ossequio al disposto di cui all'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2016 e conseguenti atti regolamenti citati in premessa;

Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «*HA-CTion - Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear memory*», figura il proponente italiano:

Università degli studi di Firenze;

Visto il *Consortium Agreement* trasmesso dal beneficiario;

Attesa la comunicazione e-mail del 26 luglio 2020 da parte del segretariato della *Call* di cui trattasi, acquisita per il tramite dell'Ufficio VIII della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, con la quale vengono comunicate le date definitivamente fissate per l'inizio delle attività dei progetti partecipanti alla *Call*;

Dato atto che con la predetta comunicazione la data di inizio del progetto «*HA-CTion - Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear memory*» è fissata al 1° marzo 2020;
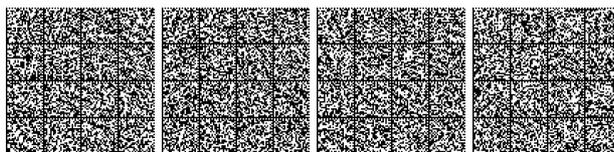
Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti;

Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il COR n. 3497600 del 15 novembre 2020;

Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (*Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), è stata acquisita la visura Deggendorf n. 8737841 del 15 novembre 2020;

Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca;

Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33: «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di cooperazione internazionale «*HACTion - Hypothalamic histaminergic modulation of brain regions involved in fear memory*» è ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), che ne costituisce parte integrante.

2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto è fissata al 1° marzo 2020 e la sua durata è di trentasei mesi.

3. Il finanziamento sarà regolamentato con le modalità e i termini di cui all'allegato disciplinare (Allegato 2) e dovrà svolgersi secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (Allegato 3) approvato dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Fatta salva la necessità di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attività di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il MUR resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.

2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili.

Art. 3.

1. Le risorse necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 85.630,96 nella forma di contributo alla spesa, a valere sulle disponibilità del riparto FIRST 2018, cap. 7245, di cui al decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-31.

2. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilità delle risorse secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalità di rendicontazione.

3. Ad integrazione delle risorse di cui al comma 1, il MUR si impegna a trasferire ai predetti beneficiari il co-finanziamento europeo previsto per il progetto, pari a euro 64.368,54, ove detto importo venga versato dal coordinatore dell'ERANET Cofund sul conto di contabilità speciale 5944 IGRUE, intervento relativo all'iniziativa FLAG ERA III, così come previsto dal contratto n. 825207 fra la Commissione europea e i partner dell'ERA-NET Cofund, tra i quali il MUR ed ove tutte le condizioni previste per accedere a detto contributo vengano assolte dal beneficiario.

4. Nella fase attuativa, il MUR può valutare la rimodulazione delle attività progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attività progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma.
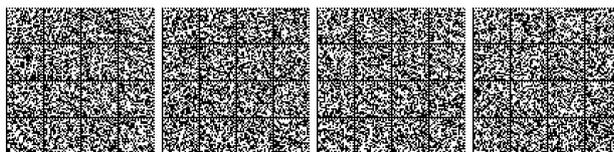
4. Le attività connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (Allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dal programma e dallo scrivente Ministero, e comunque mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale.

Art. 4.

1. Il MUR disporrà, su richiesta di ciascun beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «*National Eligibility Criteria*» 2018, nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici e del 50% nel caso di soggetti privati. In quest'ultimo caso, il soggetto beneficiario privato dovrà produrre apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.

2. Il beneficiario si impegnerà a fornire dettagliate rendicontazioni semestrali della somma oggetto di contributo ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresì, alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili, nonché di economie di progetto.

3. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere, nei confronti del soggetto beneficiario, alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione.

Art. 5.

1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, è trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016.

2. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 2355

AVVERTENZA:

Gli allegati al decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: http://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione

20A07011

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Bottega delle idee società cooperativa», in Campobasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 11 febbraio 2020, n. 5/SGC/2020 con il quale la società cooperativa «La Bottega delle idee società cooperativa» con sede in Campobasso è stata posta in gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile la dott.ssa Simona Fontana ne è stata nominata commissario governativo;

Vista l'istanza del 22 maggio 2020, pervenuta a questa autorità di vigilanza in data 25 maggio 2020, con la quale il commissario governativo ha chiesto che la società in parola sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato quanto emerge dalla relazione del commissario governativo, dalla quale si evince che l'ultima situazione patrimoniale della cooperativa, aggiornata al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 73.902,12, si riscontra una massa debitoria di euro 80.873,70 ed un patrimonio netto negativo di euro - 29.020,60;

Considerato che in data 24 settembre 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare a formulare osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;
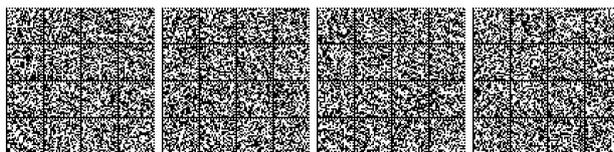
Richiamata la vigente circolare della competente Direzione generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, nella quale vengono disciplinate le modalità di selezione dei professionisti cui affidare le funzioni di commissario liquidatore e si prevede quale criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla medesima banca dati fermo restando che «sono fatte salve le nomine nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si procede alla individuazione diretta di professionisti comunque presenti nell'ambito della banca dati disciplinata nella presente circolare. A mero titolo di esempio e non a titolo esaustivo, tali circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa […]»;

Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di successione di procedure per una medesima impresa cooperativa;

Considerate le esigenze di celerità del procedimento nonché l'opportunità di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante la procedura maturato dal medesimo professionista che ha svolto l'incarico di commissario governativo;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Bottega delle idee società cooperativa», con sede in Campobasso (codice fiscale 01713060703) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Simona Fontana, nata a Lanciano (CH) il 17 febbraio 1972 (codice fiscale FNTSMN72B57E435D), domicilia in San Vito Chietino (CH) - c.da Portelle n. 70 - già commissario governativo.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 dicembre 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A07013

DECRETO 7 dicembre 2020.

Scioglimento della «Cooperativa Edilizia futura», in Mottola e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale del 25 maggio 2015, n. 16/SGC/2015 con il quale la cooperativa «Cooperativa Edilizia futura», con sede in Mottola (TA) - C.F. 02514240734, è stata posta in gestione commissariale e l'avv. Fernando Bianco ne è stato contestualmente nominato commissario governativo;

Considerato che, dalla relazione del commissario governativo del 16 gennaio 2020, si rileva che i soci della cooperativa proponevano ricorso avverso il provvedimento di commissariamento innanzi al Tribunale amministrativo regionale di Lecce (iscritto al n. 2491/2015 R.G.); che il giudice amministrativo, con sentenza n. 45172016 depositata il 10 marzo 2016, accoglieva il ricorso annullando in toto il provvedimento impugnato; che, avverso tale sentenza, questo Ministero proponeva ricorso iscritto al n. 5535/2016 R.G.; che con sentenza n. 7509/2019 depositata il 4 novembre 2019 il Consiglio di Stato, in sede di gravame, accoglieva l'appello e respingeva il ricorso di primo grado, con effetto ripristinatorio dello *status quo ante*;

Considerato che con l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale del 6 novembre 2015, sospensiva del provvedimento di commissariamento, cessavano la nomina e le funzioni dell'avv. Bianco e che gli effetti del provvedimento di gestione commissariale disposto per sei mesi sono venuti meno il 25 novembre 2015;

Considerato che l'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese è relativo all'esercizio al 31 dicembre 2013 e che dalla visura catastale aggiornata risultano alcuni immobili di proprietà della cooperativa, non ancora assegnati;
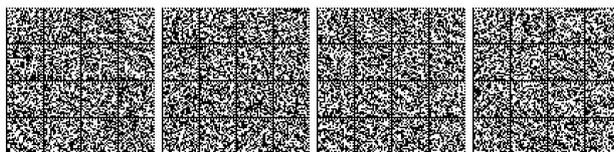
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 4 febbraio 2020, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Cooperativa Edilizia futura» con sede in Mottola (TA) - C.F. 02514240734, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Si propone per la nomina a commissario liquidatore lo stesso avv. Fernando Bianco, nato a Nardò (LE) il 1° aprile 1951 (C.F. BNCFNN51D01F842G) ed ivi domiciliato in via Eugenio Chiesa n. 10 - il quale, avendo svolto l'incarico per la procedura di gestione commissariale, è pienamente a conoscenza delle problematiche della cooperativa.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 7 dicembre 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A07012

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Halcion», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1249/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22, del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica), relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156, del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA IP n. 634/2019 del 27 agosto 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 270 del 18 novembre 2019, con la quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Halcion» (triazolam) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn), ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 16 giugno 2020, con la quale la società Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Halcion» (triazolam);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta straordinaria del 22 ottobre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale HALCION (triazolam) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «250 microgrammi compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 047522014 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Halcion» (triazolam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06865

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Intrarosa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1250/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48,

comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22, del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 560/2018 del 6 marzo 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2018 con la quale la società Theramex Italy S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Intrarosa» (prasterone) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 2 ottobre 2020, con la quale la società Theramex Italy S.r.l.. ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Intrarosa» (prasterone), relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 045933013/E;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale INTRAROSA (prasterone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «6,5 mg - ovulo - uso vaginale» blister (pvc/pe) - 28 ovuli e 6 applicatori - A.I.C. n. 045933013/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Intrarosa» (prasterone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).
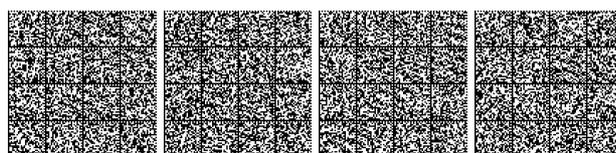
Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06866

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Saxenda», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1252/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli artt. 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la determina AIFA n. 776/2015 del 15 giugno 2015 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Saxenda» approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 146 del 26 giugno 2015;

Vista la determina AIFA n. 1521/2015 del 20 novembre 2015 di rettifica e *corrigendum* della determina AIFA n. 776 del 15 giugno 2015 di inserimento, tra i prescrittori del liraglutide, anche dello specialista in Scienze dell'alimentazione nel regime di fornitura, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 4 dicembre 2015;
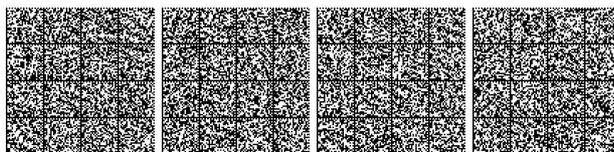
Vista la domanda presentata in data 18 giugno 2020 con la quale l'azienda Novo Nordisk A/S ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Saxenda» (liraglutide);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 11-13 novembre 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SAXENDA (liraglutide) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: 6 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml - 1 penna preriempita - A.I.C. n. 044018012/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: 6 mg/ml - soluzione iniettabile - uso sottocutaneo - cartuccia (vetro) - 3 ml - 5 penne preriempite - A.I.C. n. 044018036/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Saxenda» (liraglutide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06867

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Vaxchora», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1253/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un Codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 - Revisione delle note CUF») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Vista la determina AIFA n. 77/2020 del 10 luglio 2020 di classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Vaxchora», approvato con procedura centralizzata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 184 del 23 luglio 2020;

Vista la domanda presentata in data 22 aprile 2020 con la quale l'azienda Emergent Netherlands B.V. ha chiesto la riclassificazione del medicinale «Vaxchora» (vaccino anticolerico (vivo, ricombinante, orale));

Vista la lettera dell'ufficio misure di gestione del rischio del 24 agosto 2020 (protocollo UMGR/0092239/P) con la quale è stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Vaxchora» (vaccino anticolerico (vivo, ricombinante, orale));

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 15-17 luglio 2020;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VAXCHORA (vaccino anticolerico (vivo, ricombinante, orale)) nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

1 dose - polvere effervescente e polvere per sospensione orale - uso orale - principio attivo: bustina (carta/LDPE/alluminio/LDPE);

tampone: bustina (carta/alluminio/LDPE) - 1 confezione da 2 bustine - A.I.C. n. 048696013/E (in base 10).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vaxchora» (vaccino anticolerico (vivo, ricombinante, orale)) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06868

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sunitinib Mylan», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1266/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina n. 1618/2019 del 25 ottobre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 16 novembre 2019 con la quale la società Mylan S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sunitinib Mylan» (sunitinib) e con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn);

Vista la domanda presentata in data 31 gennaio 2020 con la quale la società Mylan S.p.a ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe H del medicinale «Sunitinib Mylan» (sunitinib) relativamente alle confezioni aventi A.I.C. numeri 047602127, 047602038 e n. 047602065;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 17 aprile 2020;

Visto il parere espresso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27-30 luglio 2020;

Vista la deliberazione n. 42 del 11 novembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale SUNITINIB MYLAN (sunitinib) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezioni:

«50 mg capsule rigide» 30 caspule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047602127 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 3.902,35;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 6.440,44.

«12,5 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047602038 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 975,49;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.609,94;

«25 mg capsule rigide» 30 capsule in flacone HDPE - A.I.C. n. 047602065 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 1.951,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 3.220,22.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre

2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Sunitinib Mylan» (sunitinib) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sunitinib Mylan» (sunitinib) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista, endocrinologo (RNRL).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06869

DETERMINA 3 dicembre 2020.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Voriconazolo Mylan». (Determina n. DG/1267/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, di attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, Serie L 334/7 del 12 dicembre 2008;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AIFA n. 376/2016 del 10 marzo 2016 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Voriconazolo Mylan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 2016;

Vista la domanda con la quale la società Mylan S.p.a., titolare della A.I.C., in data 6 aprile 2016 ha chiesto l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale «Voriconazolo Mylan» (voriconazolo) a seguito della fine procedura dell'11 dicembre 2015 della variazione PT/H/1024/001-002/IB01;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta del 13-15 giugno 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 19-21 luglio 2016;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Rimborsabilità delle nuove indicazioni

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale VORICONAZOLO MYLAN (voriconazolo): «profilassi di infezioni fungine invasive in pazienti ad alto rischio sottoposti a trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (HSCT, Hematopoietic Stem Cell Transplant)» sono rimborsate alle stesse condizioni di classe e prezzo riportati nella determina AIFA n. 376/2016 del 10 marzo 2016 di riclassificazione del medicinale per uso umano «Voriconazolo Mylan» ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 77 del 2 aprile 2016.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Voriconazolo Mylan» (voriconazolo) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.
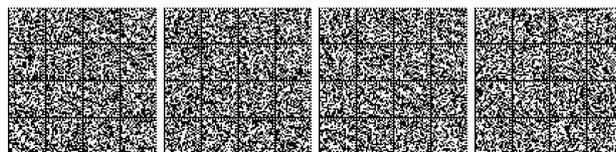
Art. 4.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06870

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Betabioptal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1308/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art, 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina IP n. 517/2020 del 4 settembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 10 settembre 2020 con la quale la società Programmi sanitari integrati è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale «Betabioptal» (betametasone e antiinfettivi) e con cui lo stesso è stato classificato in classe C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la domanda presentata in data 25 settembre 2020 con la quale la società Programmi sanitari integrati Srl ha chiesto la riclassificazione dalla classe C(nn) alla classe C del medicinale «Betabioptal» (betametasone e antiinfettivi) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 041248028;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale BETABIOPTAL (betametasone e antiinfettivi) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«0,2% + 0,5% collirio, sospensione» flacone 5 ml

A.I.C. n. 041248028 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Betabioptal»(betametasone e antiinfettivi) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06954

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sico», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1309/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano e in particolare l'articolo 14, comma 2, che prevede la non inclusione per i medicinali equivalenti delle indicazioni terapeutiche non coperte da brevetto;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari;

Vista la deliberazione CIPE del 1 febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 29 ottobre 2004 («Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*») e successive modificazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determina AAM/PPA n. 240 del 15 maggio 2020 di modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sico», pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 136 del 28 maggio 2020;

Vista la domanda presentata in data 23 settembre 2020 con la quale la società SICO Società italiana carburo ossigeno S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della suddetta specialità medicinale «Azoto Protossido Sico» (azoto protossido);

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA, espresso nella sua seduta dell'11-13 novembre 2020,

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale AZOTO PROTOSSIDO SICO (azoto protossido)

nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 3,75 kg

A.I.C. n. 045646066 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 10,5 kg

A.I.C. n. 045646078 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«gas medicinale liquefatto» bombola in acciaio con valvola VI da 37,5 kg

A.I.C. n. 045646080 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«gas medicinale liquefatto» contenitore fisso da 1200 kg

A.I.C. n. 045646092 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C:

«gas medicinale liquefatto» contenitore fisso da 1800 kg

A.I.C. n. 045646104 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C;

«gas medicinale liquefatto» contenitore fisso da 3600 kg

A.I.C. n. 045646116 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*,del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Azoto Protossido Sico» (azoto protossido) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Azoto Protossido Sico» (azoto protossido) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, ad esclusivo uso degli specialisti in anestesia e rianimazione, odontoiatria e degli odontoiatri (USPL) per le confezioni recanti codici A.I.C. n. 045646066 e n. 045646078;

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) per le confezioni recanti codici A.I.C. n. 045646080, n. 045646092, n. 045646104 e n. 045646116.

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06955

DETERMINA 9 dicembre 2020.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acy», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. DG/1310/2020).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto n. 594/1998 dell'11 dicembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999 con la quale la società Ecobi farmaceutici Sas è stata autorizzata all'autorizzazione in commercio del medicinale «Acy» (aciclovir) e con cui lo stesso è stato classificato in classe A;

Vista la variazione di titolarità da Ecobi farmaceutici Sas a Farmigea S.p.a. pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 9 agosto 2007;

Vista la domanda presentata in data 18 settembre 2020 con la quale la società Farmigea S.p.a. ha chiesto la riclassificazione dalla classe A alla classe C (RR) del medicinale «Acy» (aciclovir) relativamente alla confezione avente A.I.C. n. 028231025;

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11-13 novembre 2020;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACY (aciclovir) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«30mg/g unguento oftalmico» tubo 4,5g

A.I.C. n. 028231025 (in base 10);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acy» (aciclovir) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 9 dicembre 2020

Il direttore generale: MAGRINI

20A06956

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 29 settembre 2020.

Fondo sviluppo e coesione 2014 - 2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Marche - Ministro per il sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 59/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito *FSC)* e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10, al fine di assicurare il perseguimento delle finalità di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione e rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro stabilita dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui è previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale dispone che, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione possa contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei Piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni deve essere fornita apposita informativa al CIPE e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Visto, in particolare, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che:

a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di Programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato art. 44, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 34 del 2019, previa apposita approvazione di tali riprogrammazioni da parte della Cabina di regia di cui al citato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, e la successiva informativa al CIPE;

c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, è possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilità attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilità del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;

d) per le predette finalità, il Ministro per il sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei Programmi operativi dei Fondi SIE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019 concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il sud e la coesione territoriale, prot. n. 1455-P del 23 settembre 2020, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi 37,50 milioni di euro e la proposta di assegnare risorse FSC 2014-2020, non ancora programmate, per un importo di 29,08 milioni di euro alla Regione Marche, ai sensi del combinato disposto del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione Marche il 18 settembre 2020;

Considerato, in particolare, che:

a) per finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza Covid-19, la Regione Marche ha assunto l'impegno a riprogrammare i Fondi SIE (a valere sui Programmi operativi regionali FESR e *FSE)* per l'importo complessivo di 37,50 milioni di euro;

b) sul predetto importo, la Regione Marche intende destinare alla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato fino a 12,35 milioni di euro, ai sensi del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) la Regione Marche dispone di risorse FSC riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, pari a 8,4 milioni di euro, così come risulta dagli esiti dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente dal Nucleo per la valutazione e l'analisi della programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione e dal Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale, svolta in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea;

Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei Fondi SIE per un ammontare complessivo di 37,50 milioni di euro corrisponde al fabbisogno finanziario espresso dalla Regione Marche ed indicato nel predetto Accordo, sottoscritto al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla medesima regione in relazione agli interventi/linee d'azione dei Piani operativi regionali FESR e FSE a fronte delle risorse europee riprogrammate nonché in favore di nuovi interventi connessi all'emergenza Covid-19;

Tenuto conto che in data 29 settembre 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dal citato art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge n. 190 del 2014, si è espressa favorevolmente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota prot. n. 5265-P del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione Marche:

1.1 per le finalità indicate in premessa, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione Marche, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 8,4 milioni di euro ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si dispone la nuova assegnazione alla Regione Marche di risorse FSC 2014-2020 per un importo complessivo di 29,08 milioni di euro, pari alla differenza fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui Programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019;

1.2 in applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 12,35 milioni di euro;

1.3 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *l)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assegnazione in termini di competenza è a valere sulle attuali disponibilità del FSC 2014-2020 secondo il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro:

2021	2022	2023	2024	2025	Totale
8,98	9,16	6,35	3,92	0,67	29,08

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmente con le disponibilità di cassa del bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti;

1.4 dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi:

2.1 gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di *governance* e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020;

2.2 la Regione Marche riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato, sullo stato di attuazione delle risorse assegnate e sull'ammontare delle risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese anticipate.

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1516

20A07071

DELIBERA 29 settembre 2020.

Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni per emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Ministro per il Sud e la coesione territoriale. (Delibera n. 60/2020).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui all'art. 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e, in particolare, l'art. 10, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, ripartendo le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di coesione tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101;

Considerato che la dotazione complessiva del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020, pari a 68.810 milioni di euro, risulta determinata come segue:

un importo pari a 43.848 milioni di euro, inizialmente iscritto in bilancio quale quota dell'80 per cento della dotazione di 54.810 milioni di euro stabilita dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014);

un importo pari a 10.962 milioni di euro, stanziato per gli anni 2020 e successivi dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», quale rimanente quota del 20 per cento inizialmente non iscritta in bilancio;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

un importo di 4.000 milioni di euro, quale dotazione stanziata dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;

un importo di 5.000 milioni di euro, quale ulteriore dotazione stanziata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

Considerato che la legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 703, ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del FSC, detta ulteriori disposizioni per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art. 44, rubricato «Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione», in cui è previsto, tra l'altro, che, al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, nonché di accelerarne la spesa, per ciascuna amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse a valere sul FSC, in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori variamente denominati e tenendo conto dello stato di attuazione degli interventi ivi inclusi, l'Agenzia per la coesione territoriale proceda, sentite le amministrazioni interessate, ad una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione del CIPE, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale un unico piano operativo per ogni amministrazione, denominato «Piano sviluppo e coesione»;

Visto il comma 7 del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, il quale dispone che, in sede di prima approvazione, il Piano sviluppo e coesione possa contenere sia gli interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata, sia gli interventi che, pur non rientrando nella precedente casistica, siano valutati favorevolmente da parte del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale, sentite le amministrazioni titolari delle risorse, in ragione della coerenza con le «missioni» della politica di coesione di cui alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2019 e con gli obiettivi strategici del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei, fermo restando l'obbligo di generare obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2021;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Visto, in particolare, l'art. 241 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, secondo cui, nelle more di sottoposizione all'approvazione da parte del CIPE dei piani di sviluppo e coesione di cui al citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse FSC rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020 possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell'ambito dei programmi operativi dei fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, ai sensi del regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 e del regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020; inoltre, nel caso si proceda attraverso riprogrammazioni di risorse FSC già assegnate, procede all'approvazione di tali riprogrammazioni la Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le regole e le modalità di riprogrammazione previste per il ciclo di programmazione 2014-2020. Di tali riprogrammazioni deve essere fornita apposita informativa al CIPE e alle Commissioni parlamentari competenti da parte dell'autorità politica delegata per le politiche di coesione.

Visto, in particolare, l'art. 242 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, che disciplina la fattispecie della rendicontazione sui programmi operativi dei Fondi SIE di spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato, prevedendo, tra l'altro, che:

a) le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali già anticipate a carico del bilancio dello Stato sono riassegnate alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa rendicontazione sui propri programmi operativi dei Fondi SIE, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi;

b) nelle more della riassegnazione delle risorse rimborsate dall'Unione europea, tali amministrazioni possono assicurare gli impegni già assunti in relazione ad interventi poi sostituiti da quelli emergenziali a carico dello Stato, attraverso la riprogrammazione delle risorse FSC che non soddisfino i requisiti di cui al citato art. 44, comma 7, lettera *c)*, del decreto-legge n. 34 del 2019, previa apposita approvazione di tali riprogrammazioni da parte della Cabina di regia di cui al citato art. 1, comma 703 della legge n. 190 del 2014, secondo le regole e le modalità previste per il ciclo di programmazione 2014-2020, e la successiva informativa al CIPE;

c) qualora le risorse rivenienti dalla riprogrammazione di cui al precedente capoverso siano inesistenti o insufficienti, è possibile procedere attraverso nuove assegnazioni di risorse FSC nei limiti delle disponibilità attuali, fermo restando che tali risorse rientrano nella disponibilità del Fondo nel momento in cui siano rese disponibili le risorse rimborsate dall'Unione europea;

d) per le predette finalità, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale procede alla definizione di appositi accordi con le singole amministrazioni titolari dei programmi operativi dei Fondi SIE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, con il quale, tra l'altro, il dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019 con il quale al Ministro senza portafoglio, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano, è stato conferito l'incarico per il Sud e la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, concernente la delega di funzioni al Ministro per il Sud e la coesione territoriale, dott. Giuseppe Luciano Calogero Provenzano;

Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, prot. n. 1457-P del 23 settembre 2020, e l'allegata nota informativa predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente la riprogrammazione dell'importo di complessivi 48,09 milioni di euro e la proposta di assegnare risorse FSC 2014-2020, non ancora programmate, per un importo di 38,69 milioni di euro alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del combinato disposto del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019 e dei citati articoli 241 e 242 del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché del citato art. 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il 22 settembre 2020;

Considerato, in particolare, che:

a) per finanziare urgenti misure di contrasto all'emergenza Covid-19, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha assunto l'impegno a riprogrammare i Fondi SIE (a valere sul Programma operativo regionale FSE) per l'importo complessivo di 48,09 milioni di euro;

b) sul predetto importo, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia intende destinare alla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato fino a 36,60 milioni di euro, ai sensi del citato art. 242 del decreto-legge n. 34 del 2020;

c) la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dispone di risorse FSC riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019, pari a 9,40 milioni di euro, così come risulta dagli esiti dell'istruttoria tecnica coordinata congiuntamente dal Nucleo per la valutazione e l'analisi della programmazione del Dipartimento per le politiche di coesione e dal Nucleo di verifica e controllo dell'Agenzia per la coesione territoriale, svolta in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti con l'Unione europea;

Considerato, in particolare, che la riprogrammazione dei Fondi SIE per un ammontare complessivo di 48,09 milioni di euro corrisponde al fabbisogno finanziario espresso dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ed indicato nel predetto Accordo sottoscritto, sopra citato, al fine di assicurare copertura finanziaria agli impegni già assunti dalla medesima Regione in relazione agli interventi/linee d'azione del Piano operativo regionale FSE a fronte delle risorse europee riprogrammate nonché in favore di nuovi interventi connessi all'emergenza Covid-19;

Tenuto conto che in data 29 settembre 2020 la Cabina di regia, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 per lo svolgimento delle funzioni di programmazione del FSC 2014-2020 previste dal citato art. 1, comma 703, lettera *c)*, della legge n. 190 del 2014, si è espressa favorevolmente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi dell'art. 3 della delibera 28 novembre 2018, n. 82, recante «Regolamento interno del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Vista la nota prot. n. 5265-P del 29 settembre 2020, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze, posta a base della odierna seduta del Comitato;

Sulla proposta illustrata in seduta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale;

Delibera:

1. Riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

1.1 Per le finalità indicate in premessa, nelle more dell'approvazione del Piano sviluppo e coesione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel prendere atto della riprogrammazione dell'importo di complessivi 9,40 milioni di euro ai sensi dell'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si dispone la nuova fra l'ammontare delle riprogrammazioni operate sui programmi operativi regionali FESR e FSE 2014-2020 e le risorse riprogrammabili ai sensi del citato art. 44 del decreto-legge n. 34 del 2019.

1.2 In applicazione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, commi 2 e 5 dell'art. 242, le risorse assegnate ai sensi del precedente punto 1.1 ritornano nella disponibilità del FSC nel momento in cui siano rese disponibili, nel programma complementare, le risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato, fino ad un importo massimo di 12,35 milioni di euro.

1.3 Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 703, lettera *l)* della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'assegnazione in termini di competenza è a valere sulle attuali disponibilità del FSC 2014-2020 secondo il seguente profilo finanziario annuale in milioni di euro:

2021	2022	2023	2024	2025	Totale
8,98	9,16	6,35	3,92	0,67	29,08

Tale profilo finanziario costituisce limite annuale, compatibilmente con le disponibilità di cassa del Bilancio dello Stato, per i trasferimenti dal FSC alle amministrazioni competenti.

1.4 Dell'assegnazione disposta dalla presente delibera si tiene conto nel calcolo complessivo del rispetto del criterio normativo di riparto percentuale dell'80 per cento al Mezzogiorno e del 20 per cento al Centro-Nord, in relazione alla dotazione complessiva del FSC 2014-2020.

2. Attuazione e monitoraggio degli interventi.

2.1 Gli interventi di cui alla presente delibera sono soggetti alle regole di *governance* e alle modalità di attuazione e monitoraggio del FSC 2014-2020.

2.2 La Regione Marche riferirà annualmente e, in ogni caso, su specifica richiesta a questo Comitato, sullo stato di attuazione delle risorse assegnate e sull'ammontare delle risorse rimborsate dall'Unione europea a seguito della rendicontazione delle spese anticipate.

Roma, 29 settembre 2020

Il Presidente: CONTE

Il segretario: FRACCARO

Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1475

20A07087

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 10 dicembre 2020.

Modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni. (Delibera n. 21623).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito, «SHRD 2»), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, l'art. 2391-*bis* del codice civile e alcune disposizioni del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla richiamata normativa europea;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di «Attuazione dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario»;

Visti gli articoli 123-*ter*, commi 7 e 8, 124-*novies*, commi 1, 2 e 4, del TUF, che hanno attribuito alla Consob la potestà regolamentare, rispettivamente, in materia di trasparenza delle remunerazioni e di obblighi informativi posti in capo a gestori di attivi e consulenti in materia di voto;

Visto il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito, «Regolamento Emittenti»), e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto Regolamento Emittenti alla SHRD 2 e alle previsioni nazionali di recepimento, in particolare contenute nel decreto legislativo n. 49/2019;

Considerata, pertanto, l'esigenza di procedere ad una revisione della normativa secondaria già adottata dalla Consob concernente la disciplina sulla trasparenza delle remunerazioni, nonché di dare attuazione alle specifiche deleghe regolamentari conferite alla Consob ai sensi del TUF, come da ultimo modificato, in particolare in materia di trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto;

Considerata, altresì, l'esigenza di fornire agli operatori un congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi dettati nella riformata disciplina;

Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 31 ottobre 2019, concernenti le modifiche del Regolamento Emittenti;

Sentite la Banca d'Italia, l'Ivass e la Covip, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 123-*ter*, commi 7 e 8, e 124-*novies*, commi 1 e 2, del TUF;
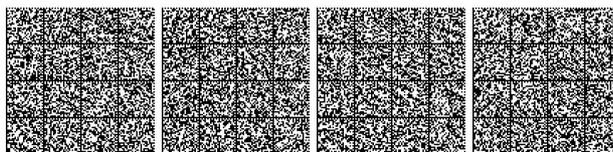
Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 concernente la disciplina degli emittenti

1. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) nella Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione VI, all'art. 84-*quater*:

i) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti»;

ii) nel comma 1, primo periodo, le parole «relazione sulla remunerazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter* del testo unico» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La relazione è pubblicata nel sito internet per almeno dieci anni; fermo restando il divieto previsto dall'art. 9-*ter*, paragrafo 2, della direttiva 2007/36/CE, le stesse società non rendono pubblicamente accessibili i dati personali contenuti nella seconda sezione della relazione decorsi dieci anni dalla sua pubblicazione.»;

iii) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-*bis*. La politica in materia di remunerazione descritta nella prima sezione della relazione prevista al comma 1, in conformità con l'art. 123-*ter* del testo unico e con l'art. 9-*bis* della direttiva 2007/36/CE:

a) indica come contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società ed è determinata tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della società;

b) definisce le diverse componenti della remunerazione che possono essere riconosciute. In caso di attribuzione di remunerazione variabile, stabilisce criteri per il riconoscimento di tale remunerazione chiari, esaustivi e differenziati, basati su obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa;

c) specifica gli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali indicate nell'art. 123-*ter*, comma 3-*bis*, del testo unico, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali, fermo quanto previsto dal regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, la deroga può essere applicata; le società possono limitare l'individuazione delle condizioni procedurali alle procedure previste dal predetto regolamento.»;

iv) il comma 3 è abrogato;

b) nella Parte III, Titolo IV, dopo il Capo III-*bis*, è inserito il seguente:

«Capo III-*ter*
Trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.

Art. 143-*quinquies*
(*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) «gestori di attivi»: i soggetti indicati all'art. 124-*quater*, comma 1, lettera *a)*, del testo unico;

b) «politica di impegno»: la politica prevista dall'art. 124-*quinquies*, comma 1, del testo unico;

c) «investitori istituzionali»: i soggetti indicati all'art. 2, lettera *e)*, della direttiva 2007/36/CE;

d) «consulenti in materia di voto»: i soggetti indicati all'art. 124-*quater*, comma 1, lettera *c)*, del Testo unico.

Art. 143-*sexies*
(*Comunicazioni al pubblico da parte dei gestori di attivi in materia di politica di impegno*)

1. Le informazioni indicate all'art. 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3, del Testo unico sono messe a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet dei gestori di attivi. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi on-line o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

3. Le informazioni indicate nell'art. 124-*quinquies*, comma 2, del Testo unico, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di approvazione della politica di impegno e, periodicamente, entro il 28 febbraio di ogni anno. Tali informazioni rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

4. Le informazioni indicate all'art. 124-*quinquies*, comma 3, del Testo unico, inclusa l'eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate secondo i termini indicati ai commi 2 e 3.

Art. 143-*septies*
(*Comunicazioni dei gestori di attivi agli investitori istituzionali*)

1. I gestori di attivi comunicano con cadenza annuale agli investitori istituzionali con cui hanno concluso accordi di gestione, su base individuale o collettiva, le informazioni previste dall'art. 124-*septies* del testo unico:

a) nel rendiconto periodico di cui all'art. 60 del regolamento delegato (UE) 2017/565, nel caso di gestione su base individuale;

b) nella relazione annuale del fondo ovvero con separata comunicazione ai partecipanti al fondo da effettuarsi contestualmente alla messa a disposizione della relazione annuale, nel caso di gestione su base collettiva.

Art. 143-*octies*
(*Comunicazioni al pubblico da parte dei consulenti in materia di voto*)

1. I consulenti in materia di voto pubblicano sul proprio sito internet la relazione indicata all'art. 124-*octies*, comma 1, del testo unico, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della relazione, assicurandone l'accesso gratuito.

2. La relazione rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi alla data di pubblicazione della stessa.

3. La relazione può fornire le informazioni richieste dall'art. 124-*octies*, comma 1, del Testo unico facendo rinvio ad altri documenti eventualmente pubblicati dal consulente, in cui sono già fornite le predette informazioni, e indicando altresì la specifica sezione del sito internet del consulente dove tali documenti sono pubblicati. Gli ulteriori documenti richiamati nella relazione rimangono a disposizione del pubblico nel rispetto dei termini indicati al comma 2.»;

c) all'allegato 3A, schema 7-*bis*:

i) nel titolo, le parole «sulla remunerazione» sono sostituite dalle seguenti: «sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti»;

ii) dopo il titolo, le parole «La relazione sulla remunerazione» sono sostituite dalle seguenti: «La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti («Relazione»)»;

iii) la Sezione I è sostituita dalla seguente: «Sezione I: politica in materia di remunerazione

1. Con riferimento ai componenti degli organi di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche, la sezione contiene almeno le seguenti informazioni, da illustrare in modo chiaro e comprensibile:

a) gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed eventuale revisione della politica delle remunerazioni, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica;

b) l'eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia, descrivendone la composizione (con la distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), le competenze e le modalità di funzionamento, ed eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti d'interesse;

c) come la società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella determinazione della politica delle remunerazioni;

d) il nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica delle remunerazioni;

e) le finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, la descrizione dei cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente;

f) la descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo;

g) la politica seguita con riguardo ai benefici non monetari(1);

h) con riferimento alle componenti variabili, una descrizione degli obiettivi di *performance* finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, in base ai quali vengano assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione;

i) i criteri utilizzati per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di *performance* alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi;

j) informazioni volte ad evidenziare il contributo della politica delle remunerazioni, e in particolare della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società;

k) i termini di maturazione dei diritti (cd. *vesting period*), gli eventuali sistemi di pagamento differito, con indicazione dei periodi di differimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi e, se previsti, i meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile (*malus* ovvero restituzione di compensi variabili «*claw-back*»);

l) informazioni sulla eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi;

m) la politica relativa ai trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, specificando:

i) la durata di eventuali contratti di lavoro e ulteriori accordi, il periodo di preavviso, ove applicabile, e quali circostanze determinino l'insorgere del diritto;

ii) i criteri per la determinazione dei compensi spettanti ad amministratori, direttori generali e a livello aggregato ai dirigenti con responsabilità strategica, distinguendo, ove applicabili, le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a rapporti di lavoro dipendente, nonché le componenti per eventuali impegni di non concorrenza. Nel caso tali com-

(1) Escluse le *stock option* che rientrano nei punti relativi alle componenti variabili.
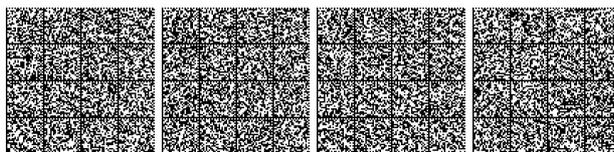
pensi siano espressi in funzione dell'annualità, indicare in modo dettagliato le componenti di tale annualità (fissa, variabile, etc.);

iii) l'eventuale collegamento tra tali compensi e le performance della società;

iv) gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;

v) l'eventuale previsione di assegnazione o mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti ovvero di stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;

n) informazioni sulla presenza di eventuali coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie;

o) la politica retributiva eventualmente seguita con riferimento: (i) agli amministratori indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi (presidente, vice presidente, etc.);

p) se la politica retributiva è stata definita utilizzando le politiche retributive di altre società come riferimento, e in caso positivo i criteri utilizzati per la scelta e l'indicazione di tali società;

q) gli elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.

Le informazioni richieste vanno fornite anche in negativo qualora queste non siano disponibili poiché relative ad aspetti non previsti dalla politica in materia di remunerazioni.

2. Con riferimento ai componenti degli organi di controllo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 del codice civile, la sezione descrive gli eventuali criteri di determinazione del compenso. Qualora l'organo di controllo uscente, in vista della formulazione da parte dei soci di proposte all'assemblea in ordine al compenso dell'organo di controllo, abbia trasmesso alla società approfondimenti sulla quantificazione dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico, la sezione contiene una sintesi di tali approfondimenti (2).

3. Le società quotate destinatarie di normative di settore in materia di remunerazione possono fornire le informazioni indicate nella prima sezione anche utilizzando le modalità di rappresentazione eventualmente richieste da tali normative.»;

(2) Si rammenta che nell'ambito dell'autodisciplina, le norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili raccomandano, tra l'altro, ai sindaci di trasmettere alla società, in vista del rinnovo del collegio sindacale, un documento riepilogativo delle attività espletate, indicando il tempo e le risorse richiesti, in modo da consentire ai soci e ai candidati sindaci di valutare l'adeguatezza del compenso proposto (cfr. norma Q.1.6, "Retribuzione").

d) alla Sezione II:

i) il titolo è sostituito dal seguente: «Sezione II: compensi corrisposti»;

ii) dopo il titolo, le parole «La sezione» sono sostituite dalle seguenti: «1. La sezione II»;

iii) nella Prima Parte:

1) nel titolo, le parole «I.1 PRIMA PARTE» sono sostituite dalle seguenti: «PRIMA PARTE»;

2) i paragrafi 1.1 e 1.2 sono sostituiti dai seguenti: «1.1. Nella prima parte è fornita una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la conformità con la politica in materia di remunerazione di riferimento e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati a lungo termine della società.

Con riguardo alle componenti variabili, sono fornite informazioni sulle modalità con cui gli obiettivi di performance della politica delle remunerazioni di riferimento sono stati applicati. In particolare, per i soggetti i cui compensi sono illustrati nominativamente, come rappresentati nel precedente paragrafo 1, lettera *a)* e *b)*, della presente Sezione, è fornita indicazione degli obiettivi raggiunti in confronto con quelli previsti, salva la facoltà per le società di omettere tali informazioni ove necessario per la tutela della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili o dei dati previsionali non pubblicati, motivandone le ragioni. È inoltre fornita indicazione della proporzione tra i compensi di natura fissa e variabile nell'ambito della remunerazione totale, specificando gli elementi inclusi nel calcolo anche mediante rinvio alle Tabelle contenute nella seconda parte della presente Sezione.

Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, le informazioni di dettaglio possono essere fornite anche mediante rinvio alle informazioni contenute nei piani di compensi previsti dall'art. 114-*bis* del Testo unico.

1.2. In caso di attribuzione di indennità e/o altri benefici per la cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'esercizio, le società indicano:

la circostanza che ne giustifica la maturazione;

i compensi di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro, distinguendo la parte corrisposta immediatamente da quella eventualmente soggetta a meccanismi di differimento e distinguendo altresì le componenti attribuite in forza della carica di amministratore da quelle relative a eventuali rapporti di lavoro dipendente nonché le componenti per eventuali impegni di non concorrenza;

l'eventuale presenza di criteri di *performance* a cui è legata l'assegnazione dell'indennità (3);

(3) Si rammentano i criteri per l'assegnazione delle indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto previsti per le società bancarie e assicurative dalle relative discipline di settore e quanto previsto in materia dall'art. 6 del Codice di autodisciplina delle società quotate.
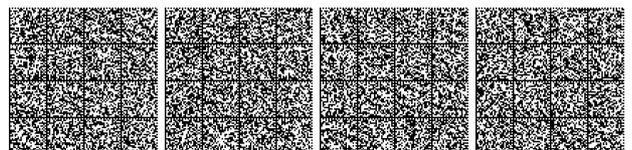
gli eventuali effetti della cessazione del rapporto sui diritti assegnati nell'ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o da erogare per cassa;

l'eventuale esistenza di accordi che prevedono l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore dei soggetti che hanno cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, specificandone l'importo;

ogni altro compenso attribuito a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma;

la conformità dell'indennità e/o altri benefici alle indicazioni contenute nella politica delle remunerazioni di riferimento.

Le società che risultano «di minori dimensioni», ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *f)*, del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010, possono fornire le informazioni sugli accordi che prevedono indennità in caso di scioglimento anticipato del rapporto indicate nel precedente paragrafo 1.2. solo con riferimento agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione.»;

iv) dopo il paragrafo 1.2, sono aggiunti i seguenti: «1.3 Le società forniscono informazioni su qualsiasi deroga alla politica delle remunerazioni applicata in circostanze eccezionali, indicando (per ciascuna di esse):

gli specifici elementi a cui si è derogato e la politica delle remunerazioni di riferimento in cui era prevista la facoltà di deroga;

informazioni sulla natura delle circostanze eccezionali, inclusa la spiegazione di come la deroga sia necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato;

informazioni sulla procedura seguita e la conferma della conformità di tale procedura alle condizioni indicate nella politica delle remunerazioni di riferimento;

informazioni sulla remunerazione corrisposta in tali circostanze eccezionali.

1.4 Le società forniscono informazioni sull'eventuale applicazione di meccanismi di correzione *ex post* della componente variabile (*malus* ovvero restituzione di compensi variabili «*claw-back*»), indicando in sintesi le motivazioni, l'ammontare oggetto della correzione e l'esercizio di riferimento dei compensi oggetto delle misure. Le predette informazioni sono fornite nominativamente per i soggetti indicati nel precedente paragrafo 1, lettera *a)* e *b)*, della presente Sezione e a livello aggregato per i dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lettera *b)* del paragrafo 1 della presente Sezione.

1.5 Le società forniscono informazioni di confronto, per gli ultimi cinque esercizi o per il minor periodo di quotazione della società o di permanenza in carica dei soggetti, tra la variazione annuale:

della remunerazione totale di ciascuno dei soggetti per i quali le informazioni di cui alla presente sezione della Relazione sono fornite nominativamente;

dei risultati della società;

della remunerazione annua lorda media, parametrata sui dipendenti a tempo pieno, dei dipendenti diversi dai soggetti la cui remunerazione è rappresentata nominativamente nella presente sezione della Relazione.

1.6 Le società forniscono informazioni su come abbiano tenuto conto del voto espresso dall'assemblea sulla seconda sezione della Relazione dell'esercizio precedente.»;

v) alla Seconda Parte:

1) nel titolo, le parole «I.2 SECONDA PARTE» sono sostituite dalle seguenti: «SECONDA PARTE»;

2) dopo la tabella 1, i successivi periodi sono sostituiti dai seguenti: «Nella colonna (1) i «Compensi fissi» sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, *ex* art. 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.

Nella colonna (2) i «Compensi per la partecipazione a comitati» sono indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che riceve per ognuno di essi.

Nella colonna (3), sezione «Bonus e altri incentivi», sono incluse le quote di retribuzioni maturate (vested), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. L'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio non si è ancora realizzata e anche per la parte del bonus eventualmente soggetta a differimento. In nessun caso sono inclusi i valori delle *stock-option* assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 2B e 4, riga (III).

Con riguardo alla colonna (3), sezione «Partecipazione agli utili», l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati.

Nella colonna (4) «Benefici non monetari» è indicato il valore dei *fringe benefit* (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi.

Nella colonna (5) «Altri compensi» sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli am-

ministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta.
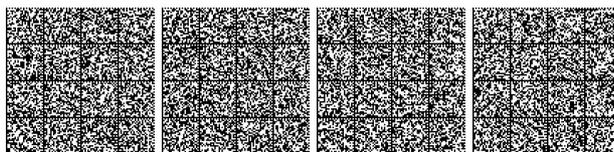
Nella colonna (6) «Totale» sono sommate le voci da (1) a (5).

Nella colonna (7) «*Fair value* dei compensi equity» è indicato il *fair value* alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali (4). Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.

Nella colonna (8) «Indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro» sono indicati i compensi maturati, anche se non ancora corrisposti, per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e per impegni di non concorrenza. L'importo dei compensi per impegni di non concorrenza è indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.

Nella riga (III) sono sommati, per ogni colonna, i compensi ricevuti dalla società che redige il bilancio e quelli ricevuti per incarichi svolti in società controllate e collegate.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le società possono fornire le informazioni di confronto indicate nel paragrafo 1.5 della Prima Parte della Sezione II dello Schema n. 7-*bis* dell'Allegato 3 A al regolamento n. 11971 del 14 maggio 1999, introdotto dalla presente delibera, utilizzando esclusivamente i dati relativi agli esercizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

3. I gestori di attivi pubblicano la politica di impegno prevista dall'art. 124-*quinquies*, comma 1, del TUF, ovvero le informazioni previste dal comma 3 del medesimo articolo, entro il 28 febbraio 2021.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Presidente: SAVONA

20A07021

---

(4) Tale voce non si riferisce all'intera assegnazione di compensi *equity* effettuata nel corso dell'esercizio, ma solo alla parte di essa rilevata in bilancio, in applicazione dei principi contabili che impongono di tener conto del periodo di maturazione dei diritti stessi, ripartendo il relativo costo nel periodo di *vesting*.

DELIBERA 10 dicembre 2020.

Modifiche al regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate e al regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, e successive modificazioni. (Delibera n. 21624).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito, «TUF»), e successive modificazioni;

Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (di seguito «SHRD 2»), che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, di «Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti», il quale ha modificato, tra l'altro, l'art. 2391-*bis* del codice civile e alcune disposizioni del predetto TUF al fine di consentire l'adeguamento della disciplina nazionale alla richiamata normativa europea;

Visto il decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 84, di «Attuazione dell'art. 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario»;

Visto l'art. 2391-*bis*, commi 1 e 2, del codice civile, che demanda alla potestà regolamentare della Consob la definizione di principi generali al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate da società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, direttamente o tramite società controllate;

Visto, in particolare, il nuovo terzo comma del richiamato articolo del codice civile, introdotto dal decreto legislativo n. 49/2019, il quale parimenti affida alla menzionata Autorità l'individuazione in via regolamentare di ulteriori aspetti di dettaglio della disciplina al fine di conformare la normativa nazionale al mutato quadro di derivazione europea e nazionale;

Visto il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (di seguito, «Regolamento sulle operazioni con parti correlate»), e successive modificazioni;

Considerata la necessità di adeguare la disciplina contenuta nel predetto regolamento alla SHRD 2 e alle previsioni nazionali di recepimento contenute nel decreto legislativo n. 49/2019 nel rispetto, ove opportuno, degli elementi di flessibilità già previsti dalla regolamentazione nazionale con l'obiettivo di preservare, per quanto possibile, gli istituti previsti dall'attuale disciplina;

Considerata, inoltre, l'opportunità di valorizzare nell'ambito delle modifiche regolamentari l'esperienza applicativa maturata nell'attività di vigilanza;

Ravvisata ulteriormente l'esigenza di apportare una connessa modifica nel regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 (di seguito, «Regolamento mercati»), e successive modificazioni, con particolare riguardo ai termini per l'adeguamento ai requisiti di *governance* prescritti dall'art. 16 del Regolamento mercati da parte delle società quotate che vengono sottoposte a direzione e coordinamento dopo la quotazione;

Considerata, altresì, l'esigenza di fornire agli operatori un congruo periodo per l'adeguamento ai nuovi obblighi dettati nella riformata disciplina;

Valutate le osservazioni del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori, istituito con delibera del 12 giugno 2018, n. 20477, nonché le osservazioni pervenute in risposta al documento di consultazione pubblicato in data 31 ottobre 2019, concernenti le modifiche del regolamento sulle operazioni con parti correlate e del Regolamento mercati;

Delibera:

Art. 1.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate

1. Il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'art. 3, comma 1:

i) nella lettera *a)*, le parole «dall'allegato 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002»;

ii) nella lettera *c)*, la parola «eventualmente» è soppressa e le parole «art. 13» sono sostituite dalle seguenti: «art. 4, comma 1, lettera *a)*»;

iii) nella lettera *h)*, secondo trattino, le parole «da società di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «dal gestore»;

iv) nella lettera *i)*, le parole «dalle sue parti correlate» sono sostituite dalle seguenti: «dalle parti correlate della controparte»;

v) dopo la lettera *i)*, è inserita la seguente: «i-*bis*) «amministratori coinvolti nell'operazione» e «consiglieri coinvolti nell'operazione»: gli amministratori, i consiglieri di gestione o di sorveglianza che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società;»;

b) all'art. 4:

i) nel comma 1:

1) nella lettera *a)*, dopo le parole «previste nell'allegato 3» sono aggiunte le seguenti: «, e le operazioni di importo esiguo fissando, per queste ultime, criteri differenziati in considerazione almeno della natura della controparte»;

2) dopo la lettera *e)*, è inserita la seguente: «e-*bis*) stabiliscono le modalità e i tempi con i quali gli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate:

i) ricevono informazioni in merito all'applicazione dei casi di esenzione identificati ai sensi della lettera *b)* del presente comma, almeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L'invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale;

ii) verificano la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni di maggiore rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate agli stessi ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera *c)*, punto *i)*;»;

ii) nel comma 8, dopo le parole «operazioni con le medesime» sono aggiunte le seguenti: «e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti».

c) all'art. 5:

i) nel comma 3, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;

ii) nel comma 5, le parole «pareri di amministratori o consiglieri indipendenti e di esperti indipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «pareri degli amministratori o consiglieri indipendenti e degli esperti indipen-

denti scelti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *b)*, e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso l'organo di amministrazione» e dopo le parole «Con riferimento ai» è inserita la seguente: «predetti»;
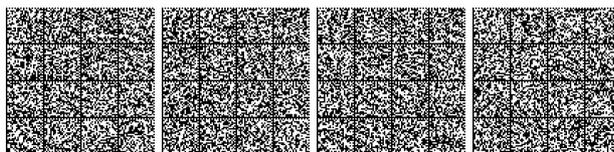
iii) nel comma 6, secondo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;

iv) nel comma 8, lettera *b)*, le parole «come definite ai sensi dell'art. 2427, secondo comma, del codice civile,» sono soppresse;

d) l'art. 6 è sostituito dal seguente: «1. Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

a) la descrizione dell'operazione;

b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;

c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;

d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5;

e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14;

f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.»;

e) all'art. 7, comma 1:

i) nella lettera *a)*, dopo le parole «delle relative condizioni» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;

ii) nella lettera *b)*, dopo le parole «di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;

iii) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: «d-*bis*) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di amministrazione, gli amministratori coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;

iv) nella lettera *g)*, primo periodo, le parole «nel Titolo II,» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II,»;

f) all'art. 8, comma 1:

i) nell'alinea, dopo le parole «lettere *b)*, *c)*,» è inserita la seguente: «d-*bis*),»;

ii) nella lettera *b)*, dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;

iii) nella lettera *c)*, dopo le parole «indipendenti non correlati» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;

g) l'art. 10 è sostituito dal seguente: «1. Ferme le disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)* o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato 2, le società quotate di minori dimensioni, le società di recente quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante possono applicare alle operazioni di maggiore rilevanza una procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza ai sensi dell'art. 7 ovvero ai sensi del paragrafo 1 dell'allegato 2. Non possono avvalersi delle disposizioni del presente comma le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o estera con azioni quotate in mercati regolamentati.

2. Le procedure vengono adeguate alle disposizioni derogate ai sensi del comma 1 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio in cui la società non possa più qualificarsi come società di minori dimensioni, nel caso disponga di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti, ovvero entro novanta giorni dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione successivo alla chiusura del medesimo esercizio, negli altri casi.»;

h) all'art. 11, comma 4, primo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;

i) all'art. 13:

i) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni deliberate dalle società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 del codice civile;

b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;

c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 del codice civile e gli acquisti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del testo unico.»;
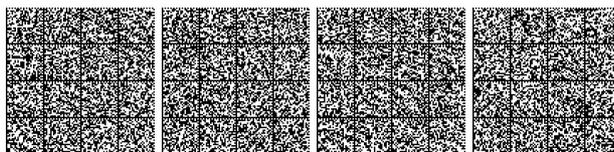
ii) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente regolamento non si applicano alle operazioni di importo esiguo identificate dalle società ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *a)*.»;

iii) nel comma 3:

1) nella lettera *b)*:

al punto *i)*, dopo le parole «politica di remunerazione» sono aggiunte le seguenti: «approvata dall'assemblea»;

il punto *iii)* è soppresso;

il punto *iv)* è sostituito dal seguente: «la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali»;

2) nella lettera *c)*, il punto *i)* è sostituito dal seguente: «le società comunicano alla Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle operazioni con parti correlate, entro il termine indicato nell'art. 5, comma 3, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;»;

iv) nel comma 6:

1) l'alinea è sostituita dalla seguente: «Nei casi in cui l'operazione non sia di competenza dell'assemblea e non debba essere da questa autorizzata, le procedure possono prevedere, ove espressamente consentito dallo statuto, che in caso di urgenza, ferme le disposizioni dell'art. 5 e la riserva di competenza a deliberare in capo al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, o in capo al consiglio di gestione ai sensi dei paragrafi 2 e 3 dell'allegato 2, applicabili alle operazioni di maggiore rilevanza, le operazioni con parti correlate siano concluse in deroga a quanto disposto dall' art. 7 e dalle altre previsioni dell'art. 8 e dell'allegato 2, a condizione che:»;

2) nella lettera *a)*, dopo le parole «ragioni di urgenza» sono inserite le seguenti: «tempestivamente e, comunque,»;

3) nelle lettere *d)*, primo periodo, ed *e)*, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;

l) l'allegato 1 è abrogato;

m) all'allegato 2:

i) nel paragrafo 1.1:

1) nella lettera *a)*, dopo le parole «relative condizioni» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;

2) nella lettera *b)*, dopo le parole «di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;

3) dopo la lettera *d)*, è inserita la seguente: «d-*bis*) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati, qualora l'operazione sia di competenza del consiglio di gestione, i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;

ii) nel paragrafo 2.1:

1) nella lettera *b)*, dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;

2) nella lettera *c)*, dopo le parole «nella lettera *b)*» sono aggiunte le seguenti: «. Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato»;

3) nella lettera *d)*, secondo periodo, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;

iii) nel paragrafo 2.2:

1) nella lettera *a)*, dopo le parole «il consigliere di gestione indipendente siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;

2) nella lettera *b)*, dopo le parole «esperti indipendenti» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso consigliere di gestione o comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;

iv) nel paragrafo 3.1:

1) nella lettera *b)*, dopo le parole «dallo stesso delegati siano coinvolti» è inserita la seguente: «tempestivamente» e la parola «tempestivo» è sostituita dalla seguente: «aggiornato»;

2) nella lettera *c)*, dopo le parole «indipendenti di propria scelta» sono aggiunte le seguenti: «. Lo stesso comitato verifica preventivamente l'indipendenza degli esperti tenendo conto delle relazioni indicate nel paragrafo 2.4 dell'allegato 4»;

3) nella lettera *d)*, primo periodo, dopo le parole «indicato nella lettera *b)*.» sono inserite le seguenti: «Tale parere è allegato al verbale della riunione del comitato.»;

4) nella lettera *e)*, le parole «nel Titolo II» sono sostituite dalle seguenti: «nella Parte III, Titolo II»;

5) dopo la lettera *g)*, è inserita la seguente: «g-*bis*) che nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati i consiglieri coinvolti nell'operazione si astengano dalla votazione sulla stessa;»;

n) all'allegato 4:

i) nel paragrafo 2.4, il secondo trattino è sostituito dal seguente: «le valutazioni effettuate per selezionare gli esperti indipendenti e le verifiche circa l'indipendenza di questi ultimi. In particolare, indicare le eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra gli esperti indipendenti e: (i) la parte correlata, le società
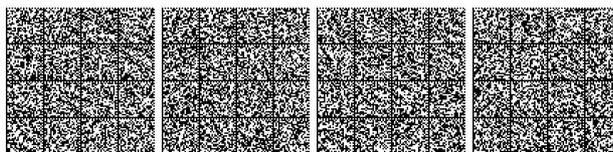
da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società; (ii) la società, le società da questa controllate, i soggetti che la controllano, le società sottoposte a comune controllo nonché gli amministratori delle predette società, prese in considerazione ai fini della qualificazione dell'esperto come indipendente e le motivazioni per le quali tali relazioni sono state considerate irrilevanti ai fini del giudizio sull'indipendenza. Le informazioni sulle eventuali relazioni possono essere fornite allegando una dichiarazione degli stessi esperti indipendenti;»;

ii) nel paragrafo 2.8, secondo periodo, dopo le parole «ovvero si sono astenuti, specificando» sono inserite le seguenti: «in modo dettagliato».

Art. 2.

Modifiche al regolamento adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017 in materia di mercati

1. Il regolamento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati, adottato con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, e successive modificazioni, è modificato come segue:

a) all'art. 16:

i) nel comma 1, lettera *d)*, primo periodo, le parole «comitato di controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «comitato per il controllo e i rischi» e nell'ultimo periodo le parole «controllo interno» sono sostituite dalle seguenti: «controllo e i rischi»;

ii) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Le società con azioni quotate che vengono sottoposte all'attività di direzione e coordinamento di un'altra società si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d)*, entro trenta giorni nel caso dispongano di un numero sufficiente di amministratori o consiglieri indipendenti; ovvero entro i trenta giorni successivi alla prima assemblea per il rinnovo del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza negli altri casi.».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il 1° luglio 2021.

2. Le società adeguano le procedure previste nell'art. 4 del regolamento n. 17221 del 12 marzo 2010 alle modifiche apportate con la presente delibera entro il 30 giugno 2021 e applicano le stesse a decorrere dal 1° luglio 2021.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Presidente: SAVONA

20A07022

DELIBERA 10 dicembre 2020.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti. (Delibera n. 21625).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (di seguito anche «TUF»);

Vista la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche, con la quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito anche «Regolamento emittenti»);

Vista la delibera del 5 luglio 2016, n. 19654, con la quale è stato adottato il regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Considerato che con l'art. 44-*bis* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», introdotto dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, sono state apportate alcune modifiche all'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del TUF, concernente la definizione di PMI applicabile alle società quotate;

Considerato che il citato intervento di riforma ha eliminato, dal previgente testo dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del TUF, il riferimento al parametro del fatturato e la previsione secondo cui la Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet «sulla base delle informazioni fornite dagli emittenti»;

Considerato che, per effetto delle anzidette modifiche, è necessario procedere a una revisione dell'art. 2-*ter* del Regolamento emittenti recante le disposizioni attuative della definizione di PMI contenuta nel TUF, come descritta nella relazione illustrativa che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che non è necessario sottoporre a pubblica consultazione le modifiche apportate dalla presente delibera, tenuto conto che esse derivano dalle modifiche apportate al TUF dalla citata legge di conversione del decreto-legge n. 76/2020 e dell'esigenza di dare tempestiva attuazione in sede regolamentare alla nuova definizione di PMI;
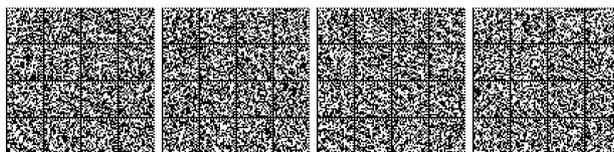
Delibera:

Art. 1.

Modifiche del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni

1. Nella Parte I del Regolamento emittenti, l'art. 2-*ter* è sostituito dal seguente:

«Art. 2-*ter (Disposizioni attuative della definizione di PMI)*. — 1. Ai fini dell'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del testo unico, per l'acquisto della qualifica di PMI, la capitalizzazione è corrispondente alla media semplice delle capitalizzazioni giornaliere calcolate con riferimento al prezzo ufficiale, registrate nel corso dell'anno; nel caso di quotazione di più categorie di azioni si considera la somma della capitalizzazione di ciascuna categoria di azioni; in caso di società le cui azioni risultano di nuova ammissione alle negoziazioni, o in caso di sospensione delle negoziazioni, la capitalizzazione è calcolata sulla base del periodo di negoziazione disponibile.

2. Gli emittenti azioni:

a) comunicano al pubblico, con le modalità indicate dagli articoli 65-*quinquies*, 65-*sexies* e 65-*septies*, la variazione della qualifica di PMI entro cinque giorni di negoziazione decorrenti dalla data del 31 dicembre;

b) riportano, nell'ambito della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari prevista dall'art. 123-*bis* del testo unico, le informazioni relative all'acquisto e al mantenimento della qualifica di PMI, indicando il valore della capitalizzazione.

3. Per gli emittenti che hanno richiesto o autorizzato per la prima volta l'ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano delle proprie azioni, l'acquisto della qualifica di PMI è verificato sulla base del valore della capitalizzazione, da calcolarsi:

a) come media fra il prezzo massimo e il prezzo minimo dell'offerta svolta nell'ambito del processo di ammissione alle negoziazioni, come riportati nel prospetto di ammissione alle negoziazioni;

b) in assenza dell'offerta:

i) in base al prezzo di avvio delle negoziazioni, o

ii) in caso di azioni già ammesse alle negoziazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, in base al valore della capitalizzazione registrato sulla sede di negoziazione di provenienza.

Nei casi di cui alla lettera *a)*, gli emittenti perdono la qualifica di PMI qualora il valore della capitalizzazione e risulti superiore alla soglia prevista dall'art. 1, comma 1, lettera w-*quater*.1), del testo unico, nel primo anno successivo all'ammissione alle negoziazioni.

4. Entro il 31 gennaio la Consob pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle PMI, sulla base dei valori della capitalizzazione da essa calcolati.».

2. Nella Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione I, all'art. 121, comma 3-*bis*, del Regolamento emittenti, le parole «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera *a)*».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 dicembre 2020

Il Presidente: SAVONA

20A07023

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DELLE ENTRATE

Elenco dei comuni per i quali è stata completata l'operazione di aggiornamento della banca dati catastale eseguita sulla base del contenuto delle dichiarazioni presentate nell'anno 2020 agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli.

In relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, si rende noto che, per i comuni catastali compresi nell'elenco allegato al presente comunicato, sono state completate le operazioni di aggiornamento della banca dati catastale.

Tali operazioni sono state eseguite sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati, nell'anno 2020, agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). Nell'elenco allegato i comuni interessati sono riportati in ordine alfabetico, per provincia.

Gli elenchi delle particelle interessate dall'aggiornamento, ovvero di ogni porzione di particella a diversa coltura, indicanti la qualità catastale, la classe, la superficie ed i redditi dominicale ed agrario, nonché il simbolo di deduzione ove presente, sono consultabili, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione del presente comunicato, presso ciascun comune interessato, presso le sedi delle competenti Direzioni provinciali e Uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia delle entrate e sul sito internet della stessa Agenzia, alla pagina http://www.agenziaentrate.gov.it/

I ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni, avverso la variazione dei redditi, possono essere proposti entro il termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale*, innanzi alla Commissione tributaria provinciale competente per territorio.

AGRIGENTO	AGRIGENTO	A089
AGRIGENTO	ALESSANDRIA DELLA ROCCA	A181
AGRIGENTO	ARAGONA	A351
AGRIGENTO	BIVONA	A896
AGRIGENTO	BURGIO	B275
AGRIGENTO	CALAMONACI	B377
AGRIGENTO	CALTABELLOTTA	B427
AGRIGENTO	CAMASTRA	B460
AGRIGENTO	CAMMARATA	B486
AGRIGENTO	CAMPOBELLO DI LICATA	B520
AGRIGENTO	CANICATTI'	B602
AGRIGENTO	CASTELTERMINI	C275
AGRIGENTO	CASTROFILIPPO	C341
AGRIGENTO	CATTOLICA ERACLEA	C356
AGRIGENTO	CIANCIANA	C668
AGRIGENTO	COMITINI	C928
AGRIGENTO	FAVARA	D514
AGRIGENTO	GROTTE	E209
AGRIGENTO	JOPPOLO GIANCAXIO	E390
AGRIGENTO	LICATA	E573
AGRIGENTO	LUCCA SICULA	E714
AGRIGENTO	MENFI	F126
AGRIGENTO	PORTO EMPEDOCLE	F299
AGRIGENTO	MONTALLEGRO	F414
AGRIGENTO	MONTEVAGO	F655
AGRIGENTO	NARO	F845
AGRIGENTO	PALMA DI MONTECHIARO	G282
AGRIGENTO	RACALMUTO	H148
AGRIGENTO	RAFFADALI	H159
AGRIGENTO	RAVANUSA	H194
AGRIGENTO	REALMONTE	H205
AGRIGENTO	RIBERA	H269
AGRIGENTO	SAMBUCA DI SICILIA	H743
AGRIGENTO	SAN BIAGIO PLATANI	H778
AGRIGENTO	SAN GIOVANNI GEMINI	H914
AGRIGENTO	SANTA ELISABETTA	I185
AGRIGENTO	S MARGHERITA DI BELICE	I224
AGRIGENTO	SANT'ANGELO MUXARO	I290
AGRIGENTO	SANTO STEFANO QUISQUINA	I356
AGRIGENTO	SCIACCA	I533
AGRIGENTO	SICULIANA	I723
AGRIGENTO	VILLAFRANCA SICULA	L944
ALESSANDRIA	ACQUI TERME	A052
ALESSANDRIA	ALBERA LIGURE	A146
ALESSANDRIA	ALESSANDRIA	A182
ALESSANDRIA	ALFIANO NATTA	A189
ALESSANDRIA	ALICE BEL COLLE	A197
ALESSANDRIA	ALTAVILLA MONFERRATO	A227
ALESSANDRIA	ALZANO SCRIVIA	A245
ALESSANDRIA	ARQUATA SCRIVIA	A436
ALESSANDRIA	AVOLASCA	A523
ALESSANDRIA	BALZOLA	A605
ALESSANDRIA	BASALUZZO	A689
ALESSANDRIA	BASSIGNANA	A708
ALESSANDRIA	BELFORTE MONFERRATO	A738
ALESSANDRIA	BERGAMASCO	A793
ALESSANDRIA	BERZANO DI TORTONA	A813
ALESSANDRIA	BISTAGNO	A889
ALESSANDRIA	BORGHETTO DI BORBERA	A998
ALESSANDRIA	BORGORATTO ALESSANDRINO	B029
ALESSANDRIA	BORGO SAN MARTINO	B037
ALESSANDRIA	BOSCO MARENGO	B071
ALESSANDRIA	BOSIO	B080
ALESSANDRIA	BOZZOLE	B109
ALESSANDRIA	BRIGNANO-FRASCATA	B179
ALESSANDRIA	CABELLA LIGURE	B311
ALESSANDRIA	CAMAGNA MONFERRATO	B453
ALESSANDRIA	CAMINO	B482
ALESSANDRIA	CANTALUPO LIGURE	B629
ALESSANDRIA	CAPRIATA D'ORBA	B701
ALESSANDRIA	CARBONARA SCRIVIA	B736
ALESSANDRIA	CARENTINO	B765
ALESSANDRIA	CAREZZANO	B769
ALESSANDRIA	CARPENETO	B818
ALESSANDRIA	CARREGA LIGURE	B836
ALESSANDRIA	CARROSIO	B840
ALESSANDRIA	CARTOSIO	B847
ALESSANDRIA	CASAL CERMELLI	B870
ALESSANDRIA	CASALEGGIO BOIRO	B882
ALESSANDRIA	CASALE MONFERRATO	B885
ALESSANDRIA	CASALNOCETO	B902
ALESSANDRIA	CASASCO	B941
ALESSANDRIA	CASSINE	C027
ALESSANDRIA	CASSINELLE	C030
ALESSANDRIA	CASTELLANIA	C137
ALESSANDRIA	CASTELLAR GUIDOBONO	C142
ALESSANDRIA	CASTELLAZZO BORMIDA	C148
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ERRO	C156
ALESSANDRIA	CASTELLETTO D'ORBA	C158
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MERLI	C160
ALESSANDRIA	CASTELLETTO MONFERRATO	C162
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO BORMIDA	C229
ALESSANDRIA	CASTELNUOVO SCRIVIA	C243
ALESSANDRIA	CASTELSPINA	C274
ALESSANDRIA	CAVATORE	C387
ALESSANDRIA	CELLA MONTE	C432
ALESSANDRIA	CERESETO	C503
ALESSANDRIA	CERRETO GRUE	C507
ALESSANDRIA	CERRINA MONFERRATO	C531
ALESSANDRIA	CONIOLO	C962
ALESSANDRIA	CONZANO	C977
ALESSANDRIA	COSTA VESCOVATO	D102
ALESSANDRIA	CREMOLINO	D149
ALESSANDRIA	DENICE	D272
ALESSANDRIA	DERNICE	D277
ALESSANDRIA	FABBRICA CURONE	D447
ALESSANDRIA	FELIZZANO	D528
ALESSANDRIA	FRACONALTO	D559
ALESSANDRIA	FRANCAVILLA BISIO	D759
ALESSANDRIA	FRASCARO	D770
ALESSANDRIA	FRASSINELLO MONFERRATO	D777
ALESSANDRIA	FRASSINETO PO	D780
ALESSANDRIA	FRESONARA	D797
ALESSANDRIA	FRUGAROLO	D813
ALESSANDRIA	FUBINE MONFERRATO	D814
ALESSANDRIA	GABIANO	D835
ALESSANDRIA	GAMALERO	D890
ALESSANDRIA	GARBAGNA	D910
ALESSANDRIA	GAVI	D944
ALESSANDRIA	GIAROLE	E015
ALESSANDRIA	GREMIASCO	E164
ALESSANDRIA	GROGNARDO	E188
ALESSANDRIA	GRONDONA	E191
ALESSANDRIA	GUAZZORA	E255
ALESSANDRIA	ISOLA SANT'ANTONIO	E360
ALESSANDRIA	LERMA	E543
ALESSANDRIA	MALVICINO	E870
ALESSANDRIA	MASIO	F015
ALESSANDRIA	MELAZZO	F096
ALESSANDRIA	MERANA	F131
ALESSANDRIA	MIRABELLO MONFERRATO	F232
ALESSANDRIA	MOLARE	F281
ALESSANDRIA	MOLINO DEI TORTI	F293
ALESSANDRIA	MOMBELLO MONFERRATO	F313
ALESSANDRIA	MOMPERONE	F320
ALESSANDRIA	MONCESTINO	F337
ALESSANDRIA	MONGIARDINO LIGURE	F365
ALESSANDRIA	MONLEALE	F374
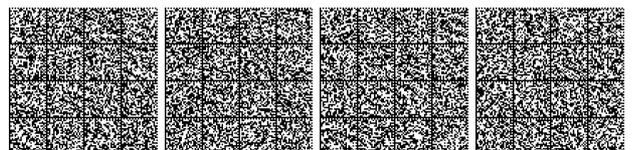
ALESSANDRIA	MONTACUTO	F387
ALESSANDRIA	MONTALDEO	F403
ALESSANDRIA	MONTALDO BORMIDA	F404
ALESSANDRIA	MONTECASTELLO	F455
ALESSANDRIA	MONTECHIARO D'ACQUI	F469
ALESSANDRIA	MONTEGIOCO	F518
ALESSANDRIA	MONTEMARZINO	F562
ALESSANDRIA	MORANO SUL PO	F707
ALESSANDRIA	MORBELLO	F713
ALESSANDRIA	MORNESE	F737
ALESSANDRIA	MORSASCO	F751
ALESSANDRIA	MURISENGO	F814
ALESSANDRIA	NOVI LIGURE	F965
ALESSANDRIA	OCCIMIANO	F995
ALESSANDRIA	ODALENGO GRANDE	F997
ALESSANDRIA	ODALENGO PICCOLO	F998
ALESSANDRIA	OLIVOLA	G042
ALESSANDRIA	ORSARA BORMIDA	G124
ALESSANDRIA	OTTIGLIO	G193
ALESSANDRIA	OVADA	G197
ALESSANDRIA	OVIGLIO	G199
ALESSANDRIA	OZZANO MONFERRATO	G204
ALESSANDRIA	PADERNA	G215
ALESSANDRIA	PARETO	G334
ALESSANDRIA	PARODI LIGURE	G338
ALESSANDRIA	PASTURANA	G367
ALESSANDRIA	PECETTO DI VALENZA	G397
ALESSANDRIA	PIETRA MARAZZI	G619
ALESSANDRIA	POMARO MONFERRATO	G807
ALESSANDRIA	PONTECURONE	G839
ALESSANDRIA	PONTESTURA	G858
ALESSANDRIA	PONTI	G861
ALESSANDRIA	PONZANO MONFERRATO	G872
ALESSANDRIA	PONZONE	G877
ALESSANDRIA	POZZOL GROPPO	G960
ALESSANDRIA	POZZOLO FORMIGARO	G961
ALESSANDRIA	PRASCO	G987
ALESSANDRIA	PREDOSA	H021
ALESSANDRIA	QUARGNENTO	H104
ALESSANDRIA	QUATTORDIO	H121
ALESSANDRIA	RICALDONE	H272
ALESSANDRIA	RIVALTA BORMIDA	H334
ALESSANDRIA	RIVARONE	H343
ALESSANDRIA	ROCCAFORTE LIGURE	H406
ALESSANDRIA	ROCCA GRIMALDA	H414
ALESSANDRIA	ROCCHETTA LIGURE	H465
ALESSANDRIA	ROSIGNANO MONFERRATO	H569
ALESSANDRIA	SALA MONFERRATO	H677
ALESSANDRIA	SALE	H694
ALESSANDRIA	SAN CRISTOFORO	H810
ALESSANDRIA	SAN GIORGIO MONFERRATO	H878
ALESSANDRIA	S SALVATORE MONFERRATO	I144
ALESSANDRIA	SAN SEBASTIANO CURONE	I150
ALESSANDRIA	SANT'AGATA FOSSILI	I190
ALESSANDRIA	SARDIGLIANO	I429
ALESSANDRIA	SAREZZANO	I432
ALESSANDRIA	SERRALUNGA DI CREA	I645
ALESSANDRIA	SERRAVALLE SCRIVIA	I657
ALESSANDRIA	SEZZADIO	I711
ALESSANDRIA	SILVANO D'ORBA	I738
ALESSANDRIA	SOLERO	I798
ALESSANDRIA	SOLONGHELLO	I808
ALESSANDRIA	SPIGNO MONFERRATO	I901
ALESSANDRIA	SPINETO SCRIVIA	I911
ALESSANDRIA	STAZZANO	I941
ALESSANDRIA	STREVI	I977
ALESSANDRIA	TAGLIOLO MONFERRATO	L027
ALESSANDRIA	TASSAROLO	L059
ALESSANDRIA	TERRUGGIA	L139
ALESSANDRIA	TERZO	L143
ALESSANDRIA	TICINETO	L165
ALESSANDRIA	TORTONA	L304
ALESSANDRIA	TREVILLE	L403
ALESSANDRIA	TRISOBBIO	L432
ALESSANDRIA	VALENZA	L570
ALESSANDRIA	VALMACCA	L633
ALESSANDRIA	VIGNALE MONFERRATO	L881
ALESSANDRIA	VIGNOLE BORBERA	L887
ALESSANDRIA	VIGUZZOLO	L904
ALESSANDRIA	VILLADEATI	L931
ALESSANDRIA	VILLALVERNIA	L963
ALESSANDRIA	VILLAMIROGLIO	L970
ALESSANDRIA	VILLANOVA MONFERRATO	L972
ALESSANDRIA	VILLAROMAGNANO	M009
ALESSANDRIA	VISONE	M077
ALESSANDRIA	VOLPEDO	M120
ALESSANDRIA	VOLPEGLINO	M121
ALESSANDRIA	VOLTAGGIO	M123
ALESSANDRIA	CASSANO SPINOLA	M388
ALESSANDRIA	ALLUVIONI PIOVERA	M397
ANCONA	AGUGLIANO	A092
ANCONA	ANCONA	A271
ANCONA	ARCEVIA	A366
ANCONA	BARBARA	A626
ANCONA	BELVEDERE OSTRENSE	A769
ANCONA	CAMERANO	B468
ANCONA	CAMERATA PICENA	B470
ANCONA	CASTELBELLINO	C060
ANCONA	CASTELFIDARDO	C100
ANCONA	CASTELLEONE DI SUASA	C152
ANCONA	CASTELPLANIO	C248
ANCONA	CERRETO D'ESI	C524
ANCONA	CHIARAVALLE	C615
ANCONA	CORINALDO	D007
ANCONA	CUPRAMONTANA	D211
ANCONA	FABRIANO	D451
ANCONA	FALCONARA MARITTIMA	D472
ANCONA	FILOTTRANO	D597
ANCONA	GENGA	D965
ANCONA	JESI	E388
ANCONA	LORETO	E690
ANCONA	MAIOLATI SPONTINI	E837
ANCONA	MERGO	F145
ANCONA	MONSANO	F381
ANCONA	OSTRA	F401
ANCONA	MONTECAROTTO	F453
ANCONA	MONTEMARCIANO	F560
ANCONA	OSTRA VETERE	F581
ANCONA	MONTE ROBERTO	F600
ANCONA	MONTE SAN VITO	F634
ANCONA	MORRO D'ALBA	F745
ANCONA	NUMANA	F978
ANCONA	OFFAGNA	G003
ANCONA	OSIMO	G157
ANCONA	POGGIO SAN MARCELLO	G771
ANCONA	POLVERIGI	G803
ANCONA	ROSORA	H575
ANCONA	SAN MARCELLO	H979
ANCONA	SAN PAOLO DI JESI	I071
ANCONA	SANTA MARIA NUOVA	I251
ANCONA	SASSOFERRATO	I461
ANCONA	SENIGALLIA	I608
ANCONA	SERRA DE' CONTI	I643
ANCONA	SERRA SAN QUIRICO	I653
ANCONA	SIROLO	I758
ANCONA	STAFFOLO	I932
ANCONA	TRECASTELLI	M318
AOSTA	AYAS	A094

AOSTA	AYMAVILLES	A108
AOSTA	ALLEIN	A205
AOSTA	ANTEY-SAINT-ANDRE'	A305
AOSTA	LA MAGDELEINE	A308
AOSTA	AOSTA	A326
AOSTA	ARNAD	A424
AOSTA	ARVIER	A452
AOSTA	AVISE	A521
AOSTA	BARD	A643
AOSTA	BIONAZ	A877
AOSTA	BRISSOGNE	B192
AOSTA	BRUSSON	B230
AOSTA	CHAMOIS	B491
AOSTA	CHAMPORCHER	B540
AOSTA	VERRES	C282
AOSTA	CHATILLON	C294
AOSTA	CHALLAND-SAINT-ANSELME	C593
AOSTA	CHALLAND-SAINT-VICTOR	C594
AOSTA	CHAMBAVE	C595
AOSTA	CHAMPDEPRAZ	C596
AOSTA	CHARVENSOD	C598
AOSTA	COGNE	C821
AOSTA	COURMAYEUR	D012
AOSTA	DONNAS	D338
AOSTA	DOUES	D356
AOSTA	EMARESE	D402
AOSTA	ETROUBLES	D444
AOSTA	FENIS	D537
AOSTA	FONTAINEMORE	D666
AOSTA	GABY	D839
AOSTA	GIGNOD	E029
AOSTA	GRESSAN	E165
AOSTA	GRESSONEY-LA-TRINITE'	E167
AOSTA	GRESSONEY-SAINT-JEAN	E168
AOSTA	HONE	E273
AOSTA	INTROD	E306
AOSTA	ISSIME	E369
AOSTA	ISSOGNE	E371
AOSTA	JOVENCAN	E391
AOSTA	LA SALLE	E458
AOSTA	LA THUILE	E470
AOSTA	LILLIANES	E587
AOSTA	MONTJOVET	F367
AOSTA	MORGEX	F726
AOSTA	NUS	F987
AOSTA	OYACE	G012
AOSTA	OLLOMONT	G045
AOSTA	PERLOZ	G459
AOSTA	PONTBOSET	G545
AOSTA	POLLEIN	G794
AOSTA	PONT-SAINT-MARTIN	G854
AOSTA	PONTEY	G860
AOSTA	PRE'-SAINT-DIDIER	H042
AOSTA	QUART	H110
AOSTA	RHEMES-NOTRE-DAME	H262
AOSTA	RHEMES-SAINT-GEORGES	H263
AOSTA	ROISAN	H497
AOSTA	SAINT-CHRISTOPHE	H669
AOSTA	SAINT-DENIS	H670
AOSTA	SAINT-MARCEL	H671
AOSTA	SAINT-NICOLAS	H672
AOSTA	SAINT-OYEN	H673
AOSTA	SAINT-PIERRE	H674
AOSTA	SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	H675
AOSTA	SAINT-VINCENT	H676
AOSTA	SARRE	I442
AOSTA	TORGNON	L217
AOSTA	VALGRISENCHE	L582
AOSTA	VALPELLINE	L643
AOSTA	VALSAVARENCHE	L647
AOSTA	VALTOURNENCHE	L654
AOSTA	VERRAYES	L783
AOSTA	VILLENEUVE	L981
ASCOLI PICENO	ACQUASANTA TERME	A044
ASCOLI PICENO	ACQUAVIVA PICENA	A047
ASCOLI PICENO	ALTIDONA	A233
ASCOLI PICENO	AMANDOLA	A252
ASCOLI PICENO	APPIGNANO DEL TRONTO	A335
ASCOLI PICENO	ARQUATA DEL TRONTO	A437
ASCOLI PICENO	ASCOLI PICENO	A462
ASCOLI PICENO	BELMONTE PICENO	A760
ASCOLI PICENO	CAMPOFILONE	B534
ASCOLI PICENO	CARASSAI	B727
ASCOLI PICENO	SERVIGLIANO	C070
ASCOLI PICENO	CASTEL DI LAMA	C093
ASCOLI PICENO	CASTIGNANO	C321
ASCOLI PICENO	CASTORANO	C331
ASCOLI PICENO	COLLI DEL TRONTO	C877
ASCOLI PICENO	COMUNANZA	C935
ASCOLI PICENO	COSSIGNANO	D096
ASCOLI PICENO	CUPRA MARITTIMA	D210
ASCOLI PICENO	FALERONE	D477
ASCOLI PICENO	FERMO	D542
ASCOLI PICENO	FOLIGNANO	D652
ASCOLI PICENO	FORCE	D691
ASCOLI PICENO	FRANCAVILLA D'ETE	D760
ASCOLI PICENO	GROTTAMMARE	E207
ASCOLI PICENO	GROTTAZZOLINA	E208
ASCOLI PICENO	LAPEDONA	E447
ASCOLI PICENO	MAGLIANO DI TENNA	E807
ASCOLI PICENO	MALTIGNANO	E868
ASCOLI PICENO	MASSA FERMANA	F021
ASCOLI PICENO	MASSIGNANO	F044
ASCOLI PICENO	MONSAMPIETRO MORICO	F379
ASCOLI PICENO	MONSAMPOLO DEL TRONTO	F380
ASCOLI PICENO	MONTALTO DELLE MARCHE	F415
ASCOLI PICENO	MONTAPPONE	F428
ASCOLI PICENO	MONTEDINOVE	F487
ASCOLI PICENO	MONTEFALCONE APPENNINO	F493
ASCOLI PICENO	MONTEFIORE DELL'ASO	F501
ASCOLI PICENO	MONTEFORTINO	F509
ASCOLI PICENO	MONTEGALLO	F516
ASCOLI PICENO	MONTE GIBERTO	F517
ASCOLI PICENO	MONTEGIORGIO	F520
ASCOLI PICENO	MONTEGRANARO	F522
ASCOLI PICENO	MONTELEONE DI FERMO	F536
ASCOLI PICENO	MONTELPARO	F549
ASCOLI PICENO	MONTEMONACO	F570
ASCOLI PICENO	MONTEPRANDONE	F591
ASCOLI PICENO	MONTE RINALDO	F599
ASCOLI PICENO	MONTERUBBIANO	F614
ASCOLI PICENO	MONTE SAN PIETRANGELI	F626
ASCOLI PICENO	MONTE URANO	F653
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON COMBATTE	F664
ASCOLI PICENO	MONTE VIDON CORRADO	F665
ASCOLI PICENO	MONTOTTONE	F697
ASCOLI PICENO	MORESCO	F722
ASCOLI PICENO	OFFIDA	G005
ASCOLI PICENO	ORTEZZANO	G137
ASCOLI PICENO	PALMIANO	G289
ASCOLI PICENO	PEDASO	G403
ASCOLI PICENO	PETRITOLI	G516
ASCOLI PICENO	PONZANO DI FERMO	G873
ASCOLI PICENO	PORTO SAN GIORGIO	G920
ASCOLI PICENO	PORTO SANT'ELPIDIO	G921
ASCOLI PICENO	RAPAGNANO	H182
ASCOLI PICENO	RIPATRANSONE	H321
ASCOLI PICENO	ROCCAFLUVIONE	H390
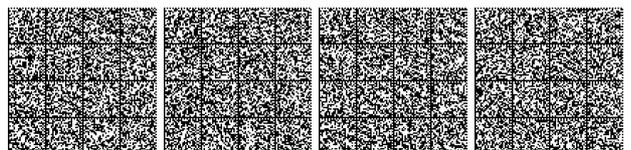
ASCOLI PICENO	ROTELLA	H588	L'AQUILA	PACENTRO	G210
ASCOLI PICENO	S BENEDETTO DEL TRONTO	H769	L'AQUILA	PERETO	G449
ASCOLI PICENO	S VITTORIA IN MATENANO	I315	L'AQUILA	PESCASSEROLI	G484
ASCOLI PICENO	SANT'ELPIDIO A MARE	I324	L'AQUILA	PESCINA	G492
ASCOLI PICENO	SMERILLO	I774	L'AQUILA	PESCOCOSTANZO	G493
ASCOLI PICENO	SPINETOLI	I912	L'AQUILA	PETTORANO SUL GIZIO	G524
ASCOLI PICENO	TORRE SAN PATRIZIO	L279	L'AQUILA	PIZZOLI	G726
ASCOLI PICENO	VENAROTTA	L728	L'AQUILA	POGGIO PICENZE	G766
L'AQUILA	ACCIANO	A018	L'AQUILA	PRATA D'ANSIDONIA	G992
L'AQUILA	AIELLI	A100	L'AQUILA	PRATOLA PELIGNA	H007
L'AQUILA	ALFEDENA	A187	L'AQUILA	PREZZA	H056
L'AQUILA	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	A318	L'AQUILA	RAIANO	H166
L'AQUILA	L'AQUILA	A345	L'AQUILA	RIVISONDOLI	H353
L'AQUILA	ATELETA	A481	L'AQUILA	ROCCACASALE	H389
L'AQUILA	AVEZZANO	A515	L'AQUILA	ROCCA DI BOTTE	H399
L'AQUILA	BALSORANO	A603	L'AQUILA	ROCCA DI CAMBIO	H400
L'AQUILA	BARETE	A656	L'AQUILA	ROCCA DI MEZZO	H402
L'AQUILA	BARISCIANO	A667	L'AQUILA	ROCCA PIA	H429
L'AQUILA	BISEGNA	A884	L'AQUILA	ROCCARASO	H434
L'AQUILA	BUGNARA	B256	L'AQUILA	SAN BENEDETTO DEI MARSI	H772
L'AQUILA	CAGNANO AMITERNO	B358	L'AQUILA	SAN BENEDETTO IN PERILLIS	H773
L'AQUILA	CALASCIO	B382	L'AQUILA	S DEMETRIO NE' VESTINI	H819
L'AQUILA	CAMPO DI GIOVE	B526	L'AQUILA	SAN PIO DELLE CAMERE	I121
L'AQUILA	CAMPOTOSTO	B569	L'AQUILA	SANTE MARIE	I326
L'AQUILA	CANISTRO	B606	L'AQUILA	SANT'EUSANIO FORCONESE	I336
L'AQUILA	CANSANO	B624	L'AQUILA	S STEFANO DI SESSANIO	I360
L'AQUILA	CAPESTRANO	B651	L'AQUILA	S VINCENZO VALLE ROVETO	I389
L'AQUILA	CAPISTRELLO	B656	L'AQUILA	SCANNO	I501
L'AQUILA	CAPITIGNANO	B658	L'AQUILA	SCONTRONE	I543
L'AQUILA	CAPORCIANO	B672	L'AQUILA	SCOPPITO	I546
L'AQUILA	CAPPADOCIA	B677	L'AQUILA	SCURCOLA MARSICANA	I553
L'AQUILA	CARAPELLE CALVISIO	B725	L'AQUILA	SECINARO	I558
L'AQUILA	CARSOLI	B842	L'AQUILA	SULMONA	I804
L'AQUILA	CASTEL DEL MONTE	C083	L'AQUILA	TAGLIACOZZO	L025
L'AQUILA	CASTEL DI IERI	C090	L'AQUILA	TIONE DEGLI ABRUZZI	L173
L'AQUILA	CASTEL DI SANGRO	C096	L'AQUILA	TORNIMPARTE	L227
L'AQUILA	CASTELLAFIUME	C126	L'AQUILA	TRASACCO	L334
L'AQUILA	CASTELVECCHIO CALVISIO	C278	L'AQUILA	VILLALAGO	L958
L'AQUILA	CASTELVECCHIO SUBEQUO	C279	L'AQUILA	VILLA S LUCIA D ABRUZZI	M021
L'AQUILA	CELANO	C426	L'AQUILA	VILLA SANT'ANGELO	M023
L'AQUILA	CERCHIO	C492	L'AQUILA	VILLAVALLELONGA	M031
L'AQUILA	CIVITA D'ANTINO	C766	L'AQUILA	VILLETTA BARREA	M041
L'AQUILA	CIVITELLA ALFEDENA	C778	L'AQUILA	VITTORITO	M090
L'AQUILA	CIVITELLA ROVETO	C783	L'AQUILA	MOLINA ATERNO	M255
L'AQUILA	COCULLO	C811	AREZZO	ANGHIARI	A291
L'AQUILA	COLLARMELE	C844	AREZZO	AREZZO	A390
L'AQUILA	COLLELONGO	C862	AREZZO	BADIA TEDALDA	A541
L'AQUILA	COLLEPIETRO	C866	AREZZO	BIBBIENA	A851
L'AQUILA	CORFINIO	C999	AREZZO	BUCINE	B243
L'AQUILA	FAGNANO ALTO	D465	AREZZO	CAPOLONA	B670
L'AQUILA	FONTECCHIO	D681	AREZZO	CAPRESE MICHELANGELO	B693
L'AQUILA	FOSSA	D736	AREZZO	CASTEL FOCOGNANO	C102
L'AQUILA	GAGLIANO ATERNO	D850	AREZZO	CASTEL SAN NICCOLO	C263
L'AQUILA	GIOIA DEI MARSI	E040	AREZZO	CASTIGLION FIBOCCHI	C318
L'AQUILA	INTRODACQUA	E307	AREZZO	CASTIGLION FIORENTINO	C319
L'AQUILA	LECCE NEI MARSI	E505	AREZZO	CAVRIGLIA	C407
L'AQUILA	LUCO DEI MARSI	E723	AREZZO	CHITIGNANO	C648
L'AQUILA	LUCOLI	E724	AREZZO	CHIUSI DELLA VERNA	C663
L'AQUILA	MAGLIANO DE' MARSI	E811	AREZZO	CIVITELLA VALDICHIANA	C774
L'AQUILA	MASSA D'ALBE	F022	AREZZO	CORTONA	D077
L'AQUILA	MONTEREALE	F595	AREZZO	FOIANO DELLA CHIANA	D649
L'AQUILA	MORINO	F732	AREZZO	LORO CIUFFENNA	E693
L'AQUILA	NAVELLI	F852	AREZZO	LUCIGNANO	E718
L'AQUILA	OCRE	F996	AREZZO	MARCIANO DELLA CHIANA	E933
L'AQUILA	OFENA	G002	AREZZO	MONTEMIGNAIO	F565
L'AQUILA	OPI	G079	AREZZO	MONTERCHI	F594
L'AQUILA	ORICOLA	G102	AREZZO	MONTE SAN SAVINO	F628
L'AQUILA	ORTUCCHIO	G145	AREZZO	MONTEVARCHI	F656
L'AQUILA	OVINDOLI	G200	AREZZO	ORTIGNANO RAGGIOLO	G139
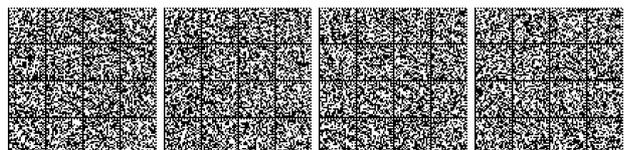
AREZZO	PIEVE SANTO STEFANO	G653	ASTI	LOAZZOLO	E633
AREZZO	POPPI	G879	ASTI	MARANZANA	E917
AREZZO	SAN GIOVANNI VALDARNO	H901	ASTI	MARETTO	E944
AREZZO	SAN SEPOLCRO	I155	ASTI	MOASCA	F254
AREZZO	SESTINO	I681	ASTI	MOMBALDONE	F308
AREZZO	SUBBIANO	I991	ASTI	MOMBARUZZO	F311
AREZZO	TALLA	L038	ASTI	MOMBERCELLI	F316
AREZZO	TERRANUOVA BRACCIOLINI	L123	ASTI	MONALE	F323
AREZZO	CASTELFRANCO PIANDISCO'	M322	ASTI	MONASTERO BORMIDA	F325
AREZZO	PRATOVECCHIO STIA	M329	ASTI	MONCALVO	F336
AREZZO	LATERINA PERGINE VALDARNO	M392	ASTI	MONCUCCO TORINESE	F343
ASTI	AGLIANO TERME	A072	ASTI	MONGARDINO	F361
ASTI	ALBUGNANO	A173	ASTI	MONTABONE	F386
ASTI	CASTELLO DI ANNONE	A300	ASTI	MONTAFIA	F390
ASTI	ANTIGNANO	A312	ASTI	MONTALDO SCARAMPI	F409
ASTI	ARAMENGO	A352	ASTI	MONTECHIARO D'ASTI	F468
ASTI	ASTI	A479	ASTI	MONTEGROSSO D'ASTI	F527
ASTI	AZZANO	A527	ASTI	MONTEMAGNO	F556
ASTI	BALDICHIERI D'ASTI	A588	ASTI	MORANSENGO	F709
ASTI	BELVEGLIO	A770	ASTI	NIZZA MONFERRATO	F902
ASTI	BERZANO DI SAN PIETRO	A812	ASTI	OLMO GENTILE	G048
ASTI	BRUNO	B221	ASTI	PASSERANO MARMORITO	G358
ASTI	BUBBIO	B236	ASTI	PENANGO	G430
ASTI	BUTTIGLIERA D'ASTI	B306	ASTI	PIEA	G593
ASTI	CALAMANDRANA	B376	ASTI	PINO D'ASTI	G676
ASTI	CALLIANO MONFERRATO	B418	ASTI	PIOVA MASSAIA	G692
ASTI	CALOSSO	B425	ASTI	PORTACOMARO	G894
ASTI	CAMERANO CASASCO	B469	ASTI	QUARANTI	H102
ASTI	CANELLI	B594	ASTI	REFRANCORE	H219
ASTI	CANTARANA	B633	ASTI	REVIGLIASCO D'ASTI	H250
ASTI	CAPRIGLIO	B707	ASTI	ROATTO	H366
ASTI	CASORZO	B991	ASTI	ROBELLA	H376
ASTI	CASSINASCO	C022	ASTI	ROCCA D'ARAZZO	H392
ASTI	CASTAGNOLE MONFERRATO	C047	ASTI	ROCCAVERANO	H451
ASTI	CASTAGNOLE LANZE	C049	ASTI	ROCCHETTA PALAFEA	H466
ASTI	CASTEL BOGLIONE	C064	ASTI	ROCCHETTA TANARO	H468
ASTI	CASTELL ALFERO	C127	ASTI	SAN DAMIANO D'ASTI	H811
ASTI	CASTELLERO	C154	ASTI	SAN GIORGIO SCARAMPI	H899
ASTI	CASTELLETTO MOLINA	C161	ASTI	SAN MARTINO ALFIERI	H987
ASTI	CASTELNUOVO BELBO	C226	ASTI	SAN MARZANO OLIVETO	I017
ASTI	CASTELNUOVO CALCEA	C230	ASTI	SAN PAOLO SOLBRITO	I076
ASTI	CASTELNUOVO DON BOSCO	C232	ASTI	SCURZOLENGO	I555
ASTI	CASTEL ROCCHERO	C253	ASTI	SEROLE	I637
ASTI	CELLARENGO	C438	ASTI	SESSAME	I678
ASTI	CELLE ENOMONDO	C440	ASTI	SETTIME	I698
ASTI	CERRETO D'ASTI	C528	ASTI	SOGLIO	I781
ASTI	CERRO TANARO	C533	ASTI	TIGLIOLE D'ASTI	L168
ASTI	CESSOLE	C583	ASTI	TONCO	L203
ASTI	CHIUSANO D'ASTI	C658	ASTI	TONENGO	L204
ASTI	CINAGLIO	C701	ASTI	VAGLIO SERRA	L531
ASTI	CISTERNA D'ASTI	C739	ASTI	VALFENERA	L574
ASTI	COAZZOLO	C804	ASTI	VESIME	L807
ASTI	COCCONATO	C807	ASTI	VIALE	L829
ASTI	CORSIONE	D046	ASTI	VIARIGI	L834
ASTI	CORTANDONE	D050	ASTI	VIGLIANO D'ASTI	L879
ASTI	CORTANZE	D051	ASTI	VILLAFRANCA D'ASTI	L945
ASTI	CORTAZZONE	D052	ASTI	VILLANOVA D'ASTI	L984
ASTI	CORTIGLIONE	D072	ASTI	VILLA SAN SECONDO	M019
ASTI	COSSOMBRATO	D101	ASTI	VINCHIO	M058
ASTI	COSTIGLIOLE D'ASTI	D119	ASTI	MONTIGLIO MONFERRATO	M302
ASTI	CUNICO	D207	AVELLINO	AIELLO DEL SABATO	A101
ASTI	DUSINO SAN MICHELE	D388	AVELLINO	ALTAVILLA IRPINA	A228
ASTI	FERRERE	D554	AVELLINO	ANDRETTA	A284
ASTI	FONTANILE	D678	AVELLINO	AQUILONIA	A347
ASTI	FRINCO	D802	AVELLINO	ARIANO IRPINO	A399
ASTI	GRANA	E134	AVELLINO	ATRIPALDA	A489
ASTI	GRAZZANO BADOGLIO	E159	AVELLINO	AVELLA	A508
ASTI	INCISA SCAPACCINO	E295	AVELLINO	AVELLINO	A509
ASTI	ISOLA D'ASTI	E338	AVELLINO	BAGNOLI IRPINO	A566
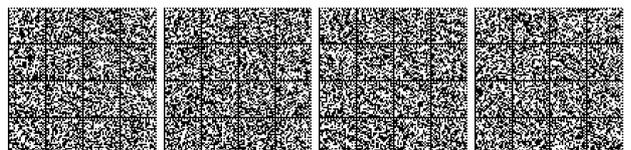
AVELLINO	BISACCIA	A881	AVELLINO	SAN POTITO ULTRA	I129
AVELLINO	BONITO	A975	AVELLINO	SAN SOSSIO BARONIA	I163
AVELLINO	CAIRANO	B367	AVELLINO	SANT'ANDREA DI CONZA	I264
AVELLINO	CALABRITTO	B374	AVELLINO	SANT'ANGELO ALL'ESCA	I279
AVELLINO	CALITRI	B415	AVELLINO	SANT'ANGELO A SCALA	I280
AVELLINO	CANDIDA	B590	AVELLINO	S ANGELO DEI LOMBARDI	I281
AVELLINO	CAPOSELE	B674	AVELLINO	SANTA PAOLINA	I301
AVELLINO	CAPRIGLIA IRPINA	B706	AVELLINO	SANTO STEFANO DEL SOLE	I357
AVELLINO	CARIFE	B776	AVELLINO	SAVIGNANO IRPINO	I471
AVELLINO	CASALBORE	B866	AVELLINO	SENERCHIA	I606
AVELLINO	CASSANO IRPINO	B997	AVELLINO	SERINO	I630
AVELLINO	CASTEL BARONIA	C058	AVELLINO	SOLOFRA	I805
AVELLINO	CASTELFRANCI	C105	AVELLINO	SORBO SERPICO	I843
AVELLINO	CASTELVETERE SUL CALORE	C283	AVELLINO	STURNO	I990
AVELLINO	CERVINARA	C557	AVELLINO	SUMMONTE	L004
AVELLINO	CESINALI	C576	AVELLINO	TAURASI	L062
AVELLINO	CHIANCHE	C606	AVELLINO	TEORA	L102
AVELLINO	CHIUSANO DI S DOMENICO	C659	AVELLINO	TORELLA DEI LOMBARDI	L214
AVELLINO	CONZA DELLA CAMPANIA	C976	AVELLINO	TORRE LE NOCELLE	L272
AVELLINO	DOMICELLA	D331	AVELLINO	TORRIONI	L301
AVELLINO	FLUMERI	D638	AVELLINO	TREVICO	L399
AVELLINO	FONTANAROSA	D671	AVELLINO	TUFO	L461
AVELLINO	FORINO	D701	AVELLINO	VALLATA	L589
AVELLINO	FRIGENTO	D798	AVELLINO	VENTICANO	L739
AVELLINO	GESUALDO	D998	AVELLINO	VILLAMAINA	L965
AVELLINO	GRECI	E161	AVELLINO	VILLANOVA DEL BATTISTA	L973
AVELLINO	GROTTAMINARDA	E206	AVELLINO	VOLTURARA IRPINA	M130
AVELLINO	GROTTOLELLA	E214	AVELLINO	ZUNGOLI	M203
AVELLINO	GUARDIA LOMBARDI	E245	AVELLINO	MONTORO	M330
AVELLINO	LACEDONIA	E397	BARI	ACQUAVIVA DELLE FONTI	A048
AVELLINO	LAPIO	E448	BARI	ADELFIA	A055
AVELLINO	LAURO	E487	BARI	ALBEROBELLO	A149
AVELLINO	LIONI	E605	BARI	ALTAMURA	A225
AVELLINO	LUOGOSANO	E746	BARI	ANDRIA	A285
AVELLINO	MANOCALZATI	E891	BARI	BARI	A662
AVELLINO	MARZANO DI NOLA	E997	BARI	BARLETTA	A669
AVELLINO	MELITO IRPINO	F110	BARI	BINETTO	A874
AVELLINO	MERCOGLIANO	F141	BARI	BISCEGLIE	A883
AVELLINO	MIRABELLA ECLANO	F230	BARI	BITETTO	A892
AVELLINO	MONTAGUTO	F397	BARI	BITONTO	A893
AVELLINO	MONTECALVO IRPINO	F448	BARI	BITRITTO	A894
AVELLINO	MONTEFALCIONE	F491	BARI	CANOSA DI PUGLIA	B619
AVELLINO	MONTEFORTE IRPINO	F506	BARI	CAPURSO	B716
AVELLINO	MONTEFREDANE	F511	BARI	CASAMASSIMA	B923
AVELLINO	MONTEFUSCO	F512	BARI	CASSANO DELLE MURGE	B998
AVELLINO	MONTELLA	F546	BARI	CASTELLANA GROTTE	C134
AVELLINO	MONTEMARANO	F559	BARI	CELLAMARE	C436
AVELLINO	MONTEMILETTO	F566	BARI	CONVERSANO	C975
AVELLINO	MONTEVERDE	F660	BARI	CORATO	C983
AVELLINO	MORRA DE SANCTIS	F744	BARI	GIOIA DEL COLLE	E038
AVELLINO	MOSCHIANO	F762	BARI	GIOVINAZZO	E047
AVELLINO	NUSCO	F988	BARI	GRAVINA IN PUGLIA	E155
AVELLINO	PAGO DEL VALLO DI LAURO	G242	BARI	GRUMO APPULA	E223
AVELLINO	PAROLISE	G340	BARI	LOCOROTONDO	E645
AVELLINO	PATERNOPOLI	G370	BARI	MINERVINO MURGE	F220
AVELLINO	PETRURO IRPINO	G519	BARI	MODUGNO	F262
AVELLINO	PIETRADEFUSI	G611	BARI	MOLA DI BARI	F280
AVELLINO	PIETRASTORNINA	G629	BARI	MOLFETTA	F284
AVELLINO	PRATA PRINCIPATO ULTRA	G990	BARI	MONOPOLI	F376
AVELLINO	PRATOLA SERRA	H006	BARI	NOCI	F915
AVELLINO	QUINDICI	H128	BARI	NOICATTARO	F923
AVELLINO	ROCCABASCERANA	H382	BARI	PALO DEL COLLE	G291
AVELLINO	ROCCA SAN FELICE	H438	BARI	POGGIORSINI	G769
AVELLINO	ROTONDI	H592	BARI	POLIGNANO A MARE	G787
AVELLINO	SALZA IRPINA	H733	BARI	PUTIGNANO	H096
AVELLINO	SAN MANGO SUL CALORE	H975	BARI	RUTIGLIANO	H643
AVELLINO	S MARTINO VALLE CAUDINA	I016	BARI	RUVO DI PUGLIA	H645
AVELLINO	SAN MICHELE DI SERINO	I034	BARI	SAMMICHELE DI BARI	H749
AVELLINO	SAN NICOLA BARONIA	I061	BARI	SANNICANDRO DI BARI	I053

BARI	SANTERAMO IN COLLE	I330
BARI	SPINAZZOLA	I907
BARI	TERLIZZI	L109
BARI	TORITTO	L220
BARI	TRANI	L328
BARI	TRIGGIANO	L425
BARI	TURI	L472
BARI	VALENZANO	L571
BERGAMO	ALBANO SANT'ALESSANDRO	A129
BERGAMO	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	A216
BERGAMO	ALMENNO SAN SALVATORE	A217
BERGAMO	ALZANO LOMBARDO	A246
BERGAMO	ARCENE	A365
BERGAMO	ARDESIO	A383
BERGAMO	ARZAGO D'ADDA	A440
BERGAMO	AZZONE	A533
BERGAMO	BAGNATICA	A557
BERGAMO	BARBATA	A631
BERGAMO	BARIANO	A664
BERGAMO	BARZANA	A684
BERGAMO	BERGAMO	A794
BERGAMO	BERZO SAN FERMO	A815
BERGAMO	BOLGARE	A937
BERGAMO	BOLTIERE	A950
BERGAMO	BONATE SOTTO	A962
BERGAMO	BONATE SOPRA	A963
BERGAMO	BOSSICO	B083
BERGAMO	BOTTANUCO	B088
BERGAMO	BRANZI	B123
BERGAMO	BREMBATE	B137
BERGAMO	BRIGNANO GERA D'ADDA	B178
BERGAMO	BRUMANO	B217
BERGAMO	BRUSAPORTO	B223
BERGAMO	SAN PAOLO D'ARGON	B310
BERGAMO	CALCINATE	B393
BERGAMO	CALCIO	B395
BERGAMO	CALUSCO D'ADDA	B434
BERGAMO	CALVENZANO	B442
BERGAMO	CAMERATA CORNELLO	B471
BERGAMO	CANONICA D'ADDA	B618
BERGAMO	CAPRIATE SAN GERVASIO	B703
BERGAMO	CARAVAGGIO	B731
BERGAMO	CAROBBIO DEGLI ANGELI	B801
BERGAMO	CARONA	B803
BERGAMO	CARVICO	B854
BERGAMO	CASIRATE D'ADDA	B971
BERGAMO	CASNIGO	B978
BERGAMO	CASTELLI CALEPIO	C079
BERGAMO	CASTEL ROZZONE	C255
BERGAMO	CASTIONE D PRESOLANA	C324
BERGAMO	CAVERNAGO	C396
BERGAMO	CENATE SOPRA	C456
BERGAMO	CENE	C459
BERGAMO	CHIGNOLO D'ISOLA	C635
BERGAMO	CHIUDUNO	C649
BERGAMO	CISANO BERGAMASCO	C728
BERGAMO	CISERANO	C730
BERGAMO	CIVIDATE AL PIANO	C759
BERGAMO	COLOGNO AL SERIO	C894
BERGAMO	COMUN NUOVO	C937
BERGAMO	CORTENUOVA	D066
BERGAMO	COSTA VALLE IMAGNA	D103
BERGAMO	COSTA DI MEZZATE	D110
BERGAMO	COSTA SERINA	D111
BERGAMO	COSTA VOLPINO	D117
BERGAMO	COVO	D126
BERGAMO	CREDARO	D139
BERGAMO	CURNO	D221
BERGAMO	DALMINE	D245
BERGAMO	DOSSENA	D352
BERGAMO	ENDINEGAIANO	D406
BERGAMO	FARA GERA D'ADDA	D490
BERGAMO	FARA OLIVANA CON SOLA	D491
BERGAMO	FILAGO	D588
BERGAMO	FINO DEL MONTE	D604
BERGAMO	FONTANELLA	D672
BERGAMO	FONTENO	D684
BERGAMO	FOPPOLO	D688
BERGAMO	FORNOVO SAN GIOVANNI	D727
BERGAMO	FUIPIANO VALLE IMAGNA	D817
BERGAMO	GANDELLINO	D903
BERGAMO	GANDINO	D905
BERGAMO	GANDOSSO	D906
BERGAMO	GHISALBA	E006
BERGAMO	GORLAGO	E100
BERGAMO	GRASSOBBIO	E148
BERGAMO	GROMO	E189
BERGAMO	GRUMELLO DEL MONTE	E219
BERGAMO	ISSO	E370
BERGAMO	LEVATE	E562
BERGAMO	LURANO	E751
BERGAMO	MADONE	E794
BERGAMO	MAPELLO	E901
BERGAMO	MARTINENGO	E987
BERGAMO	MEDOLAGO	F085
BERGAMO	MEZZOLDO	F186
BERGAMO	MISANO DI GERA D'ADDA	F243
BERGAMO	MORENGO	F720
BERGAMO	MORNICO AL SERIO	F738
BERGAMO	MOZZANICA	F786
BERGAMO	MOZZO	F791
BERGAMO	PONTE NOSSA	F941
BERGAMO	OLTRE IL COLLE	G050
BERGAMO	ORNICA	G118
BERGAMO	OSIO SOPRA	G159
BERGAMO	OSIO SOTTO	G160
BERGAMO	PAGAZZANO	G233
BERGAMO	PALADINA	G249
BERGAMO	PALAZZAGO	G259
BERGAMO	PALOSCO	G295
BERGAMO	PARRE	G346
BERGAMO	PEDRENGO	G412
BERGAMO	PEIA	G418
BERGAMO	POGNANO	G774
BERGAMO	PONTIDA	G864
BERGAMO	PONTIROLO NUOVO	G867
BERGAMO	PREMOLO	H036
BERGAMO	PRESEZZO	H046
BERGAMO	PUMENENGO	H091
BERGAMO	RANZANICO	H177
BERGAMO	ROGNO	H492
BERGAMO	ROMANO DI LOMBARDIA	H509
BERGAMO	RONCOLA	H544
BERGAMO	SAN PELLEGRINO TERME	I079
BERGAMO	SARNICO	I437
BERGAMO	SCANZOROSCIATE	I506
BERGAMO	SCHILPARIO	I530
BERGAMO	SELVINO	I597
BERGAMO	SERIATE	I628
BERGAMO	SERINA	I629
BERGAMO	SOLTO COLLINA	I812
BERGAMO	SOLZA	I813
BERGAMO	SORISOLE	I858
BERGAMO	SOTTO IL MONTE G XXIII	I869
BERGAMO	SPIRANO	I919
BERGAMO	STEZZANO	I951
BERGAMO	SUISIO	I997
BERGAMO	TALEGGIO	L037
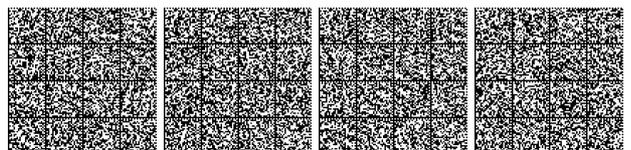
BERGAMO	TELGATE	L087
BERGAMO	TERNO D'ISOLA	L118
BERGAMO	TORRE DE' ROVERI	L265
BERGAMO	TORRE PALLAVICINA	L276
BERGAMO	TRESCORE BALNEARIO	L388
BERGAMO	TREVIGLIO	L400
BERGAMO	TREVIOLO	L404
BERGAMO	URGNANO	L502
BERGAMO	VALBONDIONE	L544
BERGAMO	VALBREMBO	L545
BERGAMO	VALGOGLIO	L579
BERGAMO	VALLEVE	L623
BERGAMO	VALTORTA	L655
BERGAMO	VERDELLINO	L752
BERGAMO	VERDELLO	L753
BERGAMO	VERTOVA	L795
BERGAMO	VILLONGO	M045
BERGAMO	VILMINORE DI SCALVE	M050
BERGAMO	ZANICA	M147
BERGAMO	ZOGNO	M184
BIELLA	AILOCHE	A107
BIELLA	BENNA	A784
BIELLA	BIELLA	A859
BIELLA	BIOGLIO	A876
BIELLA	BORRIANA	B058
BIELLA	BRUSNENGO	B229
BIELLA	CAMBURZANO	B465
BIELLA	CANDELO	B586
BIELLA	CAPRILE	B708
BIELLA	CASTELLETTO CERVO	C155
BIELLA	CAVAGLIA	C363
BIELLA	CERRIONE	C532
BIELLA	COSSATO	D094
BIELLA	CREVACUORE	D165
BIELLA	CURINO	D219
BIELLA	DONATO	D339
BIELLA	DORZANO	D350
BIELLA	GAGLIANICO	D848
BIELLA	GIFFLENGA	E024
BIELLA	GRAGLIA	E130
BIELLA	MAGNANO	E821
BIELLA	MASSAZZA	F037
BIELLA	MASSERANO	F042
BIELLA	MONGRANDO	F369
BIELLA	MOTTALCIATA	F776
BIELLA	MUZZANO	F833
BIELLA	NETRO	F878
BIELLA	OCCHIEPPO INFERIORE	F992
BIELLA	OCCHIEPPO SUPERIORE	F993
BIELLA	PIATTO	G577
BIELLA	PIEDICAVALLO	G594
BIELLA	POLLONE	G798
BIELLA	PONDERANO	G820
BIELLA	PORTULA	G927
BIELLA	PRAY	G974
BIELLA	PRALUNGO	G980
BIELLA	RONCO BIELLESE	H538
BIELLA	ROPPOLO	H553
BIELLA	ROSAZZA	H561
BIELLA	SALA BIELLESE	H681
BIELLA	SALUSSOLA	H726
BIELLA	SANDIGLIANO	H821
BIELLA	SORDEVOLO	I847
BIELLA	SOSTEGNO	I868
BIELLA	TAVIGLIANO	L075
BIELLA	TOLLEGNO	L193
BIELLA	TRIVERO	L436
BIELLA	VALDENGO	L556
BIELLA	VALLE SAN NICOLAO	L620
BIELLA	VERRONE	L785
BIELLA	VIGLIANO BIELLESE	L880
BIELLA	VILLA DEL BOSCO	L933
BIELLA	VILLANOVA BIELLESE	L978
BIELLA	VIVERONE	M098
BIELLA	ZIMONE	M179
BIELLA	ZUBIENA	M196
BIELLA	QUAREGNA CERRETO	M414
BELLUNO	ALANO DI PIAVE	A121
BELLUNO	ALLEGHE	A206
BELLUNO	ARSIE'	A443
BELLUNO	AURONZO DI CADORE	A501
BELLUNO	BELLUNO	A757
BELLUNO	BORCA DI CADORE	A982
BELLUNO	CANALE D'AGORDO	B574
BELLUNO	PONTE NELLE ALPI	B662
BELLUNO	CESIOMAGGIORE	C577
BELLUNO	CHIES D'ALPAGO	C630
BELLUNO	COLLE SANTA LUCIA	C872
BELLUNO	SANTO STEFANO DI CADORE	C919
BELLUNO	COMELICO SUPERIORE	C920
BELLUNO	DOMEGGE DI CADORE	D330
BELLUNO	FALCADE	D470
BELLUNO	FELTRE	D530
BELLUNO	FONZASO	D686
BELLUNO	GOSALDO	E113
BELLUNO	LAMON	E429
BELLUNO	LA VALLE AGORDINA	E490
BELLUNO	LIMANA	E588
BELLUNO	LIVINALLONGO COL LANA	E622
BELLUNO	LOZZO DI CADORE	E708
BELLUNO	PEDAVENA	G404
BELLUNO	PERAROLO DI CADORE	G442
BELLUNO	PIEVE DI CADORE	G642
BELLUNO	ROCCA PIETORE	H379
BELLUNO	SAN GREGORIO NELLE ALPI	H938
BELLUNO	SAN NICOLO' DI COMELICO	I063
BELLUNO	SAN PIETRO DI CADORE	I088
BELLUNO	SANTA GIUSTINA	I206
BELLUNO	SAN TOMASO AGORDINO	I347
BELLUNO	SAN VITO DI CADORE	I392
BELLUNO	SEDICO	I563
BELLUNO	SELVA DI CADORE	I592
BELLUNO	SEREN DEL GRAPPA	I626
BELLUNO	SOVRAMONTE	I673
BELLUNO	SOSPIROLO	I866
BELLUNO	TAMBRE	L040
BELLUNO	VALLE DI CADORE	L590
BELLUNO	VIGO DI CADORE	L890
BELLUNO	VODO CADORE	M108
BELLUNO	ZOPPE' DI CADORE	M189
BELLUNO	QUERO VAS	M332
BELLUNO	VAL DI ZOLDO	M374
BELLUNO	BORGO VALBELLUNA	M421
BENEVENTO	AIROLA	A110
BENEVENTO	AMOROSI	A265
BENEVENTO	APICE	A328
BENEVENTO	APOLLOSA	A330
BENEVENTO	ARPAIA	A431
BENEVENTO	ARPAISE	A432
BENEVENTO	BASELICE	A696
BENEVENTO	BENEVENTO	A783
BENEVENTO	BONEA	A970
BENEVENTO	BUCCIANO	B239
BENEVENTO	BUONALBERGO	B267
BENEVENTO	CALVI	B444
BENEVENTO	CAMPOLATTARO	B541
BENEVENTO	CAMPOLI D MONTE TABURNO	B542
BENEVENTO	CASALDUNI	B873

BENEVENTO	CASTELFRANCO IN MISCANO	C106
BENEVENTO	CASTELPAGANO	C245
BENEVENTO	CASTELPOTO	C250
BENEVENTO	CASTELVENERE	C280
BENEVENTO	CASTELVETERE V FORTORE	C284
BENEVENTO	CAUTANO	C359
BENEVENTO	CEPPALONI	C476
BENEVENTO	CERRETO SANNITA	C525
BENEVENTO	CIRCELLO	C719
BENEVENTO	COLLE SANNITA	C846
BENEVENTO	CUSANO MUTRI	D230
BENEVENTO	DUGENTA	D380
BENEVENTO	DURAZZANO	D386
BENEVENTO	FAICCHIO	D469
BENEVENTO	FOGLIANISE	D644
BENEVENTO	FOIANO DI VAL FORTORE	D650
BENEVENTO	FORCHIA	D693
BENEVENTO	FRAGNETO L'ABATE	D755
BENEVENTO	FRAGNETO MONFORTE	D756
BENEVENTO	FRASSO TELESINO	D784
BENEVENTO	GINESTRA D SCHIAVONI	E034
BENEVENTO	GUARDIA SANFRAMONDI	E249
BENEVENTO	LIMATOLA	E589
BENEVENTO	MELIZZANO	F113
BENEVENTO	MOIANO	F274
BENEVENTO	MOLINARA	F287
BENEVENTO	MONTEFALCONE V FORTORE	F494
BENEVENTO	SANT'ARCANGELO TRIMONTE	F557
BENEVENTO	MONTESARCHIO	F636
BENEVENTO	MORCONE	F717
BENEVENTO	PADULI	G227
BENEVENTO	PAGO VEIANO	G243
BENEVENTO	PANNARANO	G311
BENEVENTO	PAOLISI	G318
BENEVENTO	PAUPISI	G386
BENEVENTO	PESCO SANNITA	G494
BENEVENTO	PIETRAROJA	G626
BENEVENTO	PIETRELCINA	G631
BENEVENTO	PONTE	G827
BENEVENTO	PONTELANDOLFO	G848
BENEVENTO	PUGLIANELLO	H087
BENEVENTO	REINO	H227
BENEVENTO	SAN BARTOLOMEO IN GALDO	H764
BENEVENTO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	H894
BENEVENTO	SAN GIORGIO LA MOLARA	H898
BENEVENTO	SAN LEUCIO DEL SANNIO	H953
BENEVENTO	SAN LORENZELLO	H955
BENEVENTO	SAN LORENZO MAGGIORE	H967
BENEVENTO	SAN LUPO	H973
BENEVENTO	SAN MARCO DEI CAVOTI	H984
BENEVENTO	SAN MARTINO SANNITA	I002
BENEVENTO	SAN NAZZARO	I049
BENEVENTO	SAN NICOLA MANFREDI	I062
BENEVENTO	SAN SALVATORE TELESINO	I145
BENEVENTO	SANTA CROCE DEL SANNIO	I179
BENEVENTO	SANT'AGATA DE' GOTI	I197
BENEVENTO	SANT'ANGELO A CUPOLO	I277
BENEVENTO	SASSINORO	I455
BENEVENTO	SOLOPACA	I809
BENEVENTO	TELESE TERME	L086
BENEVENTO	TOCCO CAUDIO	L185
BENEVENTO	TORRECUSO	L254
BENEVENTO	VITULANO	M093
BOLOGNA	ANZOLA DELL'EMILIA	A324
BOLOGNA	ARGELATO	A392
BOLOGNA	BARICELLA	A665
BOLOGNA	LIZZANO IN BELVEDERE	A771
BOLOGNA	BENTIVOGLIO	A785
BOLOGNA	BOLOGNA	A944

BOLOGNA	BORGO TOSSIGNANO	B044
BOLOGNA	BUDRIO	B249
BOLOGNA	CALDERARA DI RENO	B399
BOLOGNA	CAMUGNANO	B572
BOLOGNA	MARZABOTTO	B689
BOLOGNA	CASALECCHIO DI RENO	B880
BOLOGNA	CASALFIUMANESE	B892
BOLOGNA	CASTEL DI CASIO	B969
BOLOGNA	CASTEL D'AIANO	C075
BOLOGNA	CASTEL DEL RIO	C086
BOLOGNA	CASTEL GUELFO BOLOGNA	C121
BOLOGNA	CASTELLO D'ARGILE	C185
BOLOGNA	CASTEL MAGGIORE	C204
BOLOGNA	CASTEL SAN PIETRO TERME	C265
BOLOGNA	CASTENASO	C292
BOLOGNA	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	C296
BOLOGNA	CREVALCORE	D166
BOLOGNA	DOZZA	D360
BOLOGNA	FONTANELICE	D668
BOLOGNA	GAGGIO MONTANO	D847
BOLOGNA	GALLIERA	D878
BOLOGNA	GRANAROLO DELL'EMILIA	E136
BOLOGNA	GRIZZANA MORANDI	E187
BOLOGNA	IMOLA	E289
BOLOGNA	LOIANO	E655
BOLOGNA	MALALBERGO	E844
BOLOGNA	MEDICINA	F083
BOLOGNA	MINERBIO	F219
BOLOGNA	MOLINELLA	F288
BOLOGNA	MONGHIDORO	F363
BOLOGNA	MONTERENZIO	F597
BOLOGNA	MONTE SAN PIETRO	F627
BOLOGNA	MONZUNO	F706
BOLOGNA	MORDANO	F718
BOLOGNA	OZZANO DELL'EMILIA	G205
BOLOGNA	SAN GIOVANNI PERSICETO	G467
BOLOGNA	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	G566
BOLOGNA	PIANORO	G570
BOLOGNA	PIEVE DI CENTO	G643
BOLOGNA	SASSO MARCONI	G972
BOLOGNA	SALA BOLOGNESE	H678
BOLOGNA	SAN GIORGIO DI PIANO	H896
BOLOGNA	SAN LAZZARO DI SAVENA	H945
BOLOGNA	SAN PIETRO IN CASALE	I110
BOLOGNA	SANT'AGATA BOLOGNESE	I191
BOLOGNA	VERGATO	L762
BOLOGNA	ZOLA PREDOSA	M185
BOLOGNA	VALSAMOGGIA	M320
BOLOGNA	ALTO RENO TERME	M369
BRINDISI	BRINDISI	B180
BRINDISI	CAROVIGNO	B809
BRINDISI	CEGLIE MESSAPICA	C424
BRINDISI	CELLINO SAN MARCO	C448
BRINDISI	CISTERNINO	C741
BRINDISI	ERCHIE	D422
BRINDISI	FASANO	D508
BRINDISI	FRANCAVILLA FONTANA	D761
BRINDISI	LATIANO	E471
BRINDISI	MESAGNE	F152
BRINDISI	ORIA	G098
BRINDISI	OSTUNI	G187
BRINDISI	SAN DONACI	H822
BRINDISI	SAN MICHELE SALENTINO	I045
BRINDISI	SAN PANCRAZIO SALENTINO	I066
BRINDISI	SAN PIETRO VERNOTICO	I119
BRINDISI	SAN VITO DEI NORMANNI	I396
BRINDISI	TORCHIAROLO	L213
BRINDISI	TORRE SANTA SUSANNA	L280
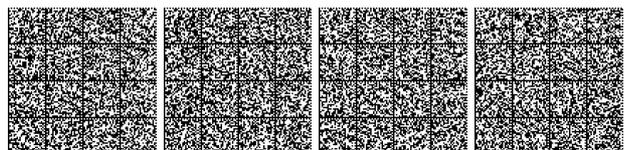
BRINDISI	VILLA CASTELLI	L920
BRESCIA	ACQUAFREDDA	A034
BRESCIA	ADRO	A060
BRESCIA	ALFIANELLO	A188
BRESCIA	ANFO	A288
BRESCIA	ANGOLO TERME	A293
BRESCIA	ARTOGNE	A451
BRESCIA	AZZANO MELLA	A529
BRESCIA	BAGNOLO MELLA	A569
BRESCIA	BAGOLINO	A578
BRESCIA	BARBARIGA	A630
BRESCIA	BEDIZZOLE	A729
BRESCIA	BERLINGO	A799
BRESCIA	BERZO DEMO	A816
BRESCIA	BORGO SAN GIACOMO	B035
BRESCIA	BORNO	B054
BRESCIA	BOVEGNO	B100
BRESCIA	BRENO	B149
BRESCIA	BRESCIA	B157
BRESCIA	BRIONE	B184
BRESCIA	CALCINATO	B394
BRESCIA	CALVAGESE DELLA RIVIERA	B436
BRESCIA	CALVISANO	B450
BRESCIA	CAPRIANO DEL COLLE	B698
BRESCIA	CAPRIOLO	B711
BRESCIA	CARPENEDOLO	B817
BRESCIA	CASTEGNATO	C055
BRESCIA	CASTEL MELLA	C208
BRESCIA	CASTENEDOLO	C293
BRESCIA	CASTREZZATO	C332
BRESCIA	CAZZAGO SAN MARTINO	C408
BRESCIA	CELLATICA	C439
BRESCIA	CERVENO	C549
BRESCIA	CETO	C585
BRESCIA	CEVO	C591
BRESCIA	CHIARI	C618
BRESCIA	CIGOLE	C685
BRESCIA	TAVERNOLE SUL MELLA	C698
BRESCIA	CIVIDATE CAMUNO	C760
BRESCIA	COCCAGLIO	C806
BRESCIA	COLLEBEATO	C850
BRESCIA	COLLIO	C883
BRESCIA	COLOGNE	C893
BRESCIA	COMEZZANO-CIZZAGO	C925
BRESCIA	CONCESIO	C948
BRESCIA	CORTE FRANCA	D058
BRESCIA	CORTENO GOLGI	D064
BRESCIA	DARFO BOARIO TERME	D251
BRESCIA	DELLO	D270
BRESCIA	DESENZANO DEL GARDA	D284
BRESCIA	EDOLO	D391
BRESCIA	ERBUSCO	D421
BRESCIA	ESINE	D434
BRESCIA	FIESSE	D576
BRESCIA	FLERO	D634
BRESCIA	GAMBARA	D891
BRESCIA	GARDONE VAL TROMPIA	D918
BRESCIA	GARGNANO	D924
BRESCIA	GAVARDO	D940
BRESCIA	GHEDI	D999
BRESCIA	GIANICO	E010
BRESCIA	GOTTOLENGO	E116
BRESCIA	GUSSAGO	E271
BRESCIA	INCUDINE	E297
BRESCIA	ISEO	E333
BRESCIA	ISORELLA	E364
BRESCIA	LENO	E526
BRESCIA	LODRINO	E652
BRESCIA	LOGRATO	E654
BRESCIA	LOZIO	E706
BRESCIA	MACLODIO	E787
BRESCIA	MAIRANO	E841
BRESCIA	MALONNO	E865
BRESCIA	MANERBA DEL GARDA	E883
BRESCIA	MANERBIO	E884
BRESCIA	MARONE	E967
BRESCIA	MAZZANO	F063
BRESCIA	MONIGA DEL GARDA	F373
BRESCIA	MONNO	F375
BRESCIA	MONTICHIARI	F471
BRESCIA	MONTE ISOLA	F532
BRESCIA	MONTICELLI BRUSATI	F672
BRESCIA	MUSCOLINE	F820
BRESCIA	NUVOLENTO	F989
BRESCIA	NUVOLERA	F990
BRESCIA	OFFLAGA	G006
BRESCIA	OME	G061
BRESCIA	ORZINUOVI	G149
BRESCIA	OSPITALETTO	G170
BRESCIA	PADENGHE SUL GARDA	G213
BRESCIA	PADERNO FRANCIACORTA	G217
BRESCIA	PAISCO LOVENO	G247
BRESCIA	PAITONE	G248
BRESCIA	PALAZZOLO SULL'OGLIO	G264
BRESCIA	PAVONE DEL MELLA	G391
BRESCIA	SAN PAOLO	G407
BRESCIA	PERTICA BASSA	G475
BRESCIA	PEZZAZE	G529
BRESCIA	PIAN CAMUNO	G546
BRESCIA	PIANCOGNO	G549
BRESCIA	PISOGNE	G710
BRESCIA	POLPENAZZE DEL GARDA	G801
BRESCIA	POMPIANO	G815
BRESCIA	PONCARALE	G818
BRESCIA	PONTE DI LEGNO	G844
BRESCIA	PONTEVICO	G859
BRESCIA	PONTOGLIO	G869
BRESCIA	POZZOLENGO	G959
BRESCIA	PRALBOINO	G977
BRESCIA	PREVALLE	H055
BRESCIA	PROVAGLIO D'ISEO	H078
BRESCIA	PUEGNAGO DEL GARDA	H086
BRESCIA	QUINZANO D'OGLIO	H140
BRESCIA	REMEDELLO	H230
BRESCIA	REZZATO	H256
BRESCIA	ROCCAFRANCA	H410
BRESCIA	RODENGO SAIANO	H477
BRESCIA	RONCADELLE	H525
BRESCIA	ROVATO	H598
BRESCIA	RUDIANO	H630
BRESCIA	SALE MARASINO	H699
BRESCIA	SALO'	H717
BRESCIA	SAN FELICE DEL BENACO	H838
BRESCIA	SAVIORE DELL'ADAMELLO	I476
BRESCIA	SENIGA	I607
BRESCIA	SIRMIONE	I633
BRESCIA	SONICO	I831
BRESCIA	TEMU'	L094
BRESCIA	TIGNALE	L169
BRESCIA	TORBOLE CASAGLIA	L210
BRESCIA	TOSCOLANO-MADERNO	L312
BRESCIA	TRAVAGLIATO	L339
BRESCIA	TREMOSINE SUL GARDA	L372
BRESCIA	TRENZANO	L380
BRESCIA	URAGO D'OGLIO	L494
BRESCIA	VEROLANUOVA	L777
BRESCIA	VEROLAVECCHIA	L778
BRESCIA	VEZZA D'OGLIO	L816
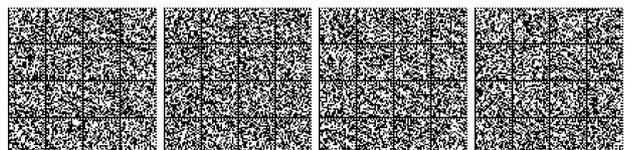
BRESCIA	VILLA CARCINA	L919
BRESCIA	VILLACHIARA	L923
BRESCIA	VIONE	M065
BRESCIA	VOBARNO	M104
BRESCIA	ZONE	M188
BRESCIA	LONATO DEL GARDA	M312
CAGLIARI	ARBUS	A359
CAGLIARI	ARMUNGIA	A419
CAGLIARI	ASSEMINI	A474
CAGLIARI	BALLAO	A597
CAGLIARI	BARRALI	A677
CAGLIARI	BARUMINI	A681
CAGLIARI	BUGGERRU	B250
CAGLIARI	BURCEI	B274
CAGLIARI	CAGLIARI	B354
CAGLIARI	CALASETTA	B383
CAGLIARI	CAPOTERRA	B675
CAGLIARI	VILLASIMIUS	B738
CAGLIARI	CARBONIA	B745
CAGLIARI	CARLOFORTE	B789
CAGLIARI	COLLINAS	C882
CAGLIARI	DECIMOMANNU	D259
CAGLIARI	DECIMOPUTZU	D260
CAGLIARI	DOLIANOVA	D323
CAGLIARI	DOMUS DE MARIA	D333
CAGLIARI	DOMUSNOVAS	D334
CAGLIARI	DONORI	D344
CAGLIARI	ELMAS	D399
CAGLIARI	FLUMINIMAGGIORE	D639
CAGLIARI	FURTEI	D827
CAGLIARI	GENURI	D970
CAGLIARI	GESICO	D994
CAGLIARI	GESTURI	D997
CAGLIARI	GIBA	E022
CAGLIARI	GONI	E084
CAGLIARI	GONNOSFANADIGA	E085
CAGLIARI	GONNESA	E086
CAGLIARI	GUAMAGGIORE	E234
CAGLIARI	GUASILA	E252
CAGLIARI	GUSPINI	E270
CAGLIARI	IGLESIAS	E281
CAGLIARI	LAS PLASSAS	E464
CAGLIARI	LUNAMATRONA	E742
CAGLIARI	MANDAS	E877
CAGLIARI	MARACALAGONIS	E903
CAGLIARI	MONASTIR	F333
CAGLIARI	MONSERRATO	F383
CAGLIARI	MURAVERA	F808
CAGLIARI	MUSEI	F822
CAGLIARI	NARCAO	F841
CAGLIARI	NURAMINIS	F983
CAGLIARI	NUXIS	F991
CAGLIARI	ORTACESUS	G133
CAGLIARI	PABILLONIS	G207
CAGLIARI	SAN GIOVANNI SUERGIU	G287
CAGLIARI	PAULI ARBAREI	G382
CAGLIARI	SAN NICOLO' GERREI	G383
CAGLIARI	PERDAXIUS	G446
CAGLIARI	PIMENTEL	G669
CAGLIARI	PORTOSCUSO	G922
CAGLIARI	PULA	H088
CAGLIARI	QUARTU SANT'ELENA	H118
CAGLIARI	QUARTUCCIU	H119
CAGLIARI	SAMASSI	H738
CAGLIARI	SAMATZAI	H739
CAGLIARI	SAN BASILIO	H766
CAGLIARI	SAN GAVINO MONREALE	H856
CAGLIARI	SANLURI	H974
CAGLIARI	VILLA SAN PIETRO	I118
CAGLIARI	SAN SPERATE	I166
CAGLIARI	SANTADI	I182
CAGLIARI	SANT'ANDREA FRIUS	I271
CAGLIARI	SANT'ANTIOCO	I294
CAGLIARI	SAN VITO	I402
CAGLIARI	SARDARA	I428
CAGLIARI	SARROCH	I443
CAGLIARI	SEGARIU	I570
CAGLIARI	SELARGIUS	I580
CAGLIARI	SELEGAS	I582
CAGLIARI	SENORBI'	I615
CAGLIARI	SERDIANA	I624
CAGLIARI	SERRAMANNA	I647
CAGLIARI	SERRENTI	I667
CAGLIARI	SESTU	I695
CAGLIARI	SETTIMO SAN PIETRO	I699
CAGLIARI	SETZU	I705
CAGLIARI	SIDDI	I724
CAGLIARI	SILIQUA	I734
CAGLIARI	SILIUS	I735
CAGLIARI	SINNAI	I752
CAGLIARI	SIURGUS DONIGALA	I765
CAGLIARI	SOLEMINIS	I797
CAGLIARI	SUELLI	I995
CAGLIARI	TEULADA	L154
CAGLIARI	TRATALIAS	L337
CAGLIARI	TUILI	L463
CAGLIARI	TURRI	L473
CAGLIARI	USSANA	L512
CAGLIARI	USSARAMANNA	L513
CAGLIARI	UTA	L521
CAGLIARI	VALLERMOSA	L613
CAGLIARI	VILLACIDRO	L924
CAGLIARI	VILLAMAR	L966
CAGLIARI	VILLAMASSARGIA	L968
CAGLIARI	VILLANOVAFORRU	L986
CAGLIARI	VILLANOVAFRANCA	L987
CAGLIARI	VILLAPUTZU	L998
CAGLIARI	VILLASALTO	M016
CAGLIARI	VILLASOR	M025
CAGLIARI	VILLASPECIOSA	M026
CAGLIARI	SANT'ANNA ARRESI	M209
CAGLIARI	MASAINAS	M270
CAGLIARI	VILLAPERUCCIO	M278
CAGLIARI	CASTIADAS	M288
CAGLIARI	PISCINAS	M291
CAMPOBASSO	ACQUAVIVA COLLECROCE	A050
CAMPOBASSO	BARANELLO	A616
CAMPOBASSO	BOJANO	A930
CAMPOBASSO	BONEFRO	A971
CAMPOBASSO	BUSSO	B295
CAMPOBASSO	CAMPOBASSO	B519
CAMPOBASSO	CAMPOCHIARO	B522
CAMPOBASSO	CAMPODIPIETRA	B528
CAMPOBASSO	CAMPOLIETO	B544
CAMPOBASSO	CAMPOMARINO	B550
CAMPOBASSO	CASACALENDA	B858
CAMPOBASSO	CASALCIPRANO	B871
CAMPOBASSO	CASTELBOTTACCIO	C066
CAMPOBASSO	CASTELLINO DEL BIFERNO	C175
CAMPOBASSO	CASTELMAURO	C197
CAMPOBASSO	CASTROPIGNANO	C346
CAMPOBASSO	CERCEMAGGIORE	C486
CAMPOBASSO	CERCEPICCOLA	C488
CAMPOBASSO	CIVITA CAMPOMARANO	C764
CAMPOBASSO	DURONIA	C772
CAMPOBASSO	COLLE D'ANCHISE	C854
CAMPOBASSO	COLLETORTO	C875
CAMPOBASSO	FERRAZZANO	D550

CAMPOBASSO	FOSSALTO	D737
CAMPOBASSO	GAMBATESA	D896
CAMPOBASSO	GILDONE	E030
CAMPOBASSO	GUARDIALFIERA	E244
CAMPOBASSO	GUARDIAREGIA	E248
CAMPOBASSO	GUGLIONESI	E259
CAMPOBASSO	JELSI	E381
CAMPOBASSO	LARINO	E456
CAMPOBASSO	LIMOSANO	E599
CAMPOBASSO	LUCITO	E722
CAMPOBASSO	LUPARA	E748
CAMPOBASSO	MACCHIA VALFORTORE	E780
CAMPOBASSO	MAFALDA	E799
CAMPOBASSO	MATRICE	F055
CAMPOBASSO	MIRABELLO SANNITICO	F233
CAMPOBASSO	MOLISE	F294
CAMPOBASSO	MONACILIONI	F322
CAMPOBASSO	MONTAGANO	F391
CAMPOBASSO	MONTECILFONE	F475
CAMPOBASSO	MONTEFALCONE NEL SANNIO	F495
CAMPOBASSO	MONTELONGO	F548
CAMPOBASSO	MONTEMITRO	F569
CAMPOBASSO	MONTENERO DI BISACCIA	F576
CAMPOBASSO	MONTORIO NEI FRENTANI	F689
CAMPOBASSO	MORRONE DEL SANNIO	F748
CAMPOBASSO	ORATINO	G086
CAMPOBASSO	PALATA	G257
CAMPOBASSO	PETACCIATO	G506
CAMPOBASSO	PETRELLA TIFERNINA	G512
CAMPOBASSO	PIETRACATELLA	G609
CAMPOBASSO	PIETRACUPA	G610
CAMPOBASSO	PORTOCANNONE	G910
CAMPOBASSO	PROVVIDENTI	H083
CAMPOBASSO	RICCIA	H273
CAMPOBASSO	RIPABOTTONI	H311
CAMPOBASSO	RIPALIMOSANI	H313
CAMPOBASSO	ROCCAVIVARA	H454
CAMPOBASSO	ROTELLO	H589
CAMPOBASSO	SALCITO	H693
CAMPOBASSO	SAN BIASE	H782
CAMPOBASSO	SAN FELICE DEL MOLISE	H833
CAMPOBASSO	SAN GIACOMO SCHIAVONI	H867
CAMPOBASSO	SAN GIOVANNI IN GALDO	H920
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DEL SANNIO	H928
CAMPOBASSO	SAN GIULIANO DI PUGLIA	H929
CAMPOBASSO	SAN MARTINO IN PENSILIS	H990
CAMPOBASSO	SAN MASSIMO	I023
CAMPOBASSO	SAN POLO MATESE	I122
CAMPOBASSO	SANTA CROCE DI MAGLIANO	I181
CAMPOBASSO	SANT'ANGELO LIMOSANO	I289
CAMPOBASSO	SANT'ELIA A PIANISI	I320
CAMPOBASSO	SEPINO	I618
CAMPOBASSO	SPINETE	I910
CAMPOBASSO	TAVENNA	L069
CAMPOBASSO	TERMOLI	L113
CAMPOBASSO	TORELLA DEL SANNIO	L215
CAMPOBASSO	TORO	L230
CAMPOBASSO	TRIVENTO	L435
CAMPOBASSO	TUFARA	L458
CAMPOBASSO	URURI	L505
CAMPOBASSO	VINCHIATURO	M057
CASERTA	AILANO	A106
CASERTA	ALIFE	A200
CASERTA	ALVIGNANO	A243
CASERTA	ARIENZO	A403
CASERTA	BAIA E LATINA	A579
CASERTA	BELLONA	A755
CASERTA	CAIANELLO	B361
CASERTA	CAIAZZO	B362
CASERTA	CALVI RISORTA	B445
CASERTA	CAMIGLIANO	B477
CASERTA	CASTEL CAMPAGNANO	B494
CASERTA	CANCELLO ED ARNONE	B581
CASERTA	CAPODRISE	B667
CASERTA	CAPRIATI A VOLTURNO	B704
CASERTA	CAPUA	B715
CASERTA	CARINARO	B779
CASERTA	CARINOLA	B781
CASERTA	CASAGIOVE	B860
CASERTA	CASAL DI PRINCIPE	B872
CASERTA	CASALUCE	B916
CASERTA	CASAPULLA	B935
CASERTA	CASERTA	B963
CASERTA	CASTEL DI SASSO	C097
CASERTA	CASTELLO DEL MATESE	C178
CASERTA	CASTEL MORRONE	C211
CASERTA	CASTEL VOLTURNO	C291
CASERTA	CERVINO	C558
CASERTA	CESA	C561
CASERTA	CIORLANO	C716
CASERTA	CONCA DELLA CAMPANIA	C939
CASERTA	CURTI	D228
CASERTA	DRAGONI	D361
CASERTA	FONTEGRECA	D683
CASERTA	FORMICOLA	D709
CASERTA	FRANCOLISE	D769
CASERTA	FRIGNANO	D799
CASERTA	VILLA DI BRIANO	D801
CASERTA	GALLO	D884
CASERTA	GALLUCCIO	D886
CASERTA	GIANO VETUSTO	E011
CASERTA	GIOIA SANNITICA	E039
CASERTA	GRAZZANISE	E158
CASERTA	GRICIGNANO DI AVERSA	E173
CASERTA	LETINO	E554
CASERTA	LIBERI	E570
CASERTA	LUSCIANO	E754
CASERTA	MACERATA CAMPANIA	E784
CASERTA	MADDALONI	E791
CASERTA	MARCIANISE	E932
CASERTA	MARZANO APPIO	E998
CASERTA	MIGNANO MONTE LUNGO	F203
CASERTA	MONDRAGONE	F352
CASERTA	ORTA DI ATELLA	G130
CASERTA	PARETE	G333
CASERTA	PASTORANO	G364
CASERTA	PIANA DI MONTE VERNA	G541
CASERTA	PIEDIMONTE MATESE	G596
CASERTA	PIETRAMELARA	G620
CASERTA	PIETRAVAIRANO	G630
CASERTA	PIGNATARO MAGGIORE	G661
CASERTA	PONTELATONE	G849
CASERTA	PRATA SANNITA	G991
CASERTA	PRATELLA	G995
CASERTA	PRESENZANO	H045
CASERTA	RUVIANO	H165
CASERTA	RAVISCANINA	H202
CASERTA	RECALE	H210
CASERTA	RIARDO	H268
CASERTA	ROCCA D'EVANDRO	H398
CASERTA	ROCCAMONFINA	H423
CASERTA	ROCCAROMANA	H436
CASERTA	ROCCHETTA E CROCE	H459
CASERTA	SAN CIPRIANO D'AVERSA	H798
CASERTA	SAN FELICE A CANCELLO	H834
CASERTA	SAN GREGORIO MATESE	H939
CASERTA	SAN MARCELLINO	H978
CASERTA	SAN PIETRO INFINE	I113
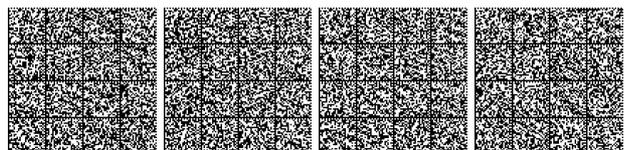
CASERTA	SAN POTITO SANNITICO	I130
CASERTA	SAN PRISCO	I131
CASERTA	SANTA MARIA A VICO	I233
CASERTA	S MARIA CAPUA VETERE	I234
CASERTA	SANTA MARIA LA FOSSA	I247
CASERTA	SAN TAMMARO	I261
CASERTA	SANT'ANGELO D'ALIFE	I273
CASERTA	SANT'ARPINO	I306
CASERTA	SESSA AURUNCA	I676
CASERTA	SPARANISE	I885
CASERTA	SUCCIVO	I993
CASERTA	TEANO	L083
CASERTA	TEVEROLA	L155
CASERTA	TORA E PICCILLI	L205
CASERTA	TRENTOLA DUCENTA	L379
CASERTA	VAIRANO PATENORA	L540
CASERTA	VALLE DI MADDALONI	L591
CASERTA	VALLE AGRICOLA	L594
CASERTA	VILLA LITERNO	L844
CASERTA	VITULAZIO	M092
CHIETI	ALTINO	A235
CHIETI	ARCHI	A367
CHIETI	ARI	A398
CHIETI	ARIELLI	A402
CHIETI	ATESSA	A485
CHIETI	BOMBA	A956
CHIETI	BORRELLO	B057
CHIETI	BUCCHIANICO	B238
CHIETI	MONTEBELLO SUL SANGRO	B268
CHIETI	CANOSA SANNITA	B620
CHIETI	CARPINETO SINELLO	B826
CHIETI	CARUNCHIO	B853
CHIETI	CASACANDITELLA	B859
CHIETI	CASALANGUIDA	B861
CHIETI	CASALBORDINO	B865
CHIETI	CASALINCONTRADA	B896
CHIETI	CASOLI	B985
CHIETI	CASTEL FRENTANO	C114
CHIETI	CASTELGUIDONE	C123
CHIETI	CASTIGLIONE MESS MARINO	C298
CHIETI	CELENZA SUL TRIGNO	C428
CHIETI	CHIETI	C632
CHIETI	CIVITALUPARELLA	C768
CHIETI	CIVITELLA MESS RAIMONDO	C776
CHIETI	COLLEDIMACINE	C855
CHIETI	COLLEDIMEZZO	C856
CHIETI	CRECCHIO	D137
CHIETI	CUPELLO	D209
CHIETI	DOGLIOLA	D315
CHIETI	FALLO	D480
CHIETI	FARA FILIORUM PETRI	D494
CHIETI	FARA SAN MARTINO	D495
CHIETI	FILETTO	D592
CHIETI	SAN GIOVANNI TEATINO	D690
CHIETI	FOSSACESIA	D738
CHIETI	FRAINE	D757
CHIETI	FRANCAVILLA AL MARE	D763
CHIETI	FRESAGRANDINARIA	D796
CHIETI	FRISA	D803
CHIETI	FURCI	D823
CHIETI	GAMBERALE	D898
CHIETI	GESSOPALENA	D996
CHIETI	GISSI	E052
CHIETI	GIULIANO TEATINO	E056
CHIETI	GUARDIAGRELE	E243
CHIETI	GUILMI	E266
CHIETI	VASTO	E372
CHIETI	LAMA DEI PELIGNI	E424
CHIETI	LANCIANO	E435
CHIETI	LENTELLA	E531
CHIETI	LETTOPALENA	E559
CHIETI	LISCIA	E611
CHIETI	MIGLIANICO	F196
CHIETI	MONTAZZOLI	F433
CHIETI	MONTEFERRANTE	F498
CHIETI	MONTELAPIANO	F535
CHIETI	MONTENERODOMO	F578
CHIETI	MONTEODORISIO	F582
CHIETI	MOZZAGROGNA	F785
CHIETI	ORSOGNA	G128
CHIETI	ORTONA	G141
CHIETI	PAGLIETA	G237
CHIETI	PALENA	G271
CHIETI	PALMOLI	G290
CHIETI	PALOMBARO	G294
CHIETI	PENNADOMO	G434
CHIETI	PENNAPIEDIMONTE	G435
CHIETI	PERANO	G441
CHIETI	PIETRAFERRAZZANA	G613
CHIETI	PIZZOFERRATO	G724
CHIETI	POGGIOFIORITO	G760
CHIETI	POLLUTRI	G799
CHIETI	PRETORO	H052
CHIETI	QUADRI	H098
CHIETI	RAPINO	H184
CHIETI	RIPA TEATINA	H320
CHIETI	ROCCAMONTEPIANO	H424
CHIETI	ROCCA SAN GIOVANNI	H439
CHIETI	ROCCASCALEGNA	H442
CHIETI	ROCCASPINALVETI	H448
CHIETI	ROIO DEL SANGRO	H495
CHIETI	ROSELLO	H566
CHIETI	SAN BUONO	H784
CHIETI	SAN GIOVANNI LIPIONI	H923
CHIETI	SAN MARTINO S MARRUCINA	H991
CHIETI	SAN SALVO	I148
CHIETI	SANTA MARIA IMBARO	I244
CHIETI	SANT'EUSANIO DEL SANGRO	I335
CHIETI	SAN VITO CHIETINO	I394
CHIETI	SCERNI	I520
CHIETI	SCHIAVI DI ABRUZZO	I526
CHIETI	TARANTA PELIGNA	L047
CHIETI	TOLLO	L194
CHIETI	TORINO DI SANGRO	L218
CHIETI	TORNARECCIO	L224
CHIETI	TORREBRUNA	L253
CHIETI	TORREVECCHIA TEATINA	L284
CHIETI	TORRICELLA PELIGNA	L291
CHIETI	TREGLIO	L363
CHIETI	TUFILLO	L459
CHIETI	VACRI	L526
CHIETI	VILLALFONSINA	L961
CHIETI	VILLAMAGNA	L964
CHIETI	VILLA SANTA MARIA	M022
CALTANISSETTA	ACQUAVIVA PLATANI	A049
CALTANISSETTA	BOMPENSIERE	A957
CALTANISSETTA	BUTERA	B302
CALTANISSETTA	CALTANISSETTA	B429
CALTANISSETTA	CAMPOFRANCO	B537
CALTANISSETTA	DELIA	D267
CALTANISSETTA	GELA	D960
CALTANISSETTA	MILENA	E618
CALTANISSETTA	MARIANOPOLI	E953
CALTANISSETTA	MAZZARINO	F065
CALTANISSETTA	MONTEDORO	F489
CALTANISSETTA	MUSSOMELI	F830
CALTANISSETTA	NISCEMI	F899
CALTANISSETTA	RESUTTANO	H245
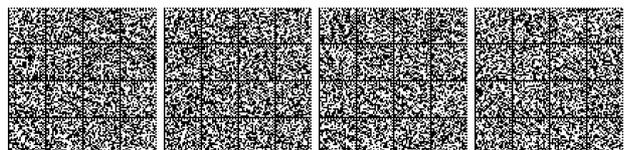
CALTANISSETTA	RIESI	H281
CALTANISSETTA	SAN CATALDO	H792
CALTANISSETTA	S CATERINA VILLARMOSA	I169
CALTANISSETTA	SERRADIFALCO	I644
CALTANISSETTA	SOMMATINO	I824
CALTANISSETTA	SUTERA	L016
CALTANISSETTA	VALLELUNGA PRATAMENO	L609
CALTANISSETTA	VILLALBA	L959
CUNEO	ACCEGLIO	A016
CUNEO	AISONE	A113
CUNEO	ALBA	A124
CUNEO	ALBARETTO DELLA TORRE	A139
CUNEO	ARGENTERA	A394
CUNEO	ARGUELLO	A396
CUNEO	BAGNASCO	A555
CUNEO	BAGNOLO PIEMONTE	A571
CUNEO	BALDISSERO D'ALBA	A589
CUNEO	BARBARESCO	A629
CUNEO	BARGE	A660
CUNEO	BAROLO	A671
CUNEO	BASTIA MONDOVI	A709
CUNEO	BATTIFOLLO	A716
CUNEO	BEINETTE	A735
CUNEO	BELLINO	A750
CUNEO	BELVEDERE LANGHE	A774
CUNEO	BENE VAGIENNA	A779
CUNEO	BENEVELLO	A782
CUNEO	BERGOLO	A798
CUNEO	BERNEZZO	A805
CUNEO	BONVICINO	A979
CUNEO	BORGOMALE	B018
CUNEO	BORGO SAN DALMAZZO	B033
CUNEO	BOSIA	B079
CUNEO	BOSSOLASCO	B084
CUNEO	BOVES	B101
CUNEO	BRA	B111
CUNEO	BRIAGLIA	B167
CUNEO	BRIGA ALTA	B175
CUNEO	BRONDELLO	B200
CUNEO	BROSSASCO	B204
CUNEO	BUSCA	B285
CUNEO	CAMERANA	B467
CUNEO	CANALE	B573
CUNEO	CANOSIO	B621
CUNEO	CAPRAUNA	B692
CUNEO	CARAGLIO	B719
CUNEO	CARAMAGNA PIEMONTE	B720
CUNEO	CARDE	B755
CUNEO	CARRU	B841
CUNEO	CARTIGNANO	B845
CUNEO	CASALGRASSO	B894
CUNEO	CASTAGNITO	C046
CUNEO	CASTELDELFINO	C081
CUNEO	CASTELLETTO STURA	C165
CUNEO	CASTELLETTO UZZONE	C167
CUNEO	CASTELLINALDO D'ALBA	C173
CUNEO	CASTELLINO TANARO	C176
CUNEO	CASTELMAGNO	C205
CUNEO	CASTELNUOVO DI CEVA	C214
CUNEO	CASTIGLIONE FALLETTO	C314
CUNEO	CASTIGLIONE TINELLA	C317
CUNEO	CASTINO	C323
CUNEO	CAVALLERLEONE	C375
CUNEO	CAVALLERMAGGIORE	C376
CUNEO	CELLE DI MACRA	C441
CUNEO	CENTALLO	C466
CUNEO	CERESOLE ALBA	C504
CUNEO	CERRETTO LANGHE	C530
CUNEO	CERVASCA	C547
CUNEO	CERVERE	C550
CUNEO	CEVA	C589
CUNEO	CHERASCO	C599
CUNEO	CHIUSA DI PESIO	C653
CUNEO	CIGLIE	C681
CUNEO	CISSONE	C738
CUNEO	CLAVESANA	C792
CUNEO	CORNELIANO D'ALBA	D022
CUNEO	CORTEMILIA	D062
CUNEO	COSSANO BELBO	D093
CUNEO	COSTIGLIOLE SALUZZO	D120
CUNEO	CRAVANZANA	D133
CUNEO	CRISSOLO	D172
CUNEO	CUNEO	D205
CUNEO	DEMONTE	D271
CUNEO	DIANO D'ALBA	D291
CUNEO	DOGLIANI	D314
CUNEO	DRONERO	D372
CUNEO	ELVA	D401
CUNEO	ENTRACQUE	D410
CUNEO	ENVIE	D412
CUNEO	FARIGLIANO	D499
CUNEO	FAULE	D511
CUNEO	FEISOGLIO	D523
CUNEO	FOSSANO	D742
CUNEO	FRABOSA SOPRANA	D751
CUNEO	FRABOSA SOTTANA	D752
CUNEO	FRASSINO	D782
CUNEO	GAIOLA	D856
CUNEO	GAMBASCA	D894
CUNEO	GARESSIO	D920
CUNEO	GENOLA	D967
CUNEO	GORZEGNO	E111
CUNEO	GOTTASECCA	E115
CUNEO	GOVONE	E118
CUNEO	GRINZANE CAVOUR	E182
CUNEO	GUARENE	E251
CUNEO	IGLIANO	E282
CUNEO	ISASCA	E327
CUNEO	LAGNASCO	E406
CUNEO	LA MORRA	E430
CUNEO	LEQUIO TANARO	E539
CUNEO	LEQUIO BERRIA	E540
CUNEO	LESEGNO	E546
CUNEO	LEVICE	E564
CUNEO	LIMONE PIEMONTE	E597
CUNEO	LISIO	E615
CUNEO	MACRA	E789
CUNEO	MAGLIANO ALPI	E808
CUNEO	MAGLIANO ALFIERI	E809
CUNEO	MANGO	E887
CUNEO	MANTA	E894
CUNEO	MARENE	E939
CUNEO	MARGARITA	E945
CUNEO	MARMORA	E963
CUNEO	MARSAGLIA	E973
CUNEO	MARTINIANA PO	E988
CUNEO	MELLE	F114
CUNEO	MOIOLA	F279
CUNEO	MOMBARCARO	F309
CUNEO	MOMBASIGLIO	F312
CUNEO	MONASTERO DI VASCO	F326
CUNEO	MONASTEROLO CASOTTO	F329
CUNEO	MONASTEROLO SAVIGLIANO	F330
CUNEO	MONCHIERO	F338
CUNEO	MONDOVI'	F351
CUNEO	MONESIGLIO	F355
CUNEO	MONFORTE D'ALBA	F358
CUNEO	MONTA	F385

CUNEO	MONTALDO DI MONDOVI	F405	CUNEO	SALUZZO	H727
CUNEO	MONTALDO ROERO	F408	CUNEO	SAMBUCO	H746
CUNEO	MONTANERA	F424	CUNEO	SAMPEYRE	H755
CUNEO	MONTELUPO ALBESE	F550	CUNEO	SAN BENEDETTO BELBO	H770
CUNEO	MONTEMALE DI CUNEO	F558	CUNEO	SAN DAMIANO MACRA	H812
CUNEO	MONTEROSSO GRANA	F608	CUNEO	SANFRE	H851
CUNEO	MONTEU ROERO	F654	CUNEO	SANFRONT	H852
CUNEO	MONTEZEMOLO	F666	CUNEO	SAN MICHELE MONDOVI'	I037
CUNEO	MONTICELLO D'ALBA	F669	CUNEO	SANT'ALBANO STURA	I210
CUNEO	MORETTA	F723	CUNEO	SANTA VITTORIA D'ALBA	I316
CUNEO	MOROZZO	F743	CUNEO	SANTO STEFANO BELBO	I367
CUNEO	MURAZZANO	F809	CUNEO	SANTO STEFANO ROERO	I372
CUNEO	MURELLO	F811	CUNEO	SAVIGLIANO	I470
CUNEO	NARZOLE	F846	CUNEO	SCAGNELLO	I484
CUNEO	NEIVE	F863	CUNEO	SCARNAFIGI	I512
CUNEO	NEVIGLIE	F883	CUNEO	SERRALUNGA D'ALBA	I646
CUNEO	NIELLA BELBO	F894	CUNEO	SERRAVALLE LANGHE	I659
CUNEO	NIELLA TANARO	F895	CUNEO	SINIO	I750
CUNEO	NOVELLO	F961	CUNEO	SOMANO	I817
CUNEO	NUCETTO	F972	CUNEO	SOMMARIVA DEL BOSCO	I822
CUNEO	ONCINO	G066	CUNEO	SOMMARIVA PERNO	I823
CUNEO	ORMEA	G114	CUNEO	STROPPO	I985
CUNEO	OSTANA	G183	CUNEO	TARANTASCA	L048
CUNEO	PAESANA	G228	CUNEO	TORRE MONDOVI	L241
CUNEO	PAGNO	G240	CUNEO	TORRE BORMIDA	L252
CUNEO	PAMPARATO	G302	CUNEO	TORRE SAN GIORGIO	L278
CUNEO	PAROLDO	G339	CUNEO	TORRESINA	L281
CUNEO	PERLETTO	G457	CUNEO	TREISO	L367
CUNEO	PERLO	G458	CUNEO	TREZZO TINELLA	L410
CUNEO	PEVERAGNO	G526	CUNEO	TRINITA'	L427
CUNEO	PEZZOLO VALLE UZZONE	G532	CUNEO	VALDIERI	L558
CUNEO	PIANFEI	G561	CUNEO	VALGRANA	L580
CUNEO	PIASCO	G575	CUNEO	VALLORIATE	L631
CUNEO	PIETRAPORZIO	G625	CUNEO	VENASCA	L729
CUNEO	PIOBESI D'ALBA	G683	CUNEO	VERDUNO	L758
CUNEO	PIOZZO	G697	CUNEO	VERNANTE	L771
CUNEO	POCAPAGLIA	G742	CUNEO	VERZUOLO	L804
CUNEO	POLONGHERA	G800	CUNEO	VEZZA D'ALBA	L817
CUNEO	PONTECHIANALE	G837	CUNEO	VICOFORTE	L841
CUNEO	PRADLEVES	G970	CUNEO	VIGNOLO	L888
CUNEO	PRAZZO	H011	CUNEO	VILLAFALLETTO	L942
CUNEO	PRIERO	H059	CUNEO	VILLANOVA MONDOVI'	L974
CUNEO	PRIOCCA	H068	CUNEO	VILLANOVA SOLARO	L990
CUNEO	PRIOLA	H069	CUNEO	VILLAR SAN COSTANZO	M015
CUNEO	PRUNETTO	H085	CUNEO	VINADIO	M055
CUNEO	RACCONIGI	H150	CUNEO	VIOLA	M063
CUNEO	REVELLO	H247	CUNEO	VOTTIGNASCO	M136
CUNEO	RIFREDDO	H285	COMO	ALBAVILLA	A143
CUNEO	RITTANA	H326	COMO	ALBESE CON CASSANO	A153
CUNEO	ROASCHIA	H362	COMO	ALZATE BRIANZA	A249
CUNEO	ROASCIO	H363	COMO	ANZANO DEL PARCO	A319
CUNEO	ROBILANTE	H377	COMO	APPIANO GENTILE	A333
CUNEO	ROBURENT	H378	COMO	BARNI	A670
CUNEO	ROCCABRUNA	H385	COMO	BENE LARIO	A778
CUNEO	ROCCA CIGLIE	H391	COMO	BEREGAZZO CON FIGLIARO	A791
CUNEO	ROCCA DE BALDI	H395	COMO	BINAGO	A870
CUNEO	ROCCAFORTE MONDOVI	H407	COMO	BREGNANO	B134
CUNEO	ROCCASPARVERA	H447	COMO	BRENNA	B144
CUNEO	ROCCAVIONE	H453	COMO	BULGAROGRASSO	B262
CUNEO	ROCCHETTA BELBO	H462	COMO	CADORAGO	B346
CUNEO	RODDI	H472	COMO	CAGLIO	B355
CUNEO	RODDINO	H473	COMO	CAGNO	B359
CUNEO	RODELLO	H474	COMO	CANTU'	B639
CUNEO	ROSSANA	H578	COMO	CARBONATE	B742
CUNEO	RUFFIA	H633	COMO	CARIMATE	B778
CUNEO	SALE DELLE LANGHE	H695	COMO	CARLAZZO	B785
CUNEO	SALE SAN GIOVANNI	H704	COMO	CASNATE CON BERNATE	B977
CUNEO	SALICETO	H710	COMO	CASSINA RIZZARDI	C020
CUNEO	SALMOUR	H716	COMO	CAVARGNA	C381

COMO	CERANO D INTELVI	C482
COMO	CERMENATE	C516
COMO	CIRIMIDO	C724
COMO	COMO	C933
COMO	VALSOLDA	C936
COMO	CORRIDO	D041
COMO	CREMIA	D147
COMO	CUCCIAGO	D196
COMO	DIZZASCO	D310
COMO	DONGO	D341
COMO	DOSSO DEL LIRO	D355
COMO	ERBA	D416
COMO	EUPILIO	D445
COMO	FAGGETO LARIO	D462
COMO	FENEGRO'	D531
COMO	FIGINO SERENZA	D579
COMO	FINO MORNASCO	D605
COMO	GARZENO	D930
COMO	GERA LARIO	D974
COMO	GRANDATE	E139
COMO	GRANDOLA ED UNITI	E141
COMO	GRIANTE	E172
COMO	GUANZATE	E235
COMO	INVERIGO	E309
COMO	LAINO	E416
COMO	LAMBRUGO	E428
COMO	LASNIGO	E462
COMO	LIMIDO COMASCO	E593
COMO	LIVO	E623
COMO	LOCATE VARESINO	E638
COMO	LOMAZZO	E659
COMO	LURAGO MARINONE	E750
COMO	MAGREGLIO	E830
COMO	MARIANO COMENSE	E951
COMO	MONTANO LUCINO	F427
COMO	MONTEMEZZO	F564
COMO	MONTORFANO	F688
COMO	MOZZATE	F788
COMO	NESSO	F877
COMO	NOVEDRATE	F958
COMO	OLGIATE COMASCO	G025
COMO	OLTRONA DI SAN MAMETTE	G056
COMO	ORSENIGO	G126
COMO	PEGLIO	G415
COMO	PIANELLO DEL LARIO	G556
COMO	PLESIO	G737
COMO	PONNA	G821
COMO	PORLEZZA	G889
COMO	REZZAGO	H255
COMO	VAL REZZO	H259
COMO	RONAGO	H521
COMO	ROVELLASCA	H601
COMO	ROVELLO PORRO	H602
COMO	SALA COMACINA	H679
COMO	S NAZZARO VAL CAVARGNA	I051
COMO	SCHIGNANO	I529
COMO	SENNA COMASCO	I611
COMO	SOLBIATE	I792
COMO	SORICO	I856
COMO	SORMANO	I860
COMO	STAZZONA	I943
COMO	TREZZONE	L413
COMO	TURATE	L470
COMO	UGGIATE-TREVANO	L487
COMO	VALBRONA	L547
COMO	VALMOREA	L640
COMO	VENIANO	L737
COMO	VERCANA	L748
COMO	VERTEMATE CON MINOPRIO	L792
COMO	VILLA GUARDIA	L956
COMO	GRAVEDONA ED UNITI	M315
COMO	COLVERDE	M336
CREMONA	ACQUANEGRA CREMONESE	A039
CREMONA	AGNADELLO	A076
CREMONA	ANNICCO	A299
CREMONA	AZZANELLO	A526
CREMONA	BAGNOLO CREMASCO	A570
CREMONA	BONEMERSE	A972
CREMONA	BORDOLANO	A986
CREMONA	CASTELVERDE	B129
CREMONA	CALVATONE	B439
CREMONA	CAMISANO	B484
CREMONA	CAPERGNANICA	B650
CREMONA	CAPPELLA CANTONE	B679
CREMONA	CAPPELLA DE' PICENARDI	B680
CREMONA	CAPRALBA	B686
CREMONA	CASALBUTTANO ED UNITI	B869
CREMONA	CASALE CREM VIDOLASCO	B881
CREMONA	CASALETTO CEREDANO	B889
CREMONA	CASALETTO DI SOPRA	B890
CREMONA	CASALETTO VAPRIO	B891
CREMONA	CASALMAGGIORE	B898
CREMONA	CASALMORANO	B900
CREMONA	POZZAGLIO ED UNITI	B914
CREMONA	CASTELDIDONE	C089
CREMONA	CASTEL GABBIANO	C115
CREMONA	CASTELLEONE	C153
CREMONA	CASTELVISCONTI	C290
CREMONA	CELLA DATI	C435
CREMONA	CHIEVE	C634
CREMONA	CICOGNOLO	C678
CREMONA	CINGIA DE' BOTTI	C703
CREMONA	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	D056
CREMONA	CORTE DE' FRATI	D057
CREMONA	CREDERA RUBBIANO	D141
CREMONA	CREMA	D142
CREMONA	CREMONA	D150
CREMONA	CREMOSANO	D151
CREMONA	CROTTA D'ADDA	D186
CREMONA	DEROVERE	D278
CREMONA	DOVERA	D358
CREMONA	FIESCO	D574
CREMONA	FORMIGARA	D710
CREMONA	GABBIONETA BINANUOVA	D834
CREMONA	GADESCO PIEVE DELMONA	D841
CREMONA	GENIVOLTA	D966
CREMONA	GERRE DE' CAPRIOLI	D993
CREMONA	GOMBITO	E082
CREMONA	GRONTARDO	E193
CREMONA	GRUMELLO C ED UNITI	E217
CREMONA	GUSSOLA	E272
CREMONA	ISOLA DOVARESE	E356
CREMONA	IZANO	E380
CREMONA	MADIGNANO	E793
CREMONA	MALAGNINO	E843
CREMONA	MARTIGNANA DI PO	E983
CREMONA	MONTE CREMASCO	F434
CREMONA	MONTODINE	F681
CREMONA	MOSCAZZANO	F761
CREMONA	MOTTA BALUFFI	F771
CREMONA	OFFANENGO	G004
CREMONA	OLMENETA	G047
CREMONA	OSTIANO	G185
CREMONA	PADERNO PONCHIELLI	G222
CREMONA	PALAZZO PIGNANO	G260
CREMONA	PANDINO	G306
CREMONA	PERSICO DOSIMO	G469

CREMONA	PESCAROLO ED UNITI	G483
CREMONA	PESSINA CREMONESE	G504
CREMONA	PIANENGO	G558
CREMONA	PIERANICA	G603
CREMONA	PIEVE D'OLMI	G647
CREMONA	PIEVE SAN GIACOMO	G651
CREMONA	PIZZIGHETTONE	G721
CREMONA	QUINTANO	H130
CREMONA	RICENGO	H276
CREMONA	RIPALTA ARPINA	H314
CREMONA	RIPALTA CREMASCA	H315
CREMONA	RIPALTA GUERINA	H316
CREMONA	RIVAROLO DEL RE E UNITI	H341
CREMONA	RIVOLTA D'ADDA	H357
CREMONA	ROBECCO D'OGLIO	H372
CREMONA	ROMANENGO	H508
CREMONA	SALVIROLA	H731
CREMONA	SAN BASSANO	H767
CREMONA	SAN DANIELE PO	H815
CREMONA	SAN GIOVANNI IN CROCE	H918
CREMONA	SAN MARTINO DEL LAGO	I007
CREMONA	SCANDOLARA RAVARA	I497
CREMONA	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	I498
CREMONA	SERGNANO	I627
CREMONA	SESTO ED UNITI	I683
CREMONA	SOLAROLO RAINERIO	I790
CREMONA	SONCINO	I827
CREMONA	SORESINA	I849
CREMONA	SOSPIRO	I865
CREMONA	SPINADESCO	I906
CREMONA	SPINEDA	I909
CREMONA	SPINO D'ADDA	I914
CREMONA	STAGNO LOMBARDO	I935
CREMONA	TICENGO	L164
CREMONA	TORLINO VIMERCATI	L221
CREMONA	TORNATA	L225
CREMONA	TORRE DE PICENARDI	L258
CREMONA	TORRICELLA DEL PIZZO	L296
CREMONA	TRESCORE CREMASCO	L389
CREMONA	TRIGOLO	L426
CREMONA	VAIANO CREMASCO	L535
CREMONA	VAILATE	L539
CREMONA	VESCOVATO	L806
CREMONA	VOLONGO	M116
CREMONA	VOLTIDO	M127
CREMONA	PIADENA DRIZZONA	M418
COSENZA	ACQUAFORMOSA	A033
COSENZA	ACQUAPPESA	A041
COSENZA	ACRI	A053
COSENZA	AIELLO CALABRO	A102
COSENZA	AIETA	A105
COSENZA	ALBIDONA	A160
COSENZA	ALESSANDRIA D CARRETTO	A183
COSENZA	ALTILIA	A234
COSENZA	ALTOMONTE	A240
COSENZA	AMANTEA	A253
COSENZA	AMENDOLARA	A263
COSENZA	APRIGLIANO	A340
COSENZA	BELMONTE CALABRO	A762
COSENZA	BELSITO	A768
COSENZA	BELVEDERE MARITTIMO	A773
COSENZA	BIANCHI	A842
COSENZA	BISIGNANO	A887
COSENZA	BOCCHIGLIERO	A912
COSENZA	BONIFATI	A973
COSENZA	BUONVICINO	B270
COSENZA	CALOPEZZATI	B424
COSENZA	CALOVETO	B426
COSENZA	CAMPANA	B500
COSENZA	CANNA	B607
COSENZA	CARIATI	B774
COSENZA	CAROLEI	B802
COSENZA	CARPANZANO	B813
COSENZA	VILLAPIANA	B903
COSENZA	CASOLE BRUZIO	B983
COSENZA	CASSANO ALL'IONIO	C002
COSENZA	CASTROLIBERO	C108
COSENZA	CASTIGLIONE COSENTINO	C301
COSENZA	CASTROREGIO	C348
COSENZA	CASTROVILLARI	C349
COSENZA	CELICO	C430
COSENZA	CELLARA	C437
COSENZA	CERCHIARA DI CALABRIA	C489
COSENZA	CERISANO	C515
COSENZA	CERVICATI	C554
COSENZA	CERZETO	C560
COSENZA	CETRARO	C588
COSENZA	CIVITA	C763
COSENZA	CLETO	C795
COSENZA	COLOSIMI	C905
COSENZA	CORIGLIANO CALABRO	D005
COSENZA	COSENZA	D086
COSENZA	CROPALATI	D180
COSENZA	CROSIA	D184
COSENZA	DIAMANTE	D289
COSENZA	SCIGLIANO	D290
COSENZA	DIPIGNANO	D304
COSENZA	DOMANICO	D328
COSENZA	FAGNANO CASTELLO	D464
COSENZA	FALCONARA ALBANESE	D473
COSENZA	FIGLINE VEGLIATURO	D582
COSENZA	FIRMO	D614
COSENZA	FIUMEFREDDO BRUZIO	D624
COSENZA	FRANCAVILLA MARITTIMA	D764
COSENZA	FRASCINETO	D774
COSENZA	FUSCALDO	D828
COSENZA	GRIMALDI	E180
COSENZA	GRISOLIA	E185
COSENZA	LAGO	E407
COSENZA	LAINO BORGO	E417
COSENZA	LAINO CASTELLO	E419
COSENZA	LAPPANO	E450
COSENZA	LATTARICO	E475
COSENZA	LONGOBARDI	E677
COSENZA	LONGOBUCCO	E678
COSENZA	LUNGRO	E745
COSENZA	LUZZI	E773
COSENZA	MAIERA'	E835
COSENZA	MALITO	E859
COSENZA	MALVITO	E872
COSENZA	MANDATORICCIO	E878
COSENZA	MANGONE	E888
COSENZA	MARANO MARCHESATO	E914
COSENZA	MARANO PRINCIPATO	E915
COSENZA	MARZI	F001
COSENZA	MENDICINO	F125
COSENZA	MONGRASSANO	F370
COSENZA	MONTALTO UFFUGO	F416
COSENZA	MONTEGIORDANO	F519
COSENZA	MORANO CALABRO	F708
COSENZA	MORMANNO	F735
COSENZA	MOTTAFOLLONE	F775
COSENZA	NOCARA	F907
COSENZA	ORIOLO	G110
COSENZA	ORSOMARSO	G129
COSENZA	PALUDI	G298
COSENZA	PANETTIERI	G307
COSENZA	PAOLA	G317

COSENZA	PAPASIDERO	G320
COSENZA	PARENTI	G331
COSENZA	PATERNO CALABRO	G372
COSENZA	PEDACE	G400
COSENZA	PEDIVIGLIANO	G411
COSENZA	PIANE CRATI	G553
COSENZA	PIETRAFITTA	G615
COSENZA	PIETRAPAOLA	G622
COSENZA	PLATACI	G733
COSENZA	PRAIA A MARE	G975
COSENZA	RENDE	H235
COSENZA	ROCCA IMPERIALE	H416
COSENZA	ROGGIANO GRAVINA	H488
COSENZA	ROGLIANO	H490
COSENZA	ROSE	H565
COSENZA	ROSETO CAPO SPULICO	H572
COSENZA	ROSSANO	H579
COSENZA	ROTA GRECA	H585
COSENZA	ROVITO	H621
COSENZA	SAN BASILE	H765
COSENZA	SAN BENEDETTO ULLANO	H774
COSENZA	SAN COSMO ALBANESE	H806
COSENZA	SAN DEMETRIO CORONE	H818
COSENZA	SAN DONATO DI NINEA	H825
COSENZA	SAN FILI	H841
COSENZA	SANGINETO	H877
COSENZA	SAN GIORGIO ALBANESE	H881
COSENZA	SAN GIOVANNI IN FIORE	H919
COSENZA	SAN LORENZO BELLIZZI	H961
COSENZA	SAN LORENZO DEL VALLO	H962
COSENZA	SAN LUCIDO	H971
COSENZA	SAN MARCO ARGENTANO	H981
COSENZA	SAN MARTINO DI FINITA	H992
COSENZA	SAN NICOLA ARCELLA	I060
COSENZA	SAN PIETRO IN AMANTEA	I108
COSENZA	SAN PIETRO IN GUARANO	I114
COSENZA	SAN SOSTI	I165
COSENZA	SANTA CATERINA ALBANESE	I171
COSENZA	SANTA DOMENICA TALAO	I183
COSENZA	SANT'AGATA DI ESARO	I192
COSENZA	SANTA SOFIA D'EPIRO	I309
COSENZA	S STEFANO DI ROGLIANO	I359
COSENZA	SAN VINCENZO LA COSTA	I388
COSENZA	SARACENA	I423
COSENZA	SCALA COELI	I485
COSENZA	SCALEA	I489
COSENZA	SERRA D'AIELLO	I642
COSENZA	SERRA PEDACE	I650
COSENZA	SPEZZANO ALBANESE	I895
COSENZA	SPEZZANO DELLA SILA	I896
COSENZA	SPEZZANO PICCOLO	I898
COSENZA	TARSIA	L055
COSENZA	TERRANOVA DA SIBARI	L124
COSENZA	TERRAVECCHIA	L134
COSENZA	TORANO CASTELLO	L206
COSENZA	TORTORA	L305
COSENZA	TREBISACCE	L353
COSENZA	TRENTA	L375
COSENZA	VACCARIZZO ALBANESE	L524
COSENZA	VERBICARO	L747
COSENZA	ZUMPANO	M202
CATANIA	ACI CASTELLO	A026
CATANIA	ACI CATENA	A027
CATANIA	ACIREALE	A028
CATANIA	ACI SANT'ANTONIO	A029
CATANIA	ADRANO	A056
CATANIA	BELPASSO	A766
CATANIA	BIANCAVILLA	A841
CATANIA	BRONTE	B202
CATANIA	CALATABIANO	B384
CATANIA	CALTAGIRONE	B428
CATANIA	CAMPOROTONDO ETNEO	B561
CATANIA	CASTEL DI IUDICA	C091
CATANIA	CASTIGLIONE DI SICILIA	C297
CATANIA	CATANIA	C351
CATANIA	FIUMEFREDDO DI SICILIA	D623
CATANIA	GIARRE	E017
CATANIA	GRAMMICHELE	E133
CATANIA	LICODIA EUBEA	E578
CATANIA	LINGUAGLOSSA	E602
CATANIA	MALETTO	E854
CATANIA	MASCALI	F004
CATANIA	MASCALUCIA	F005
CATANIA	MILITELLO I V D CATANIA	F209
CATANIA	MILO	F214
CATANIA	MINEO	F217
CATANIA	MIRABELLA IMBACCARI	F231
CATANIA	MISTERBIANCO	F250
CATANIA	MOTTA SANT'ANASTASIA	F781
CATANIA	NICOLOSI	F890
CATANIA	PALAGONIA	G253
CATANIA	PATERNO'	G371
CATANIA	PEDARA	G402
CATANIA	PIEDIMONTE ETNEO	G597
CATANIA	RADDUSA	H154
CATANIA	RAMACCA	H168
CATANIA	RANDAZZO	H175
CATANIA	RIPOSTO	H325
CATANIA	SAN CONO	H805
CATANIA	SAN GIOVANNI LA PUNTA	H922
CATANIA	SAN GREGORIO DI CATANIA	H940
CATANIA	SAN MICHELE DI GANZARIA	I035
CATANIA	SAN PIETRO CLARENZA	I098
CATANIA	SANT'ALFIO	I216
CATANIA	SANTA MARIA DI LICODIA	I240
CATANIA	SANTA VENERINA	I314
CATANIA	SCORDIA	I548
CATANIA	TRECASTAGNI	L355
CATANIA	VALVERDE	L658
CATANIA	VIAGRANDE	L828
CATANIA	VIZZINI	M100
CATANIA	ZAFFERANA ETNEA	M139
CATANIA	MAZZARRONE	M271
CATANIA	MANIACE	M283
CATANIA	RAGALNA	M287
CATANZARO	ALBI	A155
CATANZARO	AMARONI	A255
CATANZARO	AMATO	A257
CATANZARO	ANDALI	A272
CATANZARO	ARGUSTO	A397
CATANZARO	BADOLATO	A542
CATANZARO	BELCASTRO	A736
CATANZARO	BORGIA	B002
CATANZARO	BOTRICELLO	B085
CATANZARO	CARAFFA DI CATANZARO	B717
CATANZARO	CARDINALE	B758
CATANZARO	CARLOPOLI	B790
CATANZARO	CATANZARO	C352
CATANZARO	CENADI	C453
CATANZARO	CENTRACHE	C472
CATANZARO	CERVA	C542
CATANZARO	CHIARAVALLE CENTRALE	C616
CATANZARO	CICALA	C674
CATANZARO	CONFLENTI	C960
CATANZARO	CORTALE	D049
CATANZARO	CROPANI	D181
CATANZARO	CURINGA	D218
CATANZARO	DAVOLI	D257
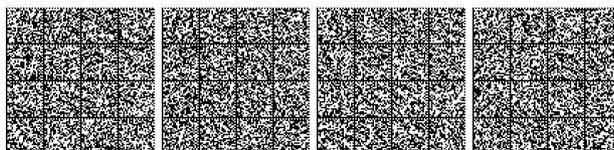
CATANZARO	DECOLLATURA	D261
CATANZARO	FALERNA	D476
CATANZARO	FEROLETO ANTICO	D544
CATANZARO	PIANOPOLI	D546
CATANZARO	FOSSATO SERRALTA	D744
CATANZARO	GAGLIATO	D852
CATANZARO	GASPERINA	D932
CATANZARO	GIMIGLIANO	E031
CATANZARO	GIRIFALCO	E050
CATANZARO	GIZZERIA	E068
CATANZARO	GUARDAVALLE	E239
CATANZARO	JACURSO	E274
CATANZARO	ISCA SULLO IONIO	E328
CATANZARO	MAGISANO	E806
CATANZARO	MAIDA	E834
CATANZARO	MARCEDUSA	E923
CATANZARO	MARCELLINARA	E925
CATANZARO	MARTIRANO LOMBARDO	E991
CATANZARO	MIGLIERINA	F200
CATANZARO	MONTAURO	F432
CATANZARO	MONTEPAONE	F586
CATANZARO	MOTTA SANTA LUCIA	F780
CATANZARO	NOCERA TERINESE	F910
CATANZARO	OLIVADI	G034
CATANZARO	PALERMITI	G272
CATANZARO	PENTONE	G439
CATANZARO	PETRIZZI	G517
CATANZARO	PETRONA'	G518
CATANZARO	PLATANIA	G734
CATANZARO	SAN FLORO	H846
CATANZARO	SAN MANGO D'AQUINO	H976
CATANZARO	SAN PIETRO A MAIDA	I093
CATANZARO	SAN PIETRO APOSTOLO	I095
CATANZARO	SAN SOSTENE	I164
CATANZARO	S CATERINA DELLO IONIO	I170
CATANZARO	S ANDREA APOSTOLO IONIO	I266
CATANZARO	VALLEFIORITA	I322
CATANZARO	SAN VITO SULLO IONIO	I393
CATANZARO	SATRIANO	I463
CATANZARO	SELLIA	I589
CATANZARO	SELLIA MARINA	I590
CATANZARO	SERRASTRETTA	I655
CATANZARO	SERSALE	I671
CATANZARO	SETTINGIANO	I704
CATANZARO	SIMERI CRICHI	I745
CATANZARO	SORBO SAN BASILE	I844
CATANZARO	SOVERATO	I872
CATANZARO	SOVERIA MANNELLI	I874
CATANZARO	SOVERIA SIMERI	I875
CATANZARO	SQUILLACE	I929
CATANZARO	STALETTI'	I937
CATANZARO	TAVERNA	L070
CATANZARO	TIRIOLO	L177
CATANZARO	TORRE DI RUGGIERO	L240
CATANZARO	ZAGARISE	M140
CATANZARO	LAMEZIA TERME	M208
ENNA	AGIRA	A070
ENNA	AIDONE	A098
ENNA	ASSORO	A478
ENNA	BARRAFRANCA	A676
ENNA	CALASCIBETTA	B381
ENNA	ENNA	C342
ENNA	CATENANUOVA	C353
ENNA	CENTURIPE	C471
ENNA	CERAMI	C480
ENNA	GAGLIANO CASTELFERRATO	D849
ENNA	LEONFORTE	E536
ENNA	NICOSIA	F892
ENNA	NISSORIA	F900
ENNA	PIAZZA ARMERINA	G580
ENNA	PIETRAPERZIA	G624
ENNA	REGALBUTO	H221
ENNA	SPERLINGA	I891
ENNA	TROINA	L448
ENNA	VALGUARNERA CAROPEPE	L583
ENNA	VILLAROSA	M011
FERRARA	ARGENTA	A393
FERRARA	BONDENO	A965
FERRARA	CENTO	C469
FERRARA	CODIGORO	C814
FERRARA	COMACCHIO	C912
FERRARA	COPPARO	C980
FERRARA	FERRARA	D548
FERRARA	GORO	E107
FERRARA	JOLANDA DI SAVOIA	E320
FERRARA	MESOLA	F156
FERRARA	OSTELLATO	G184
FERRARA	POGGIO RENATICO	G768
FERRARA	PORTOMAGGIORE	G916
FERRARA	VIGARANO MAINARDA	L868
FERRARA	VOGHIERA	M110
FERRARA	FISCAGLIA	M323
FERRARA	TERRE DEL RENO	M381
FERRARA	RIVA DEL PO	M410
FOGGIA	ACCADIA	A015
FOGGIA	ALBERONA	A150
FOGGIA	ANZANO DI PUGLIA	A320
FOGGIA	APRICENA	A339
FOGGIA	ASCOLI SATRIANO	A463
FOGGIA	BICCARI	A854
FOGGIA	BOVINO	B104
FOGGIA	CAGNANO VARANO	B357
FOGGIA	CANDELA	B584
FOGGIA	CARAPELLE	B724
FOGGIA	CARLANTINO	B784
FOGGIA	CARPINO	B829
FOGGIA	CASALNUOVO MONTEROTARO	B904
FOGGIA	TRINITAPOLI	B915
FOGGIA	CASALVECCHIO DI PUGLIA	B917
FOGGIA	CASTELLUCCIO DEI SAURI	C198
FOGGIA	CASTELLUCCIO V MAGGIORE	C202
FOGGIA	CASTELNUOVO DI DAUNIA	C222
FOGGIA	CELENZA VALFORTORE	C429
FOGGIA	CELLE DI SAN VITO	C442
FOGGIA	CERIGNOLA	C514
FOGGIA	CHIEUTI	C633
FOGGIA	DELICETO	D269
FOGGIA	FAETO	D459
FOGGIA	FOGGIA	D643
FOGGIA	ISCHITELLA	E332
FOGGIA	LESINA	E549
FOGGIA	LUCERA	E716
FOGGIA	MANFREDONIA	E885
FOGGIA	MARGHERITA DI SAVOIA	E946
FOGGIA	MATTINATA	F059
FOGGIA	MONTELEONE DI PUGLIA	F538
FOGGIA	MONTE SANT ANGELO	F631
FOGGIA	MOTTA MONTECORVINO	F777
FOGGIA	ORSARA DI PUGLIA	G125
FOGGIA	ORTA NOVA	G131
FOGGIA	PANNI	G312
FOGGIA	PESCHICI	G487
FOGGIA	PIETRAMONTECORVINO	G604
FOGGIA	POGGIO IMPERIALE	G761
FOGGIA	RIGNANO GARGANICO	H287
FOGGIA	ROCCHETTA SANT'ANTONIO	H467
FOGGIA	RODI GARGANICO	H480
FOGGIA	ROSETO VALFORTORE	H568

FOGGIA	SAN FERDINANDO DI PUGLIA	H839
FOGGIA	SAN GIOVANNI ROTONDO	H926
FOGGIA	SAN MARCO IN LAMIS	H985
FOGGIA	SAN MARCO LA CATOLA	H986
FOGGIA	SAN NICANDRO GARGANICO	I054
FOGGIA	SAN PAOLO DI CIVITATE	I072
FOGGIA	SAN SEVERO	I158
FOGGIA	SANT'AGATA DI PUGLIA	I193
FOGGIA	SERRACAPRIOLA	I641
FOGGIA	STORNARA	I962
FOGGIA	STORNARELLA	I963
FOGGIA	TORREMAGGIORE	L273
FOGGIA	TROIA	L447
FOGGIA	VICO DEL GARGANO	L842
FOGGIA	VIESTE	L858
FOGGIA	VOLTURARA APPULA	M131
FOGGIA	VOLTURINO	M132
FOGGIA	ORDONA	M266
FIRENZE	BAGNO A RIPOLI	A564
FIRENZE	BARBERINO DI MUGELLO	A632
FIRENZE	BORGO SAN LORENZO	B036
FIRENZE	CALENZANO	B406
FIRENZE	CAMPI BISENZIO	B507
FIRENZE	CAPRAIA E LIMITE	B684
FIRENZE	SCANDICCI	B962
FIRENZE	CASTELFIORENTINO	C101
FIRENZE	CERRETO GUIDI	C529
FIRENZE	CERTALDO	C540
FIRENZE	DICOMANO	D299
FIRENZE	EMPOLI	D403
FIRENZE	FIESOLE	D575
FIRENZE	FIRENZE	D612
FIRENZE	FIRENZUOLA	D613
FIRENZE	FUCECCHIO	D815
FIRENZE	GAMBASSI TERME	D895
FIRENZE	GREVE IN CHIANTI	E169
FIRENZE	IMPRUNETA	E291
FIRENZE	LASTRA A SIGNA	E466
FIRENZE	LONDA	E668
FIRENZE	MARRADI	E971
FIRENZE	MONTAIONE	F398
FIRENZE	MONTELUPO FIORENTINO	F551
FIRENZE	MONTESPERTOLI	F648
FIRENZE	PALAZZUOLO SUL SENIO	G270
FIRENZE	PELAGO	G420
FIRENZE	PONTASSIEVE	G825
FIRENZE	REGGELLO	H222
FIRENZE	RIGNANO SULL ARNO	H286
FIRENZE	RUFINA	H635
FIRENZE	SAN CASCIANO VAL PESA	H791
FIRENZE	SAN GODENZO	H937
FIRENZE	SESTO FIORENTINO	I684
FIRENZE	SIGNA	I728
FIRENZE	VAGLIA	L529
FIRENZE	VICCHIO	L838
FIRENZE	VINCI	M059
FIRENZE	FIGLINE E INCISA VALDARNO	M321
FIRENZE	SCARPERIA E SAN PIERO	M326
FIRENZE	BARBERINO TAVARNELLE	M408
FORLI' CESENA	BAGNO DI ROMAGNA	A565
FORLI' CESENA	BERTINORO	A809
FORLI' CESENA	BORGHI	B001
FORLI' CESENA	CASTROCARO TERME T SOLE	C339
FORLI' CESENA	CESENA	C573
FORLI' CESENA	CESENATICO	C574
FORLI' CESENA	CIVITELLA DI ROMAGNA	C777
FORLI' CESENA	DOVADOLA	D357
FORLI' CESENA	FORLI	D704
FORLI' CESENA	FORLIMPOPOLI	D705
FORLI' CESENA	GALEATA	D867
FORLI' CESENA	GAMBETTOLA	D899
FORLI' CESENA	GATTEO	D935
FORLI' CESENA	LONGIANO	E675
FORLI' CESENA	MELDOLA	F097
FORLI' CESENA	MERCATO SARACENO	F139
FORLI' CESENA	MODIGLIANA	F259
FORLI' CESENA	MONTIANO	F668
FORLI' CESENA	PORTICO E SAN BENEDETTO	G904
FORLI' CESENA	PREDAPPIO	H017
FORLI' CESENA	PREMILCUORE	H034
FORLI' CESENA	ROCCA SAN CASCIANO	H437
FORLI' CESENA	RONCOFREDDO	H542
FORLI' CESENA	SAN MAURO PASCOLI	I027
FORLI' CESENA	SANTA SOFIA	I310
FORLI' CESENA	SARSINA	I444
FORLI' CESENA	SAVIGNANO SUL RUBICONE	I472
FORLI' CESENA	SOGLIANO AL RUBICONE	I779
FORLI' CESENA	TREDOZIO	L361
FORLI' CESENA	VERGHERETO	L764
FROSINONE	ACQUAFONDATA	A032
FROSINONE	ACUTO	A054
FROSINONE	VILLA LATINA	A081
FROSINONE	ALATRI	A123
FROSINONE	ALVITO	A244
FROSINONE	AMASENO	A256
FROSINONE	ANAGNI	A269
FROSINONE	FIUGGI	A310
FROSINONE	AQUINO	A348
FROSINONE	ARCE	A363
FROSINONE	ARNARA	A421
FROSINONE	ARPINO	A433
FROSINONE	ATINA	A486
FROSINONE	AUSONIA	A502
FROSINONE	BOVILLE ERNICA	A720
FROSINONE	BELMONTE CASTELLO	A763
FROSINONE	BROCCOSTELLA	B195
FROSINONE	CAMPOLI APPENNINO	B543
FROSINONE	CASALATTICO	B862
FROSINONE	CASALVIERI	B919
FROSINONE	CASSINO	C034
FROSINONE	CASTELLIRI	C177
FROSINONE	CASTELNUOVO PARANO	C223
FROSINONE	CASTRO DEI VOLSCI	C338
FROSINONE	CASTROCIELO	C340
FROSINONE	CECCANO	C413
FROSINONE	CEPRANO	C479
FROSINONE	CERVARO	C545
FROSINONE	COLFELICE	C836
FROSINONE	COLLEPARDO	C864
FROSINONE	COLLE SAN MAGNO	C870
FROSINONE	CORENO AUSONIO	C998
FROSINONE	ESPERIA	D440
FROSINONE	FALVATERRA	D483
FROSINONE	FERENTINO	D539
FROSINONE	FILETTINO	D591
FROSINONE	FONTANA LIRI	D667
FROSINONE	FONTECHIARI	D682
FROSINONE	FROSINONE	D810
FROSINONE	FUMONE	D819
FROSINONE	GALLINARO	D881
FROSINONE	GIULIANO DI ROMA	E057
FROSINONE	GUARCINO	E236
FROSINONE	ISOLA DEL LIRI	E340
FROSINONE	MONTE S GIOVANNI CAMPAN	F620
FROSINONE	MOROLO	F740
FROSINONE	PALIANO	G276
FROSINONE	PASTENA	G362
FROSINONE	PATRICA	G374

FROSINONE	PESCOSOLIDO	G500
FROSINONE	PICINISCO	G591
FROSINONE	PICO	G592
FROSINONE	PIEDIMONTE SAN GERMANO	G598
FROSINONE	PIGLIO	G659
FROSINONE	PIGNATARO INTERAMNA	G662
FROSINONE	POFI	G749
FROSINONE	PONTECORVO	G838
FROSINONE	POSTA FIBRENO	G935
FROSINONE	RIPI	H324
FROSINONE	ROCCADARCE	H393
FROSINONE	ROCCASECCA	H443
FROSINONE	SAN BIAGIO SARACINISCO	H779
FROSINONE	S DONATO VAL DI COMINO	H824
FROSINONE	SAN GIORGIO A LIRI	H880
FROSINONE	SAN GIOVANNI INCARICO	H917
FROSINONE	S AMBROGIO S GARIGLIANO	I256
FROSINONE	S ANDREA DEL GARIGLIANO	I265
FROSINONE	SANT'APOLLINARE	I302
FROSINONE	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	I321
FROSINONE	SANTOPADRE	I351
FROSINONE	VILLA SANTO STEFANO	I364
FROSINONE	SAN VITTORE DEL LAZIO	I408
FROSINONE	SERRONE	I669
FROSINONE	SETTEFRATI	I697
FROSINONE	SGURGOLA	I716
FROSINONE	SORA	I838
FROSINONE	STRANGOLAGALLI	I973
FROSINONE	SUPINO	L009
FROSINONE	TERELLE	L105
FROSINONE	TORRE CAJETANI	L243
FROSINONE	TORRICE	L290
FROSINONE	TREVI NEL LAZIO	L398
FROSINONE	TRIVIGLIANO	L437
FROSINONE	VALLECORSA	L598
FROSINONE	VALLEMAIO	L605
FROSINONE	VALLEROTONDA	L614
FROSINONE	VEROLI	L780
FROSINONE	VICALVI	L836
FROSINONE	VICO NEL LAZIO	L843
FROSINONE	VILLA SANTA LUCIA	L905
FROSINONE	VITICUSO	M083
GENOVA	ARENZANO	A388
GENOVA	BOGLIASCO	A922
GENOVA	BORZONASCA	B067
GENOVA	BUSALLA	B282
GENOVA	CAMOGLI	B490
GENOVA	CAMPO LIGURE	B538
GENOVA	CAMPOMORONE	B551
GENOVA	CARASCO	B726
GENOVA	CASARZA LIGURE	B939
GENOVA	CASELLA	B956
GENOVA	CASTIGLIONE CHIAVARESE	C302
GENOVA	CERANESI	C481
GENOVA	CHIAVARI	C621
GENOVA	CICAGNA	C673
GENOVA	COGOLETO	C823
GENOVA	COGORNO	C826
GENOVA	CROCEFIESCHI	D175
GENOVA	DAVAGNA	D255
GENOVA	FASCIA	D509
GENOVA	FONTANIGORDA	D677
GENOVA	GENOVA	D969
GENOVA	GORRETO	E109
GENOVA	ISOLA DEL CANTONE	E341
GENOVA	LAVAGNA	E488
GENOVA	LEIVI	E519
GENOVA	MASONE	F020
GENOVA	MELE	F098

GENOVA	MEZZANEGO	F173
GENOVA	MIGNANEGO	F202
GENOVA	MOCONESI	F256
GENOVA	MONEGLIA	F354
GENOVA	MONTOGGIO	F682
GENOVA	NE	F858
GENOVA	ORERO	G093
GENOVA	PROPATA	H073
GENOVA	REZZOAGLIO	H258
GENOVA	RONCO SCRIVIA	H536
GENOVA	ROSSIGLIONE	H581
GENOVA	ROVEGNO	H599
GENOVA	SAN COLOMBANO CERTENOLI	H802
GENOVA	SANTA MARGHERITA LIGURE	I225
GENOVA	SANT'OLCESE	I346
GENOVA	SANTO STEFANO D'AVETO	I368
GENOVA	SAVIGNONE	I475
GENOVA	SERRA RICCO'	I640
GENOVA	SESTRI LEVANTE	I693
GENOVA	SORI	I852
GENOVA	TIGLIETO	L167
GENOVA	TORRIGLIA	L298
GENOVA	TRIBOGNA	L416
GENOVA	USCIO	L507
GENOVA	VALBREVENNA	L546
GENOVA	VOBBIA	M105
GORIZIA	CAPRIVA DEL FRIULI	B712
GORIZIA	CORMONS	D014
GORIZIA	DOBERDO' DEL LAGO	D312
GORIZIA	DOLEGNA DEL COLLIO	D321
GORIZIA	FARRA D'ISONZO	D504
GORIZIA	FOGLIANO REDIPUGLIA	D645
GORIZIA	GORIZIA	E098
GORIZIA	GRADISCA D'ISONZO	E124
GORIZIA	GRADO	E125
GORIZIA	MARIANO DEL FRIULI	E952
GORIZIA	MEDEA	F081
GORIZIA	MORARO	F710
GORIZIA	MOSSA	F767
GORIZIA	ROMANS D'ISONZO	H514
GORIZIA	RONCHI DEI LEGIONARI	H531
GORIZIA	SAGRADO D'ISONZO	H665
GORIZIA	SAN CANZIAN D'ISONZO	H787
GORIZIA	SAN FLORIANO DEL COLLIO	H845
GORIZIA	SAN LORENZO ISONTINO	H964
GORIZIA	SAN PIER D'ISONZO	I082
GORIZIA	SAVOGNA D'ISONZO	I479
GORIZIA	STARANZANO	I939
GORIZIA	TURRIACO	L474
GORIZIA	VILLESSE	M043
GROSSETO	ARCIDOSSO	A369
GROSSETO	CAMPAGNATICO	B497
GROSSETO	CAPALBIO	B646
GROSSETO	CASTEL DEL PIANO	C085
GROSSETO	CASTELL AZZARA	C147
GROSSETO	CASTIGLIONE D PESCAIA	C310
GROSSETO	CINIGIANO	C705
GROSSETO	CIVITELLA PAGANICO	C782
GROSSETO	FOLLONICA	D656
GROSSETO	GAVORRANO	D948
GROSSETO	GROSSETO	E202
GROSSETO	MAGLIANO IN TOSCANA	E810
GROSSETO	MANCIANO	E875
GROSSETO	MASSA MARITTIMA	F032
GROSSETO	MONTE ARGENTARIO	F437
GROSSETO	MONTEROTONDO MARITTIMO	F612
GROSSETO	MONTIERI	F677
GROSSETO	ORBETELLO	G088
GROSSETO	PITIGLIANO	G716
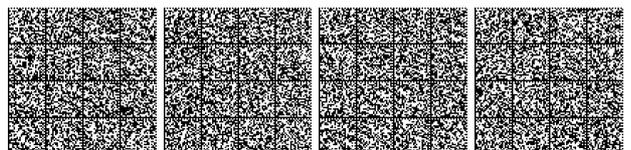
GROSSETO	ROCCALBEGNA	H417	ISERNIA	ACQUAVIVA D'ISERNIA	A051
GROSSETO	ROCCASTRADA	H449	ISERNIA	AGNONE	A080
GROSSETO	SANTA FIORA	I187	ISERNIA	BAGNOLI DEL TRIGNO	A567
GROSSETO	SCANSANO	I504	ISERNIA	BELMONTE DEL SANNIO	A761
GROSSETO	SCARLINO	I510	ISERNIA	POGGIO SANNITA	B317
GROSSETO	SEGGIANO	I571	ISERNIA	SANT'ELENA SANNITA	B466
GROSSETO	SEMPRONIANO	I601	ISERNIA	CANTALUPO NEL SANNIO	B630
GROSSETO	SORANO	I841	ISERNIA	CAPRACOTTA	B682
IMPERIA	AIROLE	A111	ISERNIA	CAROVILLI	B810
IMPERIA	APRICALE	A338	ISERNIA	CARPINONE	B830
IMPERIA	AQUILA D'ARROSCIA	A344	ISERNIA	CASTEL DEL GIUDICE	C082
IMPERIA	ARMO	A418	ISERNIA	CASTELVERRINO	C200
IMPERIA	AURIGO	A499	ISERNIA	CASTELPETROSO	C246
IMPERIA	BADALUCCO	A536	ISERNIA	CASTELPIZZUTO	C247
IMPERIA	BAIARDO	A581	ISERNIA	CASTEL SAN VINCENZO	C270
IMPERIA	BORDIGHERA	A984	ISERNIA	CERRO AL VOLTURNO	C534
IMPERIA	BORGHETTO D'ARROSCIA	A993	ISERNIA	CHIAUCI	C620
IMPERIA	BORGOMARO	B020	ISERNIA	CIVITANOVA DEL SANNIO	C769
IMPERIA	CAMPOROSSO	B559	ISERNIA	COLLI A VOLTURNO	C878
IMPERIA	CARAVONICA	B734	ISERNIA	CONCA CASALE	C941
IMPERIA	CASTEL VITTORIO	C110	ISERNIA	FILIGNANO	D595
IMPERIA	CASTELLARO	C143	ISERNIA	FORLI' DEL SANNIO	D703
IMPERIA	CERIANA	C511	ISERNIA	FORNELLI	D715
IMPERIA	CESIO	C578	ISERNIA	FROSOLONE	D811
IMPERIA	CHIUSANICO	C657	ISERNIA	ISERNIA	E335
IMPERIA	CHIUSAVECCHIA	C660	ISERNIA	LONGANO	E669
IMPERIA	CIPRESSA	C718	ISERNIA	MACCHIA D'ISERNIA	E778
IMPERIA	CIVEZZA	C755	ISERNIA	MACCHIAGODENA	E779
IMPERIA	COSIO D'ARROSCIA	D087	ISERNIA	MIRANDA	F239
IMPERIA	COSTARAINERA	D114	ISERNIA	MONTAQUILA	F429
IMPERIA	DIANO ARENTINO	D293	ISERNIA	MONTENERO VAL COCCHIARA	F580
IMPERIA	DIANO CASTELLO	D296	ISERNIA	MONTERODUNI	F601
IMPERIA	DIANO MARINA	D297	ISERNIA	PESCHE	G486
IMPERIA	DIANO SAN PIETRO	D298	ISERNIA	PESCOLANCIANO	G495
IMPERIA	DOLCEACQUA	D318	ISERNIA	PESCOPENNATARO	G497
IMPERIA	DOLCEDO	D319	ISERNIA	PETTORANELLO DEL MOLISE	G523
IMPERIA	IMPERIA	E290	ISERNIA	PIETRABBONDANTE	G606
IMPERIA	ISOLABONA	E346	ISERNIA	PIZZONE	G727
IMPERIA	LUCINASCO	E719	ISERNIA	POZZILLI	G954
IMPERIA	MOLINI DI TRIORA	F290	ISERNIA	RIONERO SANNITICO	H308
IMPERIA	MONTEGROSSO PIAN LATTE	F528	ISERNIA	ROCCAMANDOLFI	H420
IMPERIA	OLIVETTA SAN MICHELE	G041	ISERNIA	ROCCASICURA	H445
IMPERIA	PERINALDO	G454	ISERNIA	ROCCHETTA A VOLTURNO	H458
IMPERIA	PIETRABRUNA	G607	ISERNIA	SAN PIETRO AVELLANA	I096
IMPERIA	PIEVE DI TECO	G632	ISERNIA	SANT'AGAPITO	I189
IMPERIA	PIGNA	G660	ISERNIA	SANTA MARIA DEL MOLISE	I238
IMPERIA	POMPEIANA	G814	ISERNIA	SANT'ANGELO DEL PESCO	I282
IMPERIA	PONTEDASSIO	G840	ISERNIA	SCAPOLI	I507
IMPERIA	PORNASSIO	G890	ISERNIA	SESSANO DEL MOLISE	I679
IMPERIA	PRELA'	H027	ISERNIA	SESTO CAMPANO	I682
IMPERIA	RANZO	H180	ISERNIA	VASTOGIRARDI	L696
IMPERIA	REZZO	H257	ISERNIA	VENAFRO	L725
IMPERIA	ROCCHETTA NERVINA	H460	CROTONE	BELVEDERE DI SPINELLO	A772
IMPERIA	SAN BARTOLOMEO AL MARE	H763	CROTONE	CACCURI	B319
IMPERIA	SAN BIAGIO DELLA CIMA	H780	CROTONE	CARFIZZI	B771
IMPERIA	SAN LORENZO AL MARE	H957	CROTONE	CASABONA	B857
IMPERIA	SANREMO	I138	CROTONE	CASTELSILANO	B968
IMPERIA	SANTO STEFANO AL MARE	I365	CROTONE	CIRO'	C725
IMPERIA	SEBORGA	I556	CROTONE	CIRO' MARINA	C726
IMPERIA	SOLDANO	I796	CROTONE	CROTONE	D122
IMPERIA	TAGGIA	L024	CROTONE	COTRONEI	D123
IMPERIA	TERZORIO	L146	CROTONE	CRUCOLI	D189
IMPERIA	TRIORA	L430	CROTONE	CUTRO	D236
IMPERIA	VALLEBONA	L596	CROTONE	ISOLA DI CAPO RIZZUTO	E339
IMPERIA	VASIA	L693	CROTONE	MELISSA	F108
IMPERIA	VENTIMIGLIA	L741	CROTONE	MESORACA	F157
IMPERIA	VESSALICO	L809	CROTONE	PALLAGORIO	G278
IMPERIA	VILLA FARALDI	L943	CROTONE	PETILIA POLICASTRO	G508
IMPERIA	MONTALTO CARPASIO	M387	CROTONE	ROCCABERNARDA	H383
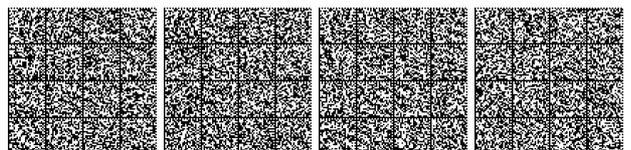
CROTONE	ROCCA DI NETO	H403
CROTONE	SAN MAURO MARCHESATO	I026
CROTONE	SAN NICOLA DELL'ALTO	I057
CROTONE	SANTA SEVERINA	I308
CROTONE	SAVELLI	I468
CROTONE	SCANDALE	I494
CROTONE	STRONGOLI	I982
CROTONE	UMBRIATICO	L492
CROTONE	VERZINO	L802
LECCO	ANNONE DI BRIANZA	A301
LECCO	BARZANO'	A686
LECCO	BARZIO	A687
LECCO	BOSISIO PARINI	B081
LECCO	BRIVIO	B194
LECCO	BULCIAGO	B261
LECCO	CALCO	B396
LECCO	CASARGO	B937
LECCO	CASATENOVO	B943
LECCO	CASSAGO BRIANZA	B996
LECCO	CASSINA VALSASSINA	C024
LECCO	CASTELLO DI BRIANZA	C187
LECCO	CERNUSCO LOMBARDONE	C521
LECCO	CESANA BRIANZA	C563
LECCO	COSTA MASNAGA	D112
LECCO	CRANDOLA VALSASSINA	D131
LECCO	CREMENO	D145
LECCO	DOLZAGO	D327
LECCO	GARBAGNATE MONASTERO	D913
LECCO	INTROBIO	E305
LECCO	LOMAGNA	E656
LECCO	MERATE	F133
LECCO	MISSAGLIA	F248
LECCO	MOGGIO	F265
LECCO	MOLTENO	F304
LECCO	MONTEVECCHIA	F657
LECCO	MONTICELLO BRIANZA	F674
LECCO	MORTERONE	F758
LECCO	NIBIONNO	F887
LECCO	OGGIONO	G009
LECCO	OLGIATE MOLGORA	G026
LECCO	OLGINATE	G030
LECCO	OSNAGO	G161
LECCO	PADERNO D'ADDA	G218
LECCO	ROBBIATE	G223
LECCO	PAGNONA	G241
LECCO	PASTURO	G368
LECCO	PREMANA	H028
LECCO	ROGENO	H486
LECCO	SIRTORI	I761
LECCO	VERDERIO	M337
LECCO	LA VALLETTA BRIANZA	M348
LECCE	ALESSANO	A184
LECCE	ALEZIO	A185
LECCE	ALLISTE	A208
LECCE	ANDRANO	A281
LECCE	ARADEO	A350
LECCE	ARNESANO	A425
LECCE	BAGNOLO DEL SALENTO	A572
LECCE	BOTRUGNO	B086
LECCE	CALIMERA	B413
LECCE	CAMPI SALENTINA	B506
LECCE	CANNOLE	B616
LECCE	CAPRARICA DI LECCE	B690
LECCE	CARMIANO	B792
LECCE	CARPIGNANO SALENTINO	B822
LECCE	CASARANO	B936
LECCE	CASTRI DI LECCE	C334
LECCE	CASTRIGNANO DE' GRECI	C335
LECCE	CASTRIGNANO DEL CAPO	C336
LECCE	CAVALLINO	C377
LECCE	COLLEPASSO	C865
LECCE	COPERTINO	C978
LECCE	CORIGLIANO D'OTRANTO	D006
LECCE	CORSANO	D044
LECCE	CURSI	D223
LECCE	CUTROFIANO	D237
LECCE	DISO	D305
LECCE	GAGLIANO DEL CAPO	D851
LECCE	GALATINA	D862
LECCE	GALATONE	D863
LECCE	GALLIPOLI	D883
LECCE	GIUGGIANELLO	E053
LECCE	GIURDIGNANO	E061
LECCE	GUAGNANO	E227
LECCE	LECCE	E506
LECCE	LEQUILE	E538
LECCE	LEVERANO	E563
LECCE	LIZZANELLO	E629
LECCE	MAGLIE	E815
LECCE	MARTANO	E979
LECCE	MARTIGNANO	E984
LECCE	MATINO	F054
LECCE	MELENDUGNO	F101
LECCE	MELISSANO	F109
LECCE	MELPIGNANO	F117
LECCE	MIGGIANO	F194
LECCE	MINERVINO DI LECCE	F221
LECCE	MONTERONI DI LECCE	F604
LECCE	MONTESANO SALENTINO	F623
LECCE	MORCIANO DI LEUCA	F716
LECCE	MURO LECCESE	F816
LECCE	NARDO'	F842
LECCE	NEVIANO	F881
LECCE	NOCIGLIA	F916
LECCE	NOVOLI	F970
LECCE	ORTELLE	G136
LECCE	OTRANTO	G188
LECCE	PALMARIGGI	G285
LECCE	PARABITA	G325
LECCE	PATU'	G378
LECCE	POGGIARDO	G751
LECCE	RACALE	H147
LECCE	RUFFANO	H632
LECCE	SALICE SALENTINO	H708
LECCE	SALVE	H729
LECCE	SANARICA	H757
LECCE	SAN CESARIO DI LECCE	H793
LECCE	SAN DONATO DI LECCE	H826
LECCE	SANNICOLA	I059
LECCE	SAN PIETRO IN LAMA	I115
LECCE	SANTA CESAREA TERME	I172
LECCE	SCORRANO	I549
LECCE	SECLI'	I559
LECCE	SOGLIANO CAVOUR	I780
LECCE	SOLETO	I800
LECCE	SPECCHIA	I887
LECCE	SPONGANO	I923
LECCE	SQUINZANO	I930
LECCE	STERNATIA	I950
LECCE	SUPERSANO	L008
LECCE	SURANO	L010
LECCE	SURBO	L011
LECCE	TAURISANO	L064
LECCE	TAVIANO	L074
LECCE	TIGGIANO	L166
LECCE	TREPUZZI	L383
LECCE	TRICASE	L419
LECCE	TUGLIE	L462

LECCE	UGENTO	L484	LODI	SAN ROCCO AL PORTO	I140
LECCE	UGGIANO LA CHIESA	L485	LODI	SANT'ANGELO LODIGIANO	I274
LECCE	VEGLIE	L711	LODI	SANTO STEFANO LODIGIANO	I362
LECCE	VERNOLE	L776	LODI	SENNA LODIGIANA	I612
LECCE	ZOLLINO	M187	LODI	SOMAGLIA	I815
LECCE	CASTRO	M261	LODI	TERRANOVA PASSERINI	L125
LECCE	PORTO CESAREO	M263	LODI	TURANO LODIGIANO	L469
LECCE	SAN CASSIANO	M264	LODI	VALERA FRATTA	L572
LECCE	PRESICCE-ACQUARICA	M428	LODI	VILLANOVA DEL SILLARO	L977
LIVORNO	BIBBONA	A852	LODI	ZELO BUON PERSICO	M158
LIVORNO	CAMPIGLIA MARITTIMA	B509	LODI	CASTELGERUNDO	M393
LIVORNO	CAMPO NELL'ELBA	B553	LATINA	APRILIA	A341
LIVORNO	CAPOLIVERI	B669	LATINA	BASSIANO	A707
LIVORNO	CAPRAIA ISOLA	B685	LATINA	CAMPODIMELE	B527
LIVORNO	CASTAGNETO CARDUCCI	C044	LATINA	CASTELFORTE	C104
LIVORNO	CECINA	C415	LATINA	CISTERNA DI LATINA	C740
LIVORNO	COLLESALVETTI	C869	LATINA	CORI	D003
LIVORNO	LIVORNO	E625	LATINA	FONDI	D662
LIVORNO	PORTO AZZURRO	E680	LATINA	FORMIA	D708
LIVORNO	PIOMBINO	G687	LATINA	GAETA	D843
LIVORNO	PORTOFERRAIO	G912	LATINA	ITRI	E375
LIVORNO	ROSIGNANO MARITTIMO	H570	LATINA	LATINA	E472
LIVORNO	SAN VINCENZO	I390	LATINA	LENOLA	E527
LIVORNO	SASSETTA	I454	LATINA	MAENZA	E798
LIVORNO	SUVERETO	L019	LATINA	MINTURNO	F224
LODI	ABBADIA CERRETO	A004	LATINA	MONTE SAN BIAGIO	F616
LODI	BERTONICO	A811	LATINA	NORMA	F937
LODI	BOFFALORA D'ADDA	A919	LATINA	PRIVERNO	G698
LODI	BORGHETTO LODIGIANO	A995	LATINA	PONTINIA	G865
LODI	BORGO SAN GIOVANNI	B017	LATINA	PONZA	G871
LODI	BREMBIO	B141	LATINA	PROSSEDI	H076
LODI	CASALETTO LODIGIANO	B887	LATINA	ROCCAGORGA	H413
LODI	CASALMAIOCCO	B899	LATINA	ROCCAMASSIMA	H421
LODI	CASALPUSTERLENGO	B910	LATINA	ROCCASECCA DEI VOLSCI	H444
LODI	CASELLE LURANI	B958	LATINA	SABAUDIA	H647
LODI	CASELLE LANDI	B961	LATINA	SAN FELICE CIRCEO	H836
LODI	CASTELNUOVO BOCCA ADDA	C228	LATINA	SANTI COSMA E DAMIANO	I339
LODI	CASTIGLIONE D'ADDA	C304	LATINA	SERMONETA	I634
LODI	CASTIRAGA VIDARDO	C329	LATINA	SEZZE	I712
LODI	CAVENAGO D'ADDA	C394	LATINA	SONNINO	I832
LODI	CERVIGNANO D'ADDA	C555	LATINA	SPERLONGA	I892
LODI	CODOGNO	C816	LATINA	SPIGNO SATURNIA	I902
LODI	COMAZZO	C917	LATINA	TERRACINA	L120
LODI	CORNEGLIANO LAUDENSE	D021	LATINA	VENTOTENE	L742
LODI	CORNO GIOVINE	D028	LUCCA	ALTOPASCIO	A241
LODI	CORTE PALASIO	D068	LUCCA	BAGNI DI LUCCA	A560
LODI	CRESPIATICA	D159	LUCCA	BARGA	A657
LODI	FOMBIO	D660	LUCCA	BORGO A MOZZANO	B007
LODI	GRAFFIGNANA	E127	LUCCA	CAMAIORE	B455
LODI	GUARDAMIGLIO	E238	LUCCA	CAMPORGIANO	B557
LODI	LIVRAGA	E627	LUCCA	CAPANNORI	B648
LODI	LODI	E648	LUCCA	CAREGGINE	B760
LODI	LODI VECCHIO	E651	LUCCA	CASTELNUOVO GARFAGNANA	C236
LODI	MACCASTORNA	E777	LUCCA	CASTIGLIONE GARFAGNANA	C303
LODI	MAIRAGO	E840	LUCCA	COREGLIA ANTELMINELLI	C996
LODI	MALEO	E852	LUCCA	FORTE DE MARMI	D730
LODI	MARUDO	E994	LUCCA	FOSCIANDORA	D734
LODI	MASSALENGO	F028	LUCCA	GALLICANO	D874
LODI	MELETI	F102	LUCCA	LUCCA	E715
LODI	MERLINO	F149	LUCCA	MASSAROSA	F035
LODI	TAVAZZANO VILLAVESCO	F260	LUCCA	MINUCCIANO	F225
LODI	MONTANASO LOMBARDO	F423	LUCCA	MOLAZZANA	F283
LODI	MULAZZANO	F801	LUCCA	MONTECARLO	F452
LODI	PIEVE FISSIRAGA	G096	LUCCA	PESCAGLIA	G480
LODI	ORIO LITTA	G107	LUCCA	PIAZZA AL SERCHIO	G582
LODI	OSPEDALETTO LODIGIANO	G166	LUCCA	PIETRASANTA	G628
LODI	OSSAGO LODIGIANO	G171	LUCCA	PIEVE FOSCIANA	G648
LODI	SAN FIORANO	H844	LUCCA	PORCARI	G882
LODI	SAN MARTINO IN STRADA	I012	LUCCA	SAN ROMANO GARFAGNANA	I142

LUCCA	SERAVEZZA	I622
LUCCA	STAZZEMA	I942
LUCCA	VIAREGGIO	L833
LUCCA	VILLA BASILICA	L913
LUCCA	VILLA COLLEMANDINA	L926
LUCCA	SILLANO GIUNCUGNANO	M347
MACERATA	ACQUACANINA	A031
MACERATA	APIRO	A329
MACERATA	APPIGNANO	A334
MACERATA	BELFORTE DEL CHIENTI	A739
MACERATA	BOLOGNOLA	A947
MACERATA	CALDAROLA	B398
MACERATA	CAMERINO	B474
MACERATA	CAMPOROTONDO FIASTRONE	B562
MACERATA	CASTELRAIMONDO	C251
MACERATA	CASTELSANTANGELO S NERA	C267
MACERATA	CESSAPALOMBO	C582
MACERATA	CINGOLI	C704
MACERATA	CIVITANOVA MARCHE	C770
MACERATA	COLMURANO	C886
MACERATA	CORRIDONIA	D042
MACERATA	ESANATOGLIA	D429
MACERATA	FIASTRA	D564
MACERATA	POGGIO SAN VICINO	D566
MACERATA	FIORDIMONTE	D609
MACERATA	FIUMINATA	D628
MACERATA	GAGLIOLE	D853
MACERATA	GUALDO	E228
MACERATA	LORO PICENO	E694
MACERATA	MACERATA	E783
MACERATA	MATELICA	F051
MACERATA	MOGLIANO	F268
MACERATA	MONTECASSIANO	F454
MACERATA	MONTE CAVALLO	F460
MACERATA	MONTECOSARO	F482
MACERATA	MONTEFANO	F496
MACERATA	MONTELUPONE	F552
MACERATA	POLLENZA	F567
MACERATA	MONTE SAN GIUSTO	F621
MACERATA	MONTE SAN MARTINO	F622
MACERATA	POTENZA PICENA	F632
MACERATA	MORROVALLE	F749
MACERATA	MUCCIA	F793
MACERATA	PENNA SAN GIOVANNI	G436
MACERATA	PETRIOLO	G515
MACERATA	PIEVEBOVIGLIANA	G637
MACERATA	PIEVE TORINA	G657
MACERATA	PIORACO	G690
MACERATA	PORTO RECANATI	G919
MACERATA	RECANATI	H211
MACERATA	RIPE SAN GINESIO	H323
MACERATA	SAN GINESIO	H876
MACERATA	SAN SEVERINO MARCHE	I156
MACERATA	SANT'ANGELO IN PONTANO	I286
MACERATA	SARNANO	I436
MACERATA	SEFRO	I569
MACERATA	SERRAPETRONA	I651
MACERATA	SERRAVALLE DI CHIENTI	I661
MACERATA	TOLENTINO	L191
MACERATA	TREIA	L366
MACERATA	URBISAGLIA	L501
MACERATA	USSITA	L517
MACERATA	VISSO	M078
MESSINA	ALCARA LI FUSI	A177
MESSINA	ALI'	A194
MESSINA	ALI' TERME	A201
MESSINA	ANTILLO	A313
MESSINA	BARCELLONA POZZO GOTTO	A638
MESSINA	BASICO'	A698
MESSINA	BROLO	B198
MESSINA	CAPIZZI	B660
MESSINA	CAPO D'ORLANDO	B666
MESSINA	CAPRI LEONE	B695
MESSINA	CARONIA	B804
MESSINA	CASALVECCHIO SICULO	B918
MESSINA	CASTELL'UMBERTO	C051
MESSINA	CASTEL DI LUCIO	C094
MESSINA	CASTELMOLA	C210
MESSINA	CASTROREALE	C347
MESSINA	CESARO'	C568
MESSINA	CONDRO'	C956
MESSINA	FALCONE	D474
MESSINA	FICARRA	D569
MESSINA	FIUMEDINISI	D622
MESSINA	FLORESTA	D635
MESSINA	FONDACHELLI-FANTINA	D661
MESSINA	FORZA D'AGRO'	D733
MESSINA	FRANCAVILLA DI SICILIA	D765
MESSINA	FRAZZANO'	D793
MESSINA	FURCI SICULO	D824
MESSINA	FURNARI	D825
MESSINA	GAGGI	D844
MESSINA	GALATI MAMERTINO	D861
MESSINA	GALLODORO	D885
MESSINA	GIARDINI-NAXOS	E014
MESSINA	GIOIOSA MAREA	E043
MESSINA	GRANITI	E142
MESSINA	GUALTIERI SICAMINO'	E233
MESSINA	ITALA	E374
MESSINA	LENI	E523
MESSINA	LETOJANNI	E555
MESSINA	LIBRIZZI	E571
MESSINA	LIMINA	E594
MESSINA	LIPARI	E606
MESSINA	LONGI	E674
MESSINA	MALFA	E855
MESSINA	MALVAGNA	E869
MESSINA	MANDANICI	E876
MESSINA	MAZZARRA' SANT'ANDREA	F066
MESSINA	MERI'	F147
MESSINA	MESSINA	F158
MESSINA	MILAZZO	F206
MESSINA	MILITELLO ROSMARINO	F210
MESSINA	MIRTO	F242
MESSINA	MISTRETTA	F251
MESSINA	MOIO ALCANTARA	F277
MESSINA	MONFORTE SAN GIORGIO	F359
MESSINA	MONGIUFFI MELIA	F368
MESSINA	MONTAGNAREALE	F395
MESSINA	MONTALBANO ELICONA	F400
MESSINA	MOTTA CAMASTRA	F772
MESSINA	MOTTA D'AFFERMO	F773
MESSINA	NASO	F848
MESSINA	NIZZA DI SICILIA	F901
MESSINA	NOVARA DI SICILIA	F951
MESSINA	OLIVERI	G036
MESSINA	PACE DEL MELA	G209
MESSINA	PAGLIARA	G234
MESSINA	PATTI	G377
MESSINA	PETTINEO	G522
MESSINA	PIRAINO	G699
MESSINA	RACCUJA	H151
MESSINA	REITANO	H228
MESSINA	ROCCAVALDINA	H380
MESSINA	ROCCAFIORITA	H405
MESSINA	ROCCALUMERA	H418
MESSINA	ROCCELLA VALDEMONE	H455
MESSINA	RODI' MILICI	H479
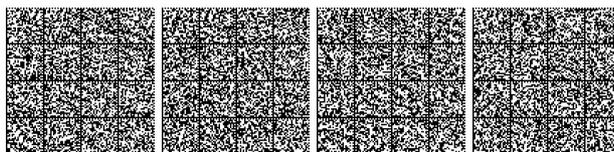
MESSINA	ROMETTA	H519	MILANO	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	C523
MESSINA	SAN FILIPPO DEL MELA	H842	MILANO	CERRO AL LAMBRO	C536
MESSINA	SAN FRATELLO	H850	MILANO	CERRO MAGGIORE	C537
MESSINA	SAN MARCO D'ALUNZIO	H982	MILANO	CISLIANO	C733
MESSINA	SAN PIER NICETO	I084	MILANO	COLOGNO MONZESE	C895
MESSINA	SAN PIERO PATTI	I086	MILANO	COLTURANO	C908
MESSINA	S SALVATORE DI FITALIA	I147	MILANO	CONCOREZZO	C952
MESSINA	SANTA DOMENICA VITTORIA	I184	MILANO	CORBETTA	C986
MESSINA	SANT'AGATA DI MILITELLO	I199	MILANO	CORNAREDO	D018
MESSINA	SANT'ALESSIO SICULO	I215	MILANO	CORNATE D'ADDA	D019
MESSINA	SANTA LUCIA DEL MELA	I220	MILANO	MORIMONDO	D033
MESSINA	SANTA MARINA SALINA	I254	MILANO	CORREZZANA	D038
MESSINA	SANT'ANGELO DI BROLO	I283	MILANO	CORSICO	D045
MESSINA	SANTA TERESA DI RIVA	I311	MILANO	CUGGIONO	D198
MESSINA	SAN TEODORO	I328	MILANO	CUSAGO	D229
MESSINA	S STEFANO DI CAMASTRA	I370	MILANO	DAIRAGO	D244
MESSINA	SAPONARA	I420	MILANO	DESIO	D286
MESSINA	SAVOCA	I477	MILANO	DRESANO	D367
MESSINA	SCALETTA ZANCLEA	I492	MILANO	GAGGIANO	D845
MESSINA	SINAGRA	I747	MILANO	GARBAGNATE MILANESE	D912
MESSINA	SPADAFORA	I881	MILANO	GESSATE	D995
MESSINA	TAORMINA	L042	MILANO	GORGONZOLA	E094
MESSINA	TORREGROTTA	L271	MILANO	GREZZAGO	E170
MESSINA	TORTORICI	L308	MILANO	GUDO VISCONTI	E258
MESSINA	TRIPI	L431	MILANO	INZAGO	E317
MESSINA	TUSA	L478	MILANO	LACCHIARELLA	E395
MESSINA	UCRIA	L482	MILANO	LAINATE	E415
MESSINA	VALDINA	L561	MILANO	LAZZATE	E504
MESSINA	TERME VIGLIATORE	M210	MILANO	LEGNANO	E514
MESSINA	ACQUEDOLCI	M211	MILANO	LENTATE SUL SEVESO	E530
MESSINA	TORRENOVA	M286	MILANO	LIMBIATE	E591
MILANO	ABBIATEGRASSO	A010	MILANO	LISCATE	E610
MILANO	AGRATE BRIANZA	A087	MILANO	LOCATE DI TRIULZI	E639
MILANO	AICURZIO	A096	MILANO	MAGENTA	E801
MILANO	ALBAIRATE	A127	MILANO	MARCALLO CON CASONE	E921
MILANO	ARCONATE	A375	MILANO	MASATE	F003
MILANO	ARCORE	A376	MILANO	MEDIGLIA	F084
MILANO	ARLUNO	A413	MILANO	MELZO	F119
MILANO	ASSAGO	A473	MILANO	MESERO	F155
MILANO	BARANZATE	A618	MILANO	MEZZAGO	F165
MILANO	BAREGGIO	A652	MILANO	MILANO	F205
MILANO	BASIGLIO	A699	MILANO	MOTTA VISCONTI	F783
MILANO	BERNAREGGIO	A802	MILANO	MUGGIO'	F797
MILANO	BERNATE TICINO	A804	MILANO	NERVIANO	F874
MILANO	BESANA IN BRIANZA	A818	MILANO	NOVA MILANESE	F944
MILANO	BESATE	A820	MILANO	NOVIGLIO	F968
MILANO	BIASSONO	A849	MILANO	OPERA	G078
MILANO	BINASCO	A872	MILANO	ORNAGO	G116
MILANO	BOLLATE	A940	MILANO	OSSONA	G181
MILANO	BOVISIO MASCIAGO	B105	MILANO	OZZERO	G206
MILANO	BRIOSCO	B187	MILANO	PARABIAGO	G324
MILANO	BRUGHERIO	B212	MILANO	PAULLO	G385
MILANO	BUBBIANO	B235	MILANO	PESCHIERA BORROMEO	G488
MILANO	BUCCINASCO	B240	MILANO	PESSANO CON BORNAGO	G502
MILANO	BUSCATE	B286	MILANO	PIEVE EMANUELE	G634
MILANO	BUSNAGO	B289	MILANO	PIOLTELLO	G686
MILANO	BUSSERO	B292	MILANO	POGLIANO MILANESE	G772
MILANO	BUSTO GAROLFO	B301	MILANO	POZZUOLO MARTESANA	G965
MILANO	CALVIGNASCO	B448	MILANO	RHO	H264
MILANO	CAMPARADA	B501	MILANO	ROBECCHETTO CON INDUNO	H371
MILANO	CARPIANO	B820	MILANO	ROBECCO SUL NAVIGLIO	H373
MILANO	CARUGATE	B850	MILANO	RODANO	H470
MILANO	CASOREZZO	B989	MILANO	ROSATE	H560
MILANO	CASSANO D'ADDA	C003	MILANO	ROZZANO	H623
MILANO	PERO	C013	MILANO	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	H803
MILANO	CASSINA DE'PECCHI	C014	MILANO	SAN DONATO MILANESE	H827
MILANO	CASSINETTA DI LUGAGNANO	C033	MILANO	SAN GIULIANO MILANESE	H930
MILANO	CASTANO PRIMO	C052	MILANO	SANTO STEFANO TICINO	I361
MILANO	CAVENAGO DI BRIANZA	C395	MILANO	SAN VITTORE OLONA	I409

MILANO	SEDRIANO	I566
MILANO	SEGRATE	I577
MILANO	SENAGO	I602
MILANO	SEREGNO	I625
MILANO	SETTALA	I696
MILANO	SETTIMO MILANESE	I700
MILANO	SOLARO	I786
MILANO	SULBIATE	I998
MILANO	TREZZANO ROSA	L408
MILANO	TREZZANO SUL NAVIGLIO	L409
MILANO	TREZZO SULL'ADDA	L411
MILANO	TRIUGGIO	L434
MILANO	TRUCCAZZANO	L454
MILANO	TURBIGO	L471
MILANO	USMATE VELATE	L511
MILANO	VANZAGO	L665
MILANO	VAPRIO D'ADDA	L667
MILANO	VERNATE	L773
MILANO	VIGNATE	L883
MILANO	VILLA CORTESE	L928
MILANO	VIMERCATE	M052
MILANO	VIMODRONE	M053
MILANO	VITTUONE	M091
MILANO	VIZZOLO PREDABISSI	M102
MILANO	ZIBIDO SAN GIACOMO	M176
MANTOVA	ACQUANEGRA SUL CHIESE	A038
MANTOVA	ASOLA	A470
MANTOVA	BAGNOLO SAN VITO	A575
MANTOVA	MOTTEGGIANA	B012
MANTOVA	BOZZOLO	B110
MANTOVA	CANNETO SULL'OGLIO	B612
MANTOVA	CASALMORO	B901
MANTOVA	CASALOLDO	B907
MANTOVA	CASALROMANO	B911
MANTOVA	CASTELBELFORTE	C059
MANTOVA	CASTEL D'ARIO	C076
MANTOVA	CASTEL GOFFREDO	C118
MANTOVA	CASTELLUCCHIO	C195
MANTOVA	CASTIGLIONE D STIVIERE	C312
MANTOVA	CAVRIANA	C406
MANTOVA	CERESARA	C502
MANTOVA	COMMESSAGGIO	C930
MANTOVA	CURTATONE	D227
MANTOVA	DOSOLO	D351
MANTOVA	GAZOLDO DEGLI IPPOLITI	D949
MANTOVA	GAZZUOLO	D959
MANTOVA	GOITO	E078
MANTOVA	GONZAGA	E089
MANTOVA	GUIDIZZOLO	E261
MANTOVA	MAGNACAVALLO	E818
MANTOVA	MANTOVA	E897
MANTOVA	MARCARIA	E922
MANTOVA	MARIANA MANTOVANA	E949
MANTOVA	MARMIROLO	E962
MANTOVA	MEDOLE	F086
MANTOVA	MOGLIA	F267
MANTOVA	MONZAMBANO	F705
MANTOVA	OSTIGLIA	G186
MANTOVA	PEGOGNAGA	G417
MANTOVA	PIUBEGA	G717
MANTOVA	POGGIO RUSCO	G753
MANTOVA	POMPONESCO	G816
MANTOVA	PONTI SUL MINCIO	G862
MANTOVA	PORTO MANTOVANO	G917
MANTOVA	QUINGENTOLE	H129
MANTOVA	QUISTELLO	H143
MANTOVA	REDONDESCO	H218
MANTOVA	RIVAROLO MANTOVANO	H342
MANTOVA	RODIGO	H481
MANTOVA	RONCOFERRARO	H541
MANTOVA	ROVERBELLA	H604
MANTOVA	SABBIONETA	H652
MANTOVA	SAN BENEDETTO PO	H771
MANTOVA	SAN GIACOMO D SEGNATE	H870
MANTOVA	SAN GIORGIO BIGARELLO	H883
MANTOVA	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	H912
MANTOVA	SAN MARTINO DALL'ARGINE	I005
MANTOVA	SCHIVENOGLIA	I532
MANTOVA	SERMIDE E FELONICA	I632
MANTOVA	SERRAVALLE A PO	I662
MANTOVA	SOLFERINO	I801
MANTOVA	SUSTINENTE	L015
MANTOVA	SUZZARA	L020
MANTOVA	VIADANA	L826
MANTOVA	VILLIMPENTA	M044
MANTOVA	VOLTA MANTOVANA	M125
MANTOVA	BORGO VIRGILIO	M340
MANTOVA	BORGO MANTOVANO	M396
MANTOVA	BORGOCARBONARA	M406
MODENA	BASTIGLIA	A713
MODENA	BOMPORTO	A959
MODENA	CAMPOGALLIANO	B539
MODENA	CAMPOSANTO	B566
MODENA	CARPI	B819
MODENA	CASTELFRANCO EMILIA	C107
MODENA	CASTELNUOVO RANGONE	C242
MODENA	CASTELVETRO DI MODENA	C287
MODENA	CAVEZZO	C398
MODENA	CONCORDIA SULLA SECCHIA	C951
MODENA	FANANO	D486
MODENA	FINALE EMILIA	D599
MODENA	FIORANO MODENESE	D607
MODENA	FIUMALBO	D617
MODENA	FORMIGINE	D711
MODENA	FRASSINORO	D783
MODENA	GUIGLIA	E264
MODENA	LAMA MOCOGNO	E426
MODENA	MARANELLO	E904
MODENA	MARANO SUL PANARO	E905
MODENA	MEDOLLA	F087
MODENA	MIRANDOLA	F240
MODENA	MODENA	F257
MODENA	SERRAMAZZONI	F357
MODENA	MONTECRETO	F484
MODENA	MONTEFIORINO	F503
MODENA	MONTESE	F642
MODENA	NONANTOLA	F930
MODENA	NOVI DI MODENA	F966
MODENA	PALAGANO	G250
MODENA	PAVULLO NEL FRIGNANO	G393
MODENA	PIEVEPELAGO	G649
MODENA	POLINAGO	G789
MODENA	PRIGNANO SULLA SECCHIA	H061
MODENA	RAVARINO	H195
MODENA	RIOLUNATO	H303
MODENA	SAN CESARIO SUL PANARO	H794
MODENA	SAN FELICE SUL PANARO	H835
MODENA	SAN POSSIDONIO	I128
MODENA	SAN PROSPERO	I133
MODENA	SASSUOLO	I462
MODENA	SAVIGNANO SUL PANARO	I473
MODENA	SESTOLA	I689
MODENA	SOLIERA	I802
MODENA	SPILAMBERTO	I903
MODENA	VIGNOLA	L885
MODENA	ZOCCA	M183
MASSA CARRARA	AULLA	A496
MASSA CARRARA	BAGNONE	A576

MASSA CARRARA	CARRARA	B832
MASSA CARRARA	CASOLA IN LUNIGIANA	B979
MASSA CARRARA	COMANO	C914
MASSA CARRARA	FILATTIERA	D590
MASSA CARRARA	FIVIZZANO	D629
MASSA CARRARA	FOSDINOVO	D735
MASSA CARRARA	LICCIANA NARDI	E574
MASSA CARRARA	MASSA	F023
MASSA CARRARA	MONTIGNOSO	F679
MASSA CARRARA	MULAZZO	F802
MASSA CARRARA	PODENZANA	G746
MASSA CARRARA	PONTREMOLI	G870
MASSA CARRARA	TRESANA	L386
MASSA CARRARA	VILLAFRANCA LUNIGIANA	L946
MASSA CARRARA	ZERI	M169
MATERA	ACCETTURA	A017
MATERA	ALIANO	A196
MATERA	BERNALDA	A801
MATERA	NOVA SIRI	A942
MATERA	CALCIANO	B391
MATERA	CIRIGLIANO	C723
MATERA	COLOBRARO	C888
MATERA	CRACO	D128
MATERA	VALSINNI	D513
MATERA	FERRANDINA	D547
MATERA	GARAGUSO	D909
MATERA	GORGOGLIONE	E093
MATERA	GRASSANO	E147
MATERA	GROTTOLE	E213
MATERA	IRSINA	E326
MATERA	MATERA	F052
MATERA	MIGLIONICO	F201
MATERA	MONTALBANO JONICO	F399
MATERA	MONTESCAGLIOSO	F637
MATERA	OLIVETO LUCANO	G037
MATERA	PISTICCI	G712
MATERA	POLICORO	G786
MATERA	POMARICO	G806
MATERA	ROTONDELLA	H591
MATERA	SALANDRA	H687
MATERA	SAN GIORGIO LUCANO	H888
MATERA	SAN MAURO FORTE	I029
MATERA	STIGLIANO	I954
MATERA	TRICARICO	L418
MATERA	TURSI	L477
MATERA	SCANZANO JONICO	M256
NAPOLI	ACERRA	A024
NAPOLI	AFRAGOLA	A064
NAPOLI	AGEROLA	A068
NAPOLI	BACOLI	A535
NAPOLI	BOSCOREALE	B076
NAPOLI	BOSCOTRECASE	B077
NAPOLI	BRUSCIANO	B227
NAPOLI	CAIVANO	B371
NAPOLI	CAMPOSANO	B565
NAPOLI	CASALNUOVO DI NAPOLI	B905
NAPOLI	CASAMARCIANO	B922
NAPOLI	CASTELLO DI CISTERNA	C188
NAPOLI	CICCIANO	C675
NAPOLI	CIMITILE	C697
NAPOLI	COMIZIANO	C929
NAPOLI	CRISPANO	D170
NAPOLI	GIUGLIANO IN CAMPANIA	E054
NAPOLI	GRAGNANO	E131
NAPOLI	GRUMO NEVANO	E224
NAPOLI	MARANO DI NAPOLI	E906
NAPOLI	MARIGLIANELLA	E954
NAPOLI	MARIGLIANO	E955
NAPOLI	MASSA LUBRENSE	F030
NAPOLI	MONTE DI PROCIDA	F488
NAPOLI	MUGNANO DI NAPOLI	F799
NAPOLI	NAPOLI	F839
NAPOLI	NOLA	F924
NAPOLI	OTTAVIANO	G190
NAPOLI	PALMA CAMPANIA	G283
NAPOLI	VILLARICCA	G309
NAPOLI	PIANO DI SORRENTO	G568
NAPOLI	POGGIOMARINO	G762
NAPOLI	POLLENA TROCCHIA	G795
NAPOLI	POMIGLIANO D'ARCO	G812
NAPOLI	POMPEI	G813
NAPOLI	POZZUOLI	G964
NAPOLI	QUALIANO	H101
NAPOLI	QUARTO	H114
NAPOLI	ERCOLANO	H243
NAPOLI	ROCCARAINOLA	H433
NAPOLI	SAN GENNARO VESUVIANO	H860
NAPOLI	SAN GIUSEPPE VESUVIANO	H931
NAPOLI	SAN PAOLO BEL SITO	I073
NAPOLI	SANT'ANASTASIA	I262
NAPOLI	SANT'ANTIMO	I293
NAPOLI	SANT'ANTONIO ABATE	I300
NAPOLI	SAN VITALIANO	I391
NAPOLI	SAVIANO	I469
NAPOLI	SCISCIANO	I540
NAPOLI	SERRARA FONTANA	I652
NAPOLI	SOMMA VESUVIANA	I820
NAPOLI	SORRENTO	I862
NAPOLI	TERZIGNO	L142
NAPOLI	TORRE DEL GRECO	L259
NAPOLI	VICO EQUENSE	L845
NAPOLI	VISCIANO	M072
NAPOLI	S. MARIA LA CARITA'	M273
NAPOLI	TRECASE	M280
NOVARA	AGRATE CONTURBIA	A088
NOVARA	AMENO	A264
NOVARA	ARMENO	A414
NOVARA	ARONA	A429
NOVARA	BARENGO	A653
NOVARA	BELLINZAGO NOVARESE	A752
NOVARA	BIANDRATE	A844
NOVARA	BOCA	A911
NOVARA	BOGOGNO	A929
NOVARA	BOLZANO NOVARESE	A953
NOVARA	BORGOLAVEZZARO	B016
NOVARA	BORGOMANERO	B019
NOVARA	BORGO TICINO	B043
NOVARA	BRIGA NOVARESE	B176
NOVARA	BRIONA	B183
NOVARA	CALTIGNAGA	B431
NOVARA	CAMERI	B473
NOVARA	CARPIGNANO SESIA	B823
NOVARA	CASALBELTRAME	B864
NOVARA	CASALEGGIO NOVARA	B883
NOVARA	CASALINO	B897
NOVARA	CASALVOLONE	B920
NOVARA	CASTELLAZZO NOVARESE	C149
NOVARA	CASTELLETTO TICINO	C166
NOVARA	CAVAGLIETTO	C364
NOVARA	CAVAGLIO D'AGOGNA	C365
NOVARA	CAVALLIRIO	C378
NOVARA	CERANO	C483
NOVARA	COMIGNAGO	C926
NOVARA	CRESSA	D162
NOVARA	CUREGGIO	D216
NOVARA	DIVIGNANO	D309
NOVARA	DORMELLETTO	D347
NOVARA	FARA NOVARESE	D492

NOVARA	FONTANETO D'AGOGNA	D675
NOVARA	GALLIATE	D872
NOVARA	GARBAGNA NOVARESE	D911
NOVARA	GARGALLO	D921
NOVARA	GHEMME	E001
NOVARA	GOZZANO	E120
NOVARA	GRANOZZO CON MONTICELLO	E143
NOVARA	GRIGNASCO	E177
NOVARA	INVORIO	E314
NOVARA	LANDIONA	E436
NOVARA	MAGGIORA	E803
NOVARA	MANDELLO VITTA	E880
NOVARA	MARANO TICINO	E907
NOVARA	MASSINO VISCONTI	F047
NOVARA	MEINA	F093
NOVARA	MEZZOMERICO	F188
NOVARA	MIASINO	F191
NOVARA	MOMO	F317
NOVARA	NEBBIUNO	F859
NOVARA	NIBBIOLA	F886
NOVARA	NOVARA	F952
NOVARA	OLEGGIO	G019
NOVARA	OLEGGIO CASTELLO	G020
NOVARA	PARUZZARO	G349
NOVARA	PELLA	G421
NOVARA	POMBIA	G809
NOVARA	PRATO SESIA	H001
NOVARA	RECETTO	H213
NOVARA	ROMAGNANO SESIA	H502
NOVARA	ROMENTINO	H518
NOVARA	SAN NAZZARO SESIA	I052
NOVARA	SAN PIETRO MOSEZZO	I116
NOVARA	SILLAVENGO	I736
NOVARA	SIZZANO	I767
NOVARA	SORISO	I857
NOVARA	SOZZAGO	I880
NOVARA	SUNO	L007
NOVARA	TERDOBBIATE	L104
NOVARA	TORNACO	L223
NOVARA	TRECATE	L356
NOVARA	VAPRIO D'AGOGNA	L668
NOVARA	VARALLO POMBIA	L670
NOVARA	VESPOLATE	L808
NOVARA	VICOLUNGO	L847
NOVARA	VINZAGLIO	M062
NOVARA	GATTICO-VERUNO	M416
NUORO	TORTOLI'	A355
NUORO	ARITZO	A407
NUORO	ARZANA	A454
NUORO	ATZARA	A492
NUORO	AUSTIS	A503
NUORO	BARI SARDO	A663
NUORO	BAUNEI	A722
NUORO	BELVI'	A776
NUORO	BIRORI	A880
NUORO	BITTI	A895
NUORO	BOLOTANA	A948
NUORO	BORORE	B056
NUORO	BORTIGALI	B062
NUORO	BOSA	B068
NUORO	BUDONI	B248
NUORO	DESULO	D287
NUORO	DORGALI	D345
NUORO	DUALCHI	D376
NUORO	FONNI	D665
NUORO	GADONI	D842
NUORO	GAIRO	D859
NUORO	GALTELLI'	D888
NUORO	GAVOI	D947
NUORO	GIRASOLE	E049
NUORO	ILBONO	E283
NUORO	IRGOLI	E323
NUORO	JERZU	E387
NUORO	LACONI	E400
NUORO	LANUSEI	E441
NUORO	LEI	E517
NUORO	LOCERI	E644
NUORO	LOCULI	E646
NUORO	LODE'	E647
NUORO	LODINE	E649
NUORO	LOTZORAI	E700
NUORO	LULA	E736
NUORO	MACOMER	E788
NUORO	MAGOMADAS	E825
NUORO	MAMOIADA	E874
NUORO	MEANA SARDO	F073
NUORO	NORAGUGUME	F933
NUORO	NUORO	F979
NUORO	OLIENA	G031
NUORO	OLLOLAI	G044
NUORO	OLZAI	G058
NUORO	ONANI'	G064
NUORO	ONIFAI	G070
NUORO	ONIFERI	G071
NUORO	ORANI	G084
NUORO	ORGOSOLO	G097
NUORO	OROSEI	G119
NUORO	OROTELLI	G120
NUORO	ORTUERI	G146
NUORO	ORUNE	G147
NUORO	OSIDDA	G154
NUORO	OSINI	G158
NUORO	OTTANA	G191
NUORO	OVODDA	G201
NUORO	PERDASDEFOGU	G445
NUORO	POSADA	G929
NUORO	SAN TEODORO	I329
NUORO	SARULE	I448
NUORO	SILANUS	I730
NUORO	SINDIA	I748
NUORO	SINISCOLA	I751
NUORO	SORGONO	I851
NUORO	SUNI	L006
NUORO	TALANA	L036
NUORO	TERTENIA	L140
NUORO	TETI	L153
NUORO	TIANA	L160
NUORO	TONARA	L202
NUORO	TORPE'	L231
NUORO	TRIEI	L423
NUORO	ULASSAI	L489
NUORO	URZULEI	L506
NUORO	USSASSAI	L514
NUORO	VILLAGRANDE STRISAILI	L953
ORISTANO	ABBASANTA	A007
ORISTANO	AIDOMAGGIORE	A097
ORISTANO	ALBAGIARA	A126
ORISTANO	ALES	A180
ORISTANO	ALLAI	A204
ORISTANO	ARBOREA	A357
ORISTANO	SAN NICOLO' D'ARCIDANO	A368
ORISTANO	ARDAULI	A380
ORISTANO	ASSOLO	A477
ORISTANO	ASUNI	A480
ORISTANO	VILLA VERDE	A609
ORISTANO	BARADILI	A614
ORISTANO	BARESSA	A655
ORISTANO	BAULADU	A721

ORISTANO	BIDONI'	A856
ORISTANO	BONARCADO	A960
ORISTANO	BORONEDDU	B055
ORISTANO	BUSACHI	B281
ORISTANO	CABRAS	B314
ORISTANO	CUGLIERI	D200
ORISTANO	CURCURIS	D214
ORISTANO	GONNOSNO'	D585
ORISTANO	FORDONGIANUS	D695
ORISTANO	GHILARZA	E004
ORISTANO	GONNOSCODINA	E087
ORISTANO	GONNOSTRAMATZA	E088
ORISTANO	MARRUBIU	E972
ORISTANO	MASULLAS	F050
ORISTANO	MILIS	F208
ORISTANO	MOGORELLA	F270
ORISTANO	RUINAS	F271
ORISTANO	MOGORO	F272
ORISTANO	MORGONGIORI	F727
ORISTANO	NARBOLIA	F840
ORISTANO	NEONELI	F867
ORISTANO	NORBELLO	F934
ORISTANO	NUGHEDU SANTA VITTORIA	F974
ORISTANO	NURACHI	F980
ORISTANO	NURECI	F985
ORISTANO	OLLASTRA SIMAXIS	G043
ORISTANO	ORISTANO	G113
ORISTANO	PALMAS ARBOREA	G286
ORISTANO	PAU	G379
ORISTANO	PAULILATINO	G384
ORISTANO	POMPU	G817
ORISTANO	RIOLA SARDO	H301
ORISTANO	SAMUGHEO	H756
ORISTANO	SANTA GIUSTA	I205
ORISTANO	SANT'ANTONIO RUINAS	I298
ORISTANO	SANTU LUSSURGIU	I374
ORISTANO	SAN VERO MILIS	I384
ORISTANO	SCANO DI MONTIFERRO	I503
ORISTANO	SEDILO	I564
ORISTANO	SENEGHE	I605
ORISTANO	SENIS	I609
ORISTANO	SENNARIOLO	I613
ORISTANO	SIAMAGGIORE	I717
ORISTANO	SIAMANNA	I718
ORISTANO	SIAPICCIA	I721
ORISTANO	SIMALA	I742
ORISTANO	SIMAXIS	I743
ORISTANO	SINI	I749
ORISTANO	SIRIS	I757
ORISTANO	SODDI'	I778
ORISTANO	SOLARUSSA	I791
ORISTANO	SORRADILE	I861
ORISTANO	TADASUNI	L023
ORISTANO	TERRALBA	L122
ORISTANO	TRAMATZA	L321
ORISTANO	TRESNURAGHES	L393
ORISTANO	ULA' TIRSO	L488
ORISTANO	URAS	L496
ORISTANO	USELLUS	L508
ORISTANO	VILLANOVA TRUSCHEDU	L991
ORISTANO	VILLAURBANA	M030
ORISTANO	ZEDDIANI	M153
ORISTANO	ZERFALIU	M168
PALERMO	ALIA	A195
PALERMO	ALIMENA	A202
PALERMO	ALIMINUSA	A203
PALERMO	ALTAVILLA MILICIA	A229
PALERMO	ALTOFONTE	A239
PALERMO	BAGHERIA	A546
PALERMO	BALESTRATE	A592
PALERMO	BAUCINA	A719
PALERMO	BELMONTE MEZZAGNO	A764
PALERMO	BISACQUINO	A882
PALERMO	BOLOGNETTA	A946
PALERMO	BOMPIETRO	A958
PALERMO	BORGETTO	A991
PALERMO	CACCAMO	B315
PALERMO	CALTAVUTURO	B430
PALERMO	CAMPOFELICE DI ROCCELLA	B532
PALERMO	CAMPOFELICE DI FITALIA	B533
PALERMO	CAMPOFIORITO	B535
PALERMO	CAMPOREALE	B556
PALERMO	CAPACI	B645
PALERMO	CARINI	B780
PALERMO	CASTELBUONO	C067
PALERMO	CASTELDACCIA	C074
PALERMO	CASTELLANA SICULA	C135
PALERMO	CASTRONOVO DI SICILIA	C344
PALERMO	CEFALA' DIANA	C420
PALERMO	CEFALU'	C421
PALERMO	CERDA	C496
PALERMO	CHIUSA SCLAFANI	C654
PALERMO	CIMINNA	C696
PALERMO	CINISI	C708
PALERMO	COLLESANO	C871
PALERMO	CONTESSA ENTELLINA	C968
PALERMO	CORLEONE	D009
PALERMO	FICARAZZI	D567
PALERMO	GANGI	D907
PALERMO	GERACI SICULO	D977
PALERMO	GIARDINELLO	E013
PALERMO	GIULIANA	E055
PALERMO	GODRANO	E074
PALERMO	GRATTERI	E149
PALERMO	ISNELLO	E337
PALERMO	LASCARI	E459
PALERMO	LERCARA FRIDDI	E541
PALERMO	MARINEO	E957
PALERMO	MEZZOJUSO	F184
PALERMO	MISILMERI	F246
PALERMO	MONREALE	F377
PALERMO	MONTELEPRE	F544
PALERMO	MONTEMAGGIORE BELSITO	F553
PALERMO	PALAZZO ADRIANO	G263
PALERMO	PALERMO	G273
PALERMO	PARTINICO	G348
PALERMO	PETRALIA SOPRANA	G510
PALERMO	PETRALIA SOTTANA	G511
PALERMO	PIANA DEGLI ALBANESI	G543
PALERMO	POLIZZI GENEROSA	G792
PALERMO	POLLINA	G797
PALERMO	PRIZZI	H070
PALERMO	ROCCAMENA	H422
PALERMO	ROCCAPALUMBA	H428
PALERMO	SAN CIPIRELLO	H797
PALERMO	SAN GIUSEPPE JATO	H933
PALERMO	SAN MAURO CASTELVERDE	I028
PALERMO	SANTA CRISTINA GELA	I174
PALERMO	SANTA FLAVIA	I188
PALERMO	SCIARA	I534
PALERMO	SCILLATO	I538
PALERMO	SCLAFANI BAGNI	I541
PALERMO	TERMINI IMERESE	L112
PALERMO	TERRASINI	L131
PALERMO	TORRETTA	L282
PALERMO	TRABIA	L317
PALERMO	TRAPPETO	L332
PALERMO	USTICA	L519

PALERMO	VALLEDOLMO	L603
PALERMO	VENTIMIGLIA DI SICILIA	L740
PALERMO	VICARI	L837
PALERMO	VILLABATE	L916
PALERMO	VILLAFRATI	L951
PALERMO	BLUFI	M268
PIACENZA	AGAZZANO	A067
PIACENZA	ALSENO	A223
PIACENZA	BETTOLA	A831
PIACENZA	BOBBIO	A909
PIACENZA	BORGONOVO VAL TIDONE	B025
PIACENZA	CADEO	B332
PIACENZA	CALENDASCO	B405
PIACENZA	CAORSO	B643
PIACENZA	CARPANETO PIACENTINO	B812
PIACENZA	CASTELL'ARQUATO	C145
PIACENZA	CASTEL SAN GIOVANNI	C261
PIACENZA	CASTELVETRO PIACENTINO	C288
PIACENZA	COLI	C838
PIACENZA	CORTE BRUGNATELLA	D054
PIACENZA	FARINI	D502
PIACENZA	FERRIERE	D555
PIACENZA	FIORENZUOLA D'ARDA	D611
PIACENZA	GAZZOLA	D958
PIACENZA	GOSSOLENGO	E114
PIACENZA	GRAGNANO TREBBIENSE	E132
PIACENZA	GROPPARELLO	E196
PIACENZA	LUGAGNANO VAL D'ARDA	E726
PIACENZA	MONTICELLI D'ONGINA	F671
PIACENZA	MORFASSO	F724
PIACENZA	OTTONE	G195
PIACENZA	PIACENZA	G535
PIACENZA	PIANELLO VAL TIDONE	G557
PIACENZA	PIOZZANO	G696
PIACENZA	PODENZANO	G747
PIACENZA	SAN PIETRO IN CERRO	G788
PIACENZA	PONTE DELL'OLIO	G842
PIACENZA	PONTENURE	G852
PIACENZA	RIVERGARO	H350
PIACENZA	ROTTOFRENO	H593
PIACENZA	SAN GIORGIO PIACENTINO	H887
PIACENZA	SARMATO	I434
PIACENZA	TRAVO	L348
PIACENZA	VERNASCA	L772
PIACENZA	ZIANO PIACENTINO	L848
PIACENZA	VIGOLZONE	L897
PIACENZA	ALTA VAL TIDONE	M386
PADOVA	ABANO TERME	A001
PADOVA	AGNA	A075
PADOVA	ALBIGNASEGO	A161
PADOVA	ANGUILLARA VENETA	A296
PADOVA	ARQUA' PETRARCA	A434
PADOVA	ARRE	A438
PADOVA	BAGNOLI DI SOPRA	A568
PADOVA	BAONE	A613
PADOVA	BARBONA	A637
PADOVA	BATTAGLIA TERME	A714
PADOVA	BOARA PISANI	A906
PADOVA	BORGORICCO	B031
PADOVA	BOVOLENTA	B106
PADOVA	BRUGINE	B213
PADOVA	CADONEGHE	B345
PADOVA	CAMPODARSEGO	B524
PADOVA	CAMPODORO	B531
PADOVA	CAMPOSAMPIERO	B563
PADOVA	CAMPO SAN MARTINO	B564
PADOVA	CANDIANA	B589
PADOVA	CARCERI	B749
PADOVA	CARMIGNANO DI BRENTA	B795
PADOVA	CARTURA	B848
PADOVA	CASALE DI SCODOSIA	B877
PADOVA	CASTELBALDO	C057
PADOVA	CERVARESE SANTA CROCE	C544
PADOVA	CINTO EUGANEO	C713
PADOVA	CITTADELLA	C743
PADOVA	CODEVIGO	C812
PADOVA	CONSELVE	C964
PADOVA	CORREZZOLA	D040
PADOVA	CURTAROLO	D226
PADOVA	ESTE	D442
PADOVA	FONTANIVA	D679
PADOVA	GALZIGNANO TERME	D889
PADOVA	GAZZO	D956
PADOVA	GRANTORTO	E145
PADOVA	GRANZE	E146
PADOVA	LEGNARO	E515
PADOVA	LIMENA	E592
PADOVA	LOREGGIA	E684
PADOVA	LOZZO ATESTINO	E709
PADOVA	MASERA' DI PADOVA	F011
PADOVA	MASI	F013
PADOVA	MASSANZAGO	F033
PADOVA	MEGLIADINO SAN VITALE	F092
PADOVA	MERLARA	F148
PADOVA	MESTRINO	F161
PADOVA	MONSELICE	F382
PADOVA	MONTAGNANA	F394
PADOVA	MONTEGROTTO TERME	F529
PADOVA	OSPEDALETTO EUGANEO	G167
PADOVA	PADOVA	G224
PADOVA	PERNUMIA	G461
PADOVA	PIACENZA D'ADIGE	G534
PADOVA	PIAZZOLA SUL BRENTA	G587
PADOVA	PIOMBINO DESE	G688
PADOVA	PIOVE DI SACCO	G693
PADOVA	POLVERARA	G802
PADOVA	PONSO	G823
PADOVA	PONTELONGO	G850
PADOVA	PONTE SAN NICOLO'	G855
PADOVA	POZZONOVO	G963
PADOVA	ROVOLON	H622
PADOVA	RUBANO	H625
PADOVA	SACCOLONGO	H655
PADOVA	SAN GIORGIO D PERTICHE	H893
PADOVA	SAN GIORGIO IN BOSCO	H897
PADOVA	SAN MARTINO DI LUPARI	I008
PADOVA	SAN PIETRO IN GU	I107
PADOVA	SAN PIETRO VIMINARIO	I120
PADOVA	SANTA GIUSTINA IN COLLE	I207
PADOVA	S ANGELO D PIOVE D SACC	I275
PADOVA	SANT'ELENA	I319
PADOVA	SANT'URBANO	I375
PADOVA	SAONARA	I418
PADOVA	SELVAZZANO DENTRO	I595
PADOVA	STANGHELLA	I938
PADOVA	TEOLO	L100
PADOVA	TERRASSA PADOVANA	L132
PADOVA	TOMBOLO	L199
PADOVA	TORREGLIA	L270
PADOVA	TREBASELEGHE	L349
PADOVA	TRIBANO	L414
PADOVA	URBANA	L497
PADOVA	VEGGIANO	L710
PADOVA	VESCOVANA	L805
PADOVA	VIGHIZZOLO D'ESTE	L878
PADOVA	VIGODARZERE	L892
PADOVA	VIGONZA	L900
PADOVA	VILLA DEL CONTE	L934
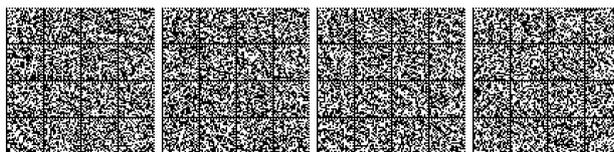
PADOVA	VILLA ESTENSE	L937	PERUGIA	FOLIGNO	D653
PADOVA	VILLAFRANCA PADOVANA	L947	PERUGIA	FOSSATO DI VICO	D745
PADOVA	VILLANOVA CAMPOSAMPIERO	L979	PERUGIA	UMBERTIDE	D786
PADOVA	VO'	M103	PERUGIA	FRATTA TODINA	D787
PADOVA	DUE CARRARE	M300	PERUGIA	GIANO DELL'UMBRIA	E012
PADOVA	BORGO VENETO	M402	PERUGIA	GUALDO CATTANEO	E229
PESCARA	ABBATEGGIO	A008	PERUGIA	GUALDO TADINO	E230
PESCARA	ALANNO	A120	PERUGIA	GUBBIO	E256
PESCARA	BOLOGNANO	A945	PERUGIA	LISCIANO NICCONE	E613
PESCARA	BRITTOLI	B193	PERUGIA	MAGIONE	E805
PESCARA	BUSSI SUL TIRINO	B294	PERUGIA	MARSCIANO	E975
PESCARA	CAPPELLE SUL TAVO	B681	PERUGIA	MASSA MARTANA	F024
PESCARA	CARAMANICO TERME	B722	PERUGIA	MONTE CASTELLO DI VIBIO	F456
PESCARA	CARPINETO DELLA NORA	B827	PERUGIA	MONTEFALCO	F492
PESCARA	CASTIGLIONE A CASAURIA	C308	PERUGIA	MONTELEONE DI SPOLETO	F540
PESCARA	CATIGNANO	C354	PERUGIA	MONTE S MARIA TIBERINA	F629
PESCARA	CEPAGATTI	C474	PERUGIA	MONTONE	F685
PESCARA	CITTA' SANT'ANGELO	C750	PERUGIA	NOCERA UMBRA	F911
PESCARA	CIVITAQUANA	C771	PERUGIA	NORCIA	F935
PESCARA	CIVITELLA CASANOVA	C779	PERUGIA	PACIANO	G212
PESCARA	COLLECORVINO	C853	PERUGIA	PANICALE	G308
PESCARA	CORVARA	D078	PERUGIA	PASSIGNANO S TRASIMENO	G359
PESCARA	CUGNOLI	D201	PERUGIA	PERUGIA	G478
PESCARA	ELICE	D394	PERUGIA	PIEGARO	G601
PESCARA	FARINDOLA	D501	PERUGIA	PIETRALUNGA	G618
PESCARA	LETTOMANOPPELLO	E558	PERUGIA	POGGIODOMO	G758
PESCARA	LORETO APRUTINO	E691	PERUGIA	PRECI	H015
PESCARA	MANOPPELLO	E892	PERUGIA	SAN GIUSTINO	H935
PESCARA	MONTEBELLO DI BERTONA	F441	PERUGIA	SANT'ANATOLIA DI NARCO	I263
PESCARA	MONTESILVANO	F646	PERUGIA	SCHEGGIA E PASCELUPO	I522
PESCARA	MOSCUFO	F765	PERUGIA	SCHEGGINO	I523
PESCARA	NOCCIANO	F908	PERUGIA	SELLANO	I585
PESCARA	PENNE	G438	PERUGIA	SIGILLO	I727
PESCARA	PESCARA	G482	PERUGIA	SPELLO	I888
PESCARA	PESCOSANSONESCO	G499	PERUGIA	SPOLETO	I921
PESCARA	PIANELLA	G555	PERUGIA	TODI	L188
PESCARA	PICCIANO	G589	PERUGIA	TORGIANO	L216
PESCARA	PIETRANICO	G621	PERUGIA	TREVI	L397
PESCARA	POPOLI	G878	PERUGIA	TUORO SUL TRASIMENO	L466
PESCARA	ROCCAMORICE	H425	PERUGIA	VALFABBRICA	L573
PESCARA	ROSCIANO	H562	PERUGIA	VALLO DI NERA	L627
PESCARA	SALLE	H715	PERUGIA	VALTOPINA	L653
PESCARA	SANT'EUFEMIA A MAIELLA	I332	PISA	SAN GIULIANO TERME	A562
PESCARA	S VALENTINO ABRUZZO CIT	I376	PISA	BIENTINA	A864
PESCARA	SCAFA	I482	PISA	BUTI	B303
PESCARA	SERRAMONACESCA	I649	PISA	CALCI	B390
PESCARA	SPOLTORE	I922	PISA	CALCINAIA	B392
PESCARA	TOCCO DA CASAURIA	L186	PISA	CAPANNOLI	B647
PESCARA	TORRE DE' PASSERI	L263	PISA	CASALE MARITTIMO	B878
PESCARA	TURRIVALIGNANI	L475	PISA	CASCINA	B950
PESCARA	VICOLI	L846	PISA	CASTELFRANCO DI SOTTO	C113
PESCARA	VILLA CELIERA	L922	PISA	CASTELLINA MARITTIMA	C174
PERUGIA	ASSISI	A475	PISA	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	C244
PERUGIA	BASTIA UMBRA	A710	PISA	CHIANNI	C609
PERUGIA	BETTONA	A832	PISA	FAUGLIA	D510
PERUGIA	BEVAGNA	A835	PISA	GUARDISTALLO	E250
PERUGIA	CAMPELLO SUL CLITUNNO	B504	PISA	LAJATICO	E413
PERUGIA	CANNARA	B609	PISA	MONTECATINI VAL DI CECINA	F458
PERUGIA	CASCIA	B948	PISA	MONTESCUDAIO	F640
PERUGIA	CASTEL RITALDI	C252	PISA	MONTEVERDI MARITTIMO	F661
PERUGIA	CASTIGLIONE DEL LAGO	C309	PISA	MONTOPOLI IN VAL D'ARNO	F686
PERUGIA	CERRETO DI SPOLETO	C527	PISA	ORCIANO PISANO	G090
PERUGIA	CITERNA	C742	PISA	PALAIA	G254
PERUGIA	CITTA' DELLA PIEVE	C744	PISA	PECCIOLI	G395
PERUGIA	CITTA' DI CASTELLO	C745	PISA	PISA	G702
PERUGIA	COLLAZZONE	C845	PISA	POMARANCE	G804
PERUGIA	CORCIANO	C990	PISA	PONSACCO	G822
PERUGIA	COSTACCIARO	D108	PISA	PONTEDERA	G843
PERUGIA	DERUTA	D279	PISA	RIPARBELLA	H319
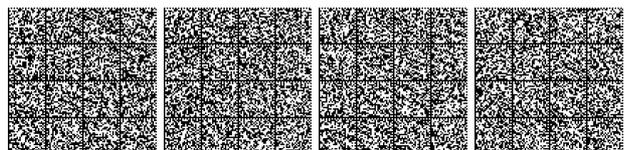
PISA	SAN MINIATO	I046
PISA	SANTA CROCE SULL'ARNO	I177
PISA	SANTA LUCE	I217
PISA	SANTA MARIA A MONTE	I232
PISA	TERRICCIOLA	L138
PISA	VECCHIANO	L702
PISA	VICOPISANO	L850
PISA	VOLTERRA	M126
PISA	CASCIANA TERME LARI	M327
PISA	CRESPINA LORENZANA	M328
PORDENONE	ARBA	A354
PORDENONE	AVIANO	A516
PORDENONE	AZZANO DECIMO	A530
PORDENONE	BARCIS	A640
PORDENONE	BRUGNERA	B215
PORDENONE	BUDOIA	B247
PORDENONE	CANEVA	B598
PORDENONE	CASARSA DELLA DELIZIA	B940
PORDENONE	CASTELNOVO DEL FRIULI	C217
PORDENONE	CAVASSO NUOVO	C385
PORDENONE	CHIONS	C640
PORDENONE	CIMOLAIS	C699
PORDENONE	CLAUT	C790
PORDENONE	CLAUZETTO	C791
PORDENONE	CORDENONS	C991
PORDENONE	CORDOVADO	C993
PORDENONE	ERTO E CASSO	D426
PORDENONE	FANNA	D487
PORDENONE	FIUME VENETO	D621
PORDENONE	FONTANAFREDDA	D670
PORDENONE	FRISANCO	D804
PORDENONE	MANIAGO	E889
PORDENONE	MEDUNO	F089
PORDENONE	MONTEREALE VALCELLINA	F596
PORDENONE	MORSANO AL TAGLIAMENTO	F750
PORDENONE	PASIANO DI PORDENONE	G353
PORDENONE	PINZANO AL TAGLIAMENTO	G680
PORDENONE	POLCENIGO	G780
PORDENONE	PORCIA	G886
PORDENONE	PORDENONE	G888
PORDENONE	PRATA DI PORDENONE	G994
PORDENONE	PRAVISDOMINI	H010
PORDENONE	ROVEREDO IN PIANO	H609
PORDENONE	SACILE	H657
PORDENONE	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	H891
PORDENONE	SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO	H999
PORDENONE	SAN QUIRINO	I136
PORDENONE	SAN VITO AL TAGLIAMENTO	I403
PORDENONE	SEQUALS	I621
PORDENONE	SESTO AL REGHENA	I686
PORDENONE	SPILIMBERGO	I904
PORDENONE	TRAMONTI DI SOPRA	L324
PORDENONE	TRAMONTI DI SOTTO	L325
PORDENONE	TRAVESIO	L347
PORDENONE	VITO D'ASIO	M085
PORDENONE	VIVARO	M096
PORDENONE	ZOPPOLA	M190
PORDENONE	VALVASONE ARZENE	M346
PRATO	CANTAGALLO	B626
PRATO	CARMIGNANO	B794
PRATO	MONTEMURLO	F572
PRATO	POGGIO A CAIANO	G754
PRATO	PRATO	G999
PRATO	VAIANO	L537
PRATO	VERNIO	L775
PARMA	ALBARETO	A138
PARMA	BARDI	A646
PARMA	BEDONIA	A731
PARMA	BERCETO	A788
PARMA	BORE	A987
PARMA	FIDENZA	B034
PARMA	BORGO VAL DI TARO	B042
PARMA	BUSSETO	B293
PARMA	CALESTANO	B408
PARMA	COLLECCHIO	C852
PARMA	COLORNO	C904
PARMA	COMPIANO	C934
PARMA	CORNIGLIO	D026
PARMA	FELINO	D526
PARMA	FONTANELLATO	D673
PARMA	FONTEVIVO	D685
PARMA	FORNOVO DI TARO	D728
PARMA	LANGHIRANO	E438
PARMA	LESIGNANO DE' BAGNI	E547
PARMA	TERENZO	E548
PARMA	MEDESANO	F082
PARMA	MONCHIO DELLE CORTI	F340
PARMA	MONTECHIARUGOLO	F473
PARMA	NEVIANO DEGLI ARDUINI	F882
PARMA	NOCETO	F914
PARMA	PALANZANO	G255
PARMA	PARMA	G337
PARMA	PELLEGRINO PARMENSE	G424
PARMA	ROCCABIANCA	H384
PARMA	SALA BAGANZA	H682
PARMA	SALSOMAGGIORE	H720
PARMA	SAN SECONDO PARMENSE	I153
PARMA	SOLIGNANO	I803
PARMA	TIZZANO VAL PARMA	L183
PARMA	TORNOLO	L229
PARMA	TORRILE	L299
PARMA	TRAVERSETOLO	L346
PARMA	VALMOZZOLA	L641
PARMA	VARANO DE' MELEGARI	L672
PARMA	VARSI	L689
PARMA	SISSA TRECASALI	M325
PARMA	POLESINE ZIBELLO	M367
PARMA	SORBOLO MEZZANI	M411
PESARO URBINO	ACQUALAGNA	A035
PESARO URBINO	APECCHIO	A327
PESARO URBINO	BELFORTE ALL'ISAURO	A740
PESARO URBINO	BORGO PACE	B026
PESARO URBINO	CAGLI	B352
PESARO URBINO	CANTIANO	B636
PESARO URBINO	CARPEGNA	B816
PESARO URBINO	CARTOCETO	B846
PESARO URBINO	FANO	D488
PESARO URBINO	FERMIGNANO	D541
PESARO URBINO	FOSSOMBRONE	D749
PESARO URBINO	FRATTE ROSA	D791
PESARO URBINO	FRONTINO	D807
PESARO URBINO	FRONTONE	D808
PESARO URBINO	GABICCE MARE	D836
PESARO URBINO	GRADARA	E122
PESARO URBINO	ISOLA DEL PIANO	E351
PESARO URBINO	LUNANO	E743
PESARO URBINO	MACERATA FELTRIA	E785
PESARO URBINO	MERCATELLO SUL METAURO	F135
PESARO URBINO	MERCATINO CONCA	F136
PESARO URBINO	MOMBAROCCIO	F310
PESARO URBINO	MONDAVIO	F347
PESARO URBINO	MONDOLFO	F348
PESARO URBINO	MONTECALVO IN FOGLIA	F450
PESARO URBINO	MONTE CERIGNONE	F467
PESARO URBINO	MONTECOPIOLO	F478
PESARO URBINO	MONTEFELCINO	F497
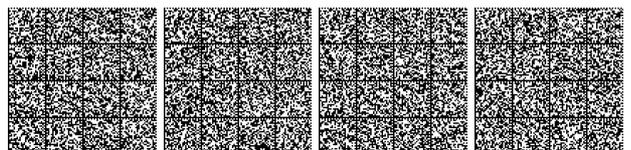
PESARO URBINO	MONTE GRIMANO TERME	F524
PESARO URBINO	MONTELABBATE	F533
PESARO URBINO	MONTE PORZIO	F589
PESARO URBINO	PEGLIO	G416
PESARO URBINO	PERGOLA	G453
PESARO URBINO	PESARO	G479
PESARO URBINO	PETRIANO	G514
PESARO URBINO	PIANDIMELETO	G551
PESARO URBINO	PIETRARUBBIA	G627
PESARO URBINO	PIOBBICO	G682
PESARO URBINO	SAN COSTANZO	H809
PESARO URBINO	SAN LORENZO IN CAMPO	H958
PESARO URBINO	SANT'ANGELO IN VADO	I287
PESARO URBINO	SANT'IPPOLITO	I344
PESARO URBINO	SASSOFELTRIO	I460
PESARO URBINO	SERRA SANT'ABBONDIO	I654
PESARO URBINO	TAVOLETO	L078
PESARO URBINO	TAVULLIA	L081
PESARO URBINO	URBANIA	L498
PESARO URBINO	URBINO	L500
PESARO URBINO	VALLEFOGLIA	M331
PESARO URBINO	TERRE ROVERESCHE	M379
PESARO URBINO	COLLI AL METAURO	M380
PISTOIA	AGLIANA	A071
PISTOIA	MONTECATINI-TERME	A561
PISTOIA	BUGGIANO	B251
PISTOIA	CHIESINA UZZANESE	C631
PISTOIA	LAMPORECCHIO	E432
PISTOIA	LARCIANO	E451
PISTOIA	MARLIANA	E960
PISTOIA	MASSA E COZZILE	F025
PISTOIA	MONSUMMANO TERME	F384
PISTOIA	MONTALE	F410
PISTOIA	PESCIA	G491
PISTOIA	PIEVE A NIEVOLE	G636
PISTOIA	PISTOIA	G713
PISTOIA	PONTE BUGGIANESE	G833
PISTOIA	QUARRATA	H109
PISTOIA	SAMBUCA PISTOIESE	H744
PISTOIA	SERRAVALLE PISTOIESE	I660
PISTOIA	UZZANO	L522
PISTOIA	ABETONE CUTIGLIANO	M376
PISTOIA	SAN MARCELLO PITEGLIO	M377
PAVIA	ALAGNA	A118
PAVIA	ALBAREDO ARNABOLDI	A134
PAVIA	ALBONESE	A171
PAVIA	ALBUZZANO	A175
PAVIA	ARENA PO	A387
PAVIA	BADIA PAVESE	A538
PAVIA	BAGNARIA	A550
PAVIA	BARBIANELLO	A634
PAVIA	BASCAPE	A690
PAVIA	BASTIDA PANCARANA	A712
PAVIA	BATTUDA	A718
PAVIA	BELGIOIOSO	A741
PAVIA	BEREGUARDO	A792
PAVIA	BORGARELLO	A989
PAVIA	SUARDI	B014
PAVIA	BORGO PRIOLO	B028
PAVIA	BORGORATTO MORMOROLO	B030
PAVIA	BORGO SAN SIRO	B038
PAVIA	BORNASCO	B051
PAVIA	BOSNASCO	B082
PAVIA	BRALLO DI PREGOLA	B117
PAVIA	BREME	B142
PAVIA	BRESSANA BOTTARONE	B159
PAVIA	BRONI	B201
PAVIA	CALVIGNANO	B447
PAVIA	CAMPOSPINOSO	B567
PAVIA	CANDIA LOMELLINA	B587
PAVIA	CANNETO PAVESE	B613
PAVIA	CARBONARA AL TICINO	B741
PAVIA	CURA CARPIGNANO	B824
PAVIA	CASANOVA LONATI	B929
PAVIA	CASEI GEROLA	B954
PAVIA	CASORATE PRIMO	B988
PAVIA	CASSOLNOVO	C038
PAVIA	CASTANA	C050
PAVIA	CASTEGGIO	C053
PAVIA	CASTELLETTO BRANDUZZO	C157
PAVIA	CASTELLO D'AGOGNA	C184
PAVIA	CASTELNOVETTO	C213
PAVIA	CAVA MANARA	C360
PAVIA	CECIMA	C414
PAVIA	CERANOVA	C484
PAVIA	CERETTO LOMELLINA	C508
PAVIA	CERGNAGO	C509
PAVIA	CERTOSA DI PAVIA	C541
PAVIA	CERVESINA	C551
PAVIA	CHIGNOLO PO	C637
PAVIA	CIGOGNOLA	C684
PAVIA	CILAVEGNA	C686
PAVIA	CODEVILLA	C813
PAVIA	CONFIENZA	C958
PAVIA	CORANA	C982
PAVIA	CORVINO SAN QUIRICO	D081
PAVIA	COSTA DEI NOBILI	D109
PAVIA	COZZO	D127
PAVIA	DORNO	D348
PAVIA	FERRERA ERBOGNONE	D552
PAVIA	FILIGHERA	D594
PAVIA	FORTUNAGO	D732
PAVIA	FRASCAROLO	D771
PAVIA	GALLIAVOLA	D873
PAVIA	GAMBARANA	D892
PAVIA	GAMBOLO	D901
PAVIA	GARLASCO	D925
PAVIA	GERENZAGO	D980
PAVIA	GIUSSAGO	E062
PAVIA	GODIASCO SALICE TERME	E072
PAVIA	GOLFERENZO	E081
PAVIA	GRAVELLONA	E152
PAVIA	GROPELLO CAIROLI	E195
PAVIA	SIZIANO	E265
PAVIA	INVERNO E MONTELEONE	E310
PAVIA	LANDRIANO	E437
PAVIA	LANGOSCO	E439
PAVIA	LARDIRAGO	E454
PAVIA	LINAROLO	E600
PAVIA	LIRIO	E608
PAVIA	LOMELLO	E662
PAVIA	MAGHERNO	E804
PAVIA	MARCIGNAGO	E934
PAVIA	MARZANO	E999
PAVIA	MEDE	F080
PAVIA	MENCONICO	F122
PAVIA	MEZZANA BIGLI	F170
PAVIA	MEZZANA RABATTONE	F171
PAVIA	MEZZANINO	F175
PAVIA	MIRADOLO TERME	F238
PAVIA	MONTALTO PAVESE	F417
PAVIA	MONTEBELLO BATTAGLIA	F440
PAVIA	MONTECALVO VERSIGGIA	F449
PAVIA	MONTESCANO	F638
PAVIA	MONTESEGALE	F644
PAVIA	MONTICELLI PAVESE	F670
PAVIA	MONTU BECCARIA	F701
PAVIA	MORNICO LOSANA	F739

PAVIA	MORTARA	F754
PAVIA	NICORVO	F891
PAVIA	OLEVANO DI LOMELLINA	G021
PAVIA	OLIVA GESSI	G032
PAVIA	OTTOBIANO	G194
PAVIA	PALESTRO	G275
PAVIA	PANCARANA	G304
PAVIA	PARONA	G342
PAVIA	PAVIA	G388
PAVIA	PIETRA DE GIORGI	G612
PAVIA	PIEVE ALBIGNOLA	G635
PAVIA	PIEVE DEL CAIRO	G639
PAVIA	PIEVE PORTO MORONE	G650
PAVIA	PINAROLO PO	G671
PAVIA	PIZZALE	G720
PAVIA	PONTE NIZZA	G851
PAVIA	PORTALBERA	G895
PAVIA	REDAVALLE	H216
PAVIA	RETORBIDO	H246
PAVIA	RIVANAZZANO TERME	H336
PAVIA	ROBBIO	H369
PAVIA	ROBECCO PAVESE	H375
PAVIA	ROCCA DE GIORGI	H396
PAVIA	ROCCA SUSELLA	H450
PAVIA	ROGNANO	H491
PAVIA	ROMAGNESE	H505
PAVIA	RONCARO	H527
PAVIA	ROSASCO	H559
PAVIA	ROVESCALA	H614
PAVIA	SAN CIPRIANO PO	H799
PAVIA	SAN DAMIANO AL COLLE	H814
PAVIA	SAN GENESIO ED UNITI	H859
PAVIA	SAN GIORGIO LOMELLINA	H885
PAVIA	SAN MARTINO SICCOMARIO	I014
PAVIA	SANNAZZARO DE' BURGONDI	I048
PAVIA	SANTA CRISTINA E BISSONE	I175
PAVIA	SANTA GIULETTA	I203
PAVIA	SANT'ALESSIO CON VIALONE	I213
PAVIA	SANTA MARGHERITA STAFFORA	I230
PAVIA	TRAVACO SICCOMARIO	I236
PAVIA	SANTA MARIA DELLA VERSA	I237
PAVIA	SANT'ANGELO LOMELLINA	I276
PAVIA	SAN ZENONE AL PO	I416
PAVIA	SARTIRANA LOMELLINA	I447
PAVIA	SCALDASOLE	I487
PAVIA	SEMIANA	I599
PAVIA	SILVANO PIETRA	I739
PAVIA	SOMMO	I825
PAVIA	SPESSA	I894
PAVIA	STRADELLA	I968
PAVIA	TORRAZZA COSTE	L237
PAVIA	TORRE B CASTELLARO	L250
PAVIA	TORRE D'ARESE	L256
PAVIA	TORRE DE' NEGRI	L262
PAVIA	TORRE D'ISOLA	L269
PAVIA	TORREVECCHIA PIA	L285
PAVIA	TORRICELLA VERZATE	L292
PAVIA	TRIVOLZIO	L440
PAVIA	TROMELLO	L449
PAVIA	TROVO	L453
PAVIA	VAL DI NIZZA	L562
PAVIA	VALEGGIO	L568
PAVIA	VALLE LOMELLINA	L593
PAVIA	VALLE SALIMBENE	L617
PAVIA	VARZI	L690
PAVIA	VELEZZO LOMELLINA	L716
PAVIA	VELLEZZO BELLINI	L720
PAVIA	VERRETTO	L784
PAVIA	VERRUA PO	L788
PAVIA	VIDIGULFO	L854
PAVIA	VIGEVANO	L872
PAVIA	VILLABISCOSSI	L917
PAVIA	VILLANOVA D'ARDENGHI	L983
PAVIA	VILLANTERIO	L994
PAVIA	VISTARINO	M079
PAVIA	VOGHERA	M109
PAVIA	VOLPARA	M119
PAVIA	ZAVATTARELLO	M150
PAVIA	ZECCONE	M152
PAVIA	ZEME	M161
PAVIA	ZENEVREDO	M162
PAVIA	ZERBO	M166
PAVIA	ZERBOLO	M167
PAVIA	ZINASCO	M180
PAVIA	CORTEOLONA E GENZONE	M372
PAVIA	COLLI VERDI	M419
POTENZA	ABRIOLA	A013
POTENZA	ACERENZA	A020
POTENZA	ALBANO DI LUCANIA	A131
POTENZA	ANZI	A321
POTENZA	ARMENTO	A415
POTENZA	ATELLA	A482
POTENZA	AVIGLIANO	A519
POTENZA	BALVANO	A604
POTENZA	BANZI	A612
POTENZA	BARAGIANO	A615
POTENZA	BARILE	A666
POTENZA	BELLA	A743
POTENZA	BRIENZA	B173
POTENZA	BRINDISI MONTAGNA	B181
POTENZA	CALVELLO	B440
POTENZA	CALVERA	B443
POTENZA	CAMPOMAGGIORE	B549
POTENZA	CANCELLARA	B580
POTENZA	CARBONE	B743
POTENZA	SAN PAOLO ALBANESE	B906
POTENZA	CASTELGRANDE	C120
POTENZA	CASTELLUCCIO INFERIORE	C199
POTENZA	CASTELLUCCIO SUPERIORE	C201
POTENZA	CASTELMEZZANO	C209
POTENZA	CASTELSARACENO	C271
POTENZA	CASTRONUOVO DI SANT'ANDREA	C345
POTENZA	CERSOSIMO	C539
POTENZA	CHIAROMONTE	C619
POTENZA	CORLETO PERTICARA	D010
POTENZA	EPISCOPIA	D414
POTENZA	FARDELLA	D497
POTENZA	FILIANO	D593
POTENZA	FORENZA	D696
POTENZA	FRANCAVILLA IN SINNI	D766
POTENZA	GALLICCHIO	D876
POTENZA	GENZANO DI LUCANIA	D971
POTENZA	GINESTRA	E033
POTENZA	GRUMENTO NOVA	E221
POTENZA	GUARDIA PERTICARA	E246
POTENZA	LAGONEGRO	E409
POTENZA	LATRONICO	E474
POTENZA	LAURENZANA	E482
POTENZA	LAURIA	E483
POTENZA	LAVELLO	E493
POTENZA	MARATEA	E919
POTENZA	MARSICO NUOVO	E976
POTENZA	MARSICOVETERE	E977
POTENZA	MASCHITO	F006
POTENZA	MELFI	F104
POTENZA	MISSANELLO	F249
POTENZA	MOLITERNO	F295

POTENZA	MONTEMILONE	F568
POTENZA	MONTEMURRO	F573
POTENZA	MURO LUCANO	F817
POTENZA	NOEPOLI	F917
POTENZA	OPPIDO LUCANO	G081
POTENZA	PALAZZO SAN GERVASIO	G261
POTENZA	PESCOPAGANO	G496
POTENZA	PICERNO	G590
POTENZA	SATRIANO DI LUCANIA	G614
POTENZA	PIETRAGALLA	G616
POTENZA	PIETRAPERTOSA	G623
POTENZA	PIGNOLA	G663
POTENZA	POTENZA	G942
POTENZA	RAPOLLA	H186
POTENZA	RAPONE	H187
POTENZA	RIONERO IN VULTURE	H307
POTENZA	RIPACANDIDA	H312
POTENZA	RIVELLO	H348
POTENZA	ROCCANOVA	H426
POTENZA	ROTONDA	H590
POTENZA	RUOTI	H641
POTENZA	RUVO DEL MONTE	H646
POTENZA	SAVOIA DI LUCANIA	H730
POTENZA	SAN CHIRICO NUOVO	H795
POTENZA	SAN CHIRICO RAPARO	H796
POTENZA	SAN COSTANTINO ALBANESE	H808
POTENZA	SAN FELE	H831
POTENZA	SAN MARTINO D'AGRI	H994
POTENZA	SAN SEVERINO LUCANO	I157
POTENZA	SANT'ANGELO LE FRATTE	I288
POTENZA	SANT'ARCANGELO	I305
POTENZA	SARCONI	I426
POTENZA	SASSO DI CASTALDA	I457
POTENZA	SENISE	I610
POTENZA	SPINOSO	I917
POTENZA	TEANA	L082
POTENZA	TERRANOVA DI POLLINO	L126
POTENZA	TITO	L181
POTENZA	TOLVE	L197
POTENZA	TRAMUTOLA	L326
POTENZA	TRECCHINA	L357
POTENZA	TRIVIGNO	L439
POTENZA	VAGLIO BASILICATA	L532
POTENZA	VENOSA	L738
POTENZA	VIETRI DI POTENZA	L859
POTENZA	VIGGIANELLO	L873
POTENZA	VIGGIANO	L874
POTENZA	PATERNO	M269
RAVENNA	ALFONSINE	A191
RAVENNA	BAGNACAVALLO	A547
RAVENNA	BRISIGHELLA	B188
RAVENNA	CASOLA VALSENIO	B982
RAVENNA	CASTEL BOLOGNESE	C065
RAVENNA	CERVIA	C553
RAVENNA	CONSELICE	C963
RAVENNA	COTIGNOLA	D121
RAVENNA	FAENZA	D458
RAVENNA	FUSIGNANO	D829
RAVENNA	LUGO	E730
RAVENNA	MASSA LOMBARDA	F029
RAVENNA	RAVENNA	H199
RAVENNA	RIOLO TERME	H302
RAVENNA	RUSSI	H642
RAVENNA	SANT'AGATA SUL SANTERNO	I196
RAVENNA	SOLAROLO	I787
REGGIO CALABRIA	AFRICO	A065
REGGIO CALABRIA	AGNANA CALABRA	A077
REGGIO CALABRIA	ANOIA	A303
REGGIO CALABRIA	ANTONIMINA	A314
REGGIO CALABRIA	ARDORE	A385
REGGIO CALABRIA	BAGALADI	A544
REGGIO CALABRIA	BAGNARA CALABRA	A552
REGGIO CALABRIA	BENESTARE	A780
REGGIO CALABRIA	BIANCO	A843
REGGIO CALABRIA	BIVONGI	A897
REGGIO CALABRIA	BOVA	B097
REGGIO CALABRIA	BOVALINO	B098
REGGIO CALABRIA	BOVA MARINA	B099
REGGIO CALABRIA	BRANCALEONE	B118
REGGIO CALABRIA	BRUZZANO ZEFFIRIO	B234
REGGIO CALABRIA	CALANNA	B379
REGGIO CALABRIA	CAMINI	B481
REGGIO CALABRIA	CAMPO CALABRO	B516
REGGIO CALABRIA	CANDIDONI	B591
REGGIO CALABRIA	CANOLO	B617
REGGIO CALABRIA	CARAFFA DEL BIANCO	B718
REGGIO CALABRIA	CARDETO	B756
REGGIO CALABRIA	CARERI	B766
REGGIO CALABRIA	CASIGNANA	B966
REGGIO CALABRIA	CAULONIA	C285
REGGIO CALABRIA	CIMINA'	C695
REGGIO CALABRIA	CINQUEFRONDI	C710
REGGIO CALABRIA	CITTANOVA	C747
REGGIO CALABRIA	CONDOFURI	C954
REGGIO CALABRIA	COSOLETO	D089
REGGIO CALABRIA	DELIANUOVA	D268
REGGIO CALABRIA	FEROLETO DELLA CHIESA	D545
REGGIO CALABRIA	FERRUZZANO	D557
REGGIO CALABRIA	FIUMARA	D619
REGGIO CALABRIA	MONTEBELLO IONICO	D746
REGGIO CALABRIA	GALATRO	D864
REGGIO CALABRIA	GERACE	D975
REGGIO CALABRIA	LOCRI	D976
REGGIO CALABRIA	GIFFONE	E025
REGGIO CALABRIA	GIOIA TAURO	E041
REGGIO CALABRIA	GIOIOSA IONICA	E044
REGGIO CALABRIA	GROTTERIA	E212
REGGIO CALABRIA	LAGANADI	E402
REGGIO CALABRIA	LAUREANA DI BORRELLO	E479
REGGIO CALABRIA	MAMMOLA	E873
REGGIO CALABRIA	MARINA D GIOIOSA IONICA	E956
REGGIO CALABRIA	MAROPATI	E968
REGGIO CALABRIA	MARTONE	E993
REGGIO CALABRIA	MELICUCCA'	F105
REGGIO CALABRIA	MELICUCCO	F106
REGGIO CALABRIA	MELITO DI PORTO SALVO	F112
REGGIO CALABRIA	MOLOCHIO	F301
REGGIO CALABRIA	MONASTERACE	F324
REGGIO CALABRIA	MOTTA SAN GIOVANNI	F779
REGGIO CALABRIA	OPPIDO MAMERTINA	G082
REGGIO CALABRIA	PALIZZI	G277
REGGIO CALABRIA	PALMI	G288
REGGIO CALABRIA	PAZZANO	G394
REGGIO CALABRIA	PLACANICA	G729
REGGIO CALABRIA	PLATI'	G735
REGGIO CALABRIA	POLISTENA	G791
REGGIO CALABRIA	PORTIGLIOLA	G905
REGGIO CALABRIA	SAMO	H013
REGGIO CALABRIA	REGGIO DI CALABRIA	H224
REGGIO CALABRIA	RIACE	H265
REGGIO CALABRIA	RIZZICONI	H359
REGGIO CALABRIA	ROCCAFORTE DEL GRECO	H408
REGGIO CALABRIA	ROCCELLA IONICA	H456
REGGIO CALABRIA	ROGHUDI	H489
REGGIO CALABRIA	ROSARNO	H558
REGGIO CALABRIA	SAN GIORGIO MORGETO	H889
REGGIO CALABRIA	SAN GIOVANNI DI GERACE	H903
REGGIO CALABRIA	SAN LORENZO	H959
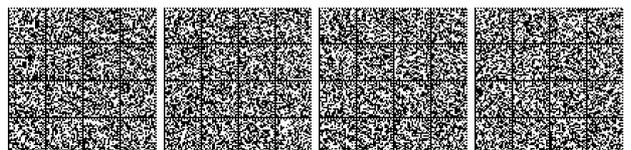
REGGIO CALABRIA	SAN LUCA	H970
REGGIO CALABRIA	SAN PIETRO DI CARIDA'	I102
REGGIO CALABRIA	SAN PROCOPIO	I132
REGGIO CALABRIA	SAN ROBERTO	I139
REGGIO CALABRIA	S CRISTINA D'ASPROMONTE	I176
REGGIO CALABRIA	SANT'AGATA DEL BIANCO	I198
REGGIO CALABRIA	S ALESSIO IN ASPROMONTE	I214
REGGIO CALABRIA	S EUFEMIA D'ASPROMONTE	I333
REGGIO CALABRIA	SANT'ILARIO DELLO IONIO	I341
REGGIO CALABRIA	S STEFANO IN ASPROMONTE	I371
REGGIO CALABRIA	SCIDO	I536
REGGIO CALABRIA	SCILLA	I537
REGGIO CALABRIA	SEMINARA	I600
REGGIO CALABRIA	SERRATA	I656
REGGIO CALABRIA	SIDERNO	I725
REGGIO CALABRIA	SINOPOLI	I753
REGGIO CALABRIA	STAITI	I936
REGGIO CALABRIA	STIGNANO	I955
REGGIO CALABRIA	STILO	I956
REGGIO CALABRIA	TAURIANOVA	L063
REGGIO CALABRIA	TERRANOVA SAPPO MINULIO	L127
REGGIO CALABRIA	VARAPODIO	L673
REGGIO CALABRIA	VILLA SAN GIOVANNI	M018
REGGIO CALABRIA	SAN FERDINANDO	M277
REGGIO EMILIA	ALBINEA	A162
REGGIO EMILIA	BAGNOLO IN PIANO	A573
REGGIO EMILIA	BAISO	A586
REGGIO EMILIA	BIBBIANO	A850
REGGIO EMILIA	BORETTO	A988
REGGIO EMILIA	BRESCELLO	B156
REGGIO EMILIA	CADELBOSCO DI SOPRA	B328
REGGIO EMILIA	CAMPAGNOLA EMILIA	B499
REGGIO EMILIA	CAMPEGINE	B502
REGGIO EMILIA	CARPINETI	B825
REGGIO EMILIA	CASALGRANDE	B893
REGGIO EMILIA	CASINA	B967
REGGIO EMILIA	CASTELLARANO	C141
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO DI SOTTO	C218
REGGIO EMILIA	CASTELNOVO NEI MONTI	C219
REGGIO EMILIA	CAVRIAGO	C405
REGGIO EMILIA	CANOSSA	C669
REGGIO EMILIA	CORREGGIO	D037
REGGIO EMILIA	FABBRICO	D450
REGGIO EMILIA	GATTATICO	D934
REGGIO EMILIA	GUALTIERI	E232
REGGIO EMILIA	GUASTALLA	E253
REGGIO EMILIA	LUZZARA	E772
REGGIO EMILIA	MONTECCHIO EMILIA	F463
REGGIO EMILIA	NOVELLARA	F960
REGGIO EMILIA	POVIGLIO	G947
REGGIO EMILIA	QUATTRO CASTELLA	H122
REGGIO EMILIA	REGGIO NELL'EMILIA	H223
REGGIO EMILIA	REGGIOLO	H225
REGGIO EMILIA	RIO SALICETO	H298
REGGIO EMILIA	ROLO	H500
REGGIO EMILIA	RUBIERA	H628
REGGIO EMILIA	SAN MARTINO IN RIO	I011
REGGIO EMILIA	SAN POLO D'ENZA	I123
REGGIO EMILIA	SANT'ILARIO D'ENZA	I342
REGGIO EMILIA	SCANDIANO	I496
REGGIO EMILIA	TOANO	L184
REGGIO EMILIA	VETTO D ENZA	L815
REGGIO EMILIA	VEZZANO SUL CROSTOLO	L820
REGGIO EMILIA	VIANO	L831
REGGIO EMILIA	VILLA MINOZZO	L969
REGGIO EMILIA	VENTASSO	M364
RAGUSA	ACATE	A014
RAGUSA	CHIARAMONTE GULFI	C612
RAGUSA	COMISO	C927
RAGUSA	GIARRATANA	E016
RAGUSA	ISPICA	E366
RAGUSA	MODICA	F258
RAGUSA	MONTEROSSO ALMO	F610
RAGUSA	POZZALLO	G953
RAGUSA	RAGUSA	H163
RAGUSA	SANTA CROCE CAMERINA	I178
RAGUSA	SCICLI	I535
RAGUSA	VITTORIA	M088
RIETI	ACCUMOLI	A019
RIETI	AMATRICE	A258
RIETI	ANTRODOCO	A315
RIETI	ASCREA	A464
RIETI	CASPERIA	A472
RIETI	BELMONTE IN SABINA	A765
RIETI	BORBONA	A981
RIETI	BORGO VELINO	A996
RIETI	BORGOROSE	B008
RIETI	ORVINIO	B595
RIETI	CANTALICE	B627
RIETI	CANTALUPO IN SABINA	B631
RIETI	CASAPROTA	B934
RIETI	CASTEL DI TORA	C098
RIETI	CASTELNUOVO DI FARFA	C224
RIETI	CASTEL SANT ANGELO	C268
RIETI	CITTADUCALE	C746
RIETI	CITTAREALE	C749
RIETI	COLLALTO SABINO	C841
RIETI	COLLE DI TORA	C857
RIETI	COLLEVECCHIO	C876
RIETI	COLLI SUL VELINO	C880
RIETI	CONCERVIANO	C946
RIETI	CONFIGNI	C959
RIETI	CONTIGLIANO	C969
RIETI	COTTANELLO	D124
RIETI	FARA IN SABINA	D493
RIETI	FIAMIGNANO	D560
RIETI	FORANO	D689
RIETI	FRASSO SABINO	D785
RIETI	GRECCIO	E160
RIETI	LABRO	E393
RIETI	LEONESSA	E535
RIETI	LONGONE SABINO	E681
RIETI	MAGLIANO SABINA	E812
RIETI	MICIGLIANO	F193
RIETI	MOMPEO	F319
RIETI	MONTASOLA	F430
RIETI	MONTEBUONO	F446
RIETI	MONTELEONE SABINO	F541
RIETI	MONTENERO SABINO	F579
RIETI	MONTE S GIOVANNI SABINA	F619
RIETI	MONTOPOLI DI SABINA	F687
RIETI	MORRO REATINO	F746
RIETI	NESPOLO	F876
RIETI	PAGANICO SABINO	G232
RIETI	PESCOROCCHIANO	G498
RIETI	TURANIA	G507
RIETI	PETRELLA SALTO	G513
RIETI	POGGIO BUSTONE	G756
RIETI	POGGIO CATINO	G757
RIETI	POGGIO MIRTETO	G763
RIETI	POGGIO MOIANO	G764
RIETI	POGGIO NATIVO	G765
RIETI	POGGIO SAN LORENZO	G770
RIETI	POSTA	G934
RIETI	POZZAGLIA SABINA	G951
RIETI	RIETI	H282
RIETI	RIVODUTRI	H354
RIETI	ROCCANTICA	H427
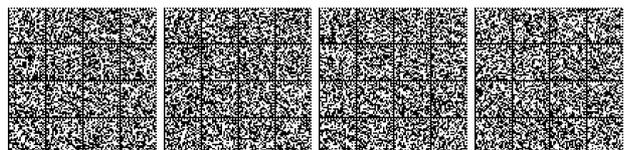
RIETI	ROCCA SINIBALDA	H446
RIETI	SALISANO	H713
RIETI	SCANDRIGLIA	I499
RIETI	SELCI	I581
RIETI	STIMIGLIANO	I959
RIETI	TARANO	L046
RIETI	TOFFIA	L189
RIETI	TORRI IN SABINA	L286
RIETI	TORRICELLA IN SABINA	L293
RIETI	VACONE	L525
RIETI	VARCO SABINO	L676
ROMA	AFFILE	A062
ROMA	AGOSTA	A084
ROMA	ALBANO LAZIALE	A132
ROMA	ALLUMIERE	A210
ROMA	ANGUILLARA SABAZIA	A297
ROMA	ANTICOLI CORRADO	A309
ROMA	ANZIO	A323
ROMA	ARCINAZZO ROMANO	A370
ROMA	ARICCIA	A401
ROMA	ARSOLI	A446
ROMA	ARTENA	A449
ROMA	BELLEGRA	A749
ROMA	BRACCIANO	B114
ROMA	CAMERATA NUOVA	B472
ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	B496
ROMA	CANALE MONTERANO	B576
ROMA	MANDELA	B632
ROMA	CANTERANO	B635
ROMA	CAPENA	B649
ROMA	CAPRANICA PRENESTINA	B687
ROMA	CARPINETO ROMANO	B828
ROMA	CASTEL GANDOLFO	C116
ROMA	CASTEL MADAMA	C203
ROMA	CASTELNUOVO DI PORTO	C237
ROMA	CASTEL S PIETRO ROMANO	C266
ROMA	CAVE	C390
ROMA	CERRETO LAZIALE	C518
ROMA	CERVARA DI ROMA	C543
ROMA	CERVETERI	C552
ROMA	CICILIANO	C677
ROMA	LANUVIO	C767
ROMA	CIVITAVECCHIA	C773
ROMA	CIVITELLA SAN PAOLO	C784
ROMA	COLLEFERRO	C858
ROMA	COLONNA	C900
ROMA	FIANO ROMANO	D561
ROMA	FILACCIANO	D586
ROMA	FORMELLO	D707
ROMA	FRASCATI	D773
ROMA	GALLICANO NEL LAZIO	D875
ROMA	GAVIGNANO	D945
ROMA	GENAZZANO	D964
ROMA	GENZANO DI ROMA	D972
ROMA	GORGA	E091
ROMA	GROTTAFERRATA	E204
ROMA	GUIDONIA MONTECELIO	E263
ROMA	JENNE	E382
ROMA	LABICO	E392
ROMA	MAGLIANO ROMANO	E813
ROMA	MANZIANA	E900
ROMA	MARCELLINA	E924
ROMA	MARINO	E958
ROMA	MAZZANO ROMANO	F064
ROMA	MENTANA	F127
ROMA	MONTE COMPATRI	F477
ROMA	MONTEFLAVIO	F504
ROMA	MONTELANICO	F534
ROMA	MONTELIBRETTI	F545
ROMA	MONTE PORZIO CATONE	F590
ROMA	MONTEROTONDO	F611
ROMA	MONTORIO ROMANO	F692
ROMA	MORICONE	F730
ROMA	MORLUPO	F734
ROMA	NAZZANO	F857
ROMA	NEMI	F865
ROMA	NEROLA	F871
ROMA	NETTUNO	F880
ROMA	OLEVANO ROMANO	G022
ROMA	PALESTRINA	G274
ROMA	PALOMBARA SABINA	G293
ROMA	PISONIANO	G704
ROMA	POLI	G784
ROMA	POMEZIA	G811
ROMA	PONZANO ROMANO	G874
ROMA	RIANO	H267
ROMA	RIGNANO FLAMINIO	H288
ROMA	RIOFREDDO	H300
ROMA	ROCCA CANTERANO	H387
ROMA	ROCCA DI CAVE	H401
ROMA	ROCCA DI PAPA	H404
ROMA	ROCCAGIOVINE	H411
ROMA	ROCCA PRIORA	H432
ROMA	ROCCA SANTO STEFANO	H441
ROMA	ROIATE	H494
ROMA	ROMA	H501
ROMA	ROVIANO	H618
ROMA	SACROFANO	H658
ROMA	SAMBUCI	H745
ROMA	SAN GREGORIO DA SASSOLA	H942
ROMA	SAN POLO DEI CAVALIERI	I125
ROMA	SANTA MARINELLA	I255
ROMA	SANT'ANGELO ROMANO	I284
ROMA	SANT'ORESTE	I352
ROMA	SARACINESCO	I424
ROMA	SEGNI	I573
ROMA	SUBIACO	I992
ROMA	TIVOLI	L182
ROMA	TOLFA	L192
ROMA	TORRITA TIBERINA	L302
ROMA	TREVIGNANO ROMANO	L401
ROMA	VALLEPIETRA	L611
ROMA	VALLINFREDA	L625
ROMA	VALMONTONE	L639
ROMA	VELLETRI	L719
ROMA	VICOVARO	L851
ROMA	VIVARO ROMANO	M095
ROMA	ZAGAROLO	M141
ROMA	LARIANO	M207
ROMA	ARDEA	M213
ROMA	SAN CESAREO	M295
ROMA	FIUMICINO	M297
RIMINI	BELLARIA IGEA MARINA	A747
RIMINI	CASTELDELCI	C080
RIMINI	CATTOLICA	C357
RIMINI	CORIANO	D004
RIMINI	GEMMANO	D961
RIMINI	MAIOLO	E838
RIMINI	NOVAFELTRIA	F137
RIMINI	MISANO ADRIATICO	F244
RIMINI	MONDAINO	F346
RIMINI	MONTEFIORE CONCA	F502
RIMINI	MONTEGRIDOLFO	F523
RIMINI	MORCIANO DI ROMAGNA	F715
RIMINI	PENNABILLI	G433
RIMINI	RICCIONE	H274
RIMINI	RIMINI	H294
RIMINI	SALUDECIO	H724

RIMINI	SAN CLEMENTE	H801
RIMINI	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	H921
RIMINI	SAN LEO	H949
RIMINI	SANT'AGATA FELTRIA	I201
RIMINI	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	I304
RIMINI	TALAMELLO	L034
RIMINI	VERUCCHIO	L797
RIMINI	POGGIO TORRIANA	M324
RIMINI	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO	M368
ROVIGO	ADRIA	A059
ROVIGO	ARIANO NEL POLESINE	A400
ROVIGO	ARQUA' POLESINE	A435
ROVIGO	BADIA POLESINE	A539
ROVIGO	BAGNOLO DI PO	A574
ROVIGO	BERGANTINO	A795
ROVIGO	BOSARO	B069
ROVIGO	CALTO	B432
ROVIGO	CANARO	B578
ROVIGO	CANDA	B582
ROVIGO	CASTELGUGLIELMO	C122
ROVIGO	CASTELMASSA	C207
ROVIGO	CASTELNUOVO BARIANO	C215
ROVIGO	CENESELLI	C461
ROVIGO	CEREGNANO	C500
ROVIGO	CORBOLA	C987
ROVIGO	COSTA DI ROVIGO	D105
ROVIGO	CRESPINO	D161
ROVIGO	FICAROLO	D568
ROVIGO	FIESSO UMBERTIANO	D577
ROVIGO	FRASSINELLE POLESINE	D776
ROVIGO	FRATTA POLESINE	D788
ROVIGO	GAIBA	D855
ROVIGO	GAVELLO	D942
ROVIGO	GIACCIANO C BARUCHELLA	E008
ROVIGO	GUARDA VENETA	E240
ROVIGO	LENDINARA	E522
ROVIGO	LOREO	E689
ROVIGO	LUSIA	E761
ROVIGO	MELARA	F095
ROVIGO	OCCHIOBELLO	F994
ROVIGO	PAPOZZE	G323
ROVIGO	PETTORAZZA GRIMANI	G525
ROVIGO	PINCARA	G673
ROVIGO	POLESELLA	G782
ROVIGO	PONTECCHIO POLESINE	G836
ROVIGO	PORTO TOLLE	G923
ROVIGO	PORTO VIRO	G926
ROVIGO	ROSOLINA	H573
ROVIGO	ROVIGO	H620
ROVIGO	SALARA	H689
ROVIGO	SAN BELLINO	H768
ROVIGO	SAN MARTINO DI VENEZZE	H996
ROVIGO	STIENTA	I953
ROVIGO	TAGLIO DI PO	L026
ROVIGO	TRECENTA	L359
ROVIGO	VILLADOSE	L939
ROVIGO	VILLAMARZANA	L967
ROVIGO	VILLANOVA DEL GHEBBO	L985
ROVIGO	VILLANOVA MARCHESANA	L988
SALERNO	ACERNO	A023
SALERNO	AGROPOLI	A091
SALERNO	ALBANELLA	A128
SALERNO	ALFANO	A186
SALERNO	ALTAVILLA SILENTINA	A230
SALERNO	AMALFI	A251
SALERNO	AQUARA	A343
SALERNO	ASCEA	A460
SALERNO	ATENA LUCANA	A484
SALERNO	AULETTA	A495
SALERNO	BARONISSI	A674
SALERNO	BATTIPAGLIA	A717
SALERNO	BELLOSGUARDO	A756
SALERNO	BRACIGLIANO	B115
SALERNO	BUCCINO	B242
SALERNO	BUONABITACOLO	B266
SALERNO	CAGGIANO	B351
SALERNO	CALVANICO	B437
SALERNO	CAMEROTA	B476
SALERNO	CAMPAGNA	B492
SALERNO	CAMPORA	B555
SALERNO	CANNALONGA	B608
SALERNO	CAPACCIO PAESTUM	B644
SALERNO	CASALBUONO	B868
SALERNO	CASALETTO SPARTANO	B888
SALERNO	CASAL VELINO	B895
SALERNO	CASELLE IN PITTARI	B959
SALERNO	CASTELCIVITA	C069
SALERNO	CASTELLABATE	C125
SALERNO	CASTELNUOVO CILENTO	C231
SALERNO	CASTELNUOVO DI CONZA	C235
SALERNO	CASTEL SAN GIORGIO	C259
SALERNO	CASTEL SAN LORENZO	C262
SALERNO	CASTIGLIONE D GENOVESI	C306
SALERNO	CAVA DE' TIRRENI	C361
SALERNO	CELLE DI BULGHERIA	C444
SALERNO	CENTOLA	C470
SALERNO	CERASO	C485
SALERNO	CICERALE	C676
SALERNO	COLLIANO	C879
SALERNO	CONTRONE	C973
SALERNO	CONTURSI TERME	C974
SALERNO	CORLETO MONFORTE	D011
SALERNO	CUCCARO VETERE	D195
SALERNO	TEGGIANO	D292
SALERNO	EBOLI	D390
SALERNO	FELITTO	D527
SALERNO	FISCIANO	D615
SALERNO	FURORE	D826
SALERNO	FUTANI	D832
SALERNO	GIFFONI SEI CASALI	E026
SALERNO	GIFFONI VALLE PIANA	E027
SALERNO	GIOI	E037
SALERNO	GIUNGANO	E060
SALERNO	ISPANI	E365
SALERNO	LAUREANA CILENTO	E480
SALERNO	LAURINO	E485
SALERNO	LAURITO	E486
SALERNO	LAVIANO	E498
SALERNO	LUSTRA	E767
SALERNO	MAGLIANO VETERE	E814
SALERNO	MAIORI	E839
SALERNO	MERCATO SAN SEVERINO	F138
SALERNO	MINORI	F223
SALERNO	MOIO DELLA CIVITELLA	F278
SALERNO	MONTANO ANTILIA	F426
SALERNO	MONTECORICE	F479
SALERNO	MONTECORVINO PUGLIANO	F480
SALERNO	MONTECORVINO ROVELLA	F481
SALERNO	MONTEFORTE CILENTO	F507
SALERNO	MONTE SAN GIACOMO	F618
SALERNO	MONTESANO S MARCELLANA	F625
SALERNO	MORIGERATI	F731
SALERNO	NOCERA INFERIORE	F912
SALERNO	NOCERA SUPERIORE	F913
SALERNO	NOVI VELIA	F967
SALERNO	OGLIASTRO CILENTO	G011
SALERNO	OLEVANO SUL TUSCIANO	G023

SALERNO	OLIVETO CITRA	G039
SALERNO	OMIGNANO	G063
SALERNO	ORRIA	G121
SALERNO	OTTATI	G192
SALERNO	PADULA	G226
SALERNO	PAGANI	G230
SALERNO	PALOMONTE	G292
SALERNO	PELLEZZANO	G426
SALERNO	PERDIFUMO	G447
SALERNO	PERITO	G455
SALERNO	PERTOSA	G476
SALERNO	PETINA	G509
SALERNO	PIAGGINE	G538
SALERNO	VALLE DELL'ANGELO	G540
SALERNO	PISCIOTTA	G707
SALERNO	POLLA	G793
SALERNO	POLLICA	G796
SALERNO	PONTECAGNANO FAIANO	G834
SALERNO	STELLA CILENTO	G887
SALERNO	POSTIGLIONE	G939
SALERNO	PRAIANO	G976
SALERNO	PRIGNANO CILENTO	H062
SALERNO	RAVELLO	H198
SALERNO	RICIGLIANO	H277
SALERNO	ROCCADASPIDE	H394
SALERNO	ROCCAGLORIOSA	H412
SALERNO	ROCCAPIEMONTE	H431
SALERNO	ROFRANO	H485
SALERNO	ROMAGNANO AL MONTE	H503
SALERNO	ROSCIGNO	H564
SALERNO	RUTINO	H644
SALERNO	SACCO	H654
SALERNO	SALA CONSILINA	H683
SALERNO	SALENTO	H686
SALERNO	SALERNO	H703
SALERNO	SALVITELLE	H732
SALERNO	SAN CIPRIANO PICENTINO	H800
SALERNO	SAN GIOVANNI A PIRO	H907
SALERNO	SAN GREGORIO MAGNO	H943
SALERNO	SAN MANGO PIEMONTE	H977
SALERNO	SAN MAURO CILENTO	I031
SALERNO	SAN MAURO LA BRUCA	I032
SALERNO	SAN PIETRO AL TANAGRO	I089
SALERNO	SAN RUFO	I143
SALERNO	SANTA MARINA	I253
SALERNO	SANTOMENNA	I260
SALERNO	SANT'ANGELO A FASANELLA	I278
SALERNO	SANT'ARSENIO	I307
SALERNO	SANZA	I410
SALERNO	SAPRI	I422
SALERNO	SARNO	I438
SALERNO	SASSANO	I451
SALERNO	SCAFATI	I483
SALERNO	SCALA	I486
SALERNO	SERRAMEZZANA	I648
SALERNO	SERRE	I666
SALERNO	SESSA CILENTO	I677
SALERNO	STIO	I960
SALERNO	TORCHIARA	L212
SALERNO	TORRACA	L233
SALERNO	TORRE ORSAIA	L274
SALERNO	TORTORELLA	L306
SALERNO	TRAMONTI	L323
SALERNO	TRENTINARA	L377
SALERNO	VALLO DELLA LUCANIA	L628
SALERNO	VALVA	L656
SALERNO	VIBONATI	L835
SALERNO	VIETRI SUL MARE	L860
SALERNO	SICIGNANO DEGLI ALBURNI	M253
SALERNO	BELLIZZI	M294
SIENA	ABBADIA SAN SALVATORE	A006
SIENA	ASCIANO	A461
SIENA	SINALUNGA	A468
SIENA	BUONCONVENTO	B269
SIENA	CASOLE D ELSA	B984
SIENA	CASTELLINA IN CHIANTI	C172
SIENA	CASTELNUOVO BERARDENGA	C227
SIENA	CASTIGLIONE D ORCIA	C313
SIENA	CETONA	C587
SIENA	CHIANCIANO TERME	C608
SIENA	CHIUSDINO	C661
SIENA	CHIUSI	C662
SIENA	COLLE DI VAL D ELSA	C847
SIENA	GAIOLE IN CHIANTI	D858
SIENA	MONTEPULCIANO	F592
SIENA	MONTERIGGIONI	F598
SIENA	MONTERONI D ARBIA	F605
SIENA	MONTICIANO	F676
SIENA	MURLO	F815
SIENA	PIANCASTAGNAIO	G547
SIENA	PIENZA	G602
SIENA	POGGIBONSI	G752
SIENA	RADDA IN CHIANTI	H153
SIENA	RADICOFANI	H156
SIENA	RADICONDOLI	H157
SIENA	RAPOLANO TERME	H185
SIENA	SAN CASCIANO DEI BAGNI	H790
SIENA	SAN GIMIGNANO	H875
SIENA	SAN QUIRICO D ORCIA	I135
SIENA	SARTEANO	I445
SIENA	SIENA	I726
SIENA	SOVICILLE	I877
SIENA	TORRITA DI SIENA	L303
SIENA	TREQUANDA	L384
SIENA	MONTALCINO	M378
SONDRIO	ALBAREDO PER SAN MARCO	A135
SONDRIO	ALBOSAGGIA	A172
SONDRIO	ANDALO VALTELLINO	A273
SONDRIO	APRICA	A337
SONDRIO	ARDENNO	A382
SONDRIO	BEMA	A777
SONDRIO	BERBENNO DI VALTELLINA	A787
SONDRIO	BIANZONE	A848
SONDRIO	BORMIO	B049
SONDRIO	BUGLIO IN MONTE	B255
SONDRIO	CAIOLO	B366
SONDRIO	CAMPODOLCINO	B530
SONDRIO	CASTELLO DELL'ACQUA	C186
SONDRIO	CASTIONE ANDEVENNO	C325
SONDRIO	CEDRASCO	C418
SONDRIO	CERCINO	C493
SONDRIO	CHIESA IN VALMALENCO	C628
SONDRIO	CHIURO	C651
SONDRIO	CINO	C709
SONDRIO	CIVO	C785
SONDRIO	COLORINA	C903
SONDRIO	COSIO VALTELLINO	D088
SONDRIO	DAZIO	D258
SONDRIO	DELEBIO	D266
SONDRIO	DUBINO	D377
SONDRIO	FORCOLA	D694
SONDRIO	FUSINE	D830
SONDRIO	GEROLA ALTA	D990
SONDRIO	GORDONA	E090
SONDRIO	GROSIO	E200
SONDRIO	GROSOTTO	E201
SONDRIO	MADESIMO	E342
SONDRIO	LIVIGNO	E621

SONDRIO	LOVERO VALTELLINO	E705
SONDRIO	MANTELLO	E896
SONDRIO	MAZZO DI VALTELLINA	F070
SONDRIO	MELLO	F115
SONDRIO	MESE	F153
SONDRIO	MONTAGNA IN VALTELLINA	F393
SONDRIO	NOVATE MEZZOLA	F956
SONDRIO	PEDESINA	G410
SONDRIO	POGGIRIDENTI	G431
SONDRIO	PIANTEDO	G572
SONDRIO	PIATEDA	G576
SONDRIO	PIURO	G718
SONDRIO	PONTE IN VALTELLINA	G829
SONDRIO	PRATA CAMPORTACCIO	G993
SONDRIO	RASURA	H192
SONDRIO	ROGOLO	H493
SONDRIO	SAMOLACO	H752
SONDRIO	SAN GIACOMO FILIPPO	H868
SONDRIO	SERNIO	I636
SONDRIO	SONDALO	I828
SONDRIO	SONDRIO	I829
SONDRIO	TALAMONA	L035
SONDRIO	TARTANO	L056
SONDRIO	TEGLIO	L084
SONDRIO	TIRANO	L175
SONDRIO	TORRE DI SANTA MARIA	L244
SONDRIO	TOVO DI SANT'AGATA	L316
SONDRIO	TRAONA	L330
SONDRIO	TRESIVIO	L392
SONDRIO	VALDIDENTRO	L557
SONDRIO	VALDISOTTO	L563
SONDRIO	VALFURVA	L576
SONDRIO	VAL MASINO	L638
SONDRIO	VERCEIA	L749
SONDRIO	VERVIO	L799
SONDRIO	VILLA DI CHIAVENNA	L907
SONDRIO	VILLA DI TIRANO	L908
LA SPEZIA	AMEGLIA	A261
LA SPEZIA	ARCOLA	A373
LA SPEZIA	BEVERINO	A836
LA SPEZIA	BOLANO	A932
LA SPEZIA	BONASSOLA	A961
LA SPEZIA	BRUGNATO	B214
LA SPEZIA	CALICE AL CORNOVIGLIO	B410
LA SPEZIA	CARRO	B838
LA SPEZIA	CARRODANO	B839
LA SPEZIA	CASTELNUOVO MAGRA	C240
LA SPEZIA	DEIVA MARINA	D265
LA SPEZIA	FOLLO	D655
LA SPEZIA	SESTA GODANO	E070
LA SPEZIA	LA SPEZIA	E463
LA SPEZIA	LEVANTO	E560
LA SPEZIA	MAISSANA	E842
LA SPEZIA	MONTEROSSO AL MARE	F609
LA SPEZIA	LUNI	G143
LA SPEZIA	PIGNONE	G664
LA SPEZIA	RICCO' D GOLFO D SPEZIA	H275
LA SPEZIA	RIOMAGGIORE	H304
LA SPEZIA	ROCCHETTA DI VARA	H461
LA SPEZIA	SANTO STEFANO DI MAGRA	I363
LA SPEZIA	SARZANA	I449
LA SPEZIA	VARESE LIGURE	L681
LA SPEZIA	VERNAZZA	L774
LA SPEZIA	VEZZANO LIGURE	L819
LA SPEZIA	ZIGNAGO	M177
SIRACUSA	AUGUSTA	A494
SIRACUSA	AVOLA	A522
SIRACUSA	BUCCHERI	B237
SIRACUSA	BUSCEMI	B287
SIRACUSA	CANICATTINI BAGNI	B603
SIRACUSA	CARLENTINI	B787
SIRACUSA	CASSARO	C006
SIRACUSA	FERLA	D540
SIRACUSA	FLORIDIA	D636
SIRACUSA	FRANCOFONTE	D768
SIRACUSA	LENTINI	E532
SIRACUSA	MELILLI	F107
SIRACUSA	NOTO	F943
SIRACUSA	PACHINO	G211
SIRACUSA	PALAZZOLO ACREIDE	G267
SIRACUSA	ROSOLINI	H574
SIRACUSA	SIRACUSA	I754
SIRACUSA	SOLARINO	I785
SIRACUSA	SORTINO	I864
SIRACUSA	PORTOPALO DI CAPO PASSERO	M257
SIRACUSA	PRIOLO GARGALLO	M279
SASSARI	AGGIUS	A069
SASSARI	ALA' DEI SARDI	A115
SASSARI	ALGHERO	A192
SASSARI	ANELA	A287
SASSARI	ARDARA	A379
SASSARI	ARZACHENA	A453
SASSARI	BANARI	A606
SASSARI	BENETUTTI	A781
SASSARI	BERCHIDDA	A789
SASSARI	BESSUDE	A827
SASSARI	BONNANARO	A976
SASSARI	BONO	A977
SASSARI	BONORVA	A978
SASSARI	BORTIGIADAS	B063
SASSARI	BORUTTA	B064
SASSARI	BOTTIDDA	B094
SASSARI	BUDDUSO'	B246
SASSARI	BULTEI	B264
SASSARI	BULZI	B265
SASSARI	BURGOS	B276
SASSARI	CALANGIANUS	B378
SASSARI	CARGEGHE	B772
SASSARI	CASTELSARDO	C272
SASSARI	CHEREMULE	C600
SASSARI	CHIARAMONTI	C613
SASSARI	CODRONGIANUS	C818
SASSARI	COSSOINE	D100
SASSARI	ESPORLATU	D441
SASSARI	FLORINAS	D637
SASSARI	GIAVE	E019
SASSARI	ILLORAI	E285
SASSARI	ITTIREDDU	E376
SASSARI	ITTIRI	E377
SASSARI	LAERRU	E401
SASSARI	LUOGOSANTO	E747
SASSARI	LURAS	E752
SASSARI	MARA	E902
SASSARI	MARTIS	E992
SASSARI	MONTELEONE ROCCA DORIA	F542
SASSARI	MONTI	F667
SASSARI	MORES	F721
SASSARI	MUROS	F818
SASSARI	NUGHEDU SAN NICOLO'	F975
SASSARI	NULE	F976
SASSARI	NULVI	F977
SASSARI	OLBIA	G015
SASSARI	OLMEDO	G046
SASSARI	OSCHIRI	G153
SASSARI	OSILO	G156
SASSARI	OSSI	G178
SASSARI	OZIERI	G203
SASSARI	PADRIA	G225

SASSARI	PALAU	G258	SAVONA	MURIALDO	F813
SASSARI	PATTADA	G376	SAVONA	NOLI	F926
SASSARI	PERFUGAS	G450	SAVONA	ONZO	G076
SASSARI	PLOAGHE	G740	SAVONA	ORTOVERO	G144
SASSARI	PORTO TORRES	G924	SAVONA	PALLARE	G281
SASSARI	POZZOMAGGIORE	G962	SAVONA	PIANA CRIXIA	G542
SASSARI	PUTIFIGARI	H095	SAVONA	PIETRA LIGURE	G605
SASSARI	ROMANA	H507	SAVONA	PLODIO	G741
SASSARI	AGLIENTU	H848	SAVONA	PONTINVREA	G866
SASSARI	SANTA TERESA GALLURA	I312	SAVONA	QUILIANO	H126
SASSARI	SASSARI	I452	SAVONA	RIALTO	H266
SASSARI	SEDINI	I565	SAVONA	ROCCAVIGNALE	H452
SASSARI	SEMESTENE	I598	SAVONA	SASSELLO	I453
SASSARI	SENNORI	I614	SAVONA	SAVONA	I480
SASSARI	SILIGO	I732	SAVONA	SPOTORNO	I926
SASSARI	SORSO	I863	SAVONA	STELLA	I946
SASSARI	TELTI	L088	SAVONA	STELLANELLO	I947
SASSARI	TEMPIO PAUSANIA	L093	SAVONA	TESTICO	L152
SASSARI	THIESI	L158	SAVONA	TOIRANO	L190
SASSARI	TISSI	L180	SAVONA	TOVO SAN GIACOMO	L315
SASSARI	TORRALBA	L235	SAVONA	URBE	L499
SASSARI	TRINITA' AGULTU VIGNOLA	L428	SAVONA	VARAZZE	L675
SASSARI	TULA	L464	SAVONA	VENDONE	L730
SASSARI	URI	L503	SAVONA	VILLANOVA D'ALBENGA	L975
SASSARI	USINI	L509	SAVONA	ZUCCARELLO	M197
SASSARI	VALLEDORIA	L604	TARANTO	AVETRANA	A514
SASSARI	VILLANOVA MONTELEONE	L989	TARANTO	CAROSINO	B808
SASSARI	BADESI	M214	TARANTO	CASTELLANETA	C136
SASSARI	VIDDALBA	M259	TARANTO	CRISPIANO	D171
SASSARI	GOLFO ARANCI	M274	TARANTO	FAGGIANO	D463
SASSARI	LOIRI PORTO S. PAOLO	M275	TARANTO	FRAGAGNANO	D754
SASSARI	S. ANTONIO DI GALLURA	M276	TARANTO	GINOSA	E036
SASSARI	TERGU	M282	TARANTO	GROTTAGLIE	E205
SASSARI	S. MARIA COGHINAS	M284	TARANTO	LATERZA	E469
SASSARI	STINTINO	M290	TARANTO	LEPORANO	E537
SASSARI	ERULA	M292	TARANTO	LIZZANO	E630
SASSARI	PADRU	M301	TARANTO	MANDURIA	E882
SAVONA	ALASSIO	A122	TARANTO	MARTINA FRANCA	E986
SAVONA	ALBENGA	A145	TARANTO	MARUGGIO	E995
SAVONA	ALBISOLA SUPERIORE	A166	TARANTO	MASSAFRA	F027
SAVONA	ALTARE	A226	TARANTO	MONTEIASI	F531
SAVONA	ANDORA	A278	TARANTO	MONTEMESOLA	F563
SAVONA	ARNASCO	A422	TARANTO	MONTEPARANO	F587
SAVONA	BALESTRINO	A593	TARANTO	MOTTOLA	F784
SAVONA	BARDINETO	A647	TARANTO	PALAGIANELLO	G251
SAVONA	BOISSANO	A931	TARANTO	PALAGIANO	G252
SAVONA	BORGHETTO SANTO SPIRITO	A999	TARANTO	PULSANO	H090
SAVONA	BORGIO VEREZZI	B005	TARANTO	ROCCAFORZATA	H409
SAVONA	CAIRO MONTENOTTE	B369	TARANTO	SAN GIORGIO IONICO	H882
SAVONA	CALICE LIGURE	B409	TARANTO	S MARZANO DI S GIUSEPPE	I018
SAVONA	CALIZZANO	B416	TARANTO	SAVA	I467
SAVONA	CARCARE	B748	TARANTO	TARANTO	L049
SAVONA	CASANOVA LERRONE	B927	TARANTO	TORRICELLA	L294
SAVONA	CASTELBIANCO	C063	TARANTO	STATTE	M298
SAVONA	CASTELVECCHIO DI R B	C276	TERAMO	ALBA ADRIATICA	A125
SAVONA	CENGIO	C463	TERAMO	ANCARANO	A270
SAVONA	CERIALE	C510	TERAMO	ARSITA	A445
SAVONA	CISANO SUL NEVA	C729	TERAMO	ATRI	A488
SAVONA	COSSERIA	D095	TERAMO	BASCIANO	A692
SAVONA	DEGO	D264	TERAMO	BELLANTE	A746
SAVONA	ORCO FEGLINO	D522	TERAMO	BISENTI	A885
SAVONA	FINALE LIGURE	D600	TERAMO	CAMPLI	B515
SAVONA	GARLENDA	D927	TERAMO	CANZANO	B640
SAVONA	GIUSTENICE	E064	TERAMO	CASTEL CASTAGNA	C040
SAVONA	GIUSVALLA	E066	TERAMO	CASTELLALTO	C128
SAVONA	LOANO	E632	TERAMO	CASTELLI	C169
SAVONA	MAGLIOLO	E816	TERAMO	COLLEDARA	C311
SAVONA	MALLARE	E860	TERAMO	CASTIGLIONE M RAIMONDO	C316
SAVONA	MIOGLIA	F226	TERAMO	CASTILENTI	C322
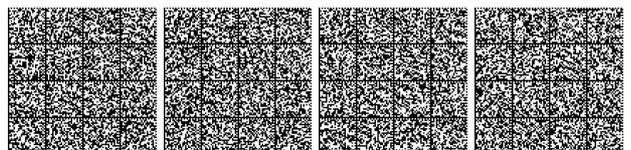
TERAMO	CELLINO ATTANASIO	C449
TERAMO	CERMIGNANO	C517
TERAMO	CIVITELLA DEL TRONTO	C781
TERAMO	COLONNELLA	C901
TERAMO	CONTROGUERRA	C972
TERAMO	CORROPOLI	D043
TERAMO	CORTINO	D076
TERAMO	CROGNALETO	D179
TERAMO	FANO ADRIANO	D489
TERAMO	GIULIANOVA	E058
TERAMO	ISOLA GRAN SASSO ITALIA	E343
TERAMO	MARTINSICURO	E989
TERAMO	MONTEFINO	F500
TERAMO	ROSETO DEGLI ABRUZZI	F585
TERAMO	MONTORIO AL VOMANO	F690
TERAMO	MORRO D'ORO	F747
TERAMO	MOSCIANO SANT'ANGELO	F764
TERAMO	PINETO	F831
TERAMO	NERETO	F870
TERAMO	NOTARESCO	F942
TERAMO	PENNA SANT'ANDREA	G437
TERAMO	PIETRACAMELA	G608
TERAMO	ROCCA SANTA MARIA	H440
TERAMO	S EGIDIO ALLA VIBRATA	I318
TERAMO	SANT'OMERO	I348
TERAMO	SILVI	I741
TERAMO	TERAMO	L103
TERAMO	TORANO NUOVO	L207
TERAMO	TORRICELLA SICURA	L295
TERAMO	TORTORETO	L307
TERAMO	TOSSICIA	L314
TERAMO	VALLE CASTELLANA	L597
TORINO	AGLIE'	A074
TORINO	AIRASCA	A109
TORINO	ALA DI STURA	A117
TORINO	ALBIANO D'IVREA	A157
TORINO	ALMESE	A218
TORINO	ALPETTE	A221
TORINO	ALPIGNANO	A222
TORINO	ANDEZENO	A275
TORINO	ANDRATE	A282
TORINO	ANGROGNA	A295
TORINO	ARIGNANO	A405
TORINO	AVIGLIANA	A518
TORINO	AZEGLIO	A525
TORINO	BAIRO	A584
TORINO	BALANGERO	A587
TORINO	BALDISSERO CANAVESE	A590
TORINO	BALDISSERO TORINESE	A591
TORINO	BALME	A599
TORINO	BANCHETTE	A607
TORINO	BARBANIA	A625
TORINO	BARDONECCHIA	A651
TORINO	BARONE CANAVESE	A673
TORINO	BEINASCO	A734
TORINO	BIBIANA	A853
TORINO	BOBBIO PELLICE	A910
TORINO	BOLLENGO	A941
TORINO	BORGARO TORINESE	A990
TORINO	BORGIALLO	B003
TORINO	BORGOFRANCO D'IVREA	B015
TORINO	BORGOMASINO	B021
TORINO	BORGONE SUSA	B024
TORINO	BOSCONERO	B075
TORINO	BRANDIZZO	B121
TORINO	BRICHERASIO	B171
TORINO	BROSSO	B205
TORINO	BROZOLO	B209
TORINO	BRUINO	B216
TORINO	BRUSASCO	B225
TORINO	BRUZOLO	B232
TORINO	BURIASCO	B278
TORINO	BUROLO	B279
TORINO	BUSANO	B284
TORINO	BUSSOLENO	B297
TORINO	BUTTIGLIERA ALTA	B305
TORINO	CAFASSE	B350
TORINO	CALUSO	B435
TORINO	CAMBIANO	B462
TORINO	VALPRATO SOANA	B510
TORINO	CAMPIGLIONE FENILE	B512
TORINO	CANDIA CANAVESE	B588
TORINO	CANDIOLO	B592
TORINO	CANISCHIO	B605
TORINO	CANTALUPA	B628
TORINO	CANTOIRA	B637
TORINO	CAPRIE	B705
TORINO	CARAVINO	B733
TORINO	CAREMA	B762
TORINO	CARIGNANO	B777
TORINO	CARMAGNOLA	B791
TORINO	CASALBORGONE	B867
TORINO	CASCINETTE D'IVREA	B953
TORINO	CASELETTE	B955
TORINO	CASELLE TORINESE	B960
TORINO	CASTAGNETO PO	C045
TORINO	CASTAGNOLE PIEMONTE	C048
TORINO	CASTELLAMONTE	C133
TORINO	CASTELNUOVO NIGRA	C241
TORINO	CASTIGLIONE TORINESE	C307
TORINO	CAVAGNOLO	C369
TORINO	CAVOUR	C404
TORINO	CERCENASCO	C487
TORINO	CERES	C497
TORINO	CERESOLE REALE	C505
TORINO	CESANA TORINESE	C564
TORINO	CHIALAMBERTO	C604
TORINO	CHIANOCCO	C610
TORINO	CHIAVERANO	C624
TORINO	CHIERI	C627
TORINO	CHIESANUOVA	C629
TORINO	CHIOMONTE	C639
TORINO	CHIUSA DI SAN MICHELE	C655
TORINO	CHIVASSO	C665
TORINO	CICONIO	C679
TORINO	CINTANO	C711
TORINO	CINZANO	C715
TORINO	CIRIE'	C722
TORINO	COASSOLO TORINESE	C801
TORINO	COAZZE	C803
TORINO	COLLEGNO	C860
TORINO	COLLERETTO CASTELNUOVO	C867
TORINO	COLLERETTO GIACOSA	C868
TORINO	CONDOVE	C955
TORINO	CORIO	D008
TORINO	COSSANO CANAVESE	D092
TORINO	CUCEGLIO	D197
TORINO	CUMIANA	D202
TORINO	CUORGNE'	D208
TORINO	DRUENTO	D373
TORINO	EXILLES	D433
TORINO	FAVRIA	D520
TORINO	FELETTO	D524
TORINO	FENESTRELLE	D532
TORINO	FIANO	D562
TORINO	FIORANO CANAVESE	D608
TORINO	FOGLIZZO	D646
TORINO	FORNO CANAVESE	D725
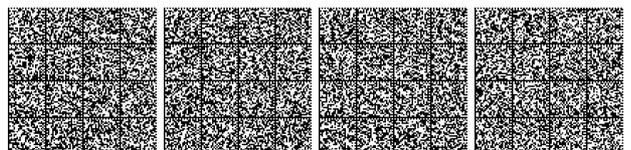
TORINO	FRASSINETTO	D781
TORINO	FRONT	D805
TORINO	FROSSASCO	D812
TORINO	GARZIGLIANA	D931
TORINO	GASSINO TORINESE	D933
TORINO	GERMAGNANO	D983
TORINO	GIAGLIONE	E009
TORINO	GIAVENO	E020
TORINO	GIVOLETTO	E067
TORINO	GRAVERE	E154
TORINO	GROSCAVALLO	E199
TORINO	GROSSO	E203
TORINO	GRUGLIASCO	E216
TORINO	INGRIA	E301
TORINO	INVERSO PINASCA	E311
TORINO	ISOLABELLA	E345
TORINO	ISSIGLIO	E368
TORINO	IVREA	E379
TORINO	LA CASSA	E394
TORINO	LA LOGGIA	E423
TORINO	LANZO TORINESE	E445
TORINO	LAURIANO	E484
TORINO	LEINI	E518
TORINO	LEMIE	E520
TORINO	LESSOLO	E551
TORINO	LEVONE	E566
TORINO	LOCANA	E635
TORINO	LOMBARDORE	E660
TORINO	LOMBRIASCO	E661
TORINO	LORANZE'	E683
TORINO	LUSERNA SAN GIOVANNI	E758
TORINO	LUSERNETTA	E759
TORINO	LUSIGLIE'	E763
TORINO	MACELLO	E782
TORINO	MAGLIONE	E817
TORINO	MARENTINO	E941
TORINO	MASSELLO	F041
TORINO	MATHI	F053
TORINO	MATTIE	F058
TORINO	MAZZE'	F067
TORINO	MEANA DI SUSA	F074
TORINO	MERCENASCO	F140
TORINO	MEZZENILE	F182
TORINO	MOMBELLO DI TORINO	F315
TORINO	MONPANTERO	F318
TORINO	MONASTERO DI LANZO	F327
TORINO	MONCALIERI	F335
TORINO	MONTALDO TORINESE	F407
TORINO	MONTALENGHE	F411
TORINO	MONTALTO DORA	F420
TORINO	MONTANARO	F422
TORINO	MONTEU DA PO	F651
TORINO	MORIONDO TORINESE	F733
TORINO	NICHELINO	F889
TORINO	NOASCA	F906
TORINO	NOLE	F925
TORINO	NOMAGLIO	F927
TORINO	NONE	F931
TORINO	NOVALESA	F948
TORINO	OGLIANICO	G010
TORINO	ORBASSANO	G087
TORINO	ORIO CANAVESE	G109
TORINO	OSASCO	G151
TORINO	OSASIO	G152
TORINO	OULX	G196
TORINO	OZEGNA	G202
TORINO	PALAZZO CANAVESE	G262
TORINO	PANCALIERI	G303
TORINO	PARELLA	G330
TORINO	PAVAROLO	G387
TORINO	PAVONE CANAVESE	G392
TORINO	PECETTO TORINESE	G398
TORINO	PEROSA CANAVESE	G462
TORINO	PEROSA ARGENTINA	G463
TORINO	PERRERO	G465
TORINO	PERTUSIO	G477
TORINO	PESSINETTO	G505
TORINO	PIANEZZA	G559
TORINO	PINASCA	G672
TORINO	PINEROLO	G674
TORINO	PINO TORINESE	G678
TORINO	PIOBESI TORINESE	G684
TORINO	PIOSSASCO	G691
TORINO	PISCINA	G705
TORINO	PIVERONE	G719
TORINO	POIRINO	G777
TORINO	POMARETTO	G805
TORINO	PONT CANAVESE	G826
TORINO	PORTE	G900
TORINO	PRAGELATO	G973
TORINO	PRALI	G978
TORINO	PRALORMO	G979
TORINO	PRAMOLLO	G982
TORINO	PRAROSTINO	G986
TORINO	PRATIGLIONE	G997
TORINO	QUAGLIUZZO	H100
TORINO	QUASSOLO	H120
TORINO	QUINCINETTO	H127
TORINO	REANO	H207
TORINO	RIBORDONE	H270
TORINO	RIVALBA	H333
TORINO	RIVALTA DI TORINO	H335
TORINO	RIVA PRESSO CHIERI	H337
TORINO	RIVARA	H338
TORINO	RIVAROLO CANAVESE	H340
TORINO	RIVAROSSA	H344
TORINO	RIVOLI	H355
TORINO	ROBASSOMERO	H367
TORINO	ROCCA CANAVESE	H386
TORINO	ROLETTO	H498
TORINO	ROMANO CANAVESE	H511
TORINO	RONCO CANAVESE	H539
TORINO	RONDISSONE	H547
TORINO	RORA'	H554
TORINO	ROURE	H555
TORINO	ROSTA	H583
TORINO	RUBIANA	H627
TORINO	RUEGLIO	H631
TORINO	SALBERTRAND	H684
TORINO	SALASSA	H691
TORINO	SALERANO CANAVESE	H702
TORINO	SALZA DI PINEROLO	H734
TORINO	SAMONE	H753
TORINO	SAN BENIGNO CANAVESE	H775
TORINO	SAN CARLO CANAVESE	H789
TORINO	SAN COLOMBANO BELMONTE	H804
TORINO	SAN DIDERO	H820
TORINO	SAN FRANCESCO AL CAMPO	H847
TORINO	SANGANO	H855
TORINO	SAN GERMANO CHISONE	H862
TORINO	SAN GILLIO	H873
TORINO	SAN GIORGIO CANAVESE	H890
TORINO	SAN GIORIO DI SUSA	H900
TORINO	SAN GIUSTO CANAVESE	H936
TORINO	SAN MARTINO CANAVESE	H997
TORINO	SAN MAURIZIO CANAVESE	I024
TORINO	SAN MAURO TORINESE	I030
TORINO	SAN PIETRO VAL LEMINA	I090
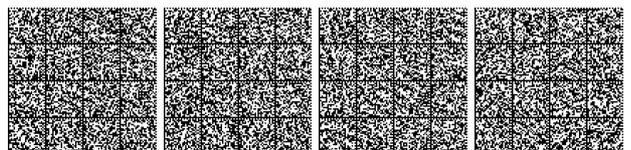
TORINO	SAN PONSO	I126
TORINO	SAN RAFFAELE CIMENA	I137
TORINO	SAN SEBASTIANO DA PO	I152
TORINO	SAN SECONDO DI PINEROLO	I154
TORINO	SANT'AMBROGIO DI TORINO	I258
TORINO	SANT'ANTONINO DI SUSA	I296
TORINO	SANTENA	I327
TORINO	SAUZE DI CESANA	I465
TORINO	SAUZE D'OULX	I466
TORINO	SCALENGHE	I490
TORINO	SCARMAGNO	I511
TORINO	SCIOLZE	I539
TORINO	SESTRIERE	I692
TORINO	SETTIMO ROTTARO	I701
TORINO	SETTIMO VITTONE	I702
TORINO	SETTIMO TORINESE	I703
TORINO	SPARONE	I886
TORINO	STRAMBINELLO	I969
TORINO	STRAMBINO	I970
TORINO	SUSA	L013
TORINO	TAVAGNASCO	L066
TORINO	TORINO	L219
TORINO	TORRAZZA PIEMONTE	L238
TORINO	TORRE CANAVESE	L247
TORINO	TORRE PELLICE	L277
TORINO	TRANA	L327
TORINO	TRAVES	L340
TORINO	TRAVERSELLA	L345
TORINO	TROFARELLO	L445
TORINO	USSEAUX	L515
TORINO	USSEGLIO	L516
TORINO	VAIE	L538
TORINO	VAL DELLA TORRE	L555
TORINO	VALGIOIE	L578
TORINO	VALLO TORINESE	L629
TORINO	VALPERGA	L644
TORINO	VARISELLA	L685
TORINO	VAUDA CANAVESE	L698
TORINO	VENAUS	L726
TORINO	VENARIA REALE	L727
TORINO	VEROLENGO	L779
TORINO	VERRUA SAVOIA	L787
TORINO	VESTIGNE'	L811
TORINO	VIALFRE'	L830
TORINO	VIGONE	L898
TORINO	VILLAFRANCA PIEMONTE	L948
TORINO	VILLANOVA CANAVESE	L982
TORINO	VILLAR DORA	L999
TORINO	VILLARBASSE	M002
TORINO	VILLAREGGIA	M004
TORINO	VILLAR FOCCHIARDO	M007
TORINO	VILLAR PELLICE	M013
TORINO	VILLAR PEROSA	M014
TORINO	VILLASTELLONE	M027
TORINO	VINOVO	M060
TORINO	VIRLE PIEMONTE	M069
TORINO	VISCHE	M071
TORINO	VISTRORIO	M080
TORINO	VIU'	M094
TORINO	VOLPIANO	M122
TORINO	VOLVERA	M133
TORINO	MAPPANO	M316
TORINO	VALCHIUSA	M415
TRAPANI	ALCAMO	A176
TRAPANI	BUSETO PALIZZOLO	B288
TRAPANI	CALATAFIMI SEGESTA	B385
TRAPANI	CAMPOBELLO DI MAZARA	B521
TRAPANI	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	C130
TRAPANI	CASTELVETRANO	C286
TRAPANI	CUSTONACI	D234
TRAPANI	ERICE	D423
TRAPANI	FAVIGNANA	D518
TRAPANI	GIBELLINA	E023
TRAPANI	MARSALA	E974
TRAPANI	MAZARA DEL VALLO	F061
TRAPANI	PACECO	G208
TRAPANI	PANTELLERIA	G315
TRAPANI	VALDERICE	G319
TRAPANI	PARTANNA	G347
TRAPANI	POGGIOREALE	G767
TRAPANI	SALAPARUTA	H688
TRAPANI	SALEMI	H700
TRAPANI	SANTA NINFA	I291
TRAPANI	SAN VITO LO CAPO	I407
TRAPANI	TRAPANI	L331
TRAPANI	VITA	M081
TRAPANI	PETROSINO	M281
TERNI	ACQUASPARTA	A045
TERNI	ALLERONA	A207
TERNI	ALVIANO	A242
TERNI	AMELIA	A262
TERNI	ARRONE	A439
TERNI	ATTIGLIANO	A490
TERNI	BASCHI	A691
TERNI	CALVI DELL'UMBRIA	B446
TERNI	CASTEL GIORGIO	C117
TERNI	CASTEL VISCARDO	C289
TERNI	FABRO	D454
TERNI	FERENTILLO	D538
TERNI	FICULLE	D570
TERNI	GIOVE	E045
TERNI	GUARDEA	E241
TERNI	LUGNANO IN TEVERINA	E729
TERNI	MONTECASTRILLI	F457
TERNI	MONTECCHIO	F462
TERNI	MONTEFRANCO	F510
TERNI	MONTEGABBIONE	F513
TERNI	MONTELEONE D'ORVIETO	F543
TERNI	NARNI	F844
TERNI	ORVIETO	G148
TERNI	OTRICOLI	G189
TERNI	PARRANO	G344
TERNI	PENNA IN TEVERINA	G432
TERNI	POLINO	G790
TERNI	PORANO	G881
TERNI	SAN GEMINI	H857
TERNI	SAN VENANZO	I381
TERNI	STRONCONE	I981
TERNI	TERNI	L117
TERNI	AVIGLIANO UMBRO	M258
TRIESTE	SAN DORLIGO DELLA VALLE	D324
TRIESTE	DUINO-AURISINA	D383
TRIESTE	MONRUPINO	F378
TRIESTE	MUGGIA	F795
TRIESTE	SGONICO	I715
TRIESTE	TRIESTE	L424
TREVISO	ALTIVOLE	A237
TREVISO	ARCADE	A360
TREVISO	ASOLO	A471
TREVISO	BORSO DEL GRAPPA	B061
TREVISO	BREDA DI PIAVE	B128
TREVISO	CAERANO DI SAN MARCO	B349
TREVISO	CAPPELLA MAGGIORE	B678
TREVISO	CARBONERA	B744
TREVISO	CASALE SUL SILE	B879
TREVISO	CASIER	B965
TREVISO	CASTELCUCCO	C073
TREVISO	CASTELFRANCO VENETO	C111

TREVISO	CASTELLO DI GODEGO	C190	TREVISO	TARZO	L058
TREVISO	CAVASO DEL TOMBA	C384	TREVISO	TREVIGNANO	L402
TREVISO	CESSALTO	C580	TREVISO	TREVISO	L407
TREVISO	CHIARANO	C614	TREVISO	VALDOBBIADENE	L565
TREVISO	CROCETTA DEL MONTELLO	C670	TREVISO	VAZZOLA	L700
TREVISO	CIMADOLMO	C689	TREVISO	VEDELAGO	L706
TREVISO	CISON DI VALMARINO	C735	TREVISO	VIDOR	L856
TREVISO	CODOGNE'	C815	TREVISO	VILLORBA	M048
TREVISO	COLLE UMBERTO	C848	TREVISO	VITTORIO VENETO	M089
TREVISO	CONEGLIANO	C957	TREVISO	VOLPAGO DEL MONTELLO	M118
TREVISO	CORDIGNANO	C992	TREVISO	ZENSON DI PIAVE	M163
TREVISO	CORNUDA	D030	TREVISO	ZERO BRANCO	M171
TREVISO	FARRA DI SOLIGO	D505	TREVISO	PIEVE DEL GRAPPA	M422
TREVISO	FOLLINA	D654	UDINE	AIELLO DEL FRIULI	A103
TREVISO	FONTANELLE	D674	UDINE	AMARO	A254
TREVISO	FONTE	D680	UDINE	AMPEZZO	A267
TREVISO	FREGONA	D794	UDINE	AQUILEIA	A346
TREVISO	GAIARINE	D854	UDINE	ARTA TERME	A447
TREVISO	GIAVERA DEL MONTELLO	E021	UDINE	ARTEGNA	A448
TREVISO	GODEGA DI SANT'URBANO	E071	UDINE	ATTIMIS	A491
TREVISO	GORGO AL MONTICANO	E092	UDINE	BAGNARIA ARSA	A553
TREVISO	ISTRANA	E373	UDINE	BASILIANO	A700
TREVISO	LORIA	E692	UDINE	BERTIOLO	A810
TREVISO	MANSUE'	E893	UDINE	BICINICCO	A855
TREVISO	MARENO DI PIAVE	E940	UDINE	BORDANO	A983
TREVISO	MASER	F009	UDINE	BUJA	B259
TREVISO	MASERADA SUL PIAVE	F012	UDINE	BUTTRIO	B309
TREVISO	MEDUNA DI LIVENZA	F088	UDINE	CAMINO AL TAGLIAMENTO	B483
TREVISO	SILEA	F116	UDINE	CAMPOFORMIDO	B536
TREVISO	MIANE	F190	UDINE	CARLINO	B788
TREVISO	MOGLIANO VENETO	F269	UDINE	CASSACCO	B994
TREVISO	MONASTIER DI TREVISO	F332	UDINE	CASTIONS DI STRADA	C327
TREVISO	MONFUMO	F360	UDINE	CAVAZZO CARNICO	C389
TREVISO	MONTEBELLUNA	F443	UDINE	CERCIVENTO	C494
TREVISO	MORGANO	F725	UDINE	CERVIGNANO DEL FRIULI	C556
TREVISO	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	F729	UDINE	CHIUSAFORTE	C656
TREVISO	MOTTA DI LIVENZA	F770	UDINE	CIVIDALE DEL FRIULI	C758
TREVISO	NERVESA DELLA BATTAGLIA	F872	UDINE	CODROIPO	C817
TREVISO	ODERZO	F999	UDINE	COLLOREDO MONTE ALBANO	C885
TREVISO	ORMELLE	G115	UDINE	COMEGLIANS	C918
TREVISO	ORSAGO	G123	UDINE	CORNO DI ROSAZZO	D027
TREVISO	PAESE	G229	UDINE	COSEANO	D085
TREVISO	PEDEROBBA	G408	UDINE	DIGNANO	D300
TREVISO	PIEVE DI SOLIGO	G645	UDINE	DOGNA	D316
TREVISO	PONTE DI PIAVE	G846	UDINE	DRENCHIA	D366
TREVISO	PONZANO VENETO	G875	UDINE	ENEMONZO	D408
TREVISO	PORTOBUFFOLE'	G909	UDINE	FAEDIS	D455
TREVISO	POSSAGNO	G933	UDINE	FAGAGNA	D461
TREVISO	POVEGLIANO	G944	UDINE	FLAIBANO	D630
TREVISO	PREGANZIOL	H022	UDINE	FORGARIA NEL FRIULI	D700
TREVISO	QUINTO DI TREVISO	H131	UDINE	FORNI AVOLTRI	D718
TREVISO	REFRONTOLO	H220	UDINE	FORNI DI SOPRA	D719
TREVISO	RESANA	H238	UDINE	FORNI DI SOTTO	D720
TREVISO	REVINE LAGO	H253	UDINE	GEMONA DEL FRIULI	D962
TREVISO	RIESE PIO X	H280	UDINE	GONARS	E083
TREVISO	RONCADE	H523	UDINE	LATISANA	E473
TREVISO	SALGAREDA	H706	UDINE	LAUCO	E476
TREVISO	SAN BIAGIO DI CALLALTA	H781	UDINE	LESTIZZA	E553
TREVISO	SAN FIOR	H843	UDINE	LIGNANO SABBIADORO	E584
TREVISO	SAN PIETRO DI FELETTO	I103	UDINE	MAGNANO IN RIVIERA	E820
TREVISO	SAN POLO DI PIAVE	I124	UDINE	MAJANO	E833
TREVISO	SANTA LUCIA DI PIAVE	I221	UDINE	MALBORGHETTO-VALBRUNA	E847
TREVISO	SAN VENDEMIANO	I382	UDINE	MANZANO	E899
TREVISO	S ZENONE DEGLI EZZELINI	I417	UDINE	MARANO LAGUNARE	E910
TREVISO	SARMEDE	I435	UDINE	MARTIGNACCO	E982
TREVISO	SEGUSINO	I578	UDINE	MERETO DI TOMBA	F144
TREVISO	SERNAGLIA D BATTAGLIA	I635	UDINE	MOGGIO UDINESE	F266
TREVISO	SPRESIANO	I927	UDINE	MOIMACCO	F275
TREVISO	SUSEGANA	L014	UDINE	MONTENARS	F574

UDINE	MORTEGLIANO	F756
UDINE	MORUZZO	F760
UDINE	MUZZANA DEL TURGNANO	F832
UDINE	NIMIS	F898
UDINE	OSOPPO	G163
UDINE	OVARO	G198
UDINE	PAGNACCO	G238
UDINE	PALAZZOLO DELLO STELLA	G268
UDINE	PALMANOVA	G284
UDINE	PALUZZA	G300
UDINE	PASIAN DI PRATO	G352
UDINE	PAULARO	G381
UDINE	PAVIA DI UDINE	G389
UDINE	TAIPANA	G736
UDINE	POCENIA	G743
UDINE	PONTEBBA	G831
UDINE	PORPETTO	G891
UDINE	POVOLETTO	G949
UDINE	POZZUOLO DEL FRIULI	G966
UDINE	PRADAMANO	G969
UDINE	PRATO CARNICO	H002
UDINE	PRECENICCO	H014
UDINE	PREMARIACCO	H029
UDINE	PREONE	H038
UDINE	PREPOTTO	H040
UDINE	PULFERO	H089
UDINE	RAGOGNA	H161
UDINE	RAVASCLETTO	H196
UDINE	RAVEO	H200
UDINE	REANA DEL ROJALE	H206
UDINE	REMANZACCO	H229
UDINE	RESIA	H242
UDINE	RIGOLATO	H289
UDINE	RIVE D'ARCANO	H347
UDINE	RONCHIS	H533
UDINE	RUDA	H629
UDINE	SAN DANIELE DEL FRIULI	H816
UDINE	SAN GIORGIO DI NOGARO	H895
UDINE	S GIOVANNI AL NATISONE	H906
UDINE	SAN LEONARDO	H951
UDINE	SAN PIETRO AL NATISONE	I092
UDINE	SANTA MARIA LA LONGA	I248
UDINE	SAN VITO AL TORRE	I404
UDINE	SAN VITO DI FAGAGNA	I405
UDINE	SAURIS	I464
UDINE	SAVOGNA	I478
UDINE	SEDEGLIANO	I562
UDINE	SOCCHIEVE	I777
UDINE	STREGNA	I974
UDINE	SUTRIO	L018
UDINE	TALMASSONS	L039
UDINE	TARCENTO	L050
UDINE	TARVISIO	L057
UDINE	TAVAGNACCO	L065
UDINE	TERZO DI AQUILEIA	L144
UDINE	TOLMEZZO	L195
UDINE	TORREANO	L246
UDINE	TORVISCOSA	L309
UDINE	TRASAGHIS	L335
UDINE	TREPPO GRANDE	L382
UDINE	TRICESIMO	L421
UDINE	TRIVIGNANO UDINESE	L438
UDINE	UDINE	L483
UDINE	VARMO	L686
UDINE	VENZONE	L743
UDINE	VERZEGNIS	L801
UDINE	VILLA SANTINA	L909
UDINE	VISCO	M073
UDINE	ZUGLIO	M200
UDINE	CAMPOLONGO TAPOGLIANO	M311
UDINE	RIVIGNANO TEOR	M317
UDINE	FIUMICELLO VILLA VICENTINA	M400
VARESE	ALBIZZATE	A167
VARESE	ANGERA	A290
VARESE	ARCISATE	A371
VARESE	ARSAGO SEPRIO	A441
VARESE	AZZIO	A532
VARESE	BESNATE	A825
VARESE	BESOZZO	A826
VARESE	BISUSCHIO	A891
VARESE	BREBBIA	B126
VARESE	BRINZIO	B182
VARESE	BUSTO ARSIZIO	B300
VARESE	CASTELLO CABIAGLIO	B312
VARESE	CADREZZATE	B347
VARESE	CAIRATE	B368
VARESE	CANTELLO	B634
VARESE	CARAVATE	B732
VARESE	CARNAGO	B796
VARESE	CARONNO VARESINO	B807
VARESE	CASALE LITTA	B875
VARESE	CASCIAGO	B949
VARESE	CASSANO VALCUVIA	B999
VARESE	CASSANO MAGNAGO	C004
VARESE	CASTIGLIONE OLONA	C300
VARESE	CASTRONNO	C343
VARESE	CISLAGO	C732
VARESE	CLIVIO	C796
VARESE	COCQUIO-TREVISAGO	C810
VARESE	CUASSO AL MONTE	D192
VARESE	CUVEGLIO	D238
VARESE	CUVIO	D239
VARESE	DAVERIO	D256
VARESE	FAGNANO OLONA.	D467
VARESE	FERNO	D543
VARESE	GALLARATE	D869
VARESE	GEMONIO	D963
VARESE	GERENZANO	D981
VARESE	GOLASECCA	E079
VARESE	GORLA MAGGIORE	E101
VARESE	GORNATE-OLONA	E104
VARESE	INDUNO OLONA	E299
VARESE	ISPRA	E367
VARESE	LAVENO-MOMBELLO	E496
VARESE	LONATE POZZOLO	E666
VARESE	LOZZA	E707
VARESE	LUVINATE	E769
VARESE	MALNATE	E863
VARESE	MERCALLO	F134
VARESE	MORAZZONE	F711
VARESE	MORNAGO	F736
VARESE	OLGIATE OLONA	G028
VARESE	ORIGGIO	G103
VARESE	RANCO	H174
VARESE	SANGIANO	H872
VARESE	SESTO CALENDE	I688
VARESE	SOMMA LOMBARDO	I819
VARESE	SUMIRAGO	L003
VARESE	TAINO	L032
VARESE	TRADATE	L319
VARESE	TRAVEDONA-MONATE	L342
VARESE	UBOLDO	L480
VARESE	VALGANNA	L577
VARESE	VARESE	L682
VARESE	VEDANO OLONA	L703
VARESE	VIGGIU'	L876
VARESE	VIZZOLA TICINO	M101
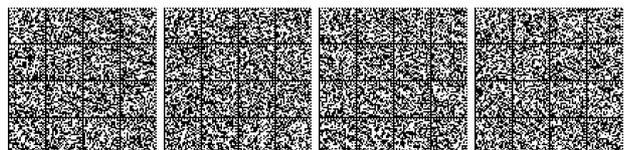
VARESE	MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA	M339
VERBANIA	ANTRONA SCHIERANCO	A317
VERBANIA	ANZOLA D OSSOLA	A325
VERBANIA	AURANO	A497
VERBANIA	BACENO	A534
VERBANIA	BANNIO ANZINO	A610
VERBANIA	BAVENO	A725
VERBANIA	BEURA CARDEZZA	A834
VERBANIA	BOGNANCO	A925
VERBANIA	BROVELLO CARPUGNINO	B207
VERBANIA	CALASCA CASTIGLIONE	B380
VERBANIA	CANNOBIO	B615
VERBANIA	CAVAGLIO SPOCCIA	C367
VERBANIA	CEPPO MORELLI	C478
VERBANIA	CESARA	C567
VERBANIA	COSSOGNO	D099
VERBANIA	CRAVEGGIA	D134
VERBANIA	CREVOLADOSSOLA	D168
VERBANIA	CRODO	D177
VERBANIA	CURSOLO ORASSO	D225
VERBANIA	DOMODOSSOLA	D332
VERBANIA	DRUOGNO	D374
VERBANIA	FORMAZZA	D706
VERBANIA	GIGNESE	E028
VERBANIA	MACUGNAGA	E790
VERBANIA	MADONNA DEL SASSO	E795
VERBANIA	MALESCO	E853
VERBANIA	MASERA	F010
VERBANIA	MERGOZZO	F146
VERBANIA	MONTECRESTESE	F483
VERBANIA	MONTESCHENO	F639
VERBANIA	NONIO	F932
VERBANIA	OGGEBBIO	G007
VERBANIA	OMEGNA	G062
VERBANIA	ORNAVASSO	G117
VERBANIA	PALLANZENO	G280
VERBANIA	PIEDIMULERA	G600
VERBANIA	PIEVE VERGONTE	G658
VERBANIA	PREMENO	H030
VERBANIA	PREMIA	H033
VERBANIA	PREMOSELLO CHIOVENDA	H037
VERBANIA	QUARNA SOTTO	H107
VERBANIA	RE	H203
VERBANIA	SAN BERNARDINO VERBANO	H777
VERBANIA	SANTA MARIA MAGGIORE	I249
VERBANIA	TOCENO	L187
VERBANIA	TRASQUERA	L336
VERBANIA	TRONTANO	L450
VERBANIA	VALSTRONA	L651
VERBANIA	VARZO	L691
VERBANIA	VERBANIA	L746
VERBANIA	VILLADOSSOLA	L906
VERBANIA	VILLETTE	M042
VERBANIA	VOGOGNA	M111
VERCELLI	ALAGNA VALSESIA	A119
VERCELLI	ALBANO VERCELLESE	A130
VERCELLI	ALICE CASTELLO	A198
VERCELLI	ARBORIO	A358
VERCELLI	ASIGLIANO VERCELLESE	A466
VERCELLI	BALOCCO	A601
VERCELLI	BIANZE	A847
VERCELLI	BOCCIOLETO	A914
VERCELLI	BORGO D'ALE	B009
VERCELLI	BORGOSESIA	B041
VERCELLI	BORGO VERCELLI	B046
VERCELLI	BURONZO	B280
VERCELLI	CAMPERTOGNO	B505
VERCELLI	CARCOFORO	B752
VERCELLI	CARESANA	B767
VERCELLI	CARESANABLOT	B768
VERCELLI	CARISIO	B782
VERCELLI	CASANOVA ELVO	B928
VERCELLI	SAN GIACOMO VERCELLESE	B952
VERCELLI	CERVATTO	C548
VERCELLI	CIGLIANO	C680
VERCELLI	CIVIASCO	C757
VERCELLI	COLLOBIANO	C884
VERCELLI	COSTANZANA	D113
VERCELLI	CRAVAGLIANA	D132
VERCELLI	CRESCENTINO	D154
VERCELLI	CROVA	D187
VERCELLI	DESANA	D281
VERCELLI	FOBELLO	D641
VERCELLI	FONTANETTO PO	D676
VERCELLI	FORMIGLIANA	D712
VERCELLI	GATTINARA	D938
VERCELLI	GHISLARENGO	E007
VERCELLI	GREGGIO	E163
VERCELLI	GUARDABOSONE	E237
VERCELLI	LAMPORO	E433
VERCELLI	LENTA	E528
VERCELLI	LIGNANA	E583
VERCELLI	LIVORNO FERRARIS	E626
VERCELLI	LOZZOLO	E711
VERCELLI	MOLLIA	F297
VERCELLI	MONCRIVELLO	F342
VERCELLI	MOTTA DE' CONTI	F774
VERCELLI	OLCENENGO	G016
VERCELLI	OLDENICO	G018
VERCELLI	PALAZZOLO VERCELLESE	G266
VERCELLI	PERTENGO	G471
VERCELLI	PEZZANA	G528
VERCELLI	PILA	G666
VERCELLI	POSTUA	G940
VERCELLI	PRAROLO	G985
VERCELLI	QUARONA	H108
VERCELLI	QUINTO VERCELLESE	H132
VERCELLI	RASSA	H188
VERCELLI	RIMELLA	H293
VERCELLI	RIVE	H346
VERCELLI	ROVASENDA	H364
VERCELLI	ROASIO	H365
VERCELLI	RONSECCO	H549
VERCELLI	ROSSA	H577
VERCELLI	SALASCO	H690
VERCELLI	SALI VERCELLESE	H707
VERCELLI	SALUGGIA	H725
VERCELLI	SAN GERMANO VERCELLESE	H861
VERCELLI	SANTHIA'	I337
VERCELLI	SCOPA	I544
VERCELLI	SCOPELLO	I545
VERCELLI	STROPPIANA	I984
VERCELLI	TRICERRO	L420
VERCELLI	TRINO VERCELLESE	L429
VERCELLI	TRONZANO VERCELLESE	L451
VERCELLI	VALDUGGIA	L566
VERCELLI	VARALLO	L669
VERCELLI	VERCELLI	L750
VERCELLI	VILLARBOIT	M003
VERCELLI	VILLATA	M028
VERCELLI	ALTO SERMENZA	M389
VERCELLI	CELLIO CON BREIA	M398
VENEZIA	ANNONE VENETO	A302
VENEZIA	CAMPAGNA LUPIA	B493
VENEZIA	CAMPOLONGO MAGGIORE	B546
VENEZIA	CAMPONOGARA	B554
VENEZIA	CAORLE	B642
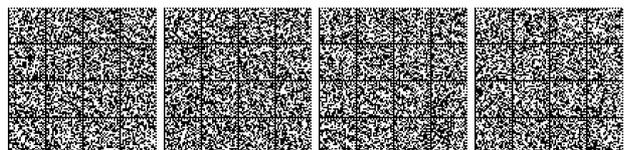
VENEZIA	CAVARZERE	C383
VENEZIA	JESOLO	C388
VENEZIA	CEGGIA	C422
VENEZIA	CHIOGGIA	C638
VENEZIA	CINTO CAOMAGGIORE	C714
VENEZIA	CONA	C938
VENEZIA	CONCORDIA SAGITTARIA	C950
VENEZIA	DOLO	D325
VENEZIA	ERACLEA	D415
VENEZIA	FIESSO D'ARTICO	D578
VENEZIA	FOSSALTA DI PIAVE	D740
VENEZIA	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	D741
VENEZIA	FOSSO'	D748
VENEZIA	GRUARO	E215
VENEZIA	MARCON	E936
VENEZIA	MARTELLAGO	E980
VENEZIA	MEOLO	F130
VENEZIA	MIRA	F229
VENEZIA	MIRANO	F241
VENEZIA	MUSILE DI PIAVE	F826
VENEZIA	NOALE	F904
VENEZIA	NOVENTA DI PIAVE	F963
VENEZIA	PIANIGA	G565
VENEZIA	PORTOGRUARO	G914
VENEZIA	PRAMAGGIORE	G981
VENEZIA	QUARTO D'ALTINO	H117
VENEZIA	SALZANO	H735
VENEZIA	SAN DONA' DI PIAVE	H823
VENEZIA	S MICHELE TAGLIAMENTO	I040
VENEZIA	SANTA MARIA DI SALA	I242
VENEZIA	SAN STINO DI LIVENZA	I373
VENEZIA	SCORZE'	I551
VENEZIA	SPINEA	I908
VENEZIA	STRA	I965
VENEZIA	TEGLIO VENETO	L085
VENEZIA	TORRE DI MOSTO	L267
VENEZIA	VENEZIA	L736
VENEZIA	VIGONOVO	L899
VENEZIA	CAVALLINO-TREPORTI	M308
VICENZA	AGUGLIARO	A093
VICENZA	ALBETTONE	A154
VICENZA	ALONTE	A220
VICENZA	ALTAVILLA VICENTINA	A231
VICENZA	ALTISSIMO	A236
VICENZA	ARCUGNANO	A377
VICENZA	ARSIERO	A444
VICENZA	ARZIGNANO	A459
VICENZA	ASIAGO	A465
VICENZA	ASIGLIANO VENETO	A467
VICENZA	BASSANO DEL GRAPPA	A703
VICENZA	BOLZANO VICENTINO	A954
VICENZA	BREGANZE	B132
VICENZA	BRENDOLA	B143
VICENZA	BRESSANVIDO	B161
VICENZA	BROGLIANO	B196
VICENZA	CALDOGNO	B403
VICENZA	CALTRANO	B433
VICENZA	CALVENE	B441
VICENZA	CAMISANO VICENTINO	B485
VICENZA	CAMPIGLIA DEI BERICI	B511
VICENZA	CARTIGLIANO	B844
VICENZA	CASSOLA	C037
VICENZA	CASTEGNERO	C056
VICENZA	CASTELGOMBERTO	C119
VICENZA	CHIAMPO	C605
VICENZA	COGOLLO DEL CENGIO	C824
VICENZA	CONCO	C949
VICENZA	CORNEDO VICENTINO	D020
VICENZA	COSTABISSARA	D107
VICENZA	CREAZZO	D136
VICENZA	CRESPADORO	D156
VICENZA	DUEVILLE	D379
VICENZA	ENEGO	D407
VICENZA	FARA VICENTINO	D496
VICENZA	TONEZZA DEL CIMONE	D717
VICENZA	FOZA	D750
VICENZA	GALLIO	D882
VICENZA	GAMBELLARA	D897
VICENZA	GAMBUGLIANO	D902
VICENZA	GRISIGNANO DI ZOCCO	E184
VICENZA	GRUMOLO DELLE ABBADESSE	E226
VICENZA	ISOLA VICENTINA	E354
VICENZA	LAGHI	E403
VICENZA	LASTEBASSE	E465
VICENZA	LONGARE	E671
VICENZA	LONIGO	E682
VICENZA	LUGO DI VICENZA	E731
VICENZA	LUSIANA	E762
VICENZA	MALO	E864
VICENZA	MARANO VICENTINO	E912
VICENZA	MAROSTICA	E970
VICENZA	MASON VICENTINO	F019
VICENZA	MOLVENA	F306
VICENZA	MONTEBELLO VICENTINO	F442
VICENZA	MONTECCHIO MAGGIORE	F464
VICENZA	MONTECCHIO PRECALCINO	F465
VICENZA	MONTE DI MALO	F486
VICENZA	MONTEGALDA	F514
VICENZA	MONTEGALDELLA	F515
VICENZA	MONTEVIALE	F662
VICENZA	MONTICELLO CONTE OTTO	F675
VICENZA	MONTORSO VICENTINO	F696
VICENZA	MUSSOLENTE	F829
VICENZA	NANTO	F838
VICENZA	NOGAROLE VICENTINO	F922
VICENZA	NOVE	F957
VICENZA	NOVENTA VICENTINA	F964
VICENZA	ORGIANO	G095
VICENZA	PIANEZZE	G560
VICENZA	POJANA MAGGIORE	G776
VICENZA	POSINA	G931
VICENZA	POVE DEL GRAPPA	G943
VICENZA	POZZOLEONE	G957
VICENZA	QUINTO VICENTINO	H134
VICENZA	RECOARO TERME	H214
VICENZA	ROANA	H361
VICENZA	ROMANO D'EZZELINO	H512
VICENZA	ROSA'	H556
VICENZA	ROSSANO VENETO	H580
VICENZA	ROTZO	H594
VICENZA	SANDRIGO	H829
VICENZA	SAN PIETRO MUSSOLINO	I117
VICENZA	SANTORSO	I353
VICENZA	SAN VITO DI LEGUZZANO	I401
VICENZA	SARCEDO	I425
VICENZA	SAREGO	I430
VICENZA	SCHIAVON	I527
VICENZA	SCHIO	I531
VICENZA	SOLAGNA	I783
VICENZA	SOSSANO	I867
VICENZA	SOVIZZO	I879
VICENZA	TEZZE SUL BRENTA	L156
VICENZA	THIENE	L157
VICENZA	TORREBELVICINO	L248
VICENZA	TORRI DI QUARTESOLO	L297
VICENZA	TRISSINO	L433
VICENZA	VALDAGNO	L551
VICENZA	VALLI DEL PASUBIO	L624

VICENZA	VELO D'ASTICO	L723
VICENZA	VICENZA	L840
VICENZA	VILLAGA	L952
VICENZA	VILLAVERLA	M032
VICENZA	ZANE'	M145
VICENZA	ZERMEGHEDO	M170
VICENZA	ZOVENCEDO	M194
VICENZA	ZUGLIANO	M199
VICENZA	BARBARANO MOSSANO	M401
VERONA	AFFI	A061
VERONA	ALBAREDO D'ADIGE	A137
VERONA	ANGIARI	A292
VERONA	ARCOLE	A374
VERONA	BADIA CALAVENA	A540
VERONA	BARDOLINO	A650
VERONA	BELFIORE	A737
VERONA	BEVILACQUA	A837
VERONA	BONAVIGO	A964
VERONA	BOSCHI SANT'ANNA	B070
VERONA	BOSCO CHIESANUOVA	B073
VERONA	BOVOLONE	B107
VERONA	BRENTINO BELLUNO	B152
VERONA	BRENZONE SUL GARDA	B154
VERONA	BUSSOLENGO	B296
VERONA	BUTTAPIETRA	B304
VERONA	CALDIERO	B402
VERONA	CAPRINO VERONESE	B709
VERONA	CASALEONE	B886
VERONA	CASTAGNARO	C041
VERONA	CASTEL D'AZZANO	C078
VERONA	CASTELNUOVO DI VERONA	C225
VERONA	CAVAION VERONESE	C370
VERONA	CAZZANO DI TRAMIGNA	C412
VERONA	CEREA	C498
VERONA	CERRO VERONESE	C538
VERONA	COLOGNA VENETA	C890
VERONA	COLOGNOLA AI COLLI	C897
VERONA	CONCAMARISE	C943
VERONA	COSTERMANO SUL GARDA	D118
VERONA	VERONELLA	D193
VERONA	DOLCE'	D317
VERONA	ERBE'	D419
VERONA	ERBEZZO	D420
VERONA	FERRARA DI MONTE BALDO	D549
VERONA	FUMANE	D818
VERONA	GARDA	D915
VERONA	GAZZO VERONESE	D957
VERONA	GREZZANA	E171
VERONA	ILLASI	E284
VERONA	ISOLA DELLA SCALA	E349
VERONA	ISOLA RIZZA	E358
VERONA	LAVAGNO	E489
VERONA	LAZISE	E502
VERONA	LEGNAGO	E512
VERONA	MALCESINE	E848
VERONA	MARANO DI VALPOLICELLA	E911
VERONA	MEZZANE DI SOTTO	F172
VERONA	MINERBE	F218
VERONA	MONTECCHIA DI CROSARA	F461
VERONA	MONTEFORTE D'ALPONE	F508
VERONA	MOZZECANE	F789
VERONA	NEGRAR DI VALPOLICELLA	F861
VERONA	NOGARA	F918
VERONA	NOGAROLE ROCCA	F921
VERONA	OPPEANO	G080
VERONA	PALU'	G297
VERONA	PASTRENGO	G365
VERONA	PESCANTINA	G481
VERONA	PESCHIERA DEL GARDA	G489
VERONA	POVEGLIANO VERONESE	G945
VERONA	PRESSANA	H048
VERONA	RIVOLI VERONESE	H356
VERONA	RONCA'	H522
VERONA	RONCO ALL'ADIGE	H540
VERONA	ROVERCHIARA	H606
VERONA	ROVERE' VERONESE	H608
VERONA	ROVEREDO DI GUA'	H610
VERONA	SAN MAURO DI SALINE	H712
VERONA	SALIZZOLE	H714
VERONA	SAN BONIFACIO	H783
VERONA	SAN GIOVANNI ILARIONE	H916
VERONA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	H924
VERONA	SANGUINETTO	H944
VERONA	S MARTINO BUON ALBERGO	I003
VERONA	SAN PIETRO DI MORUBIO	I105
VERONA	SAN PIETRO IN CARIANO	I109
VERONA	S AMBROGIO VALPOLICELLA	I259
VERONA	SANT'ANNA D'ALFAEDO	I292
VERONA	SAN ZENO DI MONTAGNA	I414
VERONA	SELVA DI PROGNO	I594
VERONA	SOAVE	I775
VERONA	SOMMACAMPAGNA	I821
VERONA	SONA	I826
VERONA	SORGA'	I850
VERONA	TERRAZZO	L136
VERONA	TORRI DEL BENACO	L287
VERONA	TREGNAGO	L364
VERONA	TREVENZUOLO	L396
VERONA	VALEGGIO SUL MINCIO	L567
VERONA	VELO VERONESE	L722
VERONA	VERONA	L781
VERONA	VESTENANOVA	L810
VERONA	VIGASIO	L869
VERONA	VILLA BARTOLOMEA	L912
VERONA	VILLAFRANCA DI VERONA	L949
VERONA	ZEVIO	M172
VERONA	ZIMELLA	M178
VITERBO	ACQUAPENDENTE	A040
VITERBO	ARLENA DI CASTRO	A412
VITERBO	BAGNOREGIO	A577
VITERBO	BARBARANO ROMANO	A628
VITERBO	VASANELLO	A701
VITERBO	BASSANO ROMANO	A704
VITERBO	BASSANO IN TEVERINA	A706
VITERBO	BLERA	A857
VITERBO	BOLSENA	A949
VITERBO	BOMARZO	A955
VITERBO	CALCATA	B388
VITERBO	CANEPINA	B597
VITERBO	CANINO	B604
VITERBO	CAPODIMONTE	B663
VITERBO	CAPRANICA	B688
VITERBO	CAPRAROLA	B691
VITERBO	CARBOGNANO	B735
VITERBO	CASTEL SANT'ELIA	C269
VITERBO	CASTIGLIONE IN TEVERINA	C315
VITERBO	CELLENO	C446
VITERBO	CELLERE	C447
VITERBO	CIVITA CASTELLANA	C765
VITERBO	CIVITELLA D'AGLIANO	C780
VITERBO	CORCHIANO	C988
VITERBO	TARQUINIA	D024
VITERBO	FABRICA DI ROMA	D452
VITERBO	FALERIA	D475
VITERBO	FARNESE	D503
VITERBO	GALLESE	D870
VITERBO	GRADOLI	E126
VITERBO	GRAFFIGNANO	E128

VITERBO	GROTTE DI CASTRO	E210
VITERBO	ISCHIA DI CASTRO	E330
VITERBO	LATERA	E467
VITERBO	LUBRIANO	E713
VITERBO	MARTA	E978
VITERBO	MONTALTO DI CASTRO	F419
VITERBO	MONTEFIASCONE	F499
VITERBO	MONTE ROMANO	F603
VITERBO	MONTEROSI	F606
VITERBO	NEPI	F868
VITERBO	ONANO	G065
VITERBO	ORIOLO ROMANO	G111
VITERBO	ORTE	G135
VITERBO	PIANSANO	G571
VITERBO	PROCENO	H071
VITERBO	RONCIGLIONE	H534
VITERBO	VILLA S GIOVANNI TUSCIA	H913
VITERBO	SAN LORENZO NUOVO	H969
VITERBO	SORIANO NEL CIMINO	I855
VITERBO	SUTRI	L017
VITERBO	TESSENNANO	L150
VITERBO	TUSCANIA	L310
VITERBO	VALENTANO	L569
VITERBO	VALLERANO	L612
VITERBO	VEJANO	L713
VITERBO	VETRALLA	L814
VITERBO	VIGNANELLO	L882
VITERBO	VITERBO	M082
VITERBO	VITORCHIANO	M086
VIBO VALENTIA	ACQUARO	A043
VIBO VALENTIA	ARENA	A386
VIBO VALENTIA	BRIATICO	B169
VIBO VALENTIA	BROGNATURO	B197
VIBO VALENTIA	CAPISTRANO	B655
VIBO VALENTIA	CESSANITI	C581
VIBO VALENTIA	DASA'	D253
VIBO VALENTIA	DINAMI	D303
VIBO VALENTIA	DRAPIA	D364
VIBO VALENTIA	FABRIZIA	D453
VIBO VALENTIA	FILADELFIA	D587
VIBO VALENTIA	FILANDARI	D589
VIBO VALENTIA	FILOGASO	D596
VIBO VALENTIA	FRANCAVILLA ANGITOLA	D762
VIBO VALENTIA	FRANCICA	D767
VIBO VALENTIA	GEROCARNE	D988
VIBO VALENTIA	IONADI	E321
VIBO VALENTIA	JOPPOLO	E389
VIBO VALENTIA	LIMBADI	E590
VIBO VALENTIA	MAIERATO	E836
VIBO VALENTIA	MILETO	F207
VIBO VALENTIA	MONGIANA	F364
VIBO VALENTIA	VIBO VALENTIA	F537
VIBO VALENTIA	MONTEROSSO CALABRO	F607
VIBO VALENTIA	NICOTERA	F893
VIBO VALENTIA	PARGHELIA	G335
VIBO VALENTIA	PIZZO	G722
VIBO VALENTIA	PIZZONI	G728
VIBO VALENTIA	POLIA	G785
VIBO VALENTIA	RICADI	H271
VIBO VALENTIA	ROMBIOLO	H516
VIBO VALENTIA	SAN CALOGERO	H785
VIBO VALENTIA	SAN COSTANTINO CALABRO	H807
VIBO VALENTIA	SAN GREGORIO D'IPPONA	H941
VIBO VALENTIA	SAN NICOLA DA CRISSA	I058
VIBO VALENTIA	SANT'ONOFRIO	I350
VIBO VALENTIA	SERRA SAN BRUNO	I639
VIBO VALENTIA	SIMBARIO	I744
VIBO VALENTIA	SORIANELLO	I853
VIBO VALENTIA	SORIANO CALABRO	I854
VIBO VALENTIA	SPADOLA	I884
VIBO VALENTIA	SPILINGA	I905
VIBO VALENTIA	STEFANACONI	I945
VIBO VALENTIA	TROPEA	L452
VIBO VALENTIA	VALLELONGA	L607
VIBO VALENTIA	VAZZANO	L699
VIBO VALENTIA	ZACCANOPOLI	M138
VIBO VALENTIA	ZAMBRONE	M143
VIBO VALENTIA	ZUNGRI	M204

20A06900

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bortezomib Krka»

Estratto determina n. 1256/2020 del 3 dicembre 2020

Medicinale: BORTEZOMIB KRKA.

Titolare di A.I.C.: Krka d.d. Novo Mesto.

Confezioni:

«1 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046467015 (in base 10);

«1 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046467027 (in base 10);

«1 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046467039 (in base 10);

«3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 046467041 (in base 10);

«3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046467054 (in base 10);

«3,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 046467066 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile (polvere per iniezioni):

validità prodotto integro:

flaconcino prima dell'apertura: due anni;

soluzione ricostituita:

la stabilità chimico-fisica della soluzione ricostituita è stata dimostrata per 8 ore conservata a 25°C nel flaconcino originale.

Dal punto di vista microbiologico, a meno che il metodo di apertura/ricostituzione precluda il rischio di contaminazione microbiologica, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Se non viene utilizzato immediatamente, le condizioni e i tempi di conservazione in uso sono responsabilità dell'utilizzatore.

Il tempo di conservazione totale per il medicinale ricostituito non deve essere superiore alle 8 ore prima della somministrazione.

Condizioni particolari di conservazione:

flaconcino prima dell'apertura:

non conservare a temperatura superiore ai 30°C.

Conservare nell'astuccio esterno per proteggere il medicinale dalla luce;

soluzione ricostituita:

per le condizioni di conservazione dopo la ricostituzione del medicinale vedere il paragrafo 6.3.

Composizione:

ogni flaconcino contiene 1 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo).

Dopo la ricostituzione, ciascun ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso contiene 1 mg di bortezomib;

ogni flaconcino contiene 3,5 mg di bortezomib (come estere boronico del mannitolo).

Dopo la ricostituzione, ciascun ml di soluzione iniettabile per uso endovenoso contiene 1 mg di bortezomib.

Dopo la ricostituzione, ciascun ml di soluzione iniettabile per uso sottocutaneo contiene 2,5 mg di bortezomib.

Principio attivo: Bortezomib.

Eccipienti:

mannitolo (E421)

azoto*

* L'azoto è presente nel prodotto finito (nello spazio di testa del flaconcino), ma non è presente nel prodotto così come somministrato al paziente (nella soluzione dopo la ricostituzione).

Produttore del principio attivo: Qilu Pharmaceutical Company Ltd, No.243, Gong Ye Bei Road, Jinan, Shandong Province, 250100 Cina.

Produzione, confezionamento primario e secondario: Qilu Pharmaceutical (Hainan) Co., Ltd, No.273-A, Nanhai Avenue, National High-Tech Zone, Haikou, Hainan, 570314, Cina.

Confezionamento secondario: Krka, d.d., Novo mesto, Belokranjska cesta 26, 8501 Novo mesto Slovenia.

Controllo di qualità:

Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovenia;

Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto Slovenia;

KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko Croazia.

Rilascio dei lotti: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto Slovenia.

Indicazioni terapeutiche:

«Bortezomib Krka», in monoterapia o in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata o desametasone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo in progressione che abbiano già ricevuto almeno una precedente linea di trattamento e che siano già stati sottoposti, o non siano candidabili, a trapianto di cellule staminali ematopoietiche;

«Bortezomib Krka», in associazione con melfalan e prednisone, è indicato per il trattamento di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, non eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Krka», in associazione con desametasone, o con desametasone e talidomide, è indicato per il trattamento di induzione di pazienti adulti con mieloma multiplo precedentemente non trattato, eleggibili a chemioterapia ad alte dosi con trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

«Bortezomib Krka», in associazione con rituximab, ciclofosfamide, doxorubicina e prednisone è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare precedentemente non trattato, non candidabili a trapianto di cellule staminali ematopoietiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bortezomib Krka (bortezomib)» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06871

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cinacalcet Qilu»

Estratto determina n. 1257/2020 del 3 dicembre 2020

Medicinale: CINACALCET QILU.

Titolare A.I.C.: Qilu Pharma Spain S.L.

Confezioni e numeri A.I.C.:

«30 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981016 (in base 10);

«30 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981028 (in base 10);

«30 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981030 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981042 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981055 (in base 10);

«60 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981067 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981079 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981081 (in base 10);

«90 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pctfe/PVC/Al - A.I.C. n. 047981093 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene 30 mg di cinacalcet (come cloridrato);

ogni compressa rivestita con film contiene 60 mg di cinacalcet (come cloridrato);

ogni compressa rivestita con film contiene 90 mg di cinacalcet (come cloridrato);

eccipienti:

nucleo della compressa:

amido pregelatinizzato;

cellulosa microcristallina PH102;

povidone K30;

magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

verde Opadry 03K110016 contiene:

ipromellosa;

titanio biossido [E171];

triacetina;

indigotina [E132];

ossido di ferro giallo [E172].

Produttore del principio attivo:

Shandong Anhong Pharmaceutical Co., Ltd., No. 29 Huayuan Street Linyi County, Dezhou, Shandong, China.

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità:

Qilu Pharmaceutical Co., Ltd., No. 317, Xinluo Road, High-Tech Zone, Jinan, Shandong Province, China, 250101.

Rilascio dei lotti:

Netpharmalab Consulting Services - Carretera de Fuencarral 22, Alcobendas, 28108 Madrid - Spain.

Indicazioni terapeutiche.

Iperparatiroidismo secondario:

adulti:

trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) in pazienti adulti affetti da compromissione renale in stadio terminale (*end-stage renal disease* ESRD) in terapia dialitica di mantenimento;

popolazione pediatrica:

trattamento dell'iperparatiroidismo secondario (HPT) nei bambini di età superiore o uguale ai tre anni con malattia renale in fase terminale (ESRD) in terapia dialitica di mantenimento in cui il valore di HPT secondario non è adeguatamente controllato con la terapia *standard*.

«Cinacalcet Qilu» può essere usato come parte di un regime terapeutico che includa, secondo necessità, chelanti del fosfato e/o steroli della vitamina D.

Carcinoma paratiroideo e iperparatiroidismo primario negli adulti:

riduzione dell'ipercalcemia in pazienti adulti con:

carcinoma paratiroideo;

HPT primario, nei quali la paratiroidectomia sarebbe indicata sulla base dei valori sierici di calcio (in accordo con le relative linee guida di trattamento), ma nei quali l'intervento chirurgico non è clinicamente appropriato o è controindicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Cinacalcet Qilu» (cinacalcet) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, endocrinologo, nefrologo, internista e pediatra (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico, è altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscano ad indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato nel portale web dell'Agenzia europea dei
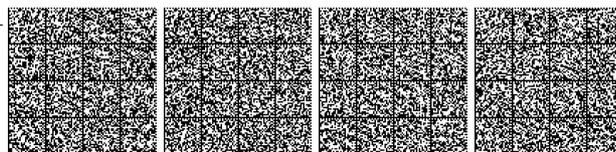
medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06872

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daptomicina Noridem»

Estratto determina n. 1259/2020 del 3 dicembre 2020

Medicinale: DAPTOMICINA NORIDEM.

Titolare A.I.C.: Noridem Enterprises Limited.

Confezioni:

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048789010 (in base 10);

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048789022 (in base 10);

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048789034 (in base 10);

«350 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048789046 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 048789059 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048789061 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048789073 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile/per infusione» 50 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 048789085 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Dopo la ricostituzione:

la stabilità chimico-fisica durante l'uso della soluzione ricostituita nel flaconcino è stata dimostrata per 12 ore a 25 ± 2 °C e fino a 48 ore a 5 ± 3 °C.

Dopo diluizione:

la stabilità chimico-fisica durante l'uso della soluzione diluita in sacche da infusione è di 12 ore a 25 ± 2 °C o di 24 ore a 5 ± 3 °C.

Per l'infusione endovenosa della durata di trenta minuti, il periodo di conservazione complessivo (soluzione ricostituita nel flaconcino e soluzione diluita nella sacca da infusione; vedere paragrafo 6.6) a 25 ± 2 °C non deve superare le 12 ore (o 24 ore a 2 °C-8 °C).

Per l'iniezione endovenosa della durata di due minuti, il periodo di conservazione della soluzione ricostituita nel flaconcino (vedere paragrafo 6.6) a 25 ± 2 °C non deve superare le 12 ore (o 48 ore a 2°C - 8°C).

Tuttavia, dal punto di vista microbiologico, il medicinale deve essere utilizzato immediatamente. Questo medicinale non contiene conservanti o agenti batteriostatici. Se non viene utilizzato immediatamente, l'utilizzatore è responsabile del periodo di conservazione durante l'uso che, di regola, non deve superare le 24 ore a 2 °C-8 °C, a meno che la ricostituzione/diluizione venga effettuata in condizioni asettiche controllate e convalidate.

Dopo la miscela:

la stabilità chimica e fisica durante l'uso delle miscele viene stabilita per 2 ore a 25 ± 2 °C.

Precauzioni particolari per la conservazione

conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Composizione:

principio attivo:

daptomicina

eccipienti:

sodio idrossido (per la regolazione del *pH)*.

Produttore/i del principio attivo

Olon S.p.a., via Schiapparelli n. 2, 10036 Settimo Torinese (TO), Italia.

Produttore/i del prodotto finito, controllo dei lotti, rilascio dei lotti

Demo S.A., Pharmaceutical Industry

21st Km Athinon Lamias National Rd, 14568 Krioneri Attiki,

Atene - Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

«Daptomicina Noridem» è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni (vedere paragrafi 4.4 e 5.1).

Pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI).

Pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro (RIE) causata da *Staphylococcus aureus*. Si raccomanda che la decisione di utilizzare la daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell'organismo e sia basata sul parere di un esperto. Vedere paragrafi 4.4 e 5.1.

Pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con batteriemia da *Staphylococcus aureus* (SAB). Negli adulti, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a RIE o a cSSTI, mentre nei pazienti pediatrici, l'utilizzo nella batteriemia deve essere associato a cSSTI.

La daptomicina è attiva solo contro i batteri gram-positivi (vedere paragrafo 5.1). Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri gram-negativi e/o di alcuni tipi di batteri anaerobi, Daptomicina Noridem deve essere somministrata in concomitanza con appropriati agenti antibatterici.

Devono essere prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daptomicina Noridem» (daptomicina) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva

n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06873

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Claritromicina Tillomed»

Estratto determina n. 1261/2020 del 3 dicembre 2020

Medicinale: CLARITROMICINA TILLOMED.

Titolare A.I.C.: Tillomed Italia S.r.l.

Confezione:

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 048727010 (in base 10).

Forma farmaceutica:

polvere per concentrato per soluzione per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

ogni flaconcino contiene 500 mg di claritromicina (come claritromicina lattobionato).

Principio attivo:

claritromicina

eccipienti :

sodio idrossido 1N.

Officine di produzione:

produzione del principio attivo

Alembic Pharmaceuticals Limited
API Unit-I, P.O. Tajpura
Near Baska Taluka-Halol
District-Panchmahal-389350
Panelav Village, Gujarat, India

produttore del prodotto finito

Immacule Lifesciences Pvt. Ltd.
Village Thanthewal, Ropar Road
Nalagarh, District Solan, (Himachal Pradesh)-17410
India

Confezionamento primario e secondario

Immacule Lifesciences Pvt. Ltd.
Village Thanthewal, Ropar Road
Nalagarh, District Solan, (Himachal Pradesh)-17410
India

Controllo di qualità

Helvic Limited
Unit E4, Trentham Business Quarter
Bellringer Road Trentham
Stoke-on-Trent ST4 8GB
Regno unito

Minerva Scientific Limited
Minerva House
Unit 2 Stoney Gate Road
Spondon Derby
DE21 7RY Regno unito

Pharmadox Healthcare Ltd.
KW20A Kordin Industrial Park
Paola PLA3000, Malta

Rilascio dei lotti

Emcure Pharma UK Limited
Basepoint Business Centre
110 Butterfield Great Marlings
Luton LU2 8DL
Regno unito

Tillomed Pharma GmbH
Manhagener Allee 36
22926 Ahrensburg
Germania

Indicazioni terapeutiche:

«Claritromicina Tillomed» è indicato per il trattamento di adulti e adolescenti (età pari o superiore a dodici anni) affetti da infezioni da moderate a gravi causate da batteri sensibili alla claritromicina o quando la terapia orale non è applicabile; in pazienti con nota ipersensibilità alla penicillina o quando l'impiego della penicillina è inappropriato per altre ragioni:

polmonite acquisita in comunità da moderata a grave (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per quanto riguarda i *test* di sensibilità);

esacerbazione acuta di bronchiti croniche (adeguatamente diagnosticate);

faringiti batteriche;

sinusiti batteriche acute (adeguatamente diagnosticate);

infezioni della cute e dei tessuti molli con gravità da moderata a grave (ad es. follicolite, cellulite, erisipela) (vedere paragrafi 4.4 e 5.1 per quanto riguarda i *test* di sensibilità).

Tenere in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«500 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 15 ml - A.I.C. n. 048727010 (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 11,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 19,61.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Claritromicina Tillomed» (claritromicina) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni e integrazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Claritromicina Tillomed» (claritromicina) è la seguente:

da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - internista, infettivo logo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7), della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale*web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicieale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06874

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Almus Pharma»

Estratto determina n. 1258/2020 del 3 dicembre 2020

Medicinale: CLOPIDOGREL ALMUS PHARMA.

Titolare A.I.C.: Almus S.r.l.

Confezione:

«75 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pctfe/Pe/Pvc/Al - A.I.C. n. 044616023 (in base 10).

Forma farmaceutica:

compressa rivestita con film.

Composizione:

principio attivo

clopidogrel

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Clopidogrel Almus Pharma» (clopidogrel) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A06875

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BIELLA E VERCELLI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che alle sotto indicate imprese, già assegnatarie del marchio di identificazione dei metalli preziosi, sono stati ritirati i marchi di identificazione e sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della CCIAA di Biella e Vercelli con determinazione del segretario generale n. 201/SG del 27 novembre 2020.

I punzoni in dotazione alle predette imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio di Biella e Vercelli saranno deformati.

Marchio	Denominazione impresa	Città
99 VC	Bianco Alessandro	Vercelli
100 VC	Classica Gioielli di Fino Silvana & C. S.n.c.	Vercelli

20A07010

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 2 dicembre 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Enrico Calabretta, Console onorario della Repubblica del Guatemala in Milano.

20A07009
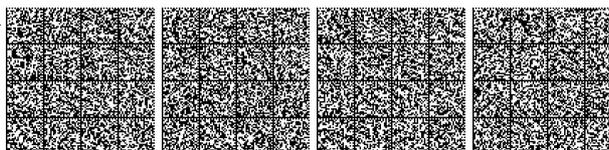
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 12 agosto 2020 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: «Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Riparto ulteriore disponibilità 2020.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 247 del 6 ottobre 2020).

Nella tabella allegata al decreto citato in epigrafe, riportata alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, nella colonna «Quota studenti universitari», in corrispondenza della Regione Campania, dove è scritto: «*1.997.258,85*», leggasi: «*1.977.258,85*».

20A07123

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-317) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.